

NUOVE PROSPETTIVE NELLA TUTELA DEL MINORE



CHILDREN'S RIGHTS

Il Progetto C.U.R.E e gli altri strumenti internazionali

Indice

RINGRAZIAMENTI	1
INTRODUZIONE.....	2
Nuove prospettive nella tutela del minore: Il progetto CURE e gli altri strumenti internazionali (a cura di Emilia De Bellis e Piero Forno).....	2
IL QUADRO INTERNAZIONALE	7
L'UNIONE EUROPEA	8
IL TRATTATO DI LANZAROTE	10
RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO C.U.R.E. SINTESI E PRINCIPI GENERALI.....	14
LE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO C.U.R.E.	15
INDICE CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI NELLA RACCOLTA.....	20
RAPPORTO C.U.R.E. (CHILDREN IN THE UNION: RIGHTS AND EMPOWERMENT) – CAPITOLI 3 E 4.....	24
Capitolo 3 - Sviluppi interessanti e migliori prassi	25
L'APPROCCIO C.U.R.E. ALLE MIGLIORI PRASSI	25
Capitolo 4 - Introduzione alle raccomandazioni del progetto C.U.R.E.	43
DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI DEL PROGETTO C.U.R.E.....	46
RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA	49
RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA	62
PRINCIPALI CONCLUSIONI DEL PROGETTO C.U.R.E.	67
STRUMENTI ONU	69
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)	70
Convenzione sui diritti del fanciullo	77
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: INTRODUZIONE AI PROTOCOLLI OPZIONALI.....	98
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLI OPZIONALI 1 E 2	99
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3	114
Assemblea Generale – Risoluzione A/RES/S-27-2: Un mondo a misura di bambino.....	124
ECOSOC - Risoluzione 2005/20 : Linee Guida sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato.....	153

UNODC – La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato - Legge modello e relativo commento	167
PREFAZIONE	169
PARTE PRIMA - LEGGE MODELLO SULLA GIUSTIZIA NELLE QUESTIONI CHE COINVOLGONO MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO	171
PARTE SECONDA – COMMENTO ALLA LEGGE MODELLO SULLA GIUSTIZIA NELLE QUESTIONI CHE COINVOLGONO MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO.....	191
STRUMENTI EUROPEI: CONSIGLIO D’EUROPA	224
Convenzione n. 5 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali	225
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI	226
Convenzione n. 163 Carta sociale europea (riveduta) e relativo Annesso	264
ANNESSE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA)	285
Convenzione n. 160 Sull’esercizio dei diritti dei minori.....	293
Convenzione n. 185 Sulla criminalità informatica.....	303
Convenzione n. 197 Sulla lotta contro la tratta di esseri umani.....	330
Convenzione n. 201 Sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali	352
Vertice di Varsavia 16-17 maggio 2005: Piano d’azione	375
ALLEGATO 1: LINEE GUIDA	386
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO D’EUROPA E L’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA.....	388
Consiglio d’Europa Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”	390
Comitato dei Ministri - Linee guida su una giustizia a misura di minore	391
STRUMENTI EUROPEI: UNIONE EUROPEA	408
Decisione quadro del Consiglio(2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale	409
Decisione quadro del Consiglio (2004/68/GAI) relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.....	417
Comunicazione della Commissione (COM (2006) 367): Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori	426
Consiglio GAI 2969 del 23 ottobre 2009: Conclusioni su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime nell’Unione europea	437

**Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile
2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro
del Consiglio 2002/629/GAI.....442**

**STRUMENTI DEI CONGRESSI MONDIALI CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI MINORI A SCOPO DI LUCRO461**

Impegno e piano d'azione di Budapest – Consiglio d'Europa462

**Impegno globale di Yokohama – 2° Congresso Mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei minori a scopo di lucro.....469**

RINGRAZIAMENTI

La pubblicazione è stata realizzata a cura della dott.ssa Emilia De Bellis, magistrato, Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della Giustizia, e della dott.ssa Nicoletta Marini, funzionario linguistico della stessa Direzione Generale.

Si ringrazia in particolare il dott. Pietro Forno, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, da lunghi anni impegnato nel settore della tutela dei minori, per l'ampia introduzione.

Si ringraziano inoltre la dott.ssa Emanuela Maugeri per la traduzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (Trattato di Lanzarote) (tratta dalla sua tesi di laurea specialistica in traduzione presso l'Università Luspio di Roma), e le dott.sse Ludovica Montegiove (prefazione e 1^a parte) e Viviana Fantozzi (2^a parte), laureande in traduzione specializzata dell'Università Luspio di Roma, per la traduzione effettuata durante lo stage svolto presso l'ufficio II della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della Giustizia della Legge modello e commento del volume dell'UNODC "La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato". Le revisioni delle traduzioni sono state curate dalla dott.ssa Nicoletta Marini.

La dott.ssa Marini ha coordinato il lavoro di traduzione ed effettuato le traduzioni di: capitolo 4 del Rapporto CURE; Linee guida del comitato dei Ministri su una giustizia a misura di minore del Consiglio d'Europa; Risoluzione ONU-ECOSOC 2005/20 sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato.

La dott.ssa Emanuela Cataldi, funzionario linguistico della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ha effettuato la traduzione del capitolo 3 del Rapporto CURE.

La dott.ssa Claudia Foti, funzionario linguistico della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ha effettuato con la dott.ssa Marini la traduzione del Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione per i diritti del fanciullo.

Per informazioni è attivo l'indirizzo: infouff2.dgdirittiumani.dag@giustizia.it

Roma, 2011

INTRODUZIONE

Nuove prospettive nella tutela del minore: Il progetto CURE e gli altri strumenti internazionali

(a cura di Emilia De Bellis e Piero Forno)

La raccolta degli strumenti internazionali in tema di tutela dei minori nasce dalla partecipazione del Ministero della Giustizia, in qualità di partner, al progetto CURE.

CURE è l'acronimo di *Children in the Union – Rights and Empowerment* [I Minori nell'Unione – Diritti e Empowerment (autonomizzazione e responsabilizzazione)]. Il nome del progetto sta ad indicare che esso comprende sia lo status giuridico delle vittime minori che l'espressione pratica dei loro diritti, anche attraverso le buone prassi che si consolidano a tutela degli interessi dei minori.

È un progetto gestito dalla *Crime Victim Compensation and Support Authority* [Autorità per il Sostegno e il Risarcimento alle Vittime di Reato] della Svezia ed è finanziato dal programma ISEC¹ dell'Unione Europea.

La *Crime Victim Compensation and Support Authority* [**Brottsoffermyndigheten**]² è un'autorità governativa svedese, che dipende dal Ministero della Giustizia svedese e che opera a favore delle esigenze e degli interessi delle vittime di reato.

Il Ministero della Giustizia italiano, contattato dalle Sigg.e Anna Wergens e Anna Sigfridsson del ufficio dell' Ombudsman per l'Infanzia in Svezia - membro della Rete Europea degli Ombudsman per l'Infanzia (ENOC³) - ha partecipato al progetto con la collaborazione di Emilia De Bellis, punto di contatto nel progetto, Piero Forno, referente esperto per l'autorità giudiziaria ed il Capitano Luigi Mancuso, referente nazionale per le indagini di Polizia.

Altri partner del **CURE** sono i ministeri della Giustizia di Finlandia, Francia, Belgio, Romania, Croazia, nonché l'Unità Testimoni e Vittime⁴ del Governo scozzese, l'Associazione Portoghese per il Sostegno alle Vittime⁵ (APAV) e l'Ufficio del Pubblico Difensore dei Diritti⁶ (Ombudsman) della Repubblica Slovacca.

La finalità generale del **CURE** è quella di rafforzare la posizione dei minori vittime. Lo scopo a breve termine è stato quello di fornire raccomandazioni alla Commissione Europea per migliorare in seno

¹ [Prevention of and Fight against Crime \(ISEC\)](#) Programme [Programma di Prevenzione e Lotta alla Criminalità] della Commissione Europea.

² BROTTSOFFERMYNDIGHETEN [Crime Victim Compensation and Support Authority], indirizzo: Storgatan 49- S 901 09 UMEÅ, SV- telefono: +46 (90) 70 82 00 fax: +46 (90) 17 83 53, e-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se.

³ European Network of Ombudspersons for Children [Barnombudsmannen], <http://www.crin.org/enoc/>.

⁴ Victims and Witnesses Unit.

⁵ Portuguese Association for Victim Support [Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - APAV], <http://www.apav.pt/portal/>.

⁶ Office of the Public Defender of Rights, http://www.vop.gov.sk/files/File/mar_2010_eng.pdf.

all'Unione Europea la posizione dei minori vittime, in particolare su quattro punti: le informazioni da fornire ai minori vittime, la condizione del minore vittima durante le indagini, la rappresentanza legale per i minori vittime e la comparizione in tribunale del minore. Il CURE ha di fatto condotto uno studio¹ sulla posizione giuridica del minore vittima, così da individuare e presentare le buone prassi² degli Stati membri sui quattro punti testé indicati.³

Il confronto con la normativa dei principali paesi europei evidenzia come l'Italia stenti nel riconoscere i diritti delle parti lese, specialmente se minorenni. È necessario che il riconoscimento degli irrinunciabili diritti dei minori sia frutto di una visione globale del minore all'interno del processo penale. La diffusione del testo della raccomandazione CURE, rivolta ai governi di tutti i paesi europei, richiede pertanto due livelli diversi di intervento: da un lato quello legislativo, dall'altro quello delle prassi degli uffici giudiziari.

L'Europa in realtà ci obbliga a superare una visione garantista a senso unico, concernente la tutela del solo indagato/imputato, per introdurre il principio che anche il soggetto debole, segnatamente il minore, deve esser tutelato nell'ambito del processo penale.

Le raccomandazioni sono state pubblicate ad ottobre 2010 nell'ambito del "Rapporto CURE", consultabile integralmente nella versione originale dal link richiamato nell'indice cronologico degli atti. Il Rapporto è composto di quattro capitoli: la descrizione di come è stato svolto il progetto; il resoconto delle conclusioni di maggior rilievo tratte dagli studi condotti; una presentazione di alcuni interessanti sviluppi in materia; le raccomandazioni sviluppate nel corso del progetto assieme ad un gruppo internazionale di esperti, indirizzate agli Stati membri ed alla Commissione Europea.

I testi normativi di riferimento su questo tema, richiamati nel rapporto CURE, sono inseriti, unitamente ad altri atti, nella presente raccolta in segno di piena collaborazione all'attività del progetto, volto alla sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori del sistema giuridico che a vario titolo sono a contatto con i minori vittime o testimoni di reato. Attraverso l'aggiornamento e la piena comprensione in lingua italiana dei principi esistenti, consacrati dagli strumenti richiamati e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - già oggetto di diffusione efficace attraverso il CED della Corte Suprema di Cassazione, come riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dinanzi al quale si volge il procedimento di sorveglianza sull'esecuzione delle sentenze della Corte Europea - si compie un primo passo nel processo di esecuzione delle raccomandazioni del progetto CURE.

La diffusione della presente raccolta non si ritiene esaustiva. L'indice cronologico degli strumenti indicati sarà periodicamente aggiornato dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani con la collaborazione del CED della Corte Suprema di Cassazione.

¹ Rapporto in originale : [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE.pdf).

² Incluse in questa raccolta nella loro traduzione in italiano.

³ Rapporto completo: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE.pdf).

Sono stati dunque resi disponibili in lingua italiana le Raccomandazioni del rapporto CURE e i principali atti citati nello stesso, nonché altri atti ritenuti di interesse nel campo della tutela dei diritti dei minori¹, raggruppati per aree di intervento e richiamati anche in ordine cronologico nell'indice generale, che aprono interessanti prospettive in sede di interpretazione delle norme vigenti (si pensi alla scelta dei modi e dei tempi dell'esame del minore), e de iure condendo (sotto questo profilo sono importanti i lavori attualmente in corso presso la Commissione giustizia del Senato).

Le tipologie di vittima vulnerabile individuate nei testi internazionali ed europei sono quelle colpite dai reati di criminalità organizzata; di terrorismo; di tratta; di pornografia e prostituzione minorile; di sfruttamento sessuale; di abusi sessuali nei confronti di minori.

Le procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali, in particolare quelle afferenti la tutela dei minori vittime di reato, e le procedure volte all'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, sono oggetto di studio e continua riflessione sotto l'aspetto dell'attualità degli interventi programmati.

In materia di vittime, il testo di riferimento è la **decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio UE del 15.3.2001 sulla tutela della vittima nel procedimento penale** emanata dall'Unione europea nell'ambito del terzo pilastro del Trattato di Amsterdam.

¹ CURE-RAPPORTO: Capitolo 4 - Raccomandazioni agli Stati membri UE; raccomandazioni alla Commissione UE (2010);
 ONU-ECOSOC: risoluzione 2005-20 – LINEE GUIDA sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ;
 ONU-ECOSOC: risoluzione 2005-20 – LINEE GUIDA sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato nella versione per minori (di prossima pubblicazione);
 UNICEF–UNODC: LEGGE MODELLO sulla giustizia nelle cause che coinvolgono che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2009);
 ONU: Dichiarazione Universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948;
 ONU: Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
 ONU: Convenzione sui Diritti del fanciullo – Protocolli 1 e 2 (2000) e Protocollo 3 (19 dicembre 2011);
 ONU: Risoluzione Assemblea Generale S-27/2 - Un mondo a misura di bambino del 10 maggio 2002;
 UNODC: Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2009) (di prossima pubblicazione);
 COE: Convenzione n. 5 per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
 COE: Convenzione n. 160 sull'Esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996;
 COE: Convenzione n. 163 Carta sociale europea del 3 maggio 1996;
 COE: Convenzione n. 185 sulla Criminalità informatica del 23 novembre 2001;
 COE: Convenzione n. 197 sulla Lotta contro la tratta degli esseri umani del 4 ottobre 2001;
 COE: Piano d'azione del Vertice di Varsavia del 16-17 maggio 2005;
 COE: Programma "Costruire un'Europa per e con i bambini" lanciato nel 2005;
 COE: Convenzione n. 201 (detta di Lanzarote) sulla Protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
 COE: Comitato dei Ministri (riunione 1098) - Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010;
 UE: Decisione Quadro del Consiglio (2001/220/GAI) sulla Posizione della vittima nel procedimento penale del 15 marzo 2001;
 UE: Decisione Quadro del Consiglio (2004/68/GAI) sulla Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 22 dicembre 2003;
 UE: Commissione Europea – Comunicazione COM (2006) 367 def – Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori;
 UE: Consiglio Gai – Conclusioni 2969^ riunione su Diritti e sostegno alle vittime di reato del 29 ottobre 2009;
 UE: Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
 Impegno globale di YOKOHAMA del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale del 17-20 dicembre 2001.

La decisione quadro del 2001 ha avuto un grande impatto sui sistemi interni. Sebbene non ancora attuata¹, in ragione del particolare status che riveste nell'ambito delle fonti, può produrre effetti diretti nell'ordinamento interno. Le sue disposizioni vincolano i giudici nazionali nei limiti dell'interpretazione conforme.

La normativa internazionale ed europea, oltre a obbligare il legislatore all'adeguamento, è pertanto strumento diretto per il giudice nell'interpretazione della norma interna alla luce delle disposizioni e delle prassi sopranazionali.

Invero, in forza della decisione quadro richiamata, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure funzionali ad assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi. In particolare, il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della dignità della vittima in ogni fase processuale; l'attenzione specifica alle vittime più vulnerabili; la tutela della *privacy*; il rafforzamento della posizione processuale della vittima nei diritti interni; la creazione di un sistema di protezione delle vittime nei momenti cruciali di esposizione o di interazione con l'autore del reato, quali la testimonianza, che deve essere resa con particolari modalità di tutela, o la possibilità di incontro fisico con l'autore del reato nelle aule giudiziarie; la messa in opera di strumenti processuali idonei a garantire la partecipazione al processo tra i quali la comunicazione delle informazioni necessarie su ogni fase processuale, l'uso di una lingua comprensibile, l'assistenza legale, la comprensione dello svolgimento processuale, la partecipazione a distanza in caso di vittima non residente nello Stato membro, l'uso della videoconferenza e il rimborso delle spese di partecipazione al processo. Inoltre, si auspica che gli Stati procedano a modificare i sistemi interni per consentire l'ottenimento del risarcimento del danno e l'accesso alla mediazione; per rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale a tutela degli interessi della vittima; per assicurare il coinvolgimento nei procedimenti penali delle organizzazioni a sostegno delle vittime al fine di garantire una assistenza più efficace. Inoltre è raccomandata l'adozione di strategie organizzative volte alla formazione adeguata del personale che può venire in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili (cfr. art.14). In questo contesto si sono successivamente inseriti specifici provvedimenti adottati a favore delle vittime di particolari tipologie di reato, tra i quali quelli in favore delle vittime della tratta.

Del tutto evidente è l'esigenza di tutela da apprestare alle vittime per la loro vulnerabilità scaturente dall'efferatezza del crimine e dalla sua assoluta imprevedibilità o per la loro condizione particolarmente indifesa ed esposta alla sopraffazione e al sopruso.

¹ In riferimento alla Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) del Consiglio, ove è sancito il principio che le vittime particolarmente vulnerabili dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione, si rammenta che il Governo è delegato ad adottare, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 4 giugno 2010 n. 96**, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro richiamata, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale - art.52 co 1 - che rischia a distanza di dieci anni di non essere del tutto attuale; inoltre è all'esame della Commissione Giustizia la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale - Lanzarote 25 ottobre 2007 - e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (DDL 1969-B). Nella stessa direzione nel 2006, la Commissione Europea ha adottato il documento "Verso una Strategia dell'Unione Europea sui Diritti dei Minori"

La necessità di una tutela differenziata o maggiore per le vittime vulnerabili viene evidenziata dall'art. 2 della decisione quadro del 2001 che sollecita una particolare attenzione nei confronti di questa tipologia di vittime, cui va assicurato (ad esempio al momento della testimonianza, art. 8.4) *un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione*. In proposito, l'art.3.4 della **Raccomandazione R(2006)8 del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime di reato** richiede agli Stati il medesimo impegno e definisce la loro particolare vulnerabilità in riferimento alle *caratteristiche personali e alle circostanze del reato*.

I documenti elaborati in sede internazionale hanno alcuni carattere vincolante: si pensi agli atti dell'Unione, alle Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa; altri non vincolante, ma comunque preziosi per la promozione di un'effettiva tutela della vittima (le Raccomandazioni Onu, le numerosissime Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, il libro verde dell'Unione, le Linee guida e i Manuali).

In ambito europeo, con il Trattato di Lisbona è stata data assoluta priorità all'impegno e la volontà dell'Unione di adottare norme minime comuni (standard) a favore delle vittime.

Resta ferma la volontà degli Stati membri di introdurre un livello più elevato di tutela e nell'ipotesi che lo strumento della direttiva, che sostituisce gli atti derivati tipici del terzo pilastro (convenzioni e decisioni quadro), possa non essere recepito dallo Stato entro il termine indicato, esso può avere efficacia immediata nel sistema interno in presenza di disposizioni chiare e dettagliate. Infatti, come si rileva dallo studio dei testi normativi europei, le prescrizioni tendono ad essere sempre più particolareggiate fino ad indicare, in alcuni casi, la forma giuridica da adottare per il recepimento dell'atto.

In questo senso, rilevando le crescenti esigenze di tutela dei minori che rischiano di non essere considerate pienamente se le procedure di adeguamento in sede nazionale di strumenti internazionali non sono al passo con le nuove riflessioni che chiedono un ampliamento o una nuova considerazione delle misure di tutela da apprestare, la presente raccolta, nell'intento di assolvere al dovere di informazione, si pone quale strumento di consultazione per tutti coloro che sono in contatto con il minore vittima di reato.

Tra gli strumenti ritenuti preziosi per la promozione di un'effettiva tutela della vittima, le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Giustizia nelle questioni che coinvolgono i minori vittime e testimoni di reato nella "Versione per i minori" possono essere utilmente consultate in ogni fase del processo per assicurare la piena comprensione delle diverse situazioni da parte del minore.

Il "Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato" è rivolto ai giudici, ai pubblici ministeri, agli agenti di polizia giudiziaria, agli operatori sociali, al personale medico e di sostegno nonché al personale di organizzazioni non governative ed insegnanti quale guida per la consultazione delle migliori prassi a livello internazionale.

IL QUADRO INTERNAZIONALE

[Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali](#) (1950, STCE n. 5); [\[inglese, francese\]](#)

[Carta sociale europea riveduta](#) (1996, STCE n. 163); [\[inglese, francese\]](#)

[Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori](#) (1996, STCE n.160); [\[inglese, francese\]](#)

[Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo](#) (20 novembre 1989); [\[inglese, francese\]](#)

Dichiarazione e Piano d’azione di Stoccolma, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro (27-31 agosto 1996); [\[inglese\]](#)

Impegno e il Piano d’azione di Budapest, adottati in occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro (20-21 novembre 2001); [\[inglese\]](#)

Impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro (17-20 dicembre 2001); [\[inglese\]](#)

Risoluzione S-27/2 “Un mondo a misura di bambino”, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (10 maggio 2002); [\[inglese, francese\]](#)

Programma del Consiglio d’Europa **“Costruire un’Europa per e con i bambini”** [\[inglese, francese\]](#), avviato a seguito del **Piano di azione** adottato dal 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa di Varsavia del 16-17 maggio 2005 (capitolo III, punto 2) [\[inglese, francese\]](#)

La **risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ris. 2005/20) sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato** [\[inglese, francese\]](#) (e di cui è stata elaborata anche una versione adattata ai minori [\[inglese, francese\]](#)) fornisce delle linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ispirata ai principi di **dignità**, di **non discriminazione**, di **partecipazione** e dell’**interesse superiore del minore**, attraverso il riconoscimento di alcuni **diritti del minore**:

- di esser trattato con dignità e rispetto
- di esser protetto dalle discriminazioni
- di esser informato
- di esser ascoltato e di poter esprimere i propri punti di vista e preoccupazioni
- ad un’assistenza efficace
- alla privacy
- ad esser protetto dalla vittimizzazione secondaria
- alla sicurezza
- alla riparazione
- a misure di prevenzione speciali.

Linee guida su una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella sua 1098^a riunione del 17 novembre 2010 [\[inglese, francese\]](#).

L'UNIONE EUROPEA

[Decisione Quadro](#) della U.E. in data 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) [[inglese](#), [francese](#)]: afferma che **le vittime particolarmente vulnerabili (fra cui i minori) dovrebbero beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.**

In questa direzione, nel 2006, la **Commissione Europea ha adottato il documento “[Verso una Strategia dell’Unione Europea sui Diritti dei Minori](#)”** (COM(2006) 367 def) [[inglese](#), [francese](#)]. È noto infatti che le procedure della giustizia penale non sono sempre sensibili alle necessità dei minori vittime del reato e per questa ragione, e in prospettiva delle prossime attività in materia di vittime di reato e di diritti dei minori nell’Unione, si è ritenuto che fosse urgente sollevare il problema dei minori vittime a livello dell’Unione Europea in particolare:

- indicandolo come una **priorità dell’Unione Europea**;
- evidenziando **le tematiche più urgenti**:
 - la tratta e la prostituzione minorile;
 - la violenza in danno dei minori;
 - la discriminazione;
 - la povertà infantile;
 - l’esclusione sociale;
 - il lavoro minorile;
 - la salute e l’istruzione
- imponendo ai paesi candidati all’allargamento della U.E. di dimostrare di aver raggiunto stabilità delle istituzioni e di garantire democrazia, rispetto dei diritti umani ed in particolare quelli dei minori;
- indicando **sette obiettivi nella strategia della U.E. sui diritti dei minori**:
 - fare tesoro delle attività già avviate affrontando i bisogni urgenti;
 - individuare le priorità per l’azione futura della U.E.;
 - integrare sistematicamente i diritti dei minori nelle politiche della U.E.;
 - creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci;
 - migliorare, attraverso una formazione specifica, le capacità e le competenze degli operatori;
 - elaborare strategie di comunicazione più efficaci;
 - promuovere i diritti dei minori nelle relazioni esterne.

[Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea](#) relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2004/68/GAI); [[inglese](#), [francese](#)]

[Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea](#) sui diritti e il sostegno alle vittime della criminalità (2009/2969/GAI) [[inglese](#), [francese](#)]

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (2011/36/UE) del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI [[inglese](#), [francese](#)]

IL TRATTATO DI LANZAROTE

Il [trattato di Lanzarote](#) del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (2007, STCE n. 201) [[inglese](#), [francese](#)] non è stato ancora reso esecutivo dall'Italia con legge nazionale, anche se è pendente presso la Commissione giustizia del Senato un disegno di legge. Vanno ricordati i punti salienti del Trattato:

Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori:

“Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che **i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.**” (art. 5);

Misure nazionali di coordinamento e cooperazione: “Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per **garantire il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori**, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica sicurezza e delle autorità giudiziarie. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare **istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori**, assicurando che abbiano risorse e competenze specifiche (...) (art. 10);

Misure di protezione e assistenza alle vittime: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, **quando l'età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verificarne l'età.**” (art. 11);

Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché **le norme di diritto interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo**, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per **incoraggiare ogni persona che, in buona fede, è a conoscenza o ha sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare** questi fatti ai servizi competenti.” (art. 12);

Assistenza alle vittime: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie **per fornire assistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale.** Le misure adottate conformemente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.” (art. 13);

Programmi o misure di intervento: “Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di intervento efficaci per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori.

Tali programmi o misure d'intervento devono essere accessibili in ogni fase del procedimento, all'interno e all'esterno dell'ambiente carcerario, secondo quanto stabilito dal diritto interno. (...) Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare **una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione** dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate." (art. 15);

Destinatari dei programmi e delle misure di intervento "Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che **le persone perseguite per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15,** paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di innocenza." (art. 16);

Diritto penale sostanziale: il trattato oltre a prevedere le fattispecie di **abuso sessuale** (art. 18), di **prostituzione minorile** (art. 19), contempla, nell'ambito del reato **pedopornografia,** il fatto di "accedere, con cognizione di causa e mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico." (art. 20), nonché **l'adescamento di minori a scopi sessuali** ("Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all' articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro." (art. 23);

In tema di competenza territoriale il trattato prevede che "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) **da una persona con residenza abituale sul suo territorio**" ovvero "quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o **una persona con residenza abituale sul suo territorio.**" (art.25);

In tema di circostanze aggravanti prevede che la pena sia aggravata quando:

- a) **il reato ha seriamente danneggiato la salute** fisica o mentale della vittima;
(...)
- e) il reato è stato commesso da **più persone che hanno agito congiuntamente;**
- f) il reato è stato commesso **nell'ambito di un'organizzazione criminale (...)**(art. 29);

In tema di Indagini, azione penale e diritto processuale si afferma fra l'altro il principio che "Ciascuna delle Parti assicura che le **indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prioritaria** e senza ritardi ingiustificati." (art. 30), "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:

a) **informandole circa i loro diritti e i servizi disponibili** e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d'imputazione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale e sul loro ruolo all'interno di esso, nonché sulla decisione resa;

b) assicurando che, almeno nei casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie, queste possano essere **informate, ove necessario, della rimessa in libertà temporanea o definitiva** della persona imputata o condannata;

(...)

g) assicurando che siano **evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori** di reato nell'ambito dei locali dei servizi d'indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità competenti non decidano altrimenti, nell'interesse superiore del minore o per le necessità delle indagini o del procedimento. (...) " Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso a un'**assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti**, quando possono avere la qualità di parte nel procedimento penale. Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un **rappresentante speciale della vittima** quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d'interessi con la vittima. (art. 31);

In tema di avvio del procedimento "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie **per non subordinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima**, e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia. (art. 32);

In tema di **prescrizione del reato** "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di tempo sufficiente a **consentire l'avvio effettivo delle azioni penali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età**, e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione." (art. 33);

In tema di **indagini** "Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità e i **servizi incaricati delle indagini siano specializzati** in materia di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori o che tali persone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono disporre di risorse finanziarie adeguate." (art. 34);

In tema di **audizioni del minore** "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché:

a) le audizioni del minore **abbiano luogo senza ritardi ingiustificati**, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b) le audizioni del minore **si svolgano, ove necessario, in locali concepiti** o adattati a tal fine;

- c) le audizioni del minore **siano condotte da professionisti formati a tal fine**;
- d) **il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone**;
- e) **il numero di audizioni sia limitato al minimo** e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;
- f) **il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale** o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona. (...) “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una **registrazione audiovisiva**, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno. Quando l’età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l’età. (art. 35);

In tema di **difensori** “Ciascuna delle Parti adotta, nel rispetto delle norme che disciplinano l’autonomia delle professioni giudiziarie e forensi, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché **sia resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore**, nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario, in particolare di giudici, procuratori e avvocati. (...) Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché:

a) il giudice possa ordinare che **l’udienza si svolga senza la presenza del pubblico**; b) la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.” (art. 36);

In tema di competenza territoriale il trattato prevede che “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso (...) **da una persona con residenza abituale sul suo territorio**” ovvero “quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o **una persona con residenza abituale sul suo territorio**” (art.25);

In tema di **registrazione e conservazione dei dati** “Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla **registrazione e alla conservazione dei dati relativi all’identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate** per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione. (art. 37);

RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO C.U.R.E.

SINTESI E PRINCIPI GENERALI*

Viene riconosciuto lo “status” di minore in quanto individuo con bisogni particolari, **titolare di diritti** secondo alcuni principi fondamentali:

- **Il principio del “miglior interesse del minore”**
- **Il principio di non discriminazione.**

Sul piano processuale penalistico questo significa:

- **che il minore abbia la stessa priorità data all'imputato**
- **che occorre una risposta integrata ed una strategia coordinata (la cd. rete), il che comporta un cambiamento radicale da parte dei professionisti che si sostanzia nel vedere le cose dal punto di vista del minore**
- **che va riconosciuto il ruolo della famiglia, quando un suo membro non sia direttamente coinvolto nella vicenda processuale**
- **che i diritti del minore riguardano anche i minori che non siano parti lese nel procedimento penale.**

Sul piano politico **gli stati membri devono:**

- **stabilire degli standard minimi applicabili ai minori vittime di reato**
- **attuare la decisione quadro 15.3.2001 sulla posizione delle vittime nel processo penale**
- dare ai minori oltre una certa età **la possibilità di agire in giudizio personalmente**
- accertare che le disposizioni a favore dei minori **siano attuate in tutto il paese membro** attraverso:
 - monitoraggi
 - diffusione delle raccomandazioni
 - nuove disposizioni di legge
 - la traduzione delle **linee guida dell'ONU**
 - attuazione della **giurisprudenza della Corte Europea** dei diritti dell'uomo (CEDU)
 - promozione delle **linee guida del Consiglio d'Europa**
 - emanazione di **linee guida nazionali**
- istituire **una struttura per la cooperazione multidisciplinare** fra le diverse istituzioni
- avere attenzione per i **minori vittime di violenza domestica;**
- promuovere **istituzioni indipendenti per la tutela dei diritti dei minori (Garante nazionale per i minori).**

* Versione inglese: http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child_victims_in_the_Union_CURE_recommendations.pdf.

LE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO C.U.R.E.

SENSIBILIZZAZIONE

Occorre cambiare l'atteggiamento dei professionisti e dell'opinione pubblica sulla situazione dei minori vittime attraverso:

- l'acquisizione, a livello nazionale, dei dati sulla vittimizzazione
- la destinazione di fondi per la ricerca
- l'informazione specialmente nei confronti del mondo politico e giudiziario
- l'accrescimento della sensibilizzazione degli operatori professionali
- la sensibilizzazione dei minori sull'importanza della denuncia
- la cooperazione fra gli stati membri
- l'utilizzo dei fondi U.E. per l'attuazione di progetti nazionali ed internazionali.

INFORMAZIONE

Occorre che il minore vittima riceva informazioni generali e specifiche attraverso:

- l'emanazione di normative apposite;
- l'attuazione di politiche nazionali sull'informazione;
- l'incoraggiamento di pubblicazioni di informazioni in linguaggio adatto ai minori;
- l'utilizzo di spazi pubblici per informare i minori
- il favorire forme di assistenza legale che consenta di informare i minori

DENUNCIA

Occorre accertare che sia denunciato il maggior numero di reati in danno dei minori. Ciò può attuarsi:

- istituendo nella normative nazionali l'obbligo di denuncia per funzionari e medici nonché l'obbligo di informare il minore della denuncia presentata
- prevedendo la possibilità di denuncia anonima
- istituendo unità specializzate di polizia giudiziaria
- istituendo procedure che diano la priorità alla sicurezza del minore
- rafforzando la fiducia fra il minore ed il giudice con possibilità di incontri preliminari agli atti giudiziari
- prevedendo la possibilità di restituzione al minore di informazioni circa l'esito della denuncia e circa lo status libertatis dell'indagato.

PROTEGGERE IL MINORE DA SOFFERENZE

Occorre ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria. Ciò può attuarsi:

- accelerando i tempi del processo penale
- riducendo i tempi di presenza del minore in Tribunale
- evitando il contatto fra il minore e l'indagato ed istituendo apposite sale d'attesa
- fornendo al minore un sostegno psicologico gratuito
- adottando misure per rafforzare la fiducia (confidence-building measures)
- preparando il minore al processo penale
- istituendo la figura del responsabile del caso (case manager) come figura di sostegno del minore e prevedendo che possa essere scelto tenendo conto dei desideri del minore e secondo parametri stabiliti a livello nazionale
- istituendo regole di timing negli atti in cui è coinvolto il minore
- prevedendo la possibilità che gli interpreti scelti per il minore abbiano competenze specifiche in materia minorile.

AUDIZIONE INVESTIGATIVA (investigative interviewing).

Si auspica:

- l'istituzione di linee guida nazionali e la promozione di protocolli di audizione strutturati del minore
- che vengano evitate inutili ripetizioni dell'esame del minore
- che venga prevista sempre la registrazione audiovisiva dell'esame del minore
- che l'audizione del minore avvenga il più presto possibile e alla presenza di un esperto che sia in grado di valutare la necessità di interventi immediati
- che venga previsto di destinare del tempo per attività mirate a determinare le capacità del minore quali il livello di sviluppo, la comprensione comunicativa e cognitiva
- che venga prevista la possibilità di avvisare il minore che non deve rispondere se non sa la risposta
- che vengano poste inizialmente domande aperte
- che venga limitato il numero dei partecipanti all'audizione
- che in caso di più audizioni queste vengano fatte possibilmente dalla stessa persona
- che nel luogo in cui avviene l'audizione del minore non sia presente l'indagato ed il suo difensore
- che sia prevista l'obbligatorietà di una formazione specialistica e continua di chi conduce l'esame del minore con pratica ripetuta, sollecitazione di feedback, analisi sistematica delle interviste
- che siano predisposti locali adeguati dotati di strumentazione tecnica e a misura di minore (standard nazionali di arredamento, tenendo conto anche della sensazione di sicurezza del minore)

- che sia prestata particolare attenzione all'audizione di minori con disabilità, consultando degli esperti al fine di evitare pratiche errate ed evitando che la valutazione delle dichiarazioni avvenga allo stesso modo di quella dei minori che non hanno tali disabilità.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Si auspica di assicurare l'assistenza e la rappresentanza legale ai minori vittime durante tutto il procedimento giudiziario, raccomandando:

- che venga prevista la nomina di un legale rappresentante del minore in caso di conflitto di interesse con i genitori
- che sia consentito al minore di essere rappresentato indipendentemente dai genitori, attraverso la nomina di un avvocato a spese dello Stato
- che sia assicurata agli avvocati che difendono i minori una formazione specialistica
- che le ONG siano autorizzate a rappresentare collettivamente il minore.

COMPARSITA DEL MINORE IN GIUDIZIO.

Si auspica che venga salvaguardato **il diritto del minore di essere ascoltato e, se del caso, di consentire al minore vittima di testimoniare fuori del tribunale**. Si raccomanda agli stati membri:

- che in base al principio del miglior interesse del minore, il minore vittima non sia obbligato a comparire personalmente in giudizio
- che il minore, tenendo conto di età e maturità, riceva adeguata informazione
- che il minore, tenuto conto di età e maturità, possa esprimere il suo punto di vista sul comparire
- che pubblici ministeri e giudici che trattano la materia ricevano una formazione specialistica
- che in caso di presenza del minore l'udienza sia a porte chiuse
- che sia prevista una preparazione del minore che compare in Tribunale
- che, quando il minore compare in Tribunale, sia evitato l'incontro con l'imputato
- che il giudice abbia il potere discrezionale per determinare quali misure e mezzi siano necessari per interrogare il minore in modo rispettoso e delicato
- che il minore vittima possa testimoniare solo alla presenza del giudice, del pubblico ministero e dei difensori
- che le domande siano poste solo dal giudice o da un esperto nominato dal giudice
- che il giudice abbia poteri di intervento per evitare domande invadenti
- che il minore non debba prestare giuramento
- che siano assicurati strumenti quali specchi unidirezionali, paraventi, videoconferenza e che il minore possa esprimere il parere sulla scelta del mezzo
- che le dichiarazioni registrate abbiano lo stesso valore delle dichiarazioni dal vivo

- che il test sulla competenza del minore non sia obbligatorio e che questo sia effettuato solo se vi sono motivi vincolanti e che lo richieda il miglior interesse del minore.

SERVIZI SPECIALIZZATI

L'obiettivo è quello di assicurare l'istituzione e la fornitura di servizi rivolti ai minori vittima. Si auspica:

- che sia disponibile assistenza legale e psicologica al minore
- che sia istituito un supporto continuo al minore sia da parte dei servizi specializzati all'interno del sistema di giustizia penale sia da parte del volontariato a cui va fornito sostegno finanziario
- che siano istituiti meccanismi per un riferimento effettivo ai servizi e al volontariato
- che siano istituite help-lines per i minori nonché il numero 116 111 per i minori su tutto il territorio dell'U.E.

FORMAZIONE

L'obiettivo è quello di garantire che tutti i professionisti che operano con minori vittime abbiano una formazione specialistica. Si auspica:

- che vengano stabiliti dei requisiti a livello nazionale per la formazione dei professionisti
- che sia sviluppata una prospettiva olistica e multidisciplinare
- che sia conseguentemente curata la condivisione di basi comuni
- che siano assicurate una formazione sia iniziale ed una permanente
- che si sviluppino dei curricula formativi per professionisti giudiziari secondo standard internazionali
- che siano promosse le "Linee Guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che riguardano i minori vittime e testimoni" nonché i moduli di formazione dell'United Nations Office on Drugs and Crime
- che tali attività formative siano estese a coloro che operano nei Tribunali
- che venga impartita formazione ai professionisti che incontrano i minori fuori del sistema penale sui sintomi e sulle reazioni al reato
- che venga impartita una formazione che tenga conto degli ambienti di criminalità omosessuale, bisessuale e transgender.

PREVENZIONE DELLA RIPETUTA VITTIMIZZAZIONE DEI MINORI

L'obiettivo è quello di ridurre la ri-vittimizzazione, attraverso:

- la prevenzione dai reati che colpiscono i minori attraverso politiche nazionali
- l'esclusione dei professionisti che abbiano subito condanne per fatti in danno di minori
- la promozione della vicinanza della polizia nella comunità

- l'attenzione particolare ai minori maggiormente esposti (minori oggetto di violenze in famiglia, minori oggetto di pedopornografia etc.).

MINORI VITTIME IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

L'obiettivo è quello di combattere la tratta dei minori, per conseguire il quale si auspica la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei Minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

INDICE CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI NELLA RACCOLTA

con relativi collegamenti ai testi in italiano, inglese e/o francese

- 1948** ONU - Dichiarazione Universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948
- [traduzione in italiano](#)
 - [originale inglese](#)
 - [originale francese](#)
- 1950** COE - Convenzione n. 5 per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
- [traduzione in italiano](#)
 - [originale inglese](#)
 - [originale francese](#)
- 1989** ONU - Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- [traduzione in italiano](#)
 - [originale inglese](#)
 - [originale francese](#)
- 1996** COE - Convenzione n. 160 sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996
- [traduzione in italiano](#)
 - [originale inglese](#)
 - [originale francese](#)
- COE - Convenzione n. 163 Carta sociale europea del 3 maggio 1996
- [traduzione in italiano](#)
 - [originale inglese](#)
 - [originale francese](#)
- Dichiarazione e Piano d'azione di Stoccolma del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale del 27-30 agosto 1996
- [originale inglese](#)

2000 ONU – Convenzione sui Diritti del Fanciullo – Protocolli n. 1 vendita, prostituzione e pornografia di minori e n. 2 coinvolgimento minori in conflitti armati

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2001 UE – Decisione quadro del Consiglio (2001/220/GAI) del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

COE - Convenzione n. 197 sulla Lotta contro la tratta degli esseri umani del 4 ottobre 2001

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

Impegno e Piano d’azione di BUDAPEST della Conferenza preparatoria al 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale del 20-21 novembre 2001

- [originale inglese](#)

COE – Convenzione n. 185 sulla Criminalità informatica del 23 novembre 2011

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

Impegno globale di YOKOHAMA del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale del 17-20 dicembre 2001

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)

2002 ONU - Un mondo a misura di bambino - Risoluzione Assemblea Generale S-27/2 del 10 maggio 2002

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2004 UE - Decisione Quadro del Consiglio (2004/68/GAI) del 22 dicembre 2003 sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2005 COE – Piano d’azione vertice di Varsavia (16-17 maggio 2005)

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

[COE – Costruire un’Europa per e con i bambini – Presentazione del programma](#)

ONU-ECOSOC Risoluzione 2005-20 Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (22 luglio 2005)

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

ONU - ECOSOC Risoluzione 2005-20 Linee guida sulla giustizia nelle cause coinvolgono minori vittime e testimoni di reato –Versione per i minori

- traduzione in italiano di prossima pubblicazione
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2006 UE - COM (2006) 367 DEFINITIVO - Comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006: Verso una strategia dell’UE sui diritti dei minori

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2007 COE - Convenzione n. 201 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25 ottobre 2007

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2009 UNODC – Legge modello e commento sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

UNODC – Manuale per professionisti e responsabili politici sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato

- traduzione in italiano di prossima pubblicazione
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

UE – Conclusioni Consiglio GAI 2969 su diritti e sostegno alle vittime di reato del 23 ottobre 2009

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

2010 COE - Comitato dei Ministri 1098[^] riunione – Linee guida su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

CURE – RAPPORTO COMPLETO

- [originale inglese](#)

CURE – Raccomandazioni (Capitolo 4 del Rapporto)

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)

2011 UE - Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

- [originale italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

ONU – Convenzione sui Diritti dei minori/del fanciullo – Protocollo n. 3 del 19 dicembre 2011 – procedura delle comunicazioni

- [traduzione in italiano](#)
- [originale inglese](#)
- [originale francese](#)

RAPPORTO C.U.R.E. (Children in the Union: Rights and Empowerment) – Capitoli 3 e 4*

* Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE.pdf).

Capitolo 3 - Sviluppi interessanti e migliori prassi*

L'APPROCCIO C.U.R.E. ALLE MIGLIORI PRASSI

Il piano di progetto CURE si proponeva di illustrare alcune migliori prassi relative alla condizione del minore vittima nell'ambito del procedimento giudiziario penale, coerentemente con la suddivisione del progetto in una parte teorica e una parte pratica.

Il progetto rispondeva alla necessità di favorire la conoscenza delle migliori prassi, in considerazione del fatto che la produzione normativa orientata alla protezione delle vittime e il rilievo assunto dal minore vittima sono fenomeni relativamente recenti.

Si deve innanzitutto osservare che la nozione di migliore prassi viene utilizzata in una grande varietà di contesti correlati alle vittime dei reati sebbene il suo contenuto sia stato di rado precisato. Al momento di decidere le modalità di presentazione delle migliori prassi nell'ambito del progetto, le prime discussioni si sono incentrate sulla possibilità di individuare alcune prassi - basate su riscontri pratici - volte a prevenire sofferenze al minore vittima in seno al sistema giudiziario penale. Il gruppo di esperti CURE è giunto alla conclusione che il numero di prassi elaborate per assistere le vittime di reato negli Stati membri fosse molto limitato in generale e ancora di più con riferimento al minore vittima. Per tale motivo, si è ritenuto che la ricerca non potesse essere circoscritta alle prassi di tale natura.

Si è rilevato che la nozione di migliori prassi poteva essere esaminata da varie prospettive e a vari livelli, a cominciare dal punto di vista generale dell'assistenza che dovrebbe essere riservata ai minori vittime, conformemente ai principi nazionali e internazionali. Un'ulteriore prospettiva poteva consistere nel considerare le attuazioni pratiche dei principi esistenti e gli esempi concreti provenienti dagli Stati Membri. Le migliori prassi potevano essere considerate nel contesto del procedimento giudiziario penale e, in una prospettiva più ristretta, potevano essere circoscritte alle tematiche trattate dal progetto CURE. Considerati questi vari punti di vista, gli esperti hanno delineato una prima rappresentazione delle migliori prassi relative alle tematiche del progetto, quale punto di riferimento al quale attenersi. Tale prima rappresentazione si riflette nelle raccomandazioni presentate nel quarto capitolo. Il gruppo di esperti ha osservato inoltre che la nozione di migliore prassi doveva indicare qualcosa di unico e differenziato dalle altre prassi e procedure. Alla luce di tale approccio, si può affermare che nel corso del progetto non sia stata rilevata alcuna migliore prassi, quanto piuttosto alcuni esempi di prassi promettenti e di sviluppi interessanti. Ciò spiega perché gli esempi riportati nel presente capitolo sono stati classificati sotto il titolo "Sviluppi interessanti".

Nell'ambito delle ricerche svolte, è stato chiesto agli Stati Membri di indicare le loro migliori prassi. Coloro che hanno risposto hanno presentato pochissimi esempi di prassi in relazione al risolto

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – maggio 2012, effettuata dalla dott.ssa Emanuela Cataldi (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

pratico della nozione, e nessun esempio interamente conforme alla prima rappresentazione elaborata nel progetto.

Da quanto sopra indicato non può desumersi l'assenza negli Stati Membri di migliori prassi volte ad agevolare la condizione del minore vittima, ma lo scarso numero di risposte è tuttavia indicativo dell'approccio attualmente seguito nei confronti del minore vittima. Le difficoltà riscontrate nell'identificare le migliori prassi costituiscono un dato che, di per sé, giustifica lo stanziamento di risorse per lo scambio delle migliori prassi e anche l'elaborazione di principi minimi in materia di protezione giuridica e sostegno al minore vittima.

Una possibile via da seguire per quanto riguarda le migliori prassi avrebbe potuto essere la diffusione delle raccomandazioni del progetto CURE agli Stati Membri, allegando una richiesta di esempi di prassi conformi a tali raccomandazioni. Ciò non è stato tuttavia previsto nel piano del progetto, né lo si è potuto realizzare nella cornice del progetto, ma auspichiamo che ciò possa essere realizzato o quantomeno intrapreso in futuro. Cionondimeno, nel corso del progetto alcune attività sono apparse particolarmente interessanti. Le abbiamo selezionate poiché rappresentano un approccio olistico ai minori vittime. Alla luce di quanto sopra indicato, tali attività sono presentate sotto il titolo "Sviluppi interessanti".

3.2 Abbandono e abuso di minore nell'Europa dell'Est (CANEE - *Child Abuse and Neglect in Eastern Europe*)

"Infanzia senza abusi – verso una migliore protezione dei minori nell'Europa dell'Est" è un progetto avviato e coordinato dalla Fondazione Figli di Nessuno in Polonia e cofinanziato dalla Fondazione OAK. Scopo del progetto è sostenere i minori vittime e le loro famiglie offrendo loro accesso gratuito ad una consulenza legale e psicologica e a cure di igiene mentale. Il progetto è frutto della collaborazione tra le ONG di sei paesi: Bulgaria – Istituto attività e pratiche sociali (Институт по социални дейности и практики), Lettonia, Centro contro gli abusi "Dardedze" (Centrs Pret Vardarbibu "Dardedze"), Lituania – Centro di sostegno ai minori (Paramos Vaikams Centras), Polonia – Fondazione Figli di Nessuno (Fundacja Dzieci Niczyje), Moldavia – Centro nazionale per la prevenzione degli abusi in danno di minori (Centrul National de Prevenire a Abuzului Fata de Copii) e Ucraina – Fondo per il benessere dei minori (Український фонд «Благополуччя дітей»).

Il progetto è stato sviluppato in un arco temporale dal 2005 al 2013. Gli obiettivi inerenti al problema dei minori vittime e testimoni comprendono:

- una maggiore sensibilizzazione ai problemi dei minori testimoni nell'ambito del procedimento giudiziario penale,
- una maggiore competenza dei professionisti impegnati nelle attività giuridiche e di assistenza legale a favore dei minori vittime,
- una maggiore sensibilizzazione dei professionisti alle esigenze particolari dei minori nell'ambito del procedimento penale,

- l’elaborazione di principi in materia di assistenza ai minori vittime e testimoni, coinvolti in procedure giudiziarie,
- la protezione dei minori vittime di reato nel procedimento giudiziario, conformemente alla Decisione quadro del 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e alle Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato.

A tale fine, sono in corso di svolgimento attività di formazione, ricerca, pubblicazione, organizzazione di conferenze e campagne sociali nei paesi partecipanti.

Nel 2007 la Fondazione Figli di Nessuno ha istituito un raggruppamento per un’audizione a misura di minore, al fine di migliorare la protezione dei minori vittime nel procedimento penale, promuovendo e concretizzando l’idea di procedere all’audizione dei minori testimoni in ambienti a loro idonei, affidandone il compito a professionisti competenti. Il progetto ha prodotto un impatto sulla condizione dei minori vittime giungendo alla definizione di alcuni criteri in materia di audizione, concorrendo ad alcuni cambiamenti nella normativa esistente e alla creazione di aule di audizione a misura di minore nei paesi partecipanti.

Parte del progetto è rappresentata dal sito web www.canee.net, dedicato al problema dei minori abbandonati e vittime di abusi in Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ucraina. Nel sito sono illustrate diverse attività direttamente o indirettamente volte a sostenere i minori vittime e testimoni. Scopo del sito web è sensibilizzare e informare, ma soprattutto indurre i professionisti e i decisori a intraprendere azioni concrete per contrastare la violenza contro i minori in tutte le sue forme. Il sito web contiene informazioni sulla portata e le dimensioni del fenomeno relativo agli abusi in danno di minori, sui risultati delle ricerche, sulle statistiche e sulla normativa in vigore. Di particolare importanza è la condivisione di informazioni sui nuovi eventi, progetti, campagne e altre iniziative volte a prevenire l’abbandono e gli abusi in danno di minori e a fornire sostegno ai minori vittime e ai loro genitori. Al fine di promuovere la creazione di una rete di contatti nella regione, il sito web fornisce la descrizione delle ONG esistenti in Europa dell’Est. Le informazioni pubblicate sul sito web sono suddivise per argomenti, ad esempio “il minore in qualità di testimone”.

Nel 2004, 2007 e 2010, si è svolta la campagna “Il Minore Testimone con Particolari Esigenze”, in cooperazione con il Ministero della Giustizia polacco, allo scopo di sensibilizzare i rappresentanti dell’ordinamento giuridico alle esigenze dei minori vittime/testimoni nel procedimento giudiziario penale. Gli slogan della campagna sono stati “Vostro Onore, ho paura” e “Vostro Onore, ho il diritto di non avere paura”. Nell’ambito della campagna, sono state svolte diverse attività di formazione rivolte ai giudici, ai pubblici ministeri, alla polizia e agli psicologi al fine di migliorare le loro competenze sulle modalità di audizione dei minori vittime/testimoni. La campagna ha perorato la creazione di aule di audizione a misura di minore ed ha contribuito all’apertura di questo tipo di aule in ogni paese che ha aderito al progetto. Si è proceduto in ogni paese alla consultazione di esperti sulla situazione giuridica dei minori vittime/testimoni. Sulla base delle lacune riscontrate nei singoli ordinamenti giuridici, si sono esercitate pressioni per modificare sia la normativa sia le prassi relative al minore vittima.

Attualmente, è in corso di realizzazione la seconda fase della campagna. Si proseguiranno le attività formative e si darà inoltre ai minori vittime/testimoni e ai loro genitori la possibilità di esprimere un parere sulle questioni relative agli abusi in danno di minori. Nell'ambito di questa parte del progetto, è stato elaborato un manuale pratico sulle modalità di audizione dei minori, destinato ai professionisti. È stato pubblicato l'opuscolo *Quando vostro figlio è testimone in giudizio*, rivolto ai genitori, ed è stato inoltre elaborato del materiale informativo destinato ai minori vittime.

La coordinatrice del progetto è Maria Keller-Hamela, maria.keller-hamela@fdn.pl, e la *webmaster* e coordinatrice del sito web CANEE è Dorota Gajewska, dorota.gajewska@fdn.pl, ambedue in servizio presso la fondazione Figli di Nessuno in Polonia, www.fdn.pl.

3.3 Consultazione tra organismi per la valutazione del rischio [MARAC - Multi Agency Risk Assessment Conference]

La "Consultazione tra organismi per la valutazione del rischio" in Inghilterra e nel Galles ha elaborato un approccio destinato inizialmente ai casi di violenza domestica, allo scopo di riunire i vari organismi di sostegno alle vittime di tale reato e approvare, caso per caso, le modalità di sostegno più idonee. La prima Consultazione MARAC si è tenuta a Cardiff, la capitale gallese, nell'aprile del 2003 e ha visto la partecipazione di 16 organismi, incluse le forze di polizia, i servizi addetti alla supervisione del trattamento in libertà degli autori di reato [*probation services*], gli enti locali, i servizi sanitari, le strutture di accoglienza per donne e minori vittime di abusi e la *Women's Safety Unit* [Centro per l'incolumità delle donne]. Da allora, diversi progetti di ricerca hanno rilevato il verificarsi, a seguito di tali riunioni, di sostanziali miglioramenti nelle attività svolte dai professionisti e nella sicurezza delle vittime e dei loro figli. Obiettivo delle consultazioni MARAC è fornire uno spazio aperto per condividere le informazioni e intraprendere iniziative volte a ridurre i futuri danni che le vittime ad alto rischio di abusi domestici e i loro figli potrebbero subire. Le consultazioni MARAC intendono inoltre stabilire se l'autore dell'abuso rappresenti un rischio significativo per una determinata persona o per la comunità in generale, al fine di elaborare congiuntamente e mettere in atto un piano di gestione del rischio volto a ridurre il rischio di danni e di un'ulteriore vittimizzazione, accrescere la responsabilità degli organismi e migliorare il sostegno fornito al personale che interviene nei casi ad alto rischio di violenza domestica. In una sola riunione, le consultazioni MARAC uniscono informazioni aggiornate sui rischi a una tempestiva valutazione delle esigenze della vittima, collegando tali esigenze direttamente alla prestazione di servizi a favore delle persone coinvolte in un caso di violenza domestica: la vittima, i minori e l'autore.

Si ritiene fondamentale che gli organismi che non operano nell'ambito del sistema giudiziario penale siano ben rappresentati in occasione delle consultazioni MARAC. La comunità è generalmente depositaria di numerose informazioni in merito ad un determinato nucleo familiare, informazioni che non destano, di per sé, particolari preoccupazioni. L'approccio MARAC mira a raccogliere informazioni frammentarie per considerare i fattori di rischio in maniera onnicomprensiva, in modo tale che gli organismi che operano a favore delle vittime possano fornire informazioni dal punto di vista della vittima e i servizi sociali possano fornire informazioni sui minori e intraprendere iniziative per loro conto. Le

assistenti sanitarie visitatrici, ad esempio, avranno un punto di vista diverso rispetto alle forze di polizia o al personale dei servizi addetti alla supervisione del trattamento in libertà degli autori di reato [*probation*] i quali sono a conoscenza degli episodi delinquenti e del passato dell'autore del reato.

Il modello MARAC e le sue modalità di lavoro congiunto tra organismi sono state sviluppate nel distretto londinese di Lewisham. Si è ritenuto che il modello MARAC, con il suo approccio multidisciplinare, costituisca un modo per individuare un reato complesso nelle sue fasi iniziali. L'iniziativa MARAC del distretto di Lewisham si è concentrata sui giovani di età compresa tra i 10 e i 21 anni e su casi ad altissimo rischio concernenti vittime di gravi atti di violenza giovanile. L'iniziativa MARAC riunisce i più importanti responsabili del processo decisionale provenienti, tra gli altri organismi, dalle forze di polizia, dal Servizio di sostegno alle vittime [*Victim Support*], dall'ufficio addetto alla supervisione del trattamento in libertà degli autori di reato [*Probation Service*], dal Servizio per la delinquenza Minorile [*Youth Offending Service*] e dal *Lewisham College*.

La consultazione MARAC del distretto di Lewisham è presieduta dall'*Inspector of Partnerships* della polizia di Lewisham, ed è coordinata dal coordinatore MARAC per la Gioventù attraverso la *Community Safety Team* [Equipe per la sicurezza della comunità] finanziata dal *Victim Support/John Laing* e dal Servizio di polizia metropolitana [MET - *Metropolitan Police Service*].

Prima che un giovane costituisca un caso da sottoporre all'esame della MARAC, l'organismo che intende deferire il caso svolge insieme al giovane una procedura di valutazione dei rischi. È stata creata una commissione composta dalle forze di polizia, da membri del *Victim Support* e da altri organismi. Attualmente, oltre 20 organismi sono rappresentati in seno alla commissione. La commissione esamina tutti i casi a lei deferiti e decide formalmente quali casi sono ritenuti idonei ad essere trattati dalla commissione MARAC e quali sono da rinviare al *Victim Support* secondo determinati requisiti. Altri casi vengono trattati utilizzando i servizi esistenti senza ricorrere alla MARAC. Ad ogni singolo caso è assegnato un responsabile, al fine di misurare l'efficacia delle decisioni prese in seno alla MARAC.

La riunione MARAC rappresenta un modo per garantire che la giovane vittima riceva un servizio coordinato e senza soluzione di continuità da parte di tutti gli organismi interessati. Ad ogni riunione, si valuta quale sostegno sia il più adeguato per il giovane e si decide chi vi debba provvedere. Le esigenze più frequenti hanno fino ad oggi riguardato le forme di protezione, l'alloggio e l'istruzione.

La consultazione MARAC del distretto di Lewisham si avvale di un insieme di strumenti di valutazione in base ad un quadro di riferimento. Tali strumenti sono stati ideati per chiarire il ruolo dei rappresentanti MARAC che agiscono per conto dei vari organismi e dovrebbero essere utilizzati come un veloce ed agevole quadro di riferimento.

La consultazione MARAC del distretto di Lewisham vede oggi sottoporre alla sua attenzione circa 70 casi ogni mese. Si tratta per la maggior parte di casi relativi a scontri a fuoco, aggressioni che causano gravi lesioni personali, gravi violenze sessuali e rapine. I casi nuovamente deferiti alla MARAC rappresentano solo il 2%.

I giovani vittime di gravi atti di violenza da parte di altri giovani hanno ora la possibilità di usufruire di un servizio di tutoraggio, tramite il Progetto *Malachi Mentoring*. Tale progetto fornirà un

sostegno a lungo termine ai casi MARAC approvati, previa approfondita valutazione. I mentori parteciperanno, su base volontaria, ad un programma di formazione per il sostegno delle vittime, specificamente ideato per le consultazioni MARAC, che tratterà settori specialistici quali la violenza domestica, le gang, la violenza sessuale ed il servizio di assistenza ai testimoni.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare Vanessa Manship, coordinatrice MARAC del *Victims of Serious Youth Violence* [Vittime di gravi atti di violenza giovanile]: Vanessa.Manship@lewisham.gov.uk.

3.4 Il modello della Casa del Fanciullo

La Casa del Fanciullo in Islanda

La Casa del Fanciullo (*Barnahus*) in Islanda si è sviluppata a seguito di una maggiore consapevolezza internazionale sull'abuso sessuale. Il congresso di Stoccolma del 1996 sullo sfruttamento sessuale dei minori ha contribuito ad avviare la presa di coscienza della società su questo particolare problema. Anche i Centri per l'Assistenza e la Tutela dei minori (*Children's Advocacy Centres - CAC*) negli Stati Uniti sono divenuti un modello di comportamento per l'istituzione della Casa del Fanciullo in Islanda.

In linea generale, lo sviluppo della Casa del Fanciullo in Islanda si è basato sul timore che le indagini svolte nei casi di reati sessuali contro i minori siano spesso fonte di dolorose esperienze e di una vittimizzazione secondaria del minore. Anche una ricerca sull'incidenza dell'abuso sessuale di minori, pubblicata negli anni 90 in Islanda – la quale ha rivelato che la percentuale di tale forma di abuso fosse più elevata del previsto – ha contribuito a promuovere l'uso di migliori metodi di indagine in tale settore.

Nella maggior parte degli Stati europei, la responsabilità di gestione dell'abuso sessuale di minore è stata tradizionalmente ripartita tra diversi organismi. Tale suddivisione porta inevitabilmente ad una situazione in cui il minore vittima deve affrontare diverse persone ed essere sottoposto a ripetuti interrogatori. Tale fatto, tra gli altri, ha indotto l'Islanda a considerare una riorganizzazione delle proprie prassi nei casi di abuso sessuale di minore, conformemente al principio dell'interesse superiore del minore.

L'approccio seguito dalla Casa del Fanciullo si rispecchia nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, STCE n. 201, la quale pone l'accento sul coinvolgimento di più organismi, a misura di minore, riassumibile nei principi di Prevenzione, Protezione, Intervento ed Indagine.

La Casa del Fanciullo in Islanda ha iniziato le proprie attività nel 1998. Quattro anni dopo, è stata definita un esempio di migliore prassi in un rapporto di *Save the Children* e figura oggi tra le buone prassi presentate nel programma del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore. L'approccio seguito dalla Casa del Fanciullo in Islanda verte sui seguenti criteri principali:

- un ambiente a misura di minore
- colloqui con il minore in ambito forense

- interdisciplinarietà e approccio multidisciplinare
- visite mediche
- sostegno ed assistenza della vittima
- consulenza familiare
- ricerca, informazione, lavoro in rete, sensibilizzazione.

Nella Casa del Fanciullo islandese, l'audizione investigativa congiunta è alla base del sistema. L'audizione viene svolta da un professionista preparato, in strutture a misura di minore. L'audizione ha la valenza di una testimonianza in tribunale, in modo tale che il minore vittima non debba testimoniare nuovamente in sede di udienza giudiziale. Inoltre, la Casa del Fanciullo offre alla vittima un percorso terapeutico ed attività di consulenza familiare. La Casa del Fanciullo islandese ha ricevuto nel 2006 il Premio Equipe Multidisciplinare [*Multidisciplinary Team Award*] dalla Società internazionale per la prevenzione dell'abuso e dell'abbandono di minore (*ISPCAN*).

Il modello della Casa del Fanciullo verrà sperimentato in Finlandia e probabilmente ripreso anche in Danimarca ed in Groenlandia. Attualmente il modello della Casa del Fanciullo ha riscontrato interesse anche in alcuni paesi non appartenenti agli Stati nordici e viene inoltre attuato in alcuni Stati membri dell'UE al di fuori della Scandinavia, sebbene non con tutti gli aspetti ed i criteri seguiti dalla Casa del Fanciullo islandese.

La Fondazione Figli di Nessuno a Varsavia ha svolto un ruolo trainante nel promuovere la Casa del Fanciullo in Polonia e sono stati compiuti progressi grazie alla creazione delle cosiddette "aule blu", overossia strutture per l'audizione a misura di minore, finalizzate all'assunzione delle testimonianze con valore giudiziale. La Casa del Fanciullo di Vilnius rappresenta un altro esempio di come possano essere utilizzati alcuni aspetti del modello della *Barnhaus* islandese.

Le Case del Fanciullo in Svezia

Dal punto di vista storico, l'incidenza degli abusi sessuali e fisici nei confronti dei minori ha avuto difficoltà ad affermarsi, sia nella coscienza pubblica sia nella legislazione. Solo negli ultimi venti anni, a seguito dell'intensificarsi di ricerche e dibattiti nel settore, i diritti degli adolescenti e dei minori a ricevere protezione, sostegno ed assistenza hanno iniziato a trovare riscontro, con ogni evidenza, nella legislazione, conformemente a quanto disposto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Le esperienze tratte dalle precedenti collaborazioni tra pubbliche amministrazioni nei casi di abuso di minore hanno portato in Svezia ad una maggiore comprensione ed attenzione verso i diritti dei minori. Esse hanno inoltre contribuito ad un atteggiamento generale secondo il quale la cooperazione dovrebbe essere caratterizzata soprattutto dall'attenzione al punto di vista del minore piuttosto che all'aspetto organizzativo e gestionale, dal momento che la società è chiamata a sostenere i minori in modo olistico. Nel 2005 in Svezia è stato avviato un progetto pilota nazionale con sei Case del Fanciullo,

per incarico del governo. Per tale attività, sono stati presi a modello la Casa del Fanciullo di Reykjavik, in Islanda ed i circa 600 centri per l'Assistenza e la Tutela dei Minori negli Stati Uniti.

L'obiettivo della Casa del Fanciullo consiste nell'offrire un'accoglienza che sia a misura di minore e che risponda alle diverse esigenze di quest'ultimo, riunendo sotto lo stesso tetto molteplici organismi. I servizi sociali, la polizia ed i pubblici ministeri svolgono un lavoro congiunto al fine di eseguire indagini a misura di minore e ridurre il numero di contatti tra i minori vittime di reato ed i vari organismi. Alla base di questo approccio vi è l'idea fondamentale di migliorare la qualità delle indagini e raggiungere una maggiore certezza giuridica.

La finalità perseguita consiste nel procedere all'ascolto del minore e svolgere indagini mediche, sociali e di psichiatria infantile ed offrire attività di valutazione ed intervento nei casi urgenti al fine di provvedere ad un'assistenza continua, in collaborazione con i centri di assistenza specializzati ed altri centri clinici di psichiatria dell'età adolescente e infantile. La Casa del Fanciullo si occupa inoltre di metodologia e formazione professionale nel settore di sua competenza.

La Casa del Fanciullo in Svezia si rivolge ai minori presunte vittime di abuso fisico o sessuale, di età inferiore agli anni 18. Il numero di minori presi in carico varia alquanto tra le diverse sedi della Casa del Fanciullo e può includere anche i minori testimoni di violenze, le vittime di mutilazioni genitali femminili, i minori vittime della tratta di esseri umani ed i minori che hanno abusato sessualmente di altri minori.

Attualmente le Case del Fanciullo sono presenti in diverse regioni della Svezia. È in programma la creazione di altre sedi della Casa del Fanciullo. Secondo una stima nazionale effettuata nel 2008, la posizione del minore nell'ambito del procedimento giudiziario è stata rafforzata ed il punto di vista del minore è oggetto di maggiore considerazione rispetto al passato. Le audizioni e gli esami medici sono più frequenti ed i minori hanno ricevuto assistenza e cure più adeguate nei casi di estrema urgenza.

L'esempio della Casa del Fanciullo di Linköping

La Casa del Fanciullo di Linköping è stata avviata come progetto pilota nel settembre del 2005, in locali inizialmente adibiti ad asilo infantile. È situata a pochi passi dal *University Hospital*, dagli uffici della Procura e della polizia. Il suo bacino di utenza comprende nove comuni delle regioni centrali e occidentali della contea di Östergötland con una popolazione di circa 250.000 abitanti. Presso la Casa del Fanciullo lavora in pianta stabile una equipe composta da due assistenti sociali, uno psicologo, un assistente ed un coordinatore. La sede è diretta da un comitato al quale appartengono i rappresentanti dei vari organismi. Ruolo del comitato è fungere da organo direttivo della Casa del Fanciullo di Linköping, dare istruzioni al capo equipe per lo svolgimento delle attività quotidiane e servire da collegamento con gli organismi competenti. Tutti gli organismi cooperanti sono inoltre rappresentati nell'ambito di un gruppo di lavoro per discutere ed esaminare le attività svolte in collaborazione tra i vari organismi nei casi deferiti alla Casa del Fanciullo di Linköping e tenere il comitato informato delle attività quotidiane e dei progressi compiuti.

Il finanziamento della Casa del Fanciullo di Linköping è suddiviso tra i nove comuni interessati ed il Consiglio di contea di Östergötland. Nel corso dei primi tre anni, la Casa del Fanciullo ha ricevuto fondi dalla *World Childhood Foundation* [Fondazione mondiale per l'infanzia]. Una parte importante della struttura organizzativa è rappresentata dall'accordo di cooperazione nel quale sono definiti in modo specifico le responsabilità ed i poteri di ogni singolo organismo.

L'arredamento dei locali della Casa del Fanciullo è a misura di minore. Inoltre, dovrebbe essere garantito il diritto del minore di incontrare adulti esperti e competenti nel settore. Lavorare con minori vittime, in un ambiente multidisciplinare come la Casa del Fanciullo, garantisce che il minore non debba ripetere la propria storia ogni volta ad un professionista diverso. Raccontare ripetutamente un'esperienza difficile a persone sconosciute rappresenta per molti minori un pesante sforzo emotivo e mentale.

Quando il servizio di assistenza sociale [*Social Welfare Board*] viene a conoscenza di un caso di sospetto maltrattamento o abuso sessuale di minore, la Casa del Fanciullo viene contattata, al fine di organizzare una riunione di consultazione con i servizi sociali, il pubblico ministero, la polizia, uno psichiatra dell'adolescenza e dell'infanzia ed i pediatri. Durante la riunione viene valutata la situazione del minore e redatto un verbale di polizia. Il minore che deve essere ascoltato dalla polizia si reca nella Casa del Fanciullo assieme ad un assistente sociale ed un referente. Il minore viene accolto da un membro del personale della Casa del Fanciullo, il quale lo informa di quanto accadrà. Il personale segue le attività del minore nella Casa ed effettua una valutazione delle esigenze di sostegno e di assistenza. Quando l'interrogatorio della polizia prevede anche una visita medica, questa viene effettuata da un pediatra, un ginecologo e/o da un medico ispettore presso la Casa del Fanciullo, in una sala appositamente predisposta. Se il pubblico ministero ha richiesto la visita medica come parte dell'indagine giudiziaria, il medico ispettore effettua la visita affiancato dai pediatri.

Il colloquio con il minore viene svolto da un funzionario di polizia, formato e specializzato nell'audizione di minori, e viene registrato su DVD. In una sala di monitoraggio attigua, partecipano all'audizione gli assistenti sociali, gli psichiatri infantili, i pubblici ministeri ed eventualmente un rappresentante legale specializzato, o l'avvocato della parte lesa, e l'avvocato difensore. Tutte le persone coinvolte sono responsabili rispetto al loro ruolo nel caso, ed il personale della Casa del Fanciullo coordina le attività, affinché sia sempre tutelato l'interesse superiore del minore.

3.5 I progetti MUSAS

I progetti MUSAS I e II sono progetti di formazione sui minori vittime di reato o di altri eventi traumatici, rivolti ai volontari ed al personale di ruolo delle organizzazioni di sostegno alle vittime ed ai formatori che offrono una formazione di base in tale settore. I progetti sono stati finanziati dal programma Leonardo da Vinci e dalla Direzione generale Istruzione e Cultura della Commissione europea e promossi dall'Associazione portoghese di sostegno alle vittime.

MUSAS I

Le organizzazioni di sostegno alle vittime di sei paesi, l’Inghilterra, le Fiandre belghe, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Francia e la Scozia hanno partecipato al progetto MUSAS I, che si è svolto dal novembre del 2001 fino alla fine di giugno 2004. Il progetto MUSAS I si è rivolto ai prestatori di servizi, ovvero sia i volontari ed il personale remunerato delle organizzazioni di sostegno alle vittime, riunendo così enti estremamente diversi tra loro in termini di struttura organizzativa, di persone prese in carico, di contesto giuridico, di approccio adottato nel sostegno fornito e di tipologia di servizi forniti alle vittime di reato. La soluzione a tale problema è stata trovata riunendo in un modulo formativo le esigenze costanti dei minori vittime e le divergenze esistenti tra i paesi. Ciò ha permesso alle organizzazioni di adattare il modulo formativo di base alle proprie esigenze. Nello svolgere tale lavoro, esse sono state guidate da una serie di obiettivi condivisi:

- Sviluppare, nel lavoro con i giovani, la conoscenza delle politiche di sostegno alle vittime,
- identificare l’ambito dei servizi dell’organizzazione,
- sostenere i minori vittime e riconoscere i loro diritti e le loro esperienze,
- sviluppare la conoscenza sul modo in cui lo sviluppo del minore potrebbe influenzare le reazioni al reato,
- identificare in che modo le dinamiche familiari potrebbero pregiudicare il lavoro con i minori vittime,
- acquisire competenze di base nel comunicare con i minori.

Oltre al modulo di base, sono stati elaborati due moduli di formazione avanzata: il modulo di formazione avanzata I, avente ad oggetto un sostegno strutturato ai minori vittime di incidenti stradali, ed il modulo di formazione avanzata II, avente ad oggetto la formazione delle competenze comunicative con i minori vittime.

Tutti i paesi partecipanti hanno utilizzato il materiale del modulo di base come punto di partenza per la produzione del proprio materiale formativo. Sono stati proposti due corsi di formazione pilota, in ogni paese, al fine di fornire ai formatori una formazione specializzata.

In quanto parte del progetto, nel 2004 l’assemblea generale annuale del Forum europeo per l’assistenza alle vittime (*European Forum for Victim Services, ora Victim Support Europe*) ha approvato la seguente risoluzione: “Secondo la politica del Forum, qualsiasi operatore dei Servizi di sostegno alle vittime che entri in contatto con minori vittime di reato, e con i minori le cui famiglie sono diventate vittime di reato, deve ricevere, come parte della propria formazione di base, informazioni sufficienti ad accrescere la propria consapevolezza e conoscenza delle esigenze e dei problemi specifici dei minori vittime. Sempre secondo la politica del Forum, gli operatori che forniscono assistenza alle vittime e che partecipano al sostegno diretto delle giovani vittime devono avere ricevuto una formazione più specialistica”.

MUSAS II

Dopo avere dato seguito alla risoluzione, i partecipanti del progetto MUSAS hanno proposto di intraprendere il cosiddetto progetto di rete Leonardo. Il progetto MUSAS II si è svolto dal mese di ottobre del 2005 al mese di settembre del 2007. In tale progetto, il comitato direttivo ha appoggiato quattro organizzazioni di sostegno alle vittime nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Finlandia ed in Svezia. Il progetto si proponeva di accrescere la consapevolezza e la conoscenza in merito ai giovani vittime di reato in tutta Europa. Il progetto MUSAS II ha assistito i partecipanti nell'elaborazione di percorsi formativi, di politiche e prassi inerenti ad una prestazione di servizi, per le giovani vittime di reato, adeguata al contesto nazionale dei rispettivi paesi.

Il progetto si è rivolto a due gruppi principali: le organizzazioni di sostegno alle vittime in Europa che non avevano partecipato al progetto MUSAS I e i formatori che forniscono una formazione di base ai volontari e ai dipendenti dei centri di sostegno alle vittime. Il progetto ha richiesto l'adattamento del materiale del modello MUSAS I alle esigenze dei nuovi paesi partecipanti. Per ognuno dei quattro nuovi paesi, si sono tenute alcune riunioni con i direttori della formazione e delle risorse umane delle rispettive organizzazioni. Si è proceduto alla raccolta di dati sulle strutture organizzative, sugli ambiti del servizio, sull'approccio seguito nella formazione e nell'assistenza specifica ai minori vittime nell'ambito delle organizzazioni. Sono state identificate altre organizzazioni analoghe, presenti in ognuno dei paesi. Sulla base di tali informazioni e del modello MUSAS I, è stato elaborato un programma formativo per ogni paese. Una volta approvato il programma, è stato creato un kit formativo per ogni paese, in stretta collaborazione con i formatori ed i direttori.

Diverse sessioni formative pilota sono state organizzate in ogni paese, testando i moduli formativi teorici. Si è quindi effettuata una valutazione delle sessioni pilota e sono stati elaborati i kit formativi finali. Una versione dettagliata del pacchetto formativo è stata prodotta per i formatori, comprendente le informazioni di riferimento, gli esercizi, le presentazioni in PowerPoint ed alcuni orientamenti su come dispensare la formazione. Infine, il materiale formativo è stato tradotto nelle lingue ufficiali dei paesi partecipanti. In ognuno dei paesi, gli operatori dei centri di sostegno alle vittime hanno seguito almeno un corso di formazione.

Oggi, nel 2010, a tre anni dalla fine del progetto, in tutti i paesi partecipanti i minori vittime sono considerati dalle organizzazioni di sostegno alle vittime una categoria importante con esigenze specifiche. Il materiale dei progetti MUSAS appartiene ormai alla formazione di base dei volontari e del personale di tali organizzazioni. Per ulteriori informazioni sul progetto, si veda www.apav.pt.

3.6 Individuazione, procedimento penale e cooperazione interistituzionale – un rapporto del *Police College* in Finlandia

Nel maggio del 2010, il *Police College* in Finlandia ha ultimato un progetto di ricerca sui minori vittime nell'ambito del procedimento penale, nel contesto di un più vasto progetto di ricerca sulla violenza nelle vite dei minori finlandesi. Il progetto rappresenta la terza ed ultima parte del progetto

“Minori vittime di violenze” ed è stato finanziato dal Ministero della Giustizia finlandese e dal Ministero degli Interni finlandese.

I risultati del progetto sono stati pubblicati in un libro dal titolo “Individuazione, procedimento penale e cooperazione interistituzionale”. La ricerca si proponeva di accertare le modalità di individuazione, denuncia e gestione, da parte delle autorità finlandesi, dei casi di sospetto abuso fisico o sessuale in danno di minori. La ricerca copre diversi aspetti del procedimento penale e della cooperazione tra i vari organismi in tali casi ed è stata svolta in tre diverse città della Finlandia, utilizzando tre diverse forme di dati dal 2004 al 2009: i verbali di polizia e gli atti relativi alle indagini preliminari, i casi di mancato esercizio dell’azione penale e le sentenze. Si è proceduto ad intervistare diverse categorie professionali del sistema giudiziario penale, nonché gli assistenti sociali, i medici ed il personale degli istituti scolastici e degli asili nido.

Il rapporto è suddiviso in varie parti che trattano le diverse fasi del procedimento giudiziario penale. La difficile fase dell’acquisizione della notizia di reato è trattata nella parte sulla denuncia dei casi di sospetto abuso fisico o sessuale in danno di minore. Da un raffronto con altre ricerche sull’abuso di minori emerge chiaramente che la maggior parte dei casi non vengono riconosciuti dagli organismi che si occupano di minori. Il numero di casi denunciati alla polizia dagli assistenti sociali non è costante nelle varie regioni della Finlandia. La ricerca rivela che la percezione personale, da parte del singolo assistente sociale, dell’effettiva violenza influenza enormemente la possibilità che il caso sia denunciato o meno alla polizia, che raggiunga la fase delle indagini preliminari ed in generale il seguito che verrà dato al procedimento.

Per quanto concerne le indagini preliminari, il rapporto sottolinea le differenze riscontrate nei metodi investigativi dei vari dipartimenti di polizia e dei singoli funzionari. Il rapporto individua i compiti più difficili nello svolgimento delle indagini relative ai casi di abuso di minore, ovvero sia la creazione di un rapporto di fiducia con il minore, la valutazione della fase evolutiva di quest’ultimo, la determinazione della relazione esistente tra la persona sospettata e la vittima e la capacità di comunicare con il minore agendo con delicatezza.

Le significative differenze tra i singoli funzionari di polizia sono dovute al fatto che non tutti coloro che procedono alle audizioni di minori vittime hanno una formazione specifica per lo svolgimento di tale mansione. Un altro problema risiede nei lunghi tempi necessari per l’ottenimento delle perizie dei consulenti tecnici medici e psicologi, che possono tradursi in un considerevole prolungamento dell’indagine preliminare e delle altre procedure.

La parte relativa ai capi d’imputazione concerne le tipologie di misure adottate dai pubblici ministeri, i casi ritenuti più difficili dal pubblico ministero ed i motivi di mancato esercizio dell’azione penale nei casi di abuso in danno di minore. Il rapporto mostra che l’azione penale non viene esercitata in oltre un terzo dei casi denunciati. Nel 51% dei casi di mancato esercizio dell’azione penale, le prove sono insufficienti e nel 33% si ritiene irragionevole intentare un processo. I casi di rinvio a giudizio sembrano essere più frequenti quando ad essere sospettato è il padre o la madre piuttosto che un estraneo.

Sono stati riscontrati pareri divergenti tra i pubblici ministeri su cosa sia da considerare tollerabile e punibile in materia di abusi in danno di minori. La decisione di rinviare a giudizio o di non esercitare l'azione penale dipende da vari fattori quali la qualità dell'indagine di polizia, il parere del pubblico ministero sulla gravità dell'abuso commesso contro il minore ed altri fattori relativi ai singoli casi.

La parte riguardante lo svolgimento dei processi penali sostiene che i casi di abuso fisico o sessuale di minore giungono raramente in tribunale. I giudici tendono fortemente a garantire i diritti dell'imputato, mentre i ricercatori vorrebbero porre maggiormente l'accento sul riconoscimento della posizione della vittima nell'ambito del processo, posizione che spesso rimane secondaria.

Per quanto attiene alla cooperazione, le persone intervistate hanno sottolineato alcuni punti fondamentali. Sono state riscontrate differenze significative nel modo di considerare ed intraprendere la cooperazione. Tali differenze concernono le prassi seguite ed il livello di cooperazione, nonché il livello di collaborazione adottato nell'ambito della cultura di un'organizzazione. La legislazione in materia di cooperazione è considerata poco chiara e suscettibile di interpretazioni diverse da parte delle varie categorie professionali. Gli organismi hanno individuato alcune difficoltà strutturali nella cooperazione con gli altri attori - la disparità tra le diverse attività in materia di protezione del minore, le indagini di polizia e l'assistenza medica ad esempio – che creano burocrazia.

Rispetto alla ricerca precedente, un risultato positivo è dato dall'accettazione e dal riconoscimento, da parte dei professionisti, dell'importanza di un approccio multidisciplinare e dalla volontà di tutti gli organismi di lavorare insieme. A tale riguardo, è emerso che lo svolgimento delle indagini nei casi di abuso fisico o sessuale di minore richiede la cooperazione tra polizia, assistenti sociali e medici professionisti, poiché la vittimizzazione concerne tutti i suddetti aspetti della vita di un minore. Si ritiene importante accentrare le indagini al fine di garantire maggiore competenza delle autorità e minore durata delle indagini. Il modello secondo il quale le indagini sui casi di abuso di minore vengono svolte "sotto lo stesso tetto" è considerato molto interessante. Il rapporto promuove l'adozione del modello della Casa del Fanciullo.

Conclusioni

Uno dei risultati più importanti del presente progetto è la presa di coscienza della diversa interpretazione che gli organismi danno alla legislazione, che si traduce in una diversità di approcci nella gestione dei casi di abuso sessuale e fisico in danno di minori. Non esiste alcuna struttura o modello nazionale specifico sulle modalità di svolgimento delle indagini che riguardano i minori vittime. Alcuni organismi hanno elaborato per iscritto le loro politiche di trattamento di tali casi, ma le prassi differiscono a seconda delle città e dei singoli professionisti. La ricerca ha evidenziato l'importanza fondamentale dell'audizione in sede investigativa quale prova più importante nell'ambito del singolo caso nonché la necessità di una formazione nello svolgimento delle indagini concernenti gli abusi in danno di minori. Il fatto che gli aspetti relativi agli abusi in danno di minori non rientrino nella formazione di base dei medici presso le università o degli agenti di polizia è considerata una delle principali lacune.

I casi di sospetto abuso fisico o sessuale in danno di minori segnano generalmente l'inizio di molte attività parallele, le quali si sovrappongono in qualche misura le une alle altre. Per tale motivo, si ritiene che la cooperazione tra gli organismi svolga un ruolo chiave nel migliorare la situazione. Tutti gli organismi hanno espresso preoccupazione per la durata di tali attività.

La ricerca ha infine fatto emergere la forte necessità di un dibattito pubblico generale sulle questioni relative agli abusi in danno di minori. Un ulteriore passo avanti nella prevenzione degli abusi in danno di minori consisterebbe, in futuro, nel promuovere un dibattito sulla riduzione delle risorse dedicate alla famiglia ed ai servizi a favore dei minori.

Il capo progetto è la *senior researcher* Juha Kääriäinen, dottore di ricerca (*PhD*). I ricercatori che hanno preso parte al progetto sono Noora Ellonen, dottore di ricerca (*PhD*) e Sanna-Mari Humppi, master in scienze sociali (*MSSc*). È disponibile un riassunto in lingua inglese del rapporto. Ulteriori informazioni possono esservi fornite dai ricercatori Sanna-Mari Humppi, master in scienze sociali (*MSSc*), e-mail: sanna-mari.humppi@poliisi.fi e Noora Ellonen, dottore di ricerca (*PhD*) e-mail: noora.ellonen@uta.fi

3.7 Formazione dei funzionari di polizia svedesi all'audizione in sede di indagini

L'acquisizione di competenze comunicative ai fini dell'esame testimoniale di minori in casi concreti. Nel 2007, l'Istituto di polizia nazionale svedese (*National Swedish Police Board - NSPB*) è stato incaricato dal governo di organizzare tre diversi corsi sui minori testimoni. A sua volta, l'Istituto ha incaricato l'Accademia di polizia di Stoccolma di predisporre i corsi. La professoressa Ann-Christin Cederborg del Dipartimento di studi sui minori ed i giovani dell'Università di Stoccolma è stata nominata responsabile del secondo corso, specificatamente dedicato all'acquisizione, da parte dei funzionari di polizia, di competenze comunicative per lo svolgimento delle audizioni sulla base delle conoscenze acquisite nel lavoro di ricerca "Audizione dei minori in sede di indagine". Il corso è di carattere universitario ed è stato elaborato di concerto con la sovrintendente Birgitta Engberg dell'Accademia di polizia di Stoccolma.

Il nuovo programma di formazione svedese si è ispirato al protocollo dell'Istituto nazionale per la salute dell'infanzia e lo sviluppo umano (*National Institute of Child Health and Human Development – NICHD*) di Bethesda, Stati Uniti d'America, protocollo nell'ambito del quale i funzionari di polizia vengono formati al fine di formulare in modo strutturato il maggior numero possibile di inviti alla rievocazione libera, durante il colloquio con il minore. Le ricerche hanno infatti dimostrato che le domande così formulate stimolano gli intervistati a richiamare alla memoria le informazioni senza specificare il contenuto dei ricordi da rievocare. In tale modo è possibile anche fare affiorare racconti più chiari e precisi rispetto alle domande a risposta multipla, che rischiano di indurre gli intervistati a riconoscere una delle opzioni suggerite, vincolando e plasmando così le loro risposte e rendendole meno precise delle risposte a domande aperte. I funzionari di polizia vengono inoltre informati del fatto che i minori più piccoli, in particolare, forniranno, con ogni probabilità, risposte imprecise alle domande suggestive e a risposta multipla. Parte della formazione è inoltre dedicata alla formazione finalizzata a valutare le prestazioni dei funzionari di polizia durante l'audizione. Coloro che vengono selezionati per partecipare al

corso procedono poi in modo professionale all'audizione di minori presunte vittime di abuso fisico e sessuale. Il corso comporta una frequenza di tre giorni al mese, per un periodo di sei mesi, e si svolge presso l'Accademia di polizia. Tra un corso e l'altro, i funzionari di polizia sono tenuti a leggere il materiale bibliografico, i libri e gli articoli indicati, al fine di assolvere i compiti loro assegnati.

L'insegnamento è interdisciplinare e verte su argomenti quali la psicologia dell'età evolutiva, l'audizione in sede di indagine ed il diritto. La maggior parte delle lezioni riguardano i risultati delle ricerche e le raccomandazioni internazionali sulle migliori prassi in materia di audizione. Le audizioni simulate prevedono giochi di ruolo in cui i partecipanti agiscono sia in veste di funzionario di polizia che di minore presunta vittima/testimone. Durante il corso, i funzionari di polizia sono costantemente osservati e ricevono un feed-back sulle audizioni, sia simulate sia reali, svolte in ambito forense.

Durante gli esercizi, ai funzionari di polizia che pongono domande suggestive e a risposta multipla, viene consigliato di modificare il loro stile di domande, adottando le domande aperte. Inoltre, i partecipanti di polizia sono tenuti a consegnare tre diverse relazioni sulla base del materiale bibliografico e delle lezioni. Durante il corso, i funzionari di polizia sono sottoposti ad almeno tre verifiche dei progressi compiuti nel condurre le audizioni. I funzionari di polizia inviano al direttore del corso le registrazioni di un'audizione prima di iniziare il corso, a metà corso ed al termine di quest'ultimo. Ogni singolo funzionario allega alla seconda ed alla terza audizione le proprie analisi, descrivendo in modo critico l'approccio adottato nel condurre l'audizione ed il tipo di informazioni ricevute dal minore. Il docente attribuisce un codice a tutte le audizioni a seconda dei tipi di domande, della struttura dell'audizione e delle parole utilizzate in relazione all'età del minore e all'eventuale diagnosi.

Per potere essere dichiarati idonei e ricevere il certificato dell'università, i funzionari di polizia sono tenuti a raggiungere un determinato livello. La qualità dell'ultima audizione serve da base per la valutazione finale dei risultati conseguiti dal partecipante. Coloro che non raggiungono un livello sufficiente, non superano il corso e dovranno produrre ulteriori registrazioni di audizioni fino a quando non avranno dimostrato di avere svolto audizioni sufficientemente strutturate e di essere stati in grado di evitare le domande suggestive.

Nella primavera del 2010, il direttore del corso ha effettuato una valutazione della formazione dispensata. La valutazione ha riguardato 86 funzionari di polizia, i quali hanno proceduto, complessivamente, all'audizione di 172 minori presunte vittime di abusi fisici e sessuali, in cinque diversi corsi, dal 2007 al 2009. La ricerca ha dimostrato che i funzionari di polizia sono stati in grado di ridurre il numero di domande poste nel corso dei colloqui e di privilegiare la rievocazione libera da parte del minore. Essi sono stati inoltre in grado di ridurre, tra la prima audizione registrata e l'ultima, l'uso di domande suggestive, a risposta multipla e induttive. Il risultato più incoraggiante è tuttavia rappresentato dal fatto che, rispetto alla fase iniziale, i funzionari di polizia hanno ridotto ad un terzo le domande a risposta multipla e, nell'ultima audizione registrata, hanno triplicato l'uso degli inviti alla rievocazione libera.

Per ulteriori informazioni e riferimenti, si prega di contattare la professoressa Ann-Christin Cederborg: ann-christin.cederborg@buv.su.se

3.8 Assistenza Completa ai Minori Vittime della Tratta della Regione del Mar Baltico [*The Baltic Sea Region Comprehensive Assistance to Children Victims of Trafficking*]

Il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS) è un forum politico generale per la cooperazione intergovernativa regionale. I membri del Consiglio sono gli undici Stati della regione del Mar Baltico: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Russia e Svezia unitamente alla Commissione Europea.

Il programma di formazione “Assistenza Completa ai Minori Vittime della Tratta” della regione del Mar Baltico è stato realizzato con il sostegno dell’Unione Europea, attraverso il programma *Daphne, Save the Children* Svezia e la Fondazione *Oak*. Le sessioni di formazione si sono svolte nel 2006 e nel 2007. Il progetto è stato coordinato dal dott. Lars Lööf, direttore del settore Minori presso il Segretariato del Consiglio degli Stati del Mar Baltico.

Il programma di formazione si è inserito in un contesto in cui i diversi attori della regione del Mar Baltico – sia organizzazioni non governative che enti della pubblica amministrazione - avevano rilevato una evidente carenza di servizi per i minori oggetto di tratta, dovuta alla mancanza, in tutta la regione, di un’adeguata assistenza per i minori rimpatriati dopo essere stati oggetto di tratta, costretti a provvedere alla loro sussistenza al momento di un loro eventuale ritorno nel paese d’origine. La mancanza di risorse nei paesi d’origine si ripercuoteva negativamente sulle possibilità dei paesi ospitanti di offrire una soluzione ai minori che si voleva testimoniassero nei procedimenti penali. Sebbene esistessero competenze generiche su alcune delle questioni in esame, non erano disponibili informazioni specifiche sull’assistenza onnicomprensiva a tali minori.

Al fine di promuovere la realizzazione di tali servizi, nel 2005, il Gruppo di cooperazione sui Minori a rischio della regione del Mar Baltico, insieme al Ministero ucraino per la Gioventù e lo Sport, hanno convocato una riunione di esperti per individuare le misure necessarie. Si è ritenuto fondamentale individuare operatori del settore al fine di utilizzare appieno le loro conoscenze al momento della creazione dei servizi. Si è ritenuto inoltre importante istituire in ogni paese un’organizzazione dinamica, in grado di gestire i casi di minori presenti nel paese, e rivolgersi ad esperti capaci di svolgere valutazioni adeguate ed a misura di minore. A seguito delle discussioni tenutesi durante la riunione, gli esperti in materia di minori hanno definito le questioni da deliberare nell’ambito di un programma di formazione internazionale finalizzato alla promozione di programmi nazionali. Sono stati invitati professionisti esperti sulla questione dei minori non accompagnati e dei minori vittime della tratta e dodici equipe provenienti da dieci paesi della regione. Si sono tenuti cinque eventi formativi di due giornate l’uno. Ogni equipe era costituita da quattro esperti nel settore dell’assistenza diretta ai minori non accompagnati ed ai minori vittime della tratta. I seminari di formazione hanno avuto ad oggetto i seguenti argomenti:

1. Misure protettive per le vittime della tratta di esseri umani

Il primo evento formativo si è incentrato sul colloquio motivazionale degli adolescenti sfiduciati nei confronti degli adulti. Molti paesi prevedono un periodo di riflessione per la vittima, durante il quale quest’ultima può prendere in considerazione varie alternative, periodo che dovrebbe essere utilizzato al

fine di mobilitare le risorse personali dell'adolescente per sottrarsi ad una vita di sfruttamento. Durante il seminario si è discusso delle possibilità di tutelare il minore e collocarlo in una struttura protetta, contro la sua volontà, e delle limitazioni a tale collocamento che devono essere considerate dai sistemi di protezione del minore.

2. Tecniche di reinserimento sociale e psicologico

Il secondo seminario ha riguardato l'adeguamento delle tecniche ai giovani che hanno vissuto situazioni di estremo sfruttamento. Generalmente, i minori che sono stati oggetto di tratta sono privi di competenze decisionali o sociali. Alla luce di tale considerazione, si è ritenuto che la procedura di valutazione globale del minore dovesse essere guidata da un manuale destinato agli operatori, che proponga loro le valutazioni più adeguate.

3. La partecipazione dei minori all'elaborazione del proprio processo terapeutico

Il terzo seminario è stato dedicato alla partecipazione dei minori al processo terapeutico, quale alternativa alle semplici attività di consulenza sulle azioni da intraprendere, che gli organismi ed i professionisti forniscono ai minori. Si è discusso della realizzazione di tecniche e metodi che potessero incoraggiare il giovane stesso a partecipare all'elaborazione dell'assistenza. A tale fine, la formazione ha previsto anche il sostegno del gruppo dei pari (*peer group*).

4. Terapia ed assistenza familiare nell'ambito di una rete sociale più ampia

Il quarto seminario ha affrontato il tema della famiglia della vittima e delle altre reti sociali. Poiché non può mai essere sottovalutata l'importanza della famiglia nel sostenere un giovane, gli assistenti sociali devono utilizzare le loro competenze per creare un contesto terapeutico efficace che includa la famiglia in tutte le forme di assistenza. Questa parte ha approfondito la valutazione della situazione familiare, il ricorso alla famiglia come risorsa, l'adeguamento delle tecniche terapeutiche alla famiglia e l'individuazione della rete sociale del minore.

5. Reinserimento nel precedente ambiente o inserimento in un nuovo contesto

In alcuni paesi, il reinserimento di minori vittime della tratta nel contesto sociale d'origine si è rivelato estremamente difficile. L'esperienza dimostra che i minori od i giovani rinvii nel loro paese d'origine vanno incontro a maggiori probabilità di diventare nuovamente oggetto di tratta di quante ne avrebbero se seguissero una formazione professionale in una città più grande. Alla luce di tale considerazione, si è discusso dell'interazione tra l'assistenza sociale e psicologica offerta alla vittima e gli interventi volti a trovare strutture didattiche o un lavoro, le tecniche di reinserimento ed il sostegno all'assunzione di una decisione consapevole da parte del giovane. Una questione importante di cui si è discusso ha riguardato il modo in cui il paese di origine potrebbe preparare il rientro del giovane.

A seguito di ogni evento formativo, è stato effettuato un *follow-up* nazionale in ciascun paese, con la partecipazione del punto di contatto nazionale, delle organizzazioni non governative e degli operatori del settore. Il Gruppo di lavoro per la cooperazione sui minori a rischio è stato informato dell'avanzamento del percorso formativo e sono stati invitati diversi professionisti alle riunioni nazionali di *follow-up*, a seconda dei temi trattati e della singola situazione nazionale.

In seguito al presente programma di formazione, gli esperti dei paesi partecipanti ricevono un supporto continuo e le loro competenze vengono utilizzate nei programmi di formazione nazionali. I rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni annuali dei punti di contatto nazionali. È in corso un progetto di *follow-up*, sulla “Gestione delle informazioni per prevenire la tratta”, che intende esaminare le strutture concernenti la tratta di minori negli Stati membri dell’Unione Europea e nei paesi ad essa strettamente associati, con l’obiettivo ambizioso di inventariare le informazioni esistenti ed i servizi di intelligence, nonché le rispettive modalità di gestione. All’inizio del 2011 verrà presentato un rapporto finale. Per ulteriori informazioni sul programma di formazione, si prega di contattare la *Children’s Unit* presso il Segretariato del CBSS, child@cbss.org.

Capitolo 4 - Introduzione alle raccomandazioni del progetto

C.U.R.E.*

Documento di riferimento per le raccomandazioni

Uno dei principali obiettivi del progetto CURE è stato quello di sviluppare due gruppi di raccomandazioni.

Le raccomandazioni CURE in questo capitolo sono il risultato finale degli studi svolti durante il progetto, delle discussioni in seno alla conferenza CURE di dicembre 2009 e delle delibere adottate dal gruppo di esperti.

Le raccomandazioni CURE costituiscono il risultato delle delibere sia dei due leader del progetto che del gruppo internazionale di esperti: di conseguenza, non hanno valore giuridico. Un risultato di rilievo è comunque stato quello di sviluppare, nel progetto, una proposta per uno strumento giuridico. L'auspicio è, comunque, che le raccomandazioni possano essere prese in considerazione dalla Commissione Europea nella sua attività futura per sostituire la Decisione Quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, nel momento in cui essa prenderà in esame altre opzioni politiche per migliorare la situazione delle vittime di reato, ma anche nella sua attività di tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea. In questo modo, le raccomandazioni potrebbero essere viste come un contributo alla consultazione lanciata dalla Commissione sui diritti, sul sostegno e sulla protezione delle vittime di reato e violenza, nonché per l'attività in corso in seno alla Commissione per sviluppare una strategia sui diritti dei minori.

Le raccomandazioni saranno consegnate alla Commissione perché ne valuti i loro eventuali utilizzi.

Il primo gruppo di raccomandazioni è rivolto agli Stati membri. Si ritiene fin d'ora opportuno sottolineare che una proposta di base che emerge dal progetto CURE è che gli Stati membri facciano conoscere le raccomandazioni alla loro assemblea legislativa e ai professionisti della giustizia penale del proprio Stato membro che sono coinvolti con i minori vittime.

Un aspetto importante delle raccomandazioni è la loro universalità rispetto ai diversi tipi di reati ed i diversi gruppi di minori. Va comunque evidenziato che, essenzialmente e principalmente, esse si applicano a reati commessi da un individuo nei confronti di un altro individuo o a violazioni di leggi penali negli Stati membri. Le raccomandazioni non sono state sviluppate per rispondere a situazioni che comportano abuso di potere e reati internazionali. È anche importante sottolineare che un presupposto

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

fondamentale è che i minori vittime di reato non dovrebbero essere trattati come autori di reato. Le raccomandazioni CURE sono rivolte a minori che sono vittime di reato, ma dato che la situazione dei minori vittime a volte si sovrappone a quella dei minori testimoni, di conseguenza le raccomandazioni potrebbero anche applicarsi ai minori testimoni.

L'intento è di fare in modo che le raccomandazioni servano negli Stati membri come guida e come base di azione per l'attività, presente e futura, con i minori vittime. Poiché hanno un carattere generale, si presume che gli operatori politici traggano spunto da esse per la loro attività. Per esempio, potrebbero essere utilizzate nel processo legislativo e in vari contesti con lo scopo di sensibilizzare sulla difficile situazione del minore vittima. Ma potrebbero essere anche utilizzate in altri contesti pratici, come la formazione, in seminari e nella predisposizione di strutture di vario tipo per trattare con i minori vittimizzati. Sarebbe preferibile comunque che le raccomandazioni contribuissero ad una mutata visione in cui tutti i minori vittimizzati siano visti come soggetti vulnerabili e trattati in quanto tali; potrebbero essere però utilizzate anche in contesti in cui sono presi in esame gruppi determinati di minori vittime.

Le raccomandazioni sono state sviluppate essenzialmente e principalmente per i ministri della giustizia degli Stati membri, ma potrebbero essere utili anche per i professionisti del sistema giudiziario penale. La possibilità di distribuirle, sia nel quadro del presente progetto che in futuro, è per motivi naturali limitata e pertanto è circoscritta ad alcune agenzie centrali. L'obiettivo è che i ministeri le diffondano e le facciano conoscere alle loro locali articolazioni del sistema giudiziario penale, alla polizia, alle autorità del pubblico ministero, alla magistratura e alle parti interessate del proprio Stato membro. I partner del progetto hanno la speciale e condivisa responsabilità di distribuire le raccomandazioni alle autorità ed agli attori chiave dei loro Stati membri. Le raccomandazioni saranno anche disponibili sul sito del CURE: www.childvictims.se.

Lo sviluppo delle raccomandazioni rappresenta un atto di equilibrio tra l'affermare qualcosa che per alcuni è ovvio e qualcosa che per altri è visionario. Nel leggere le raccomandazioni si deve tenere conto che queste si rivolgono ad un'ampia area geografica - i 27 Stati membri dell'Unione Europea - con standard giuridici diversi, ma soprattutto atteggiamenti molto diversi nei confronti dei minori. Dato che sono state sviluppate nell'ambito di un progetto e sono intese per essere ulteriormente sviluppate, l'obiettivo non è stato quello di tener conto di ogni aspetto delle leggi nazionali, ma piuttosto di mirare ad un innalzamento degli standard. Si è pensato in questo modo che le raccomandazioni possano essere utilizzate sia a breve che a lungo termine.

Lo scopo è stato quello di fare in modo che le raccomandazioni riflettessero gli standard della Convenzione sui diritti del fanciullo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza in materia di minori, e della Decisione Quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale. Le raccomandazioni hanno, con qualche eccezione, carattere generale, ma coprono un insieme abbastanza vasto di contesti e situazioni che le rendono comprensive e ampie. La priorità è stata data al fatto di renderle user-friendly, in altri termini facilmente fruibili. Le raccomandazioni potrebbero servire come una sorta di lista di cose importanti da fare e le diverse sezioni potrebbero essere agevolmente lette in modo separato l'una dall'altra.

I partner e i partecipanti alla conferenza CURE hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni sulla bozza di raccomandazioni. Oltre a ciò, sono state sottoposte alla valutazione e al commento di un certo numero di persone dell'Unione europea con profonda esperienza su questioni connesse ai minori vittime di reato: giudici, pubblici ministeri, operatori di sostegno alle vittime e rappresentanti di organizzazioni internazionali che operano per i diritti dei minori.

Per quanto riguarda il rapporto tra le diverse parti di questo capitolo, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri iniziano con una dichiarazione di principi, che è stata inserita per incapsulare alcuni presupposti di fondo e di carattere generale che sono applicabili a tutte le raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono suddivise in titoli che trattano i temi del progetto ed alcune materie collegate. Per esempio, vi è una sezione sulla protezione del minore dalle sofferenze, che comprende alcuni aspetti di fondo e di ampia portata. Questa sezione riguarda aspetti relativi alla fase delle indagini ed anche alla comparsa in tribunale ed è connessa alla durata del procedimento ed al sostegno durante tutto lo svolgimento dello stesso. Un titolo specifico è stato anche riservato alla formazione, dato che questo aspetto è stato considerato essenziale quando si è fatto il punto delle discussioni nella sessione finale della conferenza CURE.

Le 13 raccomandazioni rivolte alla Commissione Europea trattano la posizione del minore vittima in diverse situazioni in cui la Commissione ha un ruolo da svolgere, innanzitutto nella sua attività rispetto ai diritti delle vittime di reato e poi per rafforzare i diritti dei minori. Di conseguenza, si riferiscono a vari documenti con obiettivi politici che riguardano la posizione dei minori e le vittime di reato nell'Unione.

Le conclusioni hanno lo scopo di trarre le somme dell'essenza dei due gruppi di raccomandazioni e del progetto nel suo insieme. Possono essere lette autonomamente, anche se sono collegate alle raccomandazioni.

Al momento in cui si scrive, non sono previste delle misure per valutare il seguito del progetto CURE, ma l'auspicio è che il progetto possa costituire una proficua fonte di ispirazione per nuove idee ed anche per iniziative che possano realizzare alcune delle idee contenute nelle raccomandazioni. La risposta e il feedback negli Stati membri è più che benvenuta e può essere trasmessa mediante il sito web del CURE.

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI DEL PROGETTO C.U.R.E.*

Il minore vittima titolare di diritti

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo afferma che i minori sono titolari di diritti e pertanto gli Stati membri dovrebbero assicurare il riconoscimento effettivo dei diritti dei minori vittime relativamente ai loro diritti umani. Il minore vittima ha il diritto di essere trattato con rispetto e dignità nel procedimento giudiziario di natura penale.

In una società moderna retta dal principio dello stato di diritto, i minori dovrebbero essere resi coscienti dei loro diritti. Vi è pertanto la necessità di sviluppare delle politiche che indichino quale informazione in merito ai diritti e quale sostegno debbano essere forniti ai minori vittime e come ciò debba essere fatto.

I minori, nel procedimento giudiziario di natura penale, dovrebbero essere considerati e trattati come dei minori e non come dei mini-adulti. Lo status speciale dei minori deve essere tenuto in conto in tutti i contatti con i minori vittime.

Motivi per soddisfare i bisogni particolari del minore vittima nel procedimento giudiziario di natura penale

I bisogni comuni dei minori richiedono l'istituzione di misure speciali sviluppate per emancipare il minore vittima nel procedimento giudiziario penale.

L'incapacità di rispondere adeguatamente ai bisogni del minore vittima può condurre a gravi danni dello sviluppo fisiologico, mentale, spirituale e psicologico del minore vittima, ma può anche condurre ad un impatto negativo sulle future denunce di reato e incrementare il rischio di future commissioni di reati.

Dovrebbe essere sviluppata l'assistenza ai minori vittime, non solo perché sarà di supporto a soluzioni giuste e procedimenti efficaci, ma anche solo per il bene del minore.

Considerazioni generali

I ragazzi dovrebbero essere definiti e considerati minori nel contesto del procedimento giudiziario penale fino all'età di 18 anni.

Le normative e le politiche rivolte al minore vittima dovrebbero considerare sempre il migliore interesse del minore, il principio che ogni minore ha il diritto di essere trattato con equità e giustizia, a prescindere dalla razza, etnia, colore, genere, lingua, religione opinione politica o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza o condizione di disabilità e di nascita o condizione di altro tipo, sua o dei suoi genitori o del suo tutore legale.

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

A prescindere dal tipo di vittimizzazione di natura penale, il minore vittima merita di essere preso sul serio dai professionisti del sistema giudiziario penale.

I diritti della vittima del reato dovrebbero ricevere la stessa priorità di quelli dell'autore del reato, anche quando oggetto di reato sono dei minori, ma le garanzie processuali poste a protezione del minore vittima non debbono mai compromettere un giusto processo.

Una risposta ampia e globale al minore vittima nel procedimento giudiziario penale

La giustizia per il minore vittima non può essere conseguita da un singolo individuo, ma richiede una risposta coordinata da parte dei vari organismi e professionisti del sistema giudiziario penale.

Un cambiamento tangibile delle pratiche correnti richiede un cambiamento radicale dell'atteggiamento dei professionisti del settore giudiziario penale nei confronti del minore vittima e, per questo, di inserire nella formazione di tali gruppi la prospettiva del minore e la conoscenza dei motivi alla base dell'esposizione dei minori ai reati.

Il migliorare l'assistenza al minore vittima e l'agevolare la sua partecipazione e collaborazione con il sistema giudiziario penale richiede, salvo che la persona interessata non sia quella sospettata del reato, che nel sistema giudiziario penale sia riconosciuto il ruolo dei genitori dei minori vittimizzati, di chi li accudisce e delle loro famiglie, e che per quanto possibile siano soddisfatti i loro bisogni.

Dato che i minori vittime non dovrebbero avere unicamente la responsabilità di fornire informazioni pertinenti in un'indagine penale, e nell'interesse di assicurare l'accuratezza e completezza delle informazioni raccolte nelle indagini penali, è imperativo di migliorare le doti di interrogatorio di tutto il personale coinvolto in tali indagini, il quale potrebbe raccogliere prove o informazioni da altre persone interessanti, tra cui ma non solo la persona sospettata.

È essenziale che anche i minori vittime, i cui casi non sono trattati formalmente nel sistema giudiziario penale, possano avere lo stesso accesso a forme di aiuto e trattamento come quelle previste per i minori vittime i cui casi sono trattati.

Coinvolgimento del minore vittima

Dato che i minori sono detentori di diritti, le decisioni mirate a migliorare la situazione del minore vittima nel sistema giudiziario penale dovrebbero essere soggette all'input ed alla partecipazione dei minori stessi.

La previsione di misure speciali rivolte al minore, per quanto possibile, dovrebbe essere sostenuta da un processo decisionale informato.

Sono necessari dei cambiamenti per rispondere ai bisogni del minore vittima nel procedimento giudiziario penale

Gli Stati Membri hanno la responsabilità di assicurare che al minore vittima siano garantiti rimedi giuridici e sia data la disponibilità di un sostegno adeguato, dopo il reato.

Nel sistema giudiziario penale è necessaria una prospettiva relativa allo sviluppo che riconosca che i bisogni dei minori cambiano assieme all'età. Nel prendere in considerazione livelli di maturità diversi e circostanze individuali, l'età da sola non dovrebbe costituire per il minore un limite nello stabilire il diritto ad agire in giudizio o a fruire di misure speciali.

Le misure relative all'audizione investigativa e alla successiva presenza del minore vittima in tribunale dovrebbero basarsi sulle ricerche sperimentali che dimostrano che i minori, se adeguatamente interrogati, possono essere dei testimoni attendibili.

I minori che sono vittime di atti commessi da altri minori che costituiscono abuso, molestia, diffamazione, calunnia (bullismo) dovrebbero essere trattati come vittime di illeciti penali.

RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA^{*}

A. QUESTIONI DI NATURA GENERALE

Obiettivo

Istituire un approccio ampio e globale nei confronti del minore vittima e dei minori che sono potenziali vittime di reato mediante misure politiche e tutele processuali legali

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- assicurare la piena attuazione della Decisione Quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nel procedimento penale (2001/220/GAI), come primo passo per migliorare lo status del minore vittima nel procedimento giudiziario penale,
- assicurare che tutti i minori oggetto di reato siano considerati dalle normative delle vittime particolarmente vulnerabili, in modo che possano beneficiare di forme specifiche di trattamento che rispondano in modo ottimale alla loro situazione,
- predisporre delle disposizioni di legge con l'obiettivo di garantire che il minore vittima sia trattato sempre con rispetto e sensibilità,
- nello sviluppare normative e politiche, ma anche in pratica, dare particolare attenzione ai minori vittime con bisogni particolari,
- dare particolare attenzione alla situazione del minore vittima nelle normative, politiche e programmi elaborati per combattere la violenza domestica,
- dare particolare attenzione alla situazione del minore vittima nelle normative, politiche e programmi relativi alla delinquenza minorile,
- riconoscere i minori che sono stati testimoni di violenza nell'ambito di relazioni strette assicurando che questi minori possano fruire di misure di protezione, ma anche adoperandosi affinché sia possibile per questi minori ricevere un risarcimento per la loro sofferenza,
- estendere ai minori vittime di età inferiore ai 18 anni la possibilità di accedere a misure speciali e tutele processuali,
- promuovere l'ampliamento dei reati per i quali il minore vittima può avere i requisiti per fruire di aiuti alla testimonianza e di misure speciali,

^{*} Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

- nello sviluppo di normative e politiche, dare il dovuto peso alle opinioni del minore vittima attraverso lo studio delle sue necessità, atteggiamenti ed esperienza del sistema giudiziario penale,
- sviluppare delle linee guida o protocolli nazionali che regolino la gestione delle cause nel sistema giudiziario penale che vedono coinvolti minori vittime,
- creare una struttura per una collaborazione multidisciplinare tra le istituzioni del sistema giudiziario penale, le autorità di assistenza sociale, il sistema sanitario e le organizzazioni non governative a livello nazionale, regionale e locale, per assicurare l'efficace gestione dei casi che vedono coinvolti minori vittime e per evitare che i minori siano ripetutamente vittimizzati,
- assicurare che le disposizioni che mirano a proteggere il minore vittima nel procedimento giudiziario penale siano applicate e attuate in modo coerente in tutto il paese,
- promuovere il monitoraggio e la valutazione di misure per assistere il minore vittima nel procedimento giudiziario penale, compreso il riesame di linee guida nazionali e locali e di materiale di formazione per assicurare che siano adeguati allo scopo e che descrivano una politica corretta,
- promuovere la creazione di istituzioni indipendenti per i diritti umani dei minori che siano dotate con il mandato più ampio possibile, ma anche assicurare che gli Ombudsmen nazionali per i minori abbiano risorse adeguate per svolgere i loro mandati e in particolare per assistere i minori vittime,
- tradurre le Linee Guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (Risoluzione 2005/20) nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea e assicurare che siano pubblicate, divulgate e utilizzate, in particolare attraverso la formazione di professionisti del sistema giudiziario penale, ma anche come riferimento in altri contesti,
- promuovere lo sviluppo di un sistema giudiziario a misura di minore in conformità alla giurisprudenza della CEDU e l'attuazione dell'imminente [Raccomandazione contenente] Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla Giustizia a Misura di Minore sviluppate da un gruppo di specialisti della giustizia a misura di minore (Bozza Definitiva CJ-S-CH (2010) 12.

B. SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivi

Cambiare l'atteggiamento nei confronti del minore vittima nel procedimento giudiziario penale e sensibilizzare i professionisti e l'opinione pubblica sui diritti e la particolare situazione del minore vittima.

Per conseguire questi obiettivi si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- rendere disponibili dati disaggregati sulla vittimizzazione dei minori e sulle sue conseguenze mediante indagini a livello nazionale sulla natura e portata della vittimizzazione, ed anche delle analisi delle tendenze in base all'età, sesso, luogo del reato ecc.

- destinare fondi alla ricerca sulle normative e pratiche allo scopo di migliorare la posizione del minore vittima nel procedimento giudiziario penale, oltre a dare attuazione alle conclusioni delle ricerche sperimentali in questo senso, ad esempio mediante progetti pilota,
- lavorare per accrescere la sensibilizzazione del mondo politico sulla posizione dei minori vittime, mediante la messa a disposizione di informazioni da parte del sistema giudiziario penale e di organizzazioni non governative,
- adoperarsi per accrescere la sensibilizzazione sul funzionamento del sistema giuridico da parte dei professionisti che incontrano minori in contesti diversi, esterni al sistema giudiziario penale, come gli assistenti sociali e gli insegnanti,
- promuovere la sensibilizzazione in materia di diritti umani tra i minori, inserendo nella scuola elementare e secondaria elementi relativi ai diritti dei minori e ad altri diritti e libertà fondamentali,
- adottare misure per sensibilizzare i minori sull'importanza di denunciare i reati e su come e dove denunciarli, ad esempio mediante campagne informative sugli organi di informazione,
- impegnarsi a collaborare con altri Stati membri dell'Unione Europea al fine di scambiare esperienze sulle normative, sulle migliori prassi e sulle misure adottate per assistere i minori vittime, ad esempio mediante la creazione di reti di contatto [networking] e la traduzione e diffusione degli studi realizzati,
- utilizzare i fondi dell'Unione Europea per progetti nazionali ed internazionali, per la formazione ed altre attività rivolte ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale.

C. INFORMAZIONI

Obiettivo

Assicurare che il minore vittima, nel contesto del sistema giudiziario penale, riceva informazioni generali e specifiche adatte al minore vittima, compresi come minimo gli aspetti già stabiliti negli standard internazionali e nazionali.

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- mettere in vigore normative sulla fornitura di informazioni al minore vittima,
- assicurare che, come minimo, il minore vittima sia informato sugli aspetti stabiliti nell'articolo 4 della Decisione Quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale e che sia data considerazione alle informazioni di particolare importanza per il minore vittima, quali ad esempio la disponibilità ed il funzionamento di ausili alla testimonianza,

- sviluppare una politica nazionale per fornire informazioni al minore vittima che comprenda l'utilizzo di diverse forme di informazione (sia scritta che orale), un sistema di responsabilizzazione, dei mezzi per monitorare e valutare questa politica e un sistema di coordinamento tra i diversi attori che partecipano nel fornire informazioni ai minori vittime,
- sviluppare informazioni sul procedimento giudiziario, sui suoi attori ed i loro ruoli, rivolte ai minori, al fine di agevolare la loro interazione con il sistema giudiziario penale,
- incoraggiare la pubblicazione delle informazioni disponibili per gli adulti vittime, in un linguaggio e in una forma a misura di minore, rivolte a minori di gruppi di età e livelli di comprensione diversi e nei vari livelli del procedimento giudiziario, per esempio mediante e-learning [apprendimento a distanza], giochi e informazioni scritte per gruppi di età diversi,
- assicurare che gli spazi pubblici frequentati da minori siano utilizzati per dare messaggi sul sistema giudiziario penale, sui diritti dei minori e sui sistemi di sostegno alle vittime,
- sviluppare e fornire informazioni mirate per i minori vittime con bisogni particolari,
- assicurare flessibilità nel fornire informazioni al minore vittima, in modo che quando necessario le informazioni siano passate anche ai suoi genitori/a chi l'accudisce,
- utilizzare nuove tecnologie facilmente accessibili ai minori per diffondere informazioni per i minori vittime,
- favorire diverse forme di assistenza legale che possano agevolare la fornitura di informazioni al minore vittima, quali servizi di consulenza, la nomina di un avvocato e/o un gestore del caso [case manager] per il minore vittima, centri di consulenza e sostegno per il cittadino.

D. DENUNCIA E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Obiettivi

Assicurare che sia denunciato il maggior numero possibile di reati commessi a danno di minori e che, a tal fine, questi possano essere denunciati dai minori stessi, e assicurare che i reati a danno di minori siano indagati avendo pieno rispetto per il minore e i suoi diritti.

Per conseguire questi obiettivi, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- assicurare che, i professionisti chiamati a lavorare in contatto con minori, denuncino ai servizi responsabili della protezione dei minori ogni situazione in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere che un minore sia la vittima di un reato e che le norme sulla riservatezza imposte dal diritto interno ad alcuni professionisti non costituiscano un ostacolo a tale denuncia,

- assicurare che, se è predisposta la notifica obbligatoria e il minore presunta vittima non ha l'ultima parola, esso debba avere informazioni, con un linguaggio a misura di minore e con sensibilità, su cosa viene denunciato e perché,
- migliorare i meccanismi che possano agevolare il fatto che i reati che si sospetta commessi a danno di minori siano resi noti facilmente alle autorità inquirenti/di polizia giudiziaria, ad esempio mediante notifica anonima,
- istituire delle unità specializzate in seno alla polizia, che siano accessibili in tutto il paese e che siano autorizzate a trattare la vittimizzazione dei minori e formate a gestire questi casi in un modo efficace e rispettoso della sensibilità del minore,
- creare delle procedure che assicurino che le preoccupazioni relative alla sicurezza di un minore vittima siano affrontate come priorità nelle indagini, e che siano predisposte delle misure che assicurino la sicurezza del minore in tutte le fasi del procedimento giudiziario,
- creare delle procedure che garantiscano un'accurata programmazione delle indagini pre-giudizio che vedono coinvolti minori vittime, al fine di evitare inutili sofferenze, considerando la necessità ed i tempi delle visite mediche, della valutazione di misure di sostegno e di misure tese a rafforzare la fiducia [confidence-building measures],
- assicurare che le procedure che regolano le indagini di reati a danno di minori non intacchino l'integrità del minore,
- ove necessario, rafforzare la fiducia tra il minore vittima e il giudice inquirente, per esempio consentendo a quest'ultimo di incontrare il minore prima del processo al fine di familiarizzare e di costruire un rapporto con il minore, e consentendo al giudice inquirente di essere presente all'audizione del minore vittima,
- sensibilizzare sul fatto che il minore vittima può sentirsi confuso, ri-vittimizzato o persino violato da una decisione di chiusura delle indagini. Pertanto, il minore vittima che abbia espresso una richiesta in tal senso dovrebbe essere informato dell'esito della denuncia e ricevere anche una spiegazione rispetto alle questioni giuridiche a motivo delle quali l'indagine è stata chiusa.

E. PROTEGGERE IL MINORE DA SOFFERENZE

Obiettivo

Emancipare il minore vittima nel suo percorso attraverso il procedimento giudiziario penale, fornendogli assistenza specifica, quale ad esempio un supporto connesso con il suo coinvolgimento nel procedimento giudiziario e ridurre così per quanto possibile una vittimizzazione secondaria causata dai professionisti della giustizia.

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- predisporre meccanismi e disposizioni per accelerare il procedimento giudiziario nelle questioni che riguardano minori vittime e ridurre il tempo che essi debbono trascorrere nei locali del tribunale,
- predisporre delle disposizioni legali con l'obiettivo di garantire per quanto possibile che il contatto tra il minore vittima e l'autore del reato sia ridotto al minimo durante tutto il procedimento giudiziario, per esempio predisponendo delle sale di attesa separate e consentendo ai funzionari di polizia di accompagnare il minore vittima nel percorso da e verso l'aula di udienza,
- predisporre delle disposizioni legali con l'obiettivo di garantire che al minore vittima sia offerto un sostegno emotivo gratuito durante e dopo il procedimento giudiziario penale, se ciò è necessario,
- pur rispettando la necessità generale di accelerare il procedimento giudiziario penale che vede coinvolto un minore vittima, dare attenzione al fatto che il minore vittima potrebbe aver bisogno anche di misure mirate a prepararlo al procedimento giudiziario penale e di misure tese a rafforzarne la fiducia [confidence-building measures] nonché di tempo per affrontare le proprie paure e preoccupazioni,
- assicurare che i tempi e la durata di ogni interazione e contatto con i minori vittime siano adattati all'età ed alla situazione individuale del minore vittima.
- garantire che una valutazione delle specifiche necessità di sostegno del minore vittima sia effettuata in una fase iniziale del procedimento giudiziario penale,
- promuovere delle misure che consentano al minore vittima di ricevere sostegno durante tutto il procedimento giudiziario, mediante un unico punto di contatto, quale un responsabile del caso [case manager] o una persona di sostegno, e che siano predisposti dei meccanismi che consentano alle autorità di nominare d'ufficio una tale persona di sostegno,
- tenuto conto della necessità di un'approvazione da parte della corte in determinati casi, tenere conto dei desideri del minore vittima nella nomina di una persona di sostegno,
- fissare dei requisiti a livello nazionale per quanto riguarda i professionisti / volontari che agiscono come persone di sostegno,
- rafforzare la sensibilità e le conoscenze in seno al sistema giudiziario penale rispetto alla necessità di una comunicazione rispettosa della sensibilità del minore, della comunicazione non verbale e dell'importanza di una sensibilità culturale e di genere in ogni interazione con minori vittime,
- assicurare l'accessibilità ad interpreti che siano competenti a trattare con minori vittime.

F. AUDIZIONE INVESTIGATIVA

Obiettivo

Garantire che le audizioni del minore vittima siano condotte da professionisti debitamente formati in modo tale da ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria e allo stesso tempo massimizzando il valore della testimonianza.

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- sviluppare delle linee guida nazionali per l'audizione di minori vittime, in conformità a ricerche applicate, ed anche dei criteri e orientamenti di fondo per un loro utilizzo strutturato e coerente,
- promuovere l'utilizzo di protocolli di audizione strutturati,
- predisporre delle disposizioni legali allo scopo di evitare inutili ripetizioni dell'esame del minore vittima, e a tale fine incoraggiare l'utilizzo sistematico di registrazioni audiovisive di ogni audizione con il minore vittima,
- tenuto debitamente conto della necessità di una preparazione e della situazione specifica del minore vittima, assicurare che l'audizione investigativa sia effettuata il prima possibile e che la sua durata sia adattata al minore vittima e limitata al minimo,
- nel programmare le indagini, destinare del tempo per delle misure mirate a determinare la capacità del minore vittima, quali ad esempio il suo livello di sviluppo, la sua comprensione comunicativa e cognitiva,
- informare il minore vittima delle condizioni e circostanze inerenti all'audizione, dei suoi obiettivi e del fatto che viene registrata, e assicurare che sia sempre chiarito al minore vittima il suo diritto di non rispondere,
- dare sempre al minore vittima il tempo e la possibilità di descrivere con parole proprie cosa è accaduto e per questo motivo incoraggiare chi effettua l'audizione a porre inizialmente, e il più possibile tenendo conto dello scopo dell'audizione stessa, delle domande aperte che incoraggino una rievocazione libera [free-recall] ,
- limitare il numero dei partecipanti presenti nella sala dell'audizione, assicurando che la presenza concomitante di più di una persona che effettua l'audizione sia attentamente valutata con rispetto alle circostanze specifiche del caso, e garantire che l'indagato e il suo avvocato difensore non siano presenti nella stessa stanza del minore vittima durante l'audizione,
- adoperarsi per assicurare che l'audizione del minore vittima, se sentito in più di un'occasione, sia effettuata per quanto possibile dalla stessa persona,
- predisporre dei meccanismi per rendere obbligatoria una formazione specialistica di chi conduce audizioni a fini giudiziari e successivamente rendere disponibile una formazione continua per chi

è in servizio, e promuovere una formazione di chi conduce audizioni a fini giudiziari che comprenda una pratica ripetuta, feedback su simulazioni monitorate e analisi sistematiche di registrazioni vere di audizioni a fini giudiziari,

- ai fini dell'audizione, rendere disponibili dei locali che siano forniti di adeguata strumentazione tecnica e gestiti da personale formato nelle tecniche di audizione audiovisiva,
- rendere disponibili in tutta la nazione dei locali di audizione a misura di minore e istituire degli standard nazionali per un arredamento a misura di minore delle stanze e sale di attesa, tenendo conto della sicurezza del minore vittima ed anche del fatto che egli si senta al sicuro,
- nella misura di quanto è ritenuto adeguato e necessario, assicurare che sia disponibile un esperto per ascoltare l'audizione al fine di valutare un'immediata necessità di trattamento,
- assicurare che le dichiarazioni rese da minori vittime con disabilità non siano valutate allo stesso modo di quelle rese da minori vittime che non hanno tali disabilità.

G. RAPPRESENTANZA LEGALE

Obiettivo:

Assicurare assistenza e rappresentanza legali al minore vittima durante tutto il procedimento giudiziario

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- predisporre delle disposizioni che garantiscano che in un conflitto di interesse fra il minore vittima e i genitori/chi l'accudisce, sia sempre nominato un avvocato quale legale rappresentante per il minore vittima, e che la responsabilità di tale nomina è delle autorità giudiziarie,
- predisporre delle disposizioni che garantiscano al minore vittima il diritto di essere rappresentato in modo indipendente dai genitori, consentendo la nomina di un avvocato o altro rappresentante del minore vittima, pagato dallo Stato, fin dall'inizio delle indagini durante tutto il procedimento giudiziario, su richiesta del minore vittima, del rappresentante del minore o d'ufficio dal giudice,
- assicurare agli avvocati che rappresentano i minori vittime una formazione specialistica sullo sviluppo dei minori, sulle loro reazioni rispetto ad un reato e su una comunicazione rispettosa della sensibilità del minore.

H. COMPARSA IN TRIBUNALE

Obiettivo:

Salvaguardare i diritti del minore vittima di essere ascoltato, se del caso consentendo al minore vittima di testimoniare fuori del tribunale.

Per conseguire questo obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione Europea di:

- assicurare che, per quanto possibile e in conformità al principio del miglior interesse del minore, il minore vittima non sia obbligato a comparire personalmente nell'aula di udienza,
- per quanto riguarda la comparsa del minore vittima in tribunale, istituire delle procedure che consentano una sufficiente flessibilità rispetto ai singoli bisogni del minore vittima, alla sua età e maturità specifiche ed alle singole circostanze della causa,
- informare il minore vittima, tenendo conto della sua età e maturità, molto prima del processo, sulle possibilità e potenziali conseguenze connesse con le varie alternative di partecipazione/comparsa in tribunale, dare al minore vittima la possibilità di esprimere i suoi punti di vista in proposito e dare la dovuta considerazione ai punti di vista espressi dal minore al riguardo,
- assicurare che le cause che vedono coinvolti minori vittime siano trattate da tribunali a misura di minore, in cui operano pubblici ministeri e giudici formati in modo specifico sulle materie relative alla vittimizzazione dei minori,
- predisporre delle disposizioni legali in modo che, come regola di fondo, il fatto di tenere tutta o parte dell'udienza a porte chiuse possa essere giustificato dalla presenza di un minore nel processo,
- assicurare che non siano obbligatori dei test sulla competenza per far testimoniare il minore vittima e che tali test siano effettuati unicamente se vi sono motivi vincolanti e lo richieda il miglior interesse del minore vittima,
- assicurare che se il minore vittima compare in tribunale, egli sia preparato a ciò in un modo adeguato al suo grado di sviluppo, per esempio mediante una guida per orientarsi in tribunale, degli strumenti a misura di minore o delle spiegazioni multimediali, che informano il minore vittima rispetto alla procedura del tribunale o mediante informazioni fornite da un giudice o da una persona designata a sostenere il minore vittima durante il procedimento giudiziario,
- favorire il fatto che al minore vittima non sia richiesto di prestare un formale giuramento prima di rendere testimonianza,
- promuovere il fatto che il giudice abbia il potere discrezionale di stabilire, in un caso particolare, quali misure e mezzi siano necessari per interrogare il minore vittima in un modo rispettoso della sua sensibilità di minore,
- promuovere il fatto che, quando possibile, la testimonianza del minore vittima nell'aula di udienza sia resa in presenza unicamente del giudice, del pubblico ministero, dell'avvocato del minore e dell'avvocato difensore,

- promuovere il fatto che, se il minore vittima compare in tribunale, le domande non siano rivolte allo stesso direttamente dall'imputato o dal suo avvocato, ma dal giudice oppure da un esperto nominato dal Tribunale,
- garantire che il minore vittima non sia controinterrogato da indagati privi di rappresentanza legale e incoraggiare i giudici a far uso del loro potere di intervenire durante l'interrogatorio, in modo che il minore vittima non sia oggetto di domande invadenti che violano la sua vita privata,
- assicurare che siano disponibili ausili alla testimonianza diversi, come per esempio schermi opachi, specchi unidirezionali, video-conferenza, e televisione a circuito chiuso e che, a seconda della sua età e maturità, il minore abbia la possibilità di scegliere o influire sulla scelta degli ausili alla testimonianza da utilizzare,
- incoraggiare il fatto che le dichiarazioni registrate del minore vittima abbiano lo stesso valore probatorio delle 'dichiarazioni dal vivo' in tribunale, purché siano rispettate le necessarie garanzie per le registrazioni su nastro, per esempio l'utilizzo di un meccanismo di misurazione del tempo, o la presenza della difesa e del pubblico ministero in una stanza separata.

I. SERVIZI SPECIALIZZATI

Obiettivo

Assicurare l'istituzione e la fornitura di servizi rivolti al minore vittima.

Per conseguire quest'obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione europea di:

- assicurare che sia disponibile un'assistenza legale e psicologica per i minori vittime durante il procedimento giudiziario penale,
- istituire un supporto continuo da parte di servizi specializzati rivolti ai minori vittime nell'ambito del procedimento giudiziario penale, fornito da servizi governativi e/o organizzazioni non governative,
- fornire sostegno finanziario e di altro tipo alle organizzazioni non-governative che offrono assistenza e aiuto ai minori a rischio, o che sostengono i diritti dei minori,
- fornire sostegno finanziario o di altro tipo alle organizzazioni non-governative che offrono assistenza e aiuto alle vittime di reato,
- creare dei meccanismi per un rinvio efficace a servizi rivolti a minori vittime, ed anche a organizzazioni non-governative che offrono assistenza a minori a rischio o che sostengono i diritti dei minore, nonché a organizzazioni che offrono assistenza per aiutare le vittime di reato,
- promuovere delle attività mirate tese a sensibilizzare sui servizi specializzati, che siano disponibili per i minori a rischio di vittimizzazione e per i minori vittime,

- promuovere l'istituzione e il funzionamento continuo di servizi telefonici gratuiti per minori, di qualità e 24 ore su 24,
- promuovere il funzionamento e il mantenimento del numero telefonico unico europeo 116 111 per i servizi telefonici di aiuto ai minori.

J. FORMAZIONE

Obiettivi

Garantire che tutti i professionisti della giustizia penale che vengono in contatto con il minore vittima abbiano una formazione specialistica e che, a tal fine, siano stabilite delle strategie su come assicurare competenze uniformi a livello nazionale rispetto ai minori vittime e ai loro bisogni nell'ambito del sistema giudiziario penale.

Per conseguire questi obiettivi, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione europea di:

- assicurare che sia disponibile una formazione specialistica di base e una formazione durante il servizio ai vari gruppi professionali nel sistema giudiziario penale, compreso il personale del tribunale, e che siano fissati dei requisiti nazionali relativamente alla formazione di tali professionisti,
- assicurare che la formazione del personale di polizia comprenda una certificazione da rinnovare dopo un determinato periodo di tempo e dopo una regolare valutazione delle loro capacità,
- sviluppare una formazione ampia e globale, che comprenda la necessità di evitare una vittimizzazione ripetuta dei minori nonché misure tese a sostenere i minori vittime e le persone che li accusano,
- assicurare che la formazione sia sviluppata e svolta con lo scopo di assicurare una gestione multidisciplinare delle cause che vedono coinvolti minori vittime,
- favorire il fatto che la formazione di base dei diversi professionisti che operano nel sistema giudiziario penale condivida delle basi comuni affinché acquisiscano un livello base di comprensione del minore vittima nel procedimento giudiziario penale,
- sviluppare dei curricula formativi per i professionisti della giustizia e della polizia giudiziaria che comprendano come minimo: gli standard internazionali in materia, una comunicazione a misura di minore e le reazioni alla vittimizzazione,
- promuovere nella formazione l'utilizzo delle "Linee Guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato" per esempio utilizzando tra i professionisti della giustizia penale i moduli formativi per i minori vittime e testimoni, sviluppati

dal United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) [Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità],

- promuovere la formazione sui segnali comuni di esposizione ad un reato e ai suoi sintomi e reazioni, rivolta ai gruppi di professionisti che incontrano minori fuori del sistema giudiziario penale, agevolando l'individuazione di minori vittime,
- comprendere nella formazione all'attività di audizione conoscenze relative a minori vittime con disabilità specifiche, e assicurare che prima che questi minori siano sentiti, siano consultati degli esperti al fine di evitare pratiche errate.

K. PREVENZIONE DELLA RIPETUTA VITTIMIZZAZIONE DI MINORI

Obiettivi

Ridurre l'incidenza della ripetuta vittimizzazione tra i minori, in particolare tra minori vulnerabili alla ri-vittimizzazione e migliorare i servizi dedicati a tali minori nel sistema giudiziario penale.

Per conseguire quest'obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione europea di:

- assicurare che tutte le forme di violenza a danno di minori siano rese illegali e assicurare che, anche se le punizioni corporali restano ancora legali in qualche situazione, siano adottate delle misure per la loro criminalizzazione,
- sviluppare delle strategie globali che mirino a prevenire i reati a danno di gruppi di minori particolarmente vulnerabili alla ri-vittimizzazione, quali i minori oggetto di violenza in famiglia, i minori oggetto di reati su internet, i minori provenienti da zone deprivate, i minori di alcuni gruppi etnici e i giovani lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ed assicurare che tali strategie siano specificamente adattate alle necessità del minore vittima ed alla natura del reato,
- assicurare una risposta pronta e precisa da parte della polizia ai casi di violenza a danno di minori,
- promuovere il fatto che tutti i professionisti della giustizia debbano essere controllati al fine di stabilire se abbiano eventuali precedenti condanne per reati a danno di minori,
- adottare delle politiche nazionali sulla prevenzione di determinati reati commessi a danno di minori da parte di altri minori, quali abusi, molestie, diffamazione e calunnia ed anche altri atti di natura penale che sarebbero considerati forme di bullismo,
- promuovere la vicinanza e il sostegno della polizia nella comunità, e in particolare tra i minori, attraverso degli specifici programmi di prevenzione della criminalità, come ad esempio programmi di sorveglianza di quartiere [neighbourhood watch] e misure di tipo collaborativo svolte nelle scuole e mirate alla prevenzione e al rafforzamento della fiducia [confidence-building],

- nella formazione dei professionisti della giustizia, porre particolare attenzione ai gruppi di minori che sono suscettibili di una ripetuta vittimizzazione.

L. I MINORI VITTIME IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

Obiettivo

Favorire una gestione effettiva e rispettosa della sensibilità del minore nelle questioni che vedono coinvolti minori oggetto di reati transfrontalieri

Per conseguire quest'obiettivo, si raccomanda agli Stati membri dell'Unione europea di:

- ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, STCE n. 201
- ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta degli esseri umani, STCE n. 197, che comprende articoli che riguardano specificamente i minori vittime di tale reato,
- creare dei meccanismi di raccolta dati per ottenere informazioni sulla portata della vittimizzazione transfrontaliera tra i minori,
- sviluppare dei piani di azione o linee guida nazionali rivolti alle vittime dello sfruttamento sessuale di minori,
- dare la dovuta attenzione, nei piani di azione nazionali di lotta alla tratta degli esseri umani, alla situazione dei minori che sono stati oggetto di tratta,
- portare avanti un approccio rispettoso della sensibilità del minore nello sviluppo, attuazione e valutazione di politiche e programmi per le vittime di reati transfrontalieri,
- adottare delle misure di sensibilizzazione rivolte ai professionisti e al pubblico in generale sull'incidenza della tratta dei minori,
- istituire e sostenere dei servizi specializzati per il sostegno dei minori vittime della tratta,
- rendere disponibile una formazione specialistica per i professionisti delle autorità di polizia giudiziaria [law enforcement] relativamente alle indagini sulla tratta di minori, sia a livello nazionale che internazionale,
- sviluppare e condurre la formazione con lo scopo di assicurare una gestione multidisciplinare delle cause che vedono coinvolti minori vittime in situazioni transfrontaliere,
- promuovere la cooperazione europea e lo scambio di informazioni sui problemi specifici connessi con i minori che sono vittime di reati transfrontalieri, che promuovano modi e mezzi per sostenere i minori vittime di reati transfrontalieri durante il procedimento giudiziario penale.

RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA^{*}

1. IL MINORE VITTIMA E I DIRITTI FONDAMENTALI

Rammentando

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che riconosce i diritti dei minori ad essere protetti ed accuditi ed il principio dell'interesse superiore del minore, ma ricordando anche il trattato di Lisbona, che funge da base per l'integrazione e l'attuazione dei diritti dei minori nell'Unione.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe assicurare che sia prestata attenzione ai minori vittime nelle sue attività future sui diritti fondamentali e nella realizzazione del suo approccio trasversale a favore dei diritti dei minori nell'Unione.

2. IL MINORE VITTIMA IN QUANTO CITTADINO VULNERABILE

Rammentando

il Programma di Stoccolma 17024/09 "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" del Consiglio dell'Unione Europea di Bruxelles del 2 dicembre 2009, che sottolinea in generale gli speciali bisogni delle persone vulnerabili ed anche la necessità di una maggiore protezione dei gruppi vulnerabili di vittime in situazioni di particolare esposizione ai reati.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe identificare i minori vittime di reato in quanto categoria particolarmente vulnerabile di cittadini quando promuove la cittadinanza e protegge gli interessi e necessità dei cittadini nell'Unione Europea.

3. IL MINORE VITTIMA E I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO

Rammentando

la Decisione Quadro del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), le relazioni sulla sua attuazione, ed anche la conseguente ampia valutazione del suo impatto effettuata dalla Commissione Europea con lo scopo di valutare le misure legislative e pratiche per **migliorare ulteriormente la posizione delle vittime di reato.**

^{*} Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea nel rivedere l'attuale normativa sui diritti delle vittime di reato e quando valuta i miglioramenti da apportare alla situazione delle vittime di reato nell'Unione Europea dovrebbe prestare particolare attenzione ai minori vittime.

4. IL MINORE VITTIMA POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO NELL'UE

Rammentando

i Forum sui Diritti del Minore, che vedono riuniti le principali parti interessate e che mirano a sviluppare ed attuare delle strategie per promuovere i diritti dei minori sia a livello nazionale che internazionale, nonché i Forum Giustizia, introdotti come luoghi di dibattito per esaminare questioni che riguardano il settore della giustizia e degli affari interni, per creare un ambiente di dialogo aperto e per porre la Commissione in contatto con professionisti che operano nel campo della giustizia.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea ed il Coordinatore per i Diritti dei Minori dovrebbero fare in modo che la situazione del minore vittima nel procedimento giudiziario penale sia posta all'ordine del giorno dei prossimi Forum sui Diritti del Minore e dei Forum Giustizia, nonché all'ordine del giorno di altri eventi nel campo della giustizia penale e dei diritti del minore.

5. IL MINORE VITTIMA E LA STRATEGIA IN MATERIA DI DIRITTI DEL MINORE

Rammentando

la comunicazione della Commissione "Verso una strategia dei diritti del minore" che stabilisce che l'Unione Europea può apportare un valore aggiunto essenziale e fondamentale nel campo dei diritti dei minori e che mira ad identificare le priorità dell'azione futura dell'UE nel campo dei diritti dei minori.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe assicurare che le questioni relative ai minori vittime siano sistematicamente integrate nella futura strategia dei diritti dei minori ed anche nella conseguente valutazione di tale strategia e del suo seguito.

6. IL MINORE VITTIMA E L'INFORMAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

Rammentando

che, secondo le Conclusioni del Consiglio, per assicurare il rispetto dei diritti e migliorare il sostegno alle persone che sono vittime di reato nell'Unione Europea, le persone che sono vittime di reato dovrebbero avere, per quanto possibile in una lingua che essi comprendono, un accesso adeguato alle informazioni pertinenti al loro caso e necessarie a proteggere i loro interessi e ad esercitare i loro diritti.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe contribuire allo sviluppo delle informazioni sui diritti dei minori vittime e del sostegno a disposizione dei minori vittime, ad esempio attraverso l'utilizzo del Portale Europeo della Giustizia Elettronica.

7. IL MINORE VITTIMA E LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE

Rammentando

l'impegno degli Stati membri dell'UE ad aumentare la partecipazione dei minori e dei giovani allo sviluppo delle politiche.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe assicurare che nello sviluppo di un migliorato sostegno alle vittime di reato nell'Unione Europea, siano coinvolti i minori e che a questi sia data la possibilità di influire sulla loro situazione di vittima di reato.

8. IL MINORE VITTIMA E L'ESPERIENZA DEGLI STATI MEMBRI

Rammentando

l'obiettivo fissato nel programma di Stoccolma sullo sviluppo di un'azione a livello di Unione, che dovrebbe coinvolgere le competenze degli Stati membri e tener conto di un insieme di misure, comprese delle soluzioni non-legislative quali dei manuali concordati e la condivisione delle migliori prassi.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe far uso delle reti europee esistenti al fine di prestare attenzione ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale, ed anche valutare di istituire un comitato permanente di esperti per affrontare le questioni connesse ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale.

9. IL MINORE VITTIMA E LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA PENALE

Rammentando

la necessità di un'adeguata formazione dei vari gruppi professionali nel sistema di giustizia penale, richiesta nel progetto CURE agli Stati membri ed ai vari attori coinvolti nel sostegno ai minori vittime, ed anche rammentando la decisione del Consiglio del 20 settembre 2005 che istituisce il Collegio Europeo di Polizia (CEPOL) e che tra le altre cose afferma che il CEPOL dovrebbe contribuire alla preparazione di programmi armonizzati per la formazione del personale di polizia, allo sviluppo di programmi di formazione, alla fornitura di formazione per i formatori ed alla diffusione delle migliori prassi e dei risultati delle attività di ricerca.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe contribuire alle attività di formazione a livello di Unione Europea che riguardano i professionisti della giustizia penale che incontrano minori vittime.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe integrare la gestione dei casi relativi ai minori vittime negli elementi della futura formazione della polizia europea comune.

10. IL MINORE VITTIMA E LE LINEE GUIDA EUROPEE SULL'AUDIZIONE

Rammentando

la necessità di una migliorata competenza nel campo dell'audizione investigativa e la necessità di evitare l'inutile ripetizione di interrogatori di minori vittime.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe promuovere lo sviluppo di linee guida europee sull'audizione investigativa di minori vittime.

11.. IL MINORE VITTIMA E LE ORGANIZZAZIONI DI SOSTEGNO ALLA VITTIMA

Rammentando

l'articolo 13 della Decisione Quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale, che stabilisce che ciascuno Stato membro, nell'ambito del procedimento, promuove il coinvolgimento di sistemi di sostegno alla vittima responsabili dell'organizzazione della ricezione iniziale delle vittime e del loro successivo sostegno e assistenza, ma rammentando anche che molte organizzazioni di sostegno alle vittime soffrono di finanziamenti insufficienti.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe contribuire all'istituzione ed al sostegno continuo di servizi specializzati rivolti ai minori vittime nel sistema giudiziario penale, forniti da servizi governativi e/o da organizzazioni non governative, per esempio assicurando un supporto finanziario o di altro tipo alle organizzazioni di sostegno alle vittime.

12. IL MINORE VITTIMA E LE ORGANIZZAZIONI PER I DIRITTI DEI MINORI

Rammentando

che la società civile può svolgere un ruolo importante nel fornire assistenza ai minori vittime, ma rammentando altresì che oggi giorno molte organizzazioni che lavorano a favore dei minori e dei diritti dei minori soffrono di finanziamenti insufficienti.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe contribuire all'istituzione ed al sostegno continuo di servizi specializzati forniti da servizi governativi e/o da organizzazioni non governative, rivolti ai minori vittime nel sistema giudiziario penale ed anche a tutti coloro che non hanno ancora avuto accesso a questo sistema, per esempio assicurando un supporto finanziario o di altro tipo alle organizzazioni che operano per sensibilizzare sui diritti dei minori e per rafforzarli.

13. IL MINORE VITTIMA E LE MIGLIORI PRASSI

Rammentando

la necessità di pratiche basate su riscontri pratici per autonomizzare e responsabilizzare [empower] i minori vittime nel procedimento giudiziario penale.

Raccomanda alla Commissione Europea

La Commissione Europea dovrebbe utilizzare le diverse possibilità di cui dispone per finanziare programmi, progetti e ricerche che facciano emergere le pratiche basate su riscontri effettivi e le pratiche caratterizzate da un approccio multidisciplinare e che possono autonomizzare e responsabilizzare [empower] il minore vittima nel procedimento giudiziario penale.

PRINCIPALI CONCLUSIONI DEL PROGETTO C.U.R.E.*

Sulla base degli studi condotti nell’ambito del progetto CURE, delle considerazioni contenute nel rapporto CURE e delle raccomandazioni in questo documento, i leader del progetto ed il gruppo di esperti del progetto CURE hanno concluso quanto segue:

1. I minori, vittime vulnerabili di reato

Tutti i minori oggetto di reato dovrebbero essere considerati delle vittime particolarmente vulnerabili in modo che possano fruire del trattamento specifico meglio adatto alla loro situazione. Nello stabilire le disposizioni normative e nell’elaborare le misure di tutela nel procedimento giudiziario, il legislatore dovrebbe prendere in considerazione le necessità comuni dei minori che sono vittime di reato a prescindere da quale sia il reato sofferto. I minori vittime dovrebbero essere definiti e considerati minori nel contesto del procedimento giudiziario penale fino all’età di 18 anni.

2. Una prospettiva ampia e globale sui minori vittime

Tutte le attività rivolte ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale dovrebbero essere permeate da un approccio ampio e globale che comprenda la prevenzione della vittimizzazione ripetuta dei minori ed anche la vittimizzazione secondaria, mediante forme di sostegno al minore vittima nelle varie fasi del procedimento. La risposta ai bisogni dei minori vittime ha necessità di una risposta basata su un approccio multidisciplinare e sulla collaborazione tra le agenzie del sistema giudiziario ed anche con le organizzazioni non governative e le agenzie esterne al sistema giudiziario.

Le risposte politiche al pari delle risposte singole ai minori vittime nel procedimento giudiziario penale dovrebbero considerare sempre il bisogno di flessibilità, prendendo in considerazione le condizioni individuali che si presentano nel caso specifico, compresa la gravità del reato.

3. La necessità di una risposta specificamente diretta ai minori

I minori vittime, data la dovuta considerazione al loro livello di comprensione, dovrebbero avere la possibilità di agire in giudizio personalmente per difendere i loro diritti fondamentali e di accedere alla giustizia. A tale fine dovrebbero avere accesso alla rappresentanza legale, in modo indipendente dai loro genitori o tutori, e a procedure a misura di minore che possano agevolare il loro accesso ai rimedi giuridici.

* Traduzione © dall’inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child victims in the Union, CURE, recommendations.pdf](http://brom.webb215.cs.it-norr.com/Filer/Böcker/Child%20victims%20in%20the%20Union,%20CURE,%20recommendations.pdf).

L'età non dovrebbe essere l'unico fattore che regola la tutela legale e la fornitura di sostegno ai minori vittime, ma dovrebbero essere considerati anche i livelli variabili di maturità e le capacità in evoluzione di ciascun minore.

Dovrebbero essere sviluppate delle disposizioni giuridiche e misure di sostegno a misura di minore al fine di migliorare l'accesso alla giustizia ed il sostegno per i minori vittime.

4. Autonomizzare e responsabilizzare [empower] il minore vittima

Dovrebbero essere sviluppate delle strategie nazionali che proteggono il minore vittima nel sistema giudiziario penale.

Dovrebbero essere disponibili delle informazioni rivolte ai minori vittime con un linguaggio ed una forma a misura di minore. Quando sono fornite informazioni ad un minore nel corso del procedimento giudiziario penale, queste dovrebbero essere adattate alle loro necessità e fornite in conformità ad un sistema di controllo e ad un insieme dettagliato di politiche.

Tutti i professionisti della giustizia penale che vengono in contatto con minori vittimizzati debbono essere formati per trattare con minori vittime e tutti coloro che conducono le audizioni investigative debbono avere una formazione specialistica nelle tecniche di interrogatorio e nelle questioni connesse alla vittimizzazione dei minori. Andrebbe prestata particolare attenzione alla formazione dei giudici che giudicano cause che riguardano minori vittime.

Dovrebbero essere istituiti dei servizi specializzati rivolti ai minori vittime, forniti da servizi governativi e/o organizzazioni non governative e questi dovrebbero avere un supporto continuo dallo Stato.

Le cause che riguardano minori vittime dovrebbero essere gestite da unità specializzate in seno alla polizia e da tribunali che hanno locali a misura di minore ed altre strutture adatte a minori vittime, in cui i pubblici ministeri e giudici che vi operano siano specificamente formati nei temi relativi alla vittimizzazione dei minori.

In linea con tali considerazioni

il progetto CURE invita la Commissione Europea e gli Stati membri ad attingere dalle raccomandazioni e ad elaborarle al fine di:

- stabilire uno standard minimo di tutela giuridica e supporto per i minori vittima nel procedimento giudiziario penale,
- presentare e scambiare ricerche e migliori prassi relative alla situazione del minore vittima nell'Unione Europea,
- comprendere le questioni relative alla situazione dei minori vittime nel procedimento giudiziario penale nella formazione comune per i professionisti della giustizia penale a livello di Unione Europea,
- sviluppare delle informazioni a misura di minore rivolte ai minori che sono vittime di reato.

STRUMENTI ONU

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)*

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

* Cfr.: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

1. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
2. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Convenzione sui diritti del fanciullo^{*}

nota anche come “Convenzione sui diritti dei minori” o
“Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Legge 27 maggio 1991, n. 176: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

^{*} Traduzione non ufficiale della Convenzione, riportata nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 11 giugno 1991 - Suppl. Ordinario n. 35, in: <http://www.camera.it/bicamerali/infanzia/leggi/l176.htm>.

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'Art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'Art. 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra;

esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente Art. stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente Art. è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente Art.. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la

previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
- e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso

di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente Art. o dell'Art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente Art. siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente Art..

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

- Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
 - c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati

parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario

all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

- IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
- V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
- VI) di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
- VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE**Art. 42**

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente Art. debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente Art. - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione

internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Art. entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la

data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: INTRODUZIONE AI PROTOCOLLI OPZIONALI

La Convenzione, denominata in inglese “Convention on the rights of the child” (abbreviata in CRC) ed in francese “Convention relative aux droits de l’enfant” (abbreviata in CDE) in italiano, nella Legge di ratifica del 27 maggio 1991, n. 176 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O., è denominata “Convenzione sui diritti del fanciullo” ma è nota anche come “Convenzione sui diritti del fanciullo” o “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Alla Convenzione si affiancano tre protocolli opzionali.

I primi due protocolli opzionali sono stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, e sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: “Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000”.

La traduzione qui riportata è quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.

- <http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=002G007000200010110001&dgu=2002-04-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2002-04-02&art.codiceRedazionale=002G0070>
- <http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=002G007000400010110001&dgu=2002-04-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2002-04-02&art.codiceRedazionale=002G0070>

Il terzo protocollo opzionale, “Procedura delle comunicazioni”, è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. Entrerà in vigore il 90° giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o adesione.

Nella traduzione © dall’inglese del terzo protocollo, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – febbraio 2011, ed effettuata dalle dott.sse Claudia Foti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici), la Convenzione è stata indicata come “Convenzione sui diritti dei minori” e il termine inglese “child” è stato tradotto in italiano con “minore”.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLI OPZIONALI 1 E 2

concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

LEGGE 11 marzo 2002, n. 46: *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.*

*PROTOCOLLO OPZIONALE N. 1 SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI**

Preambolo

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiano o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

* Altrove indicato come "vendita di minori, prostituzione minorile, pedopornografia"; o "vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantili"; o "vendita di bambini, prostituzione minorile e pornografia infantile".

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Art. 2

Ai fini del presente Protocollo:

per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3

Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:

i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:

- a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
- b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;
- c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;

ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;

b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;

c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.

Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.

Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del

presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Art. 4

Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi:

- a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
- b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Art. 5

I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

Se uno Stato parte, il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.

Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Art. 6

Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.

Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Art. 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:

- i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
- ii) del prodotto di tali reati;

Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8

Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

- a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
- b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art . 9

Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.

Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.

Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Art. 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.

Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Art. 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

nella legislazione di uno Stato parte;

nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12

Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.

Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove

informazione relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15

Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Art. 16

Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della

convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Art. 17

Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

PROTOCOLLO OPZIONALE N. 2 SUL COINVOLGIMENTO DEI MINORI NEI CONFLITTI ARMATI

Preambolo

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità,

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell'OIL

relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento

obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3

Gli Stati parti alzano l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.

Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

- a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
- b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;
- c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
- d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.

Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Art. 4

I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.

Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.

L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6

Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.

Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Art. 7

Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.

Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8

Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.

Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un

rapporto ogni cinque anni.

Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art . 9

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 10

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11

Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.

Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Art. 12

Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario

generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.

Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Art. 13

Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI*

Nazioni Unite A/RES/66/138

originale: inglese

ASSEMBLEA GENERALE

Sessantaseiesima sessione

Punto 64 dell'ordine del giorno

**66/138 Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori (New York, 20 novembre 1989)
relativo alla procedura delle comunicazioni**

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE [sul rapporto del terzo Comitato (A/66/457)]

L'Assemblea Generale,

Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni,

1. *Adotta* il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni così come figura nell'allegato alla presente risoluzione;
2. *Raccomanda* che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario.

*89^a Riunione plenaria
2011*

19 dicembre

Allegato

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni

* Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – febbraio 2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Foti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici). Originale inglese in: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/10/PDF/N1146710.pdf?OpenElement>.

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata “la Convenzione”) riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali,

Riaffermando l’universalità, indivisibilità, interdipendenza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali,

Riaffermando altresì lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignità e di capacità in evoluzione,

Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore può creargli notevoli difficoltà nell’avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti,

Considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti,

Riconoscendo che l’interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell’avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessità di procedure rispettose della sensibilità del minore a tutti i livelli;

Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale,

Richiamando l’importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo,

Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l’attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell’infanzia (di seguito denominato “il Comitato”) di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.
3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non è una parte del presente Protocollo.

Articolo 2 - Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione della sua età e maturità.

Articolo 3 - Regolamento

1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far ciò, esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilità del minore.
2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e può rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del minore.

Articolo 4 - Misure di protezione

1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è rivelata al pubblico senza l'espreso consenso degli stessi.

Parte II - Procedura delle comunicazioni

Articolo 5 - Comunicazioni individuali

1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:

- a) la Convenzione
- b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
- c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

2. Quando una comunicazione è presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, ciò deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.

Articolo 6 - Misure provvisorie

1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinché questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni.

2. Quando il Comitato esercita la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciò non comporta una decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 7 - Ricevibilità

1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- a) la comunicazione è anonima;
- b) la comunicazione non è presentata per iscritto;
- c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
- d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è esaminata in virtù di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;
- e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso è irragionevolmente lungo o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;

- f) la comunicazione è manifestamente infondata o è insufficientemente motivata;
- g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;
- h) la comunicazione non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8 - Trasmissione della comunicazione

1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo.
2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

Articolo 9 - Composizione amichevole

1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.
2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10 - Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.
3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione.
4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. Nel far ciò esso tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.

5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 11 - Seguito

1. Lo Stato parte dà la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Articolo 12 - Comunicazioni interstatali

1. Uno Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:

- a) la Convenzione;
- b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
- c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione.

3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.

4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione già trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte è ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.

Parte III - Procedura di inchiesta

Articolo 13 - Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni .
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonché di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato può incaricare uno o più membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può comprendere una visita nel territorio di tale Stato.
3. L'inchiesta è svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte è richiesta in tutte le fasi della procedura.
4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato.
6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14 - Seguito della procedura di inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato

in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Parte IV - Disposizioni finali

Articolo 15 - Assistenza e cooperazione internazionali

1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali valutazioni o raccomandazioni.

2. Il Comitato, inoltre, può portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi.

Articolo 16 - Rapporto all'Assemblea Generale

Il Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni all'Assemblea Generale in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un compendio delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17 - Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale

Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonché ad agevolare l'accesso degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalità accessibili.

Articolo 18 - Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.

4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20 - Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore

1. Il Comitato è competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

Articolo 21 - Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l'accettazione.

2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati

raggiunge i due terzi del numero di Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

Articolo 22 - Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13 precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.

Articolo 23 - Depositario e notifica da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito a:

- a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;
- b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21;
- c) denunce ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 24 - Lingue

1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati.

Assemblea Generale – Risoluzione A/RES/S-27-2: Un mondo a misura di bambino*

Documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, approvato a New York il 10 maggio 2002

Contenuto

I. Dichiarazione

II. Bilancio dei progressi e lezioni acquisite

III. Piano d'Azione

A. Creare un mondo a misura di bambino

B. Obiettivi, strategie e azioni concrete

- 1. Migliorare le condizioni di vita e di salute dei bambini**
- 2. Garantire un mondo a misura di bambino**
- 3. Protezione dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla violenza**
- 4. Lotta all'HIV/AIDS**

C. Mobilitare le risorse

D. Azioni e valutazioni ulteriori

I. Dichiarazione

1. Undici anni fa, al Vertice mondiale sull'infanzia, i leader del mondo assunsero un impegno comune e lanciarono un appello pressante, universale, al fine di assicurare a ogni bambino un futuro migliore.
2. Da allora molti progressi sono stati conseguiti, come documentato nel rapporto del Segretario generale dell'ONU intitolato "Noi i bambini"¹. Milioni di giovani vite sono state salvate, mai come ora tanti bambini frequentano la scuola, i ragazzi vengono coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la loro vita, mentre sono stati conclusi trattati di notevole importanza sulla tutela dell'infanzia. Nonostante ciò, tali conquiste e tali risultati appaiono inegualmente distribuiti nel mondo e molti ostacoli tuttora permangono, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
3. Noi, i Capi di Stato e di governo e i rappresentanti degli Stati che partecipano alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale dell'ONU, riaffermando il nostro impegno ad attuare i propositi e i principi custoditi dalla Carta delle Nazioni Unite, siamo determinati a mettere a frutto questa

* Traduzione, a cura della Camera dei Deputati, in:

http://www.camera.it/bicamerali/leg14/infanzia/Convegno/15aprile02/documento_finale.htm.

¹ A/S-27/3

storica opportunità di cambiare il mondo per e con i bambini. Di conseguenza, ribadiamo il nostro impegno a conseguire gli obiettivi del Vertice mondiale dell'infanzia che risultano ancora incompiuti, così come ci impegniamo, attraverso iniziative nazionali e per mezzo della cooperazione internazionale, ad affrontare le nuove problematiche emergenti, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e dei traguardi fissati dai recenti e più importanti vertici e conferenze delle Nazioni Unite - in particolare dalla Dichiarazione del Millennio² dell'ONU.

4. Noi riaffermiamo il nostro impegno ad agire per promuovere e difendere i diritti d'ogni bambino, d'ogni essere umano al di sotto dei 18 anni d'età, adolescenti inclusi. Noi siamo determinati a far rispettare la dignità e ad assicurare il benessere di ogni bambino. Noi riconosciamo che la Convenzione sui diritti dell'infanzia - il trattato sui diritti umani che ha universalmente ricevuto il sostegno più vasto che la storia ricordi - contiene, insieme ai suoi Protocolli opzionali, una serie sistematica di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dei bambini e dei ragazzi. Noi riconosciamo inoltre l'importanza di altri strumenti internazionali per la salvaguardia dell'infanzia.
5. Noi sottolineiamo il nostro impegno a creare un mondo a misura di bambino, dove uno sviluppo umano sostenibile, che tenga conto degli interessi dell'infanzia, sia fondato tanto sui principi di democrazia, di eguaglianza, di non-discriminazione, di pace e di giustizia sociale, quanto sull'indivisibilità, interdipendenza e correlazione tra tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo.
6. Noi riconosciamo il valore e l'importanza dei genitori e delle famiglie, o, a seconda delle circostanze, dei tutori legali, quali custodi primari dell'infanzia e ci impegniamo perciò a sostenerli potenziando la loro capacità di garantire le cure ottimali, un'alimentazione adeguata e la protezione necessaria a ogni bambino.
7. Con il presente documento facciamo appello a tutti i membri della società civile perché si uniscano a noi in un movimento globale che ci aiuti a costruire un mondo a misura di bambino, informando il nostro impegno ai seguenti principi e obiettivi:

1. **Porre l'infanzia al primo posto.** In ogni iniziativa rivolta a migliorare le condizioni dell'infanzia, l'interesse supremo del bambino rappresenterà la considerazione primaria.
2. **Debellare la povertà: investire sull'infanzia.** Noi riaffermiamo il nostro impegno solenne a porre fine alla spirale della povertà nell'arco di tempo di una sola generazione, uniti dalla convinzione che investire nei bambini e garantire i loro diritti rappresenti una delle vie migliori per debellare la povertà. Azioni immediate devono essere intraprese per eliminare le forme peggiori di lavoro minorile.
3. **Non lasciare alcun bambino indietro.** Ogni ragazza e ogni ragazzo nascono liberi ed eguali in dignità e diritti: perciò stesso si deve porre fine a ogni forma di discriminazione che condizioni lo sviluppo dell'infanzia.

² Risoluzione 55/2 dell'Assemblea Generale dell'ONU.

4. **Aver cura di ogni bambino.** Tutti i bambini devono avere garantite le migliori condizioni di partenza da cui muovere i primi passi della loro esistenza. Il diritto alla vita, alla difesa dagli abusi, alla crescita e allo sviluppo in buona salute e attraverso una corretta alimentazione sono il fondamento essenziale di ogni sviluppo umano. Noi daremo vita a uno sforzo congiunto per debellare le malattie infettive, per contrastare le cause principali di malnutrizione e per allevare i bambini in un ambiente sano, in condizioni che permettano loro di crescere fisicamente in salute, intelligenti, sicuri dal punto di vista emotivo, in grado di relazionarsi con il loro ambiente sociale e dotati delle migliori capacità di apprendimento.
 5. **Garantire l'istruzione a tutti i bambini.** Ogni ragazza e ogni ragazzo devono avere accesso e devono poter completare il ciclo dell'istruzione elementare, la quale deve essere gratuita, obbligatoria e di buona qualità, costituendo l'essenziale fondamento di un'istruzione di base complessiva. Le disparità di genere nell'istruzione elementare e in quella secondaria devono essere eliminate.
 6. **Proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento.** I bambini devono essere difesi da ogni atto di violenza, da ogni abuso, dallo sfruttamento e dalla discriminazione, così come da ogni forma di terrorismo e di presa in ostaggio.
 7. **Proteggere i bambini dalla guerra.** I bambini devono essere difesi dagli orrori dei conflitti armati. I bambini dei territori sotto occupazione straniera devono essere protetti, in conformità con le leggi internazionali sui diritti umani.
 8. **Combattere l'HIV/AIDS.** I bambini e le loro famiglie devono essere protetti dall'impatto devastante del virus e della sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS).
 - 9) **Ascoltare i bambini e garantire la loro partecipazione.** I bambini e gli adolescenti sono una risorsa, sono cittadini in grado di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Noi dobbiamo rispettare il loro diritto di espressione e di partecipazione su tutte le questioni che li riguardano, in modo consono alla loro età e maturità.
 10. **Proteggere la Terra per il benessere dei bambini.** Noi dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente naturale - con le sue diverse forme di vita, la sua bellezza e le sue risorse, ognuna delle quali migliorano la qualità della vita - per il benessere delle generazioni presenti e di quelle future. Noi forniremo ogni tipo d'assistenza al fine di proteggere i bambini e rendere minimo l'impatto su di loro dei disastri naturali e del degrado ambientale.
-
8. Noi riconosciamo che l'attuazione della presente Dichiarazione e del Piano d'azione richiedono non solo una rinnovata volontà politica, ma anche la mobilitazione e l'allocazione di risorse addizionali, sia a livello nazionale sia internazionale, tenendo in considerazione l'urgenza e la gravità dei particolari bisogni dei bambini.
 9. In linea con questi principi e obiettivi, noi adottiamo il Piano d'azione incluso nella sottostante sezione III, sicuri che insieme costruiremo un mondo in cui tutte le ragazze e i ragazzi della terra potranno godere della loro infanzia – una fase della vita dedicata al gioco e all'apprendimento, durante la quale essi siano amati, rispettati e curati teneramente; una fase in cui i loro diritti siano difesi e garantiti, senza discriminazioni di sorta, e in cui la loro sicurezza e il loro benessere siano preminenti, sì da permettere loro di crescere in salute, in pace e in dignità.

II. Bilancio dei progressi e lezioni acquisite

10. La Dichiarazione e il Piano d'azione del Vertice mondiale sull'infanzia³ sono tra gli impegni internazionali degli anni '90 più rigorosamente monitorati e applicati. A livello nazionale sono stati effettuati dei bilanci annuali dei risultati conseguiti e una serie di rapporti relativi ai progressi ottenuti sono stati presentati all'Assemblea generale dell'ONU. Un primo bilancio è stato effettuato a metà degli anni '90 e un secondo rapporto, più approfondito e su scala globale, è stato presentato alla fine del decennio. Quest'ultimo ha preso in considerazione i vertici regionali tenuti a Pechino, Berlino, il Cairo, Kathmandu e Kingston, i quali hanno effettuato un riesame dei progressi ottenuti, hanno assicurato un seguito al Vertice e alle altre principali conferenze sull'infanzia, hanno promosso un rinnovato impegno per il conseguimento degli obiettivi del Vertice mondiale e hanno impostato una serie di azioni per il futuro. Parallelamente e in modo complementare agli sforzi posti in essere dai governi, un gran numero di altri soggetti ha partecipato a tale processo di revisione: essi comprendono gli stessi bambini, diverse associazioni giovanili, istituzioni accademiche, gruppi religiosi, organizzazioni della società civile, esponenti parlamentari, i mezzi di informazione, varie agenzie delle Nazioni Unite, i donatori e le principali organizzazioni governative e non-governative.
11. Come documentato dal rapporto di fine decennio del Segretario generale dell'ONU sul seguito avuto dal Vertice mondiale sull'infanzia, gli anni '90 hanno rappresentato una decade di grandi promesse e di modesti risultati. In positivo, il Vertice e l'entrata in vigore della Convenzione sui diritti dell'infanzia hanno contribuito ad accordare priorità politica al tema dell'infanzia. Un numero record di ben 192 paesi ha ratificato, firmato o aderito alla Convenzione. Oltre 155 paesi hanno messo a punto programmi nazionali d'intervento per la realizzazione degli obiettivi del Vertice. Sono stati assunti impegni a livello regionale mentre misure e meccanismi legali di carattere internazionale hanno potenziato la tutela dell'infanzia. Il perseguimento degli obiettivi del Vertice ha condotto a numerosi risultati tangibili: quest'anno moriranno 3 milioni di bambini in meno rispetto al decennio passato; la poliomielite è sul punto di essere debellata e, grazie al sale iodato, ogni anno oltre 90 milioni di nuovi nati risulteranno protetti da menomazioni che condizionano le capacità d'apprendimento.
12. Molto però resta ancora da fare. Le risorse promesse al Vertice, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, devono essere ancora pienamente mobilitate. Numerose sono le sfide cruciali che devono essere ancora affrontate: oltre 10 milioni di bambini muoiono ogni anno per cause che si potrebbero in gran parte prevenire; altri 100 milioni, dei quali il 60% sono bambine, non hanno accesso all'istruzione; 150 milioni di bambini sono affetti da malnutrizione mentre l'HIV/AIDS si diffonde con una rapidità catastrofica. Vi è uno stato di povertà persistente, permangono gravi forme d'emarginazione e di discriminazione mentre, al contempo, gli investimenti nei servizi sociali rimangono inadeguati. Altri rilevanti problemi sono rappresentati dal fardello del debito estero; dalle eccessive spese militari, in contrasto con gli interessi del fabbisogno nazionale; dal flagello dei conflitti armati, dall'occupazione straniera, dalla presa in ostaggio dei bambini e da tutte le forme di

³ Risoluzione 44/25 dell'Assemblea Generale dell'ONU.

terrorismo. Allo stesso modo, la mancanza di un efficiente utilizzo delle risorse può vanificare gli sforzi profusi a livello nazionale per combattere la povertà e assicurare il benessere dei bambini. L'infanzia di milioni di bambini continua a essere messa a repentaglio da lavori pericolosi e dallo sfruttamento del lavoro minorile, dalla vendita e dal traffico di bambini, adolescenti inclusi, e da altre forme di abusi, di negligenze, di sfruttamento e di violenza.

13. L'esperienza del decennio passato ha confermato che i bisogni e i diritti dei bambini devono rappresentare la priorità di ogni sforzo rivolto allo sviluppo. Le lezioni chiave acquisite indicano che il cambiamento è possibile e che la difesa dei diritti dei bambini costituisce un concreto punto di partenza: la politica deve affrontare sia i fattori immediati che affliggono o emarginano i bambini e i ragazzi, sia le cause più ampie e radicate che sono alla base dell'inadeguata tutela e della violazione dei diritti dell'infanzia. Si devono perseguire interventi mirati che siano in grado di ottenere successi rapidi, misure che tengano conto dei processi partecipativi e di quelli sostenibili, puntando altresì sulle forze e sulle capacità di recupero dei bambini stessi. Meritano un supporto particolare i programmi intersettoriali che centrano l'attenzione sulla prima infanzia e sul sostegno alle famiglie, specialmente nelle situazioni ad alto rischio, in quanto producono benefici duraturi per la crescita, lo sviluppo e la difesa del bambino.

III. Piano d'azione

A. Creare un mondo a misura di bambino

14. Un mondo a misura di bambino è un mondo nel quale ogni bambino ha garantite le migliori opportunità di sviluppo e l'accesso a un'istruzione di base di qualità, compresa l'istruzione elementare, che deve essere obbligatoria, gratuita e aperta a tutti; un mondo in cui tutti i bambini, inclusi gli adolescenti, hanno ampie opportunità di sviluppare le loro capacità individuali in un ambiente sicuro e che li sostenga. Noi promuoveremo lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale, emotivo, cognitivo e culturale di ogni bambino come una questione di interesse prioritario, tanto a livello nazionale quanto globale.
15. La famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata. Essa ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale. La responsabilità primaria per la difesa, l'educazione e lo sviluppo dei bambini risiede nella famiglia. Tutte le istituzioni della società civile dovrebbero rispettare i diritti dei bambini e assicurare il loro benessere, fornendo un sostegno appropriato ai genitori, alle famiglie, ai tutori legali e a tutti coloro che si occupano della tutela dell'infanzia. Tale sostegno farà sì che i bambini possano crescere e formarsi in un ambiente sociale stabile e sicuro, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione, tenendo sempre ben presente che in diversi contesti culturali, sociali e politici sussistono diverse tipologie di comunità familiare.
16. Noi ci rendiamo conto, inoltre, che un numero considerevole di bambini cresce senza il sostegno dei genitori, come nel caso degli orfani, dei bambini che vivono per strada, di quelli afflitti dalla piaga del traffico di minori o dallo sfruttamento sessuale ed economico, o come accade per i bambini reclusi nelle carceri. Si dovrebbero adottare misure peculiari per sostenere tali bambini in condizioni di

disagio e per potenziare le istituzioni, le strutture e i servizi che si occupano di loro, sviluppando e rafforzando al contempo le capacità di autodifesa dei bambini stessi.

17. Noi siamo decisi a favorire l'accesso dei genitori, delle famiglie, dei tutori legali, di coloro che si occupano d'infanzia e degli stessi bambini a un'ampia gamma di informazioni e di servizi, sì da promuovere il diritto di ogni bambino alla vita, allo sviluppo, alla difesa dagli abusi e alla partecipazione sociale.
18. La povertà cronica rimane il principale ostacolo che impedisce di soddisfare i bisogni dei bambini e difendere e promuovere i loro diritti. Essa deve essere combattuta su tutti i fronti, garantendo i servizi sociali di base e la creazione di opportunità di lavoro, favorendo l'accesso al piccolo credito e gli investimenti in infrastrutture, alleviando il debito e promovendo pratiche commerciali eque e remunerative. I bambini sono colpiti duramente dalla povertà in quanto essa mina alla radice le loro potenzialità di crescita, il loro sviluppo fisico e mentale. La lotta alla povertà e la riduzione delle disuguaglianze devono perciò costituire l'obiettivo primario di ogni sforzo volto a promuovere lo sviluppo. Gli obiettivi e le strategie adottate dalle principali e più recenti conferenze delle Nazioni Unite e da quelle a esse collegate, in particolare il Vertice del Millennio, mettono a disposizione un'utile cornice internazionale in cui si inserire le strategie nazionali di lotta alla povertà, al fine di attuare e proteggere a pieno i diritti dei bambini promuovendo il loro benessere.
19. Noi riconosciamo che la globalizzazione e l'interdipendenza economica aprono nuove opportunità - attraverso il commercio, gli investimenti, i flussi di capitali, i progressi tecnologici, inclusa la tecnologia dell'informazione - alla crescita dell'economia globale, allo sviluppo e al miglioramento degli standard di vita a livello mondiale. Allo stesso tempo, tuttavia, permangono serie minacce da affrontare, come le gravi crisi finanziarie, l'instabilità, la povertà, l'emarginazione e l'ineguaglianza all'interno e fra le società coinvolte. Sussistono ostacoli considerevoli a una maggiore integrazione e alla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'economia globale, in particolare per i paesi meno sviluppati, così come per i paesi la cui economia è in fase di transizione. Se i benefici dello sviluppo economico e sociale non saranno estesi a tutti i paesi, un crescente numero di persone e perfino intere regioni rimarranno emarginate dall'economia globale. Noi dobbiamo agire ora, in modo da superare quegli ostacoli che condizionano interi popoli e nazioni, per mettere a frutto il pieno potenziale di opportunità esistenti per il beneficio di tutti, e soprattutto per il bene dei bambini. Noi siamo a favore di un sistema commerciale e finanziario multilaterale, aperto, equo, regolato, i cui effetti siano prevedibili e che non sia discriminatorio. Investire, tra le altre cose, nell'istruzione e nella formazione contribuirà a rendere i ragazzi partecipi dei benefici derivanti dalle scoperte effettuate nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La globalizzazione presenta allo stesso tempo sfide e opportunità. I paesi in via di sviluppo e quelli le cui economie sono in fase di transizione affrontano difficoltà particolari nel rapportarsi a tali sfide e opportunità. La Globalizzazione dovrebbe avere una funzione integrativa e fondarsi su principi d'equità, e si avverte un grande bisogno di politiche e misure che siano formulate e applicate, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, con la piena e attiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economie in fase di transizione, così da metterli in grado di rispondere efficacemente a

quelle sfide e a quelle opportunità. Facendo ciò si dovrebbe sempre dare priorità al conseguimento degli obiettivi che vanno a beneficio dell'infanzia.

20. La discriminazione dà impulso a una spirale di emarginazione economica e sociale che si autoalimenta e che mina la capacità dei bambini di svilupparsi a pieno. Noi faremo ogni sforzo per eliminare ogni tipo di discriminazione contro i bambini, sia essa legata alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione del bambino e dei suoi genitori o dei suoi tutori, sia alle opinioni politiche e d'altro genere, alla nazionalità, alla provenienza etnica o sociale, alla proprietà, a una condizione di disabilità, alla nascita o ad altri status.
21. Noi adotteremo tutte le misure necessarie a garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, incluso l'eguale accesso alla sanità, all'istruzione e alle attività ricreative, ai bambini portatori di handicap o con esigenze particolari; misure che assicurino il riconoscimento della loro dignità, al fine di promuovere la loro autostima e agevolare la loro attiva partecipazione nella comunità sociale d'appartenenza.
22. I bambini indigeni, i bambini appartenenti a minoranze o a gruppi particolarmente vulnerabili sono sproporzionatamente svantaggiati in molti paesi, a causa di varie forme di discriminazione, inclusa quella razziale. Noi adotteremo le misure appropriate a porre fine alla discriminazione di tali bambini, a fornire loro un sostegno particolare, a garantire loro eguali opportunità nell'accesso ai servizi.
23. Il conseguimento degli obiettivi che vanno a beneficio dei bambini e degli adolescenti, e in particolare delle ragazze, riceverà un impulso ulteriore se le donne potranno godere pienamente di tutti i diritti umani e se le libertà fondamentali, compreso il diritto allo sviluppo, saranno loro realmente garantite, permettendo loro di partecipare pienamente e con gli stessi diritti degli uomini a tutte le sfere del vivere sociale e proteggendole e liberandole da ogni forma di violenza, di abuso e di discriminazione. Noi siamo decisi a eliminare ogni tipo di discriminazione delle bambine durante l'intero corso della loro vita e a offrire un'attenzione particolare alle loro esigenze, così da promuovere e proteggere l'interessa dei loro diritti umani, compreso il diritto a essere libere dalla coercizione, da pratiche dolorose e dallo sfruttamento sessuale. Noi ci impegniamo a promuovere l'uguaglianza di genere e l'eguale accesso a servizi sociali fondamentali, quali l'istruzione, l'alimentazione, le cure sanitarie, incluse la salute sessuale e quella riproduttiva, le vaccinazioni e la difesa dalle malattie che rappresentano le principali cause di mortalità, ponendo la prospettiva delle pari opportunità di genere al centro di tutte le politiche e di tutti i programmi di sviluppo.
24. Noi riconosciamo inoltre la necessità di considerare il mutamento del ruolo maschile – come ragazzi, adolescenti e padri - nella società, e le difficoltà incontrate dai ragazzi che crescono nel mondo odierno. Noi promuoveremo ulteriormente il concetto di un'eguale responsabilità dei genitori nell'istruzione e nell'allevamento dei figli, e faremo ogni sforzo possibile affinché i padri abbiano l'opportunità di avere un ruolo attivo nella vita dei loro figli.
25. È vitale che gli obiettivi nazionali per l'infanzia includano la riduzione d'ogni tipo di disuguaglianza, in particolare quelle che derivano da discriminazioni legate alla razza, al sesso, alla provenienza dei

bambini da centri urbani o rurali, quelle esistenti tra bambini ricchi e bambini poveri e tra bambini sani e disabili.

26. Una serie di cambiamenti e di problemi legati all'ambiente – quali il riscaldamento del globo terrestre, la riduzione dello strato d'ozono, l'inquinamento atmosferico, il problema dei rifiuti tossici, quello dell'esposizione a sostanze chimiche e a pesticidi, l'inadeguatezza delle misure sanitarie, la carenza di quelle igieniche, il problema dell'acqua potabile e di alimenti sicuri, i problemi legati all'alloggio – devono essere affrontati adeguatamente, al fine di garantire la salute e il benessere dei bambini.
27. Alloggi adeguati favoriscono la coesione familiare e contribuiscono a garantire la giustizia sociale e il senso d'appartenenza comunitaria, la sicurezza e la solidarietà tra gli individui, fattori essenziali per il benessere dei bambini. Di conseguenza, noi attribuiremo un'importanza prioritaria alla questione della mancanza di alloggi e delle altre infrastrutture necessarie, in particolare quelle destinate a i bambini delle periferie urbane degradate e delle zone rurali isolate.
28. Noi adotteremo le misure necessarie a gestire razionalmente le nostre risorse naturali e a proteggere e conservare in modo sostenibile l'ambiente. Noi lavoreremo per cambiare i modelli di produzione e di sfruttamento delle risorse che non sono sostenibili, seguendo principi che includano, tra l'altro, il principio che, tenuto conto del diverso apporto al degrado dell'ambiente e del mondo, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. Noi ci adopereremo per educare tanto i bambini quanto gli adulti al rispetto dell'ambiente naturale nell'interesse della loro stessa salute e benessere.
29. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e i suoi Protocolli opzionali contengono una serie completa di standard legali internazionali per la tutela e il benessere dell'infanzia. Noi riconosciamo inoltre l'importanza di altri strumenti internazionali che interessano l'infanzia. I principi generali, tra gli altri, dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo, rappresentano il quadro di riferimento dei nostri interventi a favore dei bambini e degli adolescenti. Noi esortiamo tutti i paesi a considerare, come questione prioritaria, la firma e la ratifica, o l'adesione, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, ai suoi Protocolli opzionali, così come alle Convenzioni 138 e 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Noi esortiamo gli Stati parti a ottemperare senza riserve gli obblighi imposti loro dai trattati e a ritirare le riserve incompatibili con gli obiettivi e i propositi della Convenzione e a prendere in considerazione un riesame delle riserve col proposito di un loro ritiro.
30. Noi salutiamo con soddisfazione l'entrata in vigore dei Protocolli opzionali della Convenzione sui diritti dell'infanzia, riguardanti il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia minorile⁴, ed esortiamo gli Stati parti a garantirne la piena applicazione.
31. Noi, i governi partecipanti alla Sessione Speciale, ci impegniamo a dare attuazione a questo Piano d'azione attraverso misure quali:

⁴ In altri testi indicato come "Protocollo relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia" (Nota del curatore).

- Porre in essere, secondo necessità, efficaci legislazioni, politiche e piani d'azione nazionali; allocare risorse per far rispettare e difendere i diritti dei bambini assicurando il loro benessere.
- Istituire o potenziare organismi nazionali come, tra gli altri, i difensori civici indipendenti per l'infanzia, o altre istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia.
- Sviluppare a livello nazionale sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati, per accertare l'impatto dei nostri interventi a favore dell'infanzia.
- Alimentare una coscienza e una comprensione diffusa dei diritti dell'infanzia.

Collaborazioni e partecipazione

32. Con l'obiettivo di dare applicazione al presente Piano d'azione, noi potenzieremo la nostra collaborazione con i seguenti soggetti – i quali hanno un contributo unico da offrire - e incoraggeremo l'utilizzo di tutte le vie che favoriscano la partecipazione, al fine di portare avanti la nostra causa comune, ossia il benessere dei bambini e degli adolescenti e la promozione e la tutela dei loro diritti:

1. I bambini, inclusi gli adolescenti, devono essere in grado di esercitare il loro diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni - conformemente al loro grado di sviluppo - e sviluppare la propria autostima; devono poter acquisire conoscenze e capacità tecniche, come quelle per le risoluzioni dei conflitti e quelle decisionali e comunicative, così da essere in grado di affrontare le difficoltà della vita. Il diritto dei bambini, compresi gli adolescenti, di esprimersi liberamente deve essere rispettato e incoraggiato e le loro opinioni devono essere tenute in considerazione per tutte quelle questioni che li riguardano, dando alle opinioni del bambino il giusto peso in rapporto alla sua età e alla sua maturità. La vitalità e la creatività dei bambini e dei giovani devono essere alimentate, in modo che possano prendere attivamente parte alla costruzione dell'ambiente, della società e del mondo che erediteranno. I bambini e gli adolescenti svantaggiati che vivono situazioni di disagio hanno bisogno di un'attenzione e di un sostegno speciale che permetta loro di accedere ai servizi essenziali e d'acquisire autostima, così da prepararli alle responsabilità che dovranno assumere nel corso della loro vita. Noi ci adopereremo per sviluppare e attuare programmi volti a promuovere una partecipazione significativa dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali, inclusi quelli relativi all'ambito familiare e scolastico e quelli che hanno carattere locale e nazionale.
2. I genitori, le famiglie, i tutori legali e tutti gli altri soggetti che operano per la tutela dell'infanzia hanno un ruolo e una responsabilità primaria nel garantire il benessere dei bambini e degli adolescenti, e perciò stesso devono essere sostenuti nell'adempimento delle loro responsabilità legate alla cura dei bambini. Ogni nostra politica e ogni nostro programma dovrebbe promuovere la condivisione delle responsabilità dei genitori, delle famiglie, dei tutori e di tutti coloro che operano a favore dell'infanzia, della società nel suo complesso.

3. I governi e le autorità locali possono assicurare, attraverso una collaborazione più stretta a ogni livello, che i bambini siano posti al centro di ogni programma di interventi per lo sviluppo. Attraverso iniziative già in corso, come le “comunità amiche del bambino” e la lotta al degrado urbano, i sindaci e i leader locali possono migliorare in modo significativo la vita dei bambini.
4. I parlamentari e gli esponenti di assemblee legislative sono fondamentali per l’attuazione di questo piano d’azione, il successo del quale richiederà il loro impegno attivo nel promuovere una maggiore coscienza dei problemi esistenti; nell’adottare le misure legislative necessarie; nel facilitare e stanziare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tali propositi; e, infine, nel monitorare l’effettiva utilizzazione di tali strumenti.
5. Le Organizzazioni non governative e le organizzazioni a carattere locale saranno sostenute nel loro lavoro e si dovranno istituire dei meccanismi appositi, quando necessario, per facilitare la partecipazione della società civile alle questioni relative all’infanzia. I protagonisti della società civile giocano un ruolo particolare nel promuovere e incoraggiare un comportamento positivo, così come nella creazione di un ambiente che contribuisca al benessere dell’infanzia.
6. Il settore privato e le aziende hanno un contributo speciale da offrire, che va dall’adozione e adesione a pratiche che dimostrino un senso di responsabilità sociale, allo stanziamento delle risorse necessarie - incluse fonti innovative di finanziamento e progetti a favore delle comunità locali, come ad esempio i microcrediti - che vadano a beneficio dell’infanzia.
7. I leader religiosi e spirituali, quelli culturali e quelli delle comunità indigene hanno un ruolo chiave, come soggetti in prima linea a favore dell’infanzia, affinché gli obiettivi e i traguardi di questo Piano d’azione vengano tradotti in priorità dalle comunità che rappresentano, nonché per mobilitare e ispirare la popolazione a prendere iniziative a favore dei diritti dell’infanzia.
8. I mass media e le loro associazioni hanno un ruolo chiave da svolgere nell’accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica sulla condizione dell’infanzia e sulle difficoltà che si devono affrontare. I mass media dovrebbero inoltre giocare un ruolo più attivo nell’informare i bambini e i ragazzi, i genitori, le famiglie e l’opinione pubblica in generale sulle iniziative mirate a difendere e promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti, così come dovrebbero contribuire a programmi educativi per bambini. A questo proposito i media dovrebbero tenere in considerazione il loro potere d’influenza sui bambini.
9. Le organizzazioni a carattere regionale e quelle internazionali, in particolare tutti gli organismi delle Nazioni Unite, così come le istituzioni previste dagli accordi di Bretton Woods e le altre organizzazioni multilaterali, dovrebbero essere incoraggiate a collaborare e a giocare un ruolo chiave per accelerare il raggiungimento dei progressi a favore dell’infanzia.
10. Le persone che lavorano a diretto contatto con i bambini hanno grandi responsabilità. È importante valorizzare il loro status, tanto dal punto di vista morale quanto professionale.

B. Obiettivi, strategie e interventi

33. Dopo il Vertice mondiale sull'infanzia, molti degli obiettivi e dei traguardi di rilievo per il benessere dei bambini sono stati fatti propri dai principali vertici, conferenze e processi di revisione delle Nazioni Unite. Noi riaffermiamo fermamente l'impegno a realizzare tali obiettivi e traguardi, così da offrire alla generazione attuale di bambini e a quelle future le opportunità che furono negate ai loro genitori. Come passo concreto verso la creazione di solide basi per il raggiungimento dei traguardi internazionali di sviluppo del 2015 e degli obiettivi del Vertice del Millennio, noi siamo decisi, nel corso di questo decennio (2000-2010), a conseguire gli obiettivi ancora incompiuti, così come a superare una consistente serie di traguardi e obiettivi intermedi, nelle seguenti aree di intervento prioritario.

34. Avendo a cuore l'interesse preminente dei bambini, noi ci impegniamo a dare applicazione ai seguenti obiettivi, strategie e interventi con gli adattamenti resi necessari dalle condizioni peculiari di ogni paese e dalle differenti situazioni e circostanze presenti nelle diverse regioni e paesi del mondo.

1. Migliorare le condizioni di vita e di salute dei bambini

35. A causa della povertà e dell'impossibilità di accedere ai servizi sociali di base, oltre 10 milioni di bambini sotto i cinque anni di vita, la metà dei quali ancora in fase neonatale, muiono ogni anno per malnutrizione e per malattie prevenibili. Le complicazioni legate alla maternità e al parto, allo stato d'anemia delle madri e alla malnutrizione uccidono ogni anno più di mezzo milione di donne e di adolescenti, lasciandone molte altre menomate o disabili. Oltre un miliardo di persone non sono in grado di procurarsi acqua potabile, 150 milioni di bambini sotto i cinque anni sono malnutriti e oltre due miliardi di persone non hanno accesso a impianti igienici e fognari.

36. Noi siamo determinati a interrompere il ciclo intergenerazionale della malnutrizione e delle precarie condizioni di salute, garantendo a ogni bambino un inizio della vita sano e sicuro; noi siamo decisi ad assicurare in tutte le comunità l'accesso a un sistema sanitario di base efficiente, aperto a tutti, prolungato e sostenibile; ad assicurare l'accesso alle informazioni e ai servizi consultivi; a fornire adeguati servizi idrici e sanitari; a promuovere un sano stile di vita tra i bambini e gli adolescenti. Di conseguenza, noi intendiamo realizzare i seguenti obiettivi in conformità con i risultati delle ultime conferenze delle Nazioni Unite e con quelli dei vertici e delle sessioni speciali dell'Assemblea Generale, quali delineati nei rispettivi rapporti conclusivi:

- a. Ridurre di un terzo il tasso di mortalità infantile e quello sotto i cinque anni, con l'obiettivo di una riduzione di due terzi entro il 2015.
- b. Ridurre di un terzo il tasso di mortalità materna, con l'obiettivo di una riduzione di tre quarti entro il 2015.
- c. Ridurre di almeno un terzo il tasso di malnutrizione nei bambini sotto i cinque anni, con particolare attenzione ai bambini sotto i due anni; ridurre di almeno un terzo il tasso attuale di nascite sottopeso.
- d. Ridurre di almeno un terzo la percentuale di famiglie senza accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile.

- e. Elaborare e attuare politiche e programmi nazionali per lo sviluppo della prima infanzia, così da garantire il benessere fisico, sociale, psichico, emotivo e spirituale dei bambini nonché lo sviluppo delle loro capacità cognitive.
 - f. Sviluppare e attuare politiche sanitarie e programmi nazionali a favore degli adolescenti, inclusi i relativi obiettivi e indicatori, per promuovere la salute fisica e mentale dei ragazzi.
 - g. Accesso per tutti gli individui in età adeguata, attraverso il sistema sanitario di base, alla salute riproduttiva, non appena possibile e comunque non oltre il 2015.
37. Per raggiungere questi obiettivi e traguardi, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino, noi - in armonia con le leggi nazionali, i valori etici e religiosi e i contesti culturali dei diversi popoli, e in conformità con tutti i diritti umani e le libertà fondamentali - porteremo avanti le seguenti strategie e interventi:
1. Assicurare che la riduzione delle patologie e della mortalità materna e neonatale sia una priorità del settore sanitario e che le donne, specialmente le adolescenti in gravidanza, possano usufruire agevolmente di un'assistenza ostetrica di base economicamente sostenibile; di servizi materno-infantili attrezzati e con personale preparato; dell'assistenza al parto da parte di personale esperto; di servizi ostetrici d'emergenza; di servizi d'indirizzo e di trasporti, quando necessario, presso centri specialistici ; dell'assistenza post-parto e della pianificazione familiare, al fine, tra gli altri obiettivi, di garantire una maternità sicura.
 2. Garantire a ogni bambino un adeguato accesso a servizi sanitari di base accoglienti e di alta qualità, all'educazione e a servizi informativi.
 3. Promuovere efficacemente il miglioramento delle condizioni di vita e di salute - inclusa, per tutti gli individui d'età adeguata, la salute sessuale e riproduttiva - conformemente agli impegni e ai risultati delle ultime conferenze e vertici delle Nazioni Unite – tra cui il Vertice Mondiale sull'Infanzia, la Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo, la Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, il Vertice mondiale per lo sviluppo sociale e la quarta Conferenza mondiale sulla donna – e degli esiti dei cinque anni di riesami e di rapporti.
 4. Promuovere la salute e la sopravvivenza dei bambini e ridurre, il prima possibile, sia le disparità tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, sia quelle esistenti all'interno di tali paesi, con particolare riguardo all'eliminazione della tendenza a una più elevata mortalità delle neonate e delle bambine per cause spesso prevenibili.
 5. Difendere, incoraggiare e sostenere, per i neonati fino ai sei mesi di vita, l'allattamento esclusivo al seno e il proseguimento dell'allattamento al seno, insieme ad alimenti complementari adatti, per i bambini fino a due anni e oltre. Fornire servizi di consulenza per l'alimentazione dei neonati.
 6. Un'attenzione del tutto particolare deve essere dedicata all'assistenza pre e post natale, all'assistenza ostetrica di base e a quella neonatale, in particolar modo per coloro che vivono in aree prive di servizi essenziali.

7. Garantire, a livello nazionale, la totale copertura vaccinale del 90% dei bambini sotto il primo anno di vita; con una copertura almeno del 80% per tutti i distretti o le circoscrizioni amministrative equivalenti. Ridurre della metà, entro il 2005, le morti causate da morbillo; debellare il tetano materno e neo-natale entro il 2005; estendere ai bambini d'ogni nazione i benefici di nuovi e più efficaci vaccini e delle altre misure di prevenzione finora approntate.
8. Certificare entro il 2005 l'eradicazione mondiale della poliomielite.
9. Debellare la malattia causata dal verme di Guinea (dracunculosi).
10. Sostenere lo sviluppo della prima infanzia garantendo un sistema di servizi e un'adeguata assistenza ai genitori, inclusi quelli disabili, alle famiglie, ai tutori legali e agli altri operatori - soprattutto nella gravidanza, al parto, nella fase neonatale e nella prima infanzia – così che possano provvedere allo sviluppo fisico, psicologico, sociale, spirituale e cognitivo del bambino.
11. Intensificare gli interventi già collaudati, economicamente sostenibili, contro la malnutrizione e le malattie che figurano quali cause principali della mortalità infantile e delle patologie che interessano l'infanzia; ridurre di un terzo le morti dovute alle infezioni acute delle vie respiratorie; dimezzare le morti causate da diarrea tra i bambini sotto i cinque anni; dimezzare le morti provocate dalla tubercolosi e la diffusione della malattia; ridurre l'incidenza delle malattie causate da parassiti intestinali, del colera, delle infezioni trasmesse per via sessuale, dell'HIV/AIDS e di tutte le forme di epatite; garantire che misure efficaci siano sostenibili e accessibili soprattutto agli strati più emarginati della popolazione e nelle aree più difficili da raggiungere.
12. Ridurre della metà le malattie correlate alla malaria, facendo sì che il 60% della popolazione a rischio di malaria, soprattutto i bambini e le donne, abbiano la possibilità di dormire protetti da zanzariere trattate con insetticidi.
13. Migliorare l'alimentazione delle madri e dei bambini, inclusi gli adolescenti, garantendo la sicurezza alimentare delle comunità familiari e assicurando l'accesso ai servizi sociali essenziali e ad adeguata assistenza.
14. Sostenere le popolazioni e i paesi esposti a gravi crisi alimentari e a carestie.
15. Potenziare i sistemi sanitari ed educativi ed estendere la rete di protezione sociale in modo da ampliare l'accesso a servizi integrati ed efficaci di salute, nutrizione e assistenza all'infanzia per le famiglie e le comunità locali, tramite i servizi scolastici e sanitari di base, dedicando un'attenzione particolare alle bambine e ai bambini in situazioni di disagio e di emarginazione.
16. Ridurre gli infortuni dei bambini, dovuti a incidenti o a altre cause, attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di adeguate misure di prevenzione.
17. Garantire l'accesso dei bambini disabili e di quelli con esigenze particolari a servizi di sostegno, compresa riabilitazione e assistenza medica; promuovere adeguate forme d'assistenza e di sostegno a livello familiare, a favore dei genitori, delle famiglie, dei tutori legali e di tutti coloro che si occupano della cura di questi bambini.
18. Garantire un'assistenza particolare ai bambini affetti da malattie mentali o da disturbi di natura psichica.

19. Promuovere la salute fisica, mentale ed emotiva dei bambini e degli adolescenti attraverso il gioco, lo sport, le attività ricreative e forme d'espressione artistica e culturale.
20. Sviluppare e attuare politiche e progetti per l'infanzia e l'adolescenza finalizzati alla prevenzione dell'uso di droghe, psicofarmaci e sostanze per inalazione – esclusi i casi di cure mediche – e alla riduzione delle conseguenze negative dell'abuso di tali sostanze; fornire, allo stesso tempo, supporto alle politiche e ai programmi di prevenzione, specialmente contro il tabacco e contro l'alcol.
21. Sviluppare e attuare politiche e progetti dedicati all'infanzia e all'adolescenza, allo scopo di diminuire i casi di violenza e di suicidio.
22. Conseguire una sostanziale eliminazione dei disturbi da carenza di iodio entro il 2005 e di quelli legati alla carenza di vitamina A entro il 2010; ridurre di un terzo la diffusione dell'anemia, compresa la carenza di ferro, entro il 2010; accelerare i progressi per la riduzione della carenza di altri micronutrienti, attraverso una dieta variata e l'arricchimento e l'integrazione degli alimenti.
23. Dedicare maggiore attenzione, nei programmi volti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienici e fognari, al potenziamento delle capacità delle famiglie e delle comunità locali di gestire i servizi esistenti; incoraggiare nuovi modelli di comportamento attraverso la promozione, anche attraverso i programmi scolastici, delle fondamentali norme igieniche e sanitarie.
24. Eliminare tutte le disparità nell'accesso ai servizi sanitari e sociali di base, compresi i servizi d'assistenza sanitaria ai bambini indigeni e a quelli appartenenti a minoranze.
25. Sviluppare a livello nazionale, quando necessario, leggi, politiche e programmi e accrescere la cooperazione internazionale, per prevenire, tra le altre cose, l'esposizione dei bambini a sostanze inquinanti l'aria, l'acqua, il suolo e gli alimenti.

2. Garantire un'istruzione di qualità

38. L'istruzione è un diritto umano e un fattore chiave per la riduzione della povertà e del lavoro minorile e per la promozione della democrazia, della pace, della tolleranza e dello sviluppo. Ancora oggi oltre 100 milioni di bambini in età d'istruzione elementare, la maggior parte dei quali sono bambine, non sono iscritti a scuola. Diversi altri milioni di bambini ricevono istruzione da insegnanti privi di una formazione adeguata e sottopagati, in aule scolastiche sovraffollate e scarsamente attrezzate per l'attività didattica. Un terzo dei bambini, inoltre, non porta a termine il ciclo scolastico di cinque anni, il minimo indispensabile per conseguire un'alfabetizzazione di base.
39. Conformemente a quanto stabilito dal Forum mondiale di Dakar sull'istruzione - che ha ribadito il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) nel coordinamento dei partecipanti al progetto "Istruzione per tutti", e nel mantenimento dell'impegno per assicurare l'istruzione di base - noi attribuiremo priorità all'obiettivo di garantire entro il 2015 a tutti i bambini l'accesso e il completamento dell'istruzione elementare, la quale deve essere gratuita, obbligatoria e di buona qualità. Noi ci prefiggiamo inoltre di diffondere progressivamente l'istruzione secondaria. Come passo concreto verso il raggiungimento di tali traguardi, noi siamo determinati a conseguire i seguenti obiettivi:

- (a) Estendere e migliorare la copertura dei programmi di assistenza e istruzione per la prima infanzia, per bambini e bambine, soprattutto per i bambini più a rischio e svantaggiati.
 - (b) Ridurre del 50% il numero di bambini in età d'istruzione elementare che non ha accesso alla scuola e aumentare almeno del 90%, entro il 2010, il tasso netto di iscrizioni alla scuola elementare o la partecipazione a programmi didattici alternativi di buona qualità.
 - (c) Eliminare entro il 2005 la disparità di genere nell'istruzione elementare e secondaria e raggiungere entro il 2015 una condizione di pari opportunità, garantendo soprattutto il pieno e paritario accesso delle ragazze a un'istruzione di base di buona qualità.
 - (d) Migliorare tutti gli aspetti legati alla qualità dell'istruzione, così da permettere a bambini e giovani di conseguire risultati riconosciuti e misurabili, soprattutto nel far di conto, leggere e scrivere e nello sviluppo relazionale (life skills).
 - (e) Garantire che le esigenze formative di tutti i giovani siano soddisfatte attraverso l'accesso a programmi d'istruzione e di formazione adeguati.
 - (f) Raggiungere entro il 2015 un miglioramento del 50% nel grado di alfabetizzazione degli adulti, con particolare riguardo alle donne.
40. Per conseguire tali traguardi e obiettivi, noi porremo in atto le seguenti strategie e interventi:
1. Sviluppare e attuare apposite strategie per garantire che l'istruzione scolastica sia facilmente accessibile a tutti i bambini e agli adolescenti; e che l'istruzione primaria sia economicamente sostenibile per tutte le famiglie.
 2. Promuovere programmi innovativi che incoraggino le strutture scolastiche e le comunità locali ad adoperarsi più attivamente per individuare i bambini che hanno abbandonato la scuola e il processo d'apprendimento, o che ne sono stati esclusi; rivolgere un'attenzione speciale alle ragazze e ai bambini lavoratori, a quelli con esigenze particolari e ai bambini disabili, aiutandoli a iscriversi, a frequentare e a portare a compimento con successo la loro istruzione; coinvolgere in tale processo educativo tanto i governi quanto le famiglie, le comunità locali e le ONG. Misure speciali dovrebbero essere adottate per evitare e per ridurre l'abbandono scolastico a causa, tra le altre cose, dell'inizio di un'attività lavorativa.
 3. Colmare il divario esistente tra istruzione formale e informale, tenendo in considerazione la necessità di garantire la buona qualità dei servizi educativi - compresa la competenza di chi fornisce tali servizi - e riconoscendo che l'educazione non-formale e gli approcci alternativi costituiscono esperienze utili e fruttuose. Sviluppare, inoltre, la complementarità tra i due sistemi di istruzione.
 4. Garantire che tutti i programmi d'istruzione di base siano accessibili, non discriminanti e recettivi alle esigenze dei bambini con particolari difficoltà d'apprendimento e a quelle dei bambini con varie forme di disabilità.

5. Garantire ai bambini che vivono nelle comunità indigene e a quelli appartenenti alle minoranze l'accesso a un'istruzione di qualità, assicurando loro le stesse opportunità garantite agli altri bambini. Gli sforzi devono essere indirizzati verso l'obiettivo di garantire l'istruzione in modo da rispettare le loro tradizioni culturali. Allo stesso modo, uno sforzo particolare deve essere rivolto a garantire adeguate opportunità d'apprendimento ai bambini indigeni e a quelli appartenenti alle minoranze, così da permettere loro comprendere e mantenere la loro identità culturale, compresi aspetti importanti come la lingua e i valori.
6. Sviluppare e attuare strategie particolari per migliorare la qualità dell'istruzione e soddisfare le necessità d'apprendimento di tutti.
7. Creare, con i bambini, un ambiente formativo accogliente in cui si sentano sicuri, siano protetti da ogni abuso, violenza e discriminazione, un ambiente sano in cui siano incoraggiati ad apprendere. Garantire che i programmi d'istruzione e i materiali didattici riflettano a pieno la promozione e la difesa dei diritti umani, dei valori di pace, di tolleranza e delle pari opportunità tra i sessi, servendosi di tutti gli strumenti offerti dal "Decennio internazionale per la cultura della pace e della non violenza a favore dei bambini del mondo" (2001-2010).
8. Potenziare la cura e l'educazione della prima infanzia fornendo servizi, sviluppando e sostenendo programmi diretti alle famiglie, ai tutori legali, agli operatori e alle comunità locali.
9. Garantire opportunità d'istruzione e di formazione agli adolescenti, in modo da consentire loro di imparare a guadagnarsi da vivere.
10. Progettare e attuare, quando necessario, programmi che mettano in grado le adolescenti madri o in gravidanza di proseguire e portare a compimento i loro studi.
11. Sollecitare il costante sviluppo e l'attuazione, specialmente nelle scuole, di programmi diretti ai bambini e agli adolescenti, al fine di prevenire e scoraggiare l'uso del tabacco e dell'alcol; individuare, contrastare e combattere il traffico e l'uso di droghe e di psicofarmaci - quando non prescritti per cure mediche - attraverso, tra le altre misure, campagne d'informazione da parte dei mass media tanto sugli effetti nocivi derivanti dall'uso di tali sostanze, quanto sui rischi di dipendenza; adottare le misure necessarie per affrontare le cause che sono alla radice dell'uso di tali sostanze.
12. Promuovere programmi innovativi per assicurare incentivi alle famiglie a basso reddito e con figli in età scolare, in modo da aumentare l'iscrizione e la frequenza alla scuola delle bambine e dei bambini, facendo sì che non siano obbligati a svolgere attività lavorative che interferiscano con la loro istruzione.
13. Sviluppare e attuare programmi mirati specificamente a eliminare sia le disparità di genere nell'iscrizione alla scuola, sia i pregiudizi e gli stereotipi fondati sul sesso e nei sistemi educativi, nei programmi e nei materiali didattici, che derivino da pratiche discriminatorie, o da tradizioni sociali e culturali, o da situazioni giuridiche ed economiche.

14. Valorizzare lo status, le gratifiche, la formazione e la professionalità degli insegnanti, inclusi gli educatori per la prima infanzia, garantendo sia una remunerazione adeguata al lavoro svolto sia incentivi e opportunità per la loro crescita professionale.
15. Sviluppare - a livello di singole scuole, di comunità locali e a livello nazionale - sistemi di direzione e gestione dell'istruzione aperti, partecipativi e affidabili.
16. Soddisfare le particolari esigenze d'apprendimento dei bambini esposti alle conseguenze delle crisi, facendo sì che l'istruzione sia garantita durante e dopo le emergenze, e mettere a punto programmi didattici che promuovano una cultura di pace, per contribuire a al fine di prevenire la violenza e i conflitti e per favorire il recupero delle vittime.
17. Offrire la possibilità e le strutture, nelle scuole e nelle comunità locali, per attività ricreative e sportive.
18. Sfruttare a pieno il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di promuovere un'istruzione a costi sostenibili, comprese le scuole aperte e a distanza, riducendo gli squilibri qualitativi e di accesso.
19. Sviluppare strategie volte a mitigare l'impatto dell'HIV/AIDS sui sistemi educativi e scolastici, sugli alunni e sul processo di apprendimento.

3. Protezione dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla violenza

41. Centinaia di milioni di bambini soffrono e muoiono a causa della guerra, della violenza, dello sfruttamento, della mancanza di cure e di diverse forme di abuso e discriminazione. Nel mondo vi sono bambini che vivono in situazioni di estrema difficoltà: resi invalidi, o gravemente feriti, a causa dei conflitti armati; costretti a sfollare in altre regioni del loro paese o forzati ad abbandonarlo, divenendo così profughi; che soffrono a causa dei disastri naturali o, come nel caso dell'esposizione a sostanze radioattive e ad agenti chimici nocivi, di quelli provocati dalla mano dell'uomo; figli di lavoratori emigrati e di altri gruppi socialmente svantaggiati; vittime del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e di altre forme di intolleranza correlate. Il traffico e il commercio di bambini, il loro sfruttamento fisico e sessuale, il loro rapimento, così come lo sfruttamento economico - perfino nelle forme più crudeli - sono realtà quotidiane per i bambini d'ogni regione del mondo. Per altro verso, la violenza consumata tra le mura domestiche e la violenza sessuale contro le donne e i bambini rimane un problema di notevole gravità. In molti paesi, le conseguenze di natura sociale e umanitaria derivanti da sanzioni economiche loro imposte gravano sulla popolazione civile e, in particolare, sulle donne e sui bambini.
42. In alcuni paesi la condizione dell'infanzia è affetta da una serie di misure adottate in modo unilaterale che, in contrasto con il diritto internazionale e con la Carta delle Nazioni Unite, ostacolano i rapporti commerciali tra Stati, impediscono il loro pieno sviluppo economico e sociale e mettono a repentaglio il benessere delle rispettive popolazioni, con conseguenze particolarmente gravi per le donne, i bambini e gli adolescenti.

43. I bambini hanno il diritto di essere difesi da ogni tipo di abuso, di trascuratezza, di sfruttamento e di violenza. Le società devono eliminare ogni forma di violenza contro i bambini. Pertanto siamo determinati a:
- (a) Proteggere i bambini da ogni forma di abuso, trascuratezza, sfruttamento e violenza;
 - (b) Proteggere i bambini dalle conseguenze dei conflitti armati e garantire il rispetto delle leggi umanitarie internazionali e dei trattati sui diritti umani;
 - (c) Proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento sessuale, compresa la pedofilia, il traffico e il rapimento.
 - (d) Adottare misure efficaci e immediate per eliminare le forme peggiori di lavoro minorile, come definito dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ed elaborare e attuare strategie per l'eliminazione del lavoro minorile contrario agli standard internazionali accettati.
 - (e) Alleviare le sofferenze dei milioni di bambini che vivono in condizioni particolarmente difficili.
44. Per realizzare tali obiettivi, noi attueremo le seguenti strategie e interventi:

Protezione generale

1. Sviluppare sistemi che garantiscano la registrazione alla nascita, o immediatamente dopo, di ogni bambino; garantire il diritto del bambino al nome e alla nazionalità, in conformità con le leggi nazionali e con le principali norme giuridiche internazionali.
2. Incoraggiare tutti i paesi ad adottare e applicare leggi per la tutela dell'infanzia; a rendere più efficace l'attuazione delle politiche e dei programmi per la difesa dei bambini da ogni forma di violenza, di trascuratezza, di abuso e di sfruttamento, perpetrati tra le mura domestiche, nelle scuole o in altri istituti, sul luogo di lavoro o nelle comunità d'appartenenza.
3. Adottare misure speciali per eliminare le discriminazioni contro i bambini dovute alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, a considerazioni politiche o di opinione, alla nazionalità, all'origine etnica, all'estrazione sociale, alla proprietà, alla disabilità, alla nascita o ad altro status, e garantire ai bambini eguale accesso all'istruzione, alla sanità e ai servizi sociali fondamentali.
4. Porre fine all'impunità per tutti i crimini commessi contro i bambini, portando i responsabili davanti alla giustizia e rendendo pubbliche le condanne comminate per siffatti crimini.
5. Compiere passi per contrastare ed evitare l'adozione di qualsiasi misura unilaterale non conforme al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, che ostacoli il pieno sviluppo economico e sociale delle popolazioni – in particolare delle donne e i bambini - dei paesi colpiti; che metta a repentaglio il loro benessere e frapponga ostacoli al pieno godimento dei diritti umani, incluso il diritto di ognuno a un livello di vita che garantisca la salute, il benessere e il diritto al cibo, alle cure

- mediche e ai servizi sociali fondamentali. Impedire che il cibo e i medicinali siano usati come strumenti di pressione politica.
6. Diffondere e alimentare una presa di coscienza dell'illegalità e delle conseguenze negative derivanti dalla mancata protezione dei bambini dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento.
 7. Promuovere l'istituzione di meccanismi di prevenzione, di sostegno e d'assistenza - così come di sistemi giuridici specifici per rispondere alle esigenze dell'infanzia - in linea con il principio che la giustizia debba essere volta al recupero e al pieno rispetto dei diritti dei bambini; provvedere all'apposita formazione di personale competente per il reinserimento dei bambini nella società.
 8. Proteggere i bambini dalla tortura e da altre forme di trattamento o punizione crudele, inumano e degradante. Invitare i governi di tutti gli Stati, in particolare degli Stati dove la pena di morte non è stata abolita, a rispettare gli obblighi che essi hanno assunto nel quadro dei principali atti internazionali sui diritti umani: tra questi, in particolar modo, gli articoli 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e gli articoli 6 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
 9. Porre fine alle pratiche e alle usanze tradizionali dannose - come il matrimonio precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili - che costituiscono una violazione dei diritti dei bambini e delle donne.
 10. Istituire un meccanismo che fornisca speciale protezione e assistenza ai bambini che non hanno nessuno che si occupi di loro.
 11. Adottare e attuare, quando necessarie, politiche di prevenzione, di difesa e di recupero dei bambini che vivono in situazioni di svantaggio sociale o in situazioni a rischio; tra questi, gli orfani, i bambini abbandonati, i figli dei lavoratori migranti, i bambini lavoratori e/o di strada, quelli che vivono in estrema miseria; garantire a questi bambini l'accesso all'istruzione, alla sanità e a servizi sociali adeguati.
 12. Proteggere i bambini da adozioni e da forme di affidamento illegali, che li esponano allo sfruttamento o che non rispondano al loro preminente interesse.
 13. Affrontare i casi di rapimento internazionale dei bambini ad opera di uno dei genitori.
 14. Combattere e prevenire l'utilizzo dei bambini e degli adolescenti nella produzione illegale e nel traffico di droga e di sostanze stupefacenti.
 15. Promuovere programmi a vasto raggio per contrastare l'utilizzo dei bambini e degli adolescenti nella produzione e nel traffico di droga e di sostanze stupefacenti.
 16. Rendere accessibili ai bambini e agli adolescenti che soffrono di dipendenza da narcotici, da sostanze stupefacenti, da farmaci da inalazione e da alcol, trattamenti di cura e recupero e strutture adeguate.
 17. Garantire protezione e assistenza ai rifugiati e agli sfollati, la maggior parte dei quali sono donne e bambini, conformemente alla legislazione internazionale e al diritto internazionale umanitario.

18. Assicurare che i bambini vittime di disastri naturali ricevano un'assistenza umanitaria tempestiva ed efficace - attraverso la predisposizione di più efficienti piani d'intervento e di emergenza - e che sia fornita loro tutta l'assistenza e la protezione possibile, per aiutarli a tornare al più presto a una vita normale.
19. Incoraggiare provvedimenti per tutelare i bambini da siti web violenti o dannosi e da programmi o giochi per il computer che influenzino negativamente il loro sviluppo psichico, tenendo conto della responsabilità delle famiglie, dei genitori, dei tutori legali e di chi si occupa dei bambini.

Protezione dai conflitti armati

20. Accrescere i meccanismi di difesa dei bambini vittime dei conflitti armati e adottare misure efficaci per la protezione dei bambini che vivono nelle regioni sotto occupazione straniera.
21. Assicurare che le questioni inerenti ai diritti e alla difesa dell'infanzia siano contemplate dalle iniziative di peacemaking e dagli accordi di pace da quelle derivanti; far sì che tali questioni siano parte integrante delle operazioni di peacekeeping e dei progetti di peace-building delle Nazioni Unite, e rendere partecipi i bambini, quando possibile, in tali processi.
22. Porre fine al reclutamento e all'uso dei bambini nei conflitti armati, come vietato dal diritto internazionale; garantire la loro smobilitazione e il loro effettivo disarmo; assicurare l'attuazione di misure efficaci per il loro recupero fisico e psicologico e per il reinserimento nella società.
23. Perseguire e porre fine all'impunità di coloro che sono responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra; escludere tali crimini, quando possibile, dai provvedimenti e dalle leggi d'amnistia; assicurare che in ogni fase di transizione post-bellica in cui vengano istituiti meccanismi per la ricerca della verità e dalla giustizia, siano affrontati i casi di gravi abusi perpetrati nei confronti dei bambini e che si adottino procedure che tengano conto della sensibilità del bambino.
24. Adottare misure concrete contro ogni forma di terrorismo, che crea seri ostacoli allo sviluppo e al benessere del bambino.
25. Garantire alla popolazione civile, ai militari e al personale di polizia coinvolti nelle operazioni di peacekeeping una formazione e una conoscenza adeguata tanto dei diritti e della tutela dell'infanzia quanto della legislazione umanitaria internazionale.
26. Porre freno al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro; proteggere i bambini dal pericolo delle mine, degli ordigni inesplosi e d'ogni altro tipo di materiale bellico; fornire assistenza ai bambini vittime sia durante i conflitti armati che dopo la loro cessazione.
27. Impegnarsi a rafforzare la cooperazione internazionale, compresa la condivisione degli oneri derivanti dalle iniziative di assistenza umanitaria e dal loro coordinamento, a beneficio dei paesi che accolgono i rifugiati; fornire aiuto ai rifugiati e agli sfollati, tra cui bambini e famiglie, per

- permettere loro di tornare volontariamente alle proprie case in sicurezza, con dignità e di essere gradualmente reinseriti nelle rispettive società.
28. Sviluppare e attuare politiche e programmi, supportate dalla necessaria cooperazione internazionale, per la tutela, la cura e il benessere dei bambini rifugiati e di quelli che richiedono asilo, provvedendo ai servizi sociali essenziali, tra cui, oltre alla tutela della salute e al fabbisogno alimentare, l'accesso all'istruzione.
 29. Accordare priorità ai programmi per la ricerca dei familiari e per il ricongiungimento familiare; portare avanti il monitoraggio dei progetti d'assistenza per i bambini rifugiati rimasti soli o separati dalle famiglie e per quelli sfollati.
 30. Valutare e controllare con regolarità le conseguenze delle sanzioni sui bambini; adottare, in conformità al diritto internazionale, misure efficaci e immediate al fine d'alleviare l'impatto negativo delle sanzioni economiche sulle donne e sui bambini.
 31. Adottare tutte le misure necessarie per evitare che i bambini siano usati come ostaggi.
 32. Approntare specifiche strategie per far fronte alle peculiari esigenze e alla particolare vulnerabilità delle bambine vittime dei conflitti armati, fornendo loro protezione.

Combattere il lavoro minorile

33. Adottare d'urgenza misure efficaci e immediate per assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Provvedere al recupero e al reinserimento sociale dei bambini sottratti alle forme peggiori di lavoro minorile, garantendo loro, tra le altre cose, l'accesso all'istruzione elementare gratuita e, ogniqualvolta possibile e opportuno, la formazione professionale.
34. Adottare misure appropriate per collaborare all'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, attraverso il potenziamento della cooperazione internazionale e/o delle varie forme d'assistenza, compresi i programmi di sostegno allo sviluppo economico e sociale, quelli per la lotta alla povertà e per l'istruzione universale.
35. Elaborare e perseguire strategie volte a tutelare i bambini dalle forme di sfruttamento economico e da ogni attività lavorativa che appaia pericolosa o che interferisca con l'istruzione del bambino, ne metta a repentaglio la salute o che comprometta il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
36. In tale contesto, tutelare l'infanzia da ogni forma di sfruttamento economico attraverso alleanze nazionali e per mezzo della cooperazione internazionale; migliorare le condizioni dell'infanzia garantendo ai bambini lavoratori, fra le altre cose, un'istruzione di base gratuita, la formazione professionale, l'inserimento nel sistema educativo servendosi di tutte le vie disponibili; incoraggiare

il sostegno alle politiche economiche e sociali mirate alla lotta alla povertà e a garantire alle comunità familiari, e in particolare alle donne, la possibilità di un lavoro e di un reddito.

37. Promuovere la cooperazione internazionale per aiutare i paesi in via di sviluppo nella loro lotta al lavoro minorile e alle cause che ne sono alla radice, attraverso politiche economiche e sociali mirate alla lotta alla povertà, ribadendo al contempo che gli standard di lavoro non dovrebbero essere usati a fini commerciali protezionisti.
38. Potenziare la raccolta e le analisi dei dati concernenti il lavoro minorile.
39. Inquadrare gli interventi concernenti il lavoro minorile negli sforzi profusi a livello nazionale per la lotta alla povertà e a favore dello sviluppo, in particolare inserendoli in politiche e programmi riguardanti i settori della sanità, dell'istruzione, del lavoro e della protezione sociale.

Debellare il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini

40. Porre in essere con urgenza interventi nazionali e internazionali concordati per porre fine alla vendita di bambini e dei loro organi, allo sfruttamento e all'abuso sessuale, incluse la pornografia e la prostituzione minorili e la pedofilia, contrastando i mercati esistenti.
41. Promuovere e diffondere la coscienza dell'illegalità e delle conseguenze dannose dello sfruttamento e dell'abuso sessuale, compreso quello perpetrato attraverso l'uso di internet, e del traffico di bambini.
42. Ottenere il sostegno del settore privato, incluso il settore del turismo e dei media, a favore di campagne contro lo sfruttamento sessuale e il traffico di bambini.
43. Individuare e affrontare le cause di fondo e i fattori, compresi quelli esterni, che sono alla radice dello sfruttamento sessuale e del traffico di bambini e porre in essere strategie di prevenzione contro lo sfruttamento sessuale e il traffico di bambini.
44. Garantire l'incolumità, la tutela e la sicurezza delle vittime del traffico e dello sfruttamento sessuale, fornendo assistenza e servizi per agevolare il loro recupero e reinserimento sociale.
45. Assumere a ogni livello - in conformità con i principali strumenti giuridici internazionali applicabili- le misure necessarie a definire come criminali e soggette a sanzioni penali certe tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale a danno dei bambini, comprese quelle consumate in famiglia o a fini commerciali, la prostituzione minorile, la pedofilia, la pornografia minorile, il turismo sessuale a danno di minori, il traffico e la vendita di bambini e dei loro organi, la pratica del lavoro forzato minorile e tutte le altre forme di sfruttamento. Assicurare che il trattamento previsto dalla giustizia criminale per i bambini vittime di abusi abbia come fine primario il bene e l'interesse preminente del bambino.

46. Verificare e condividere, tanto a livello regionale quanto internazionale, le informazioni riguardanti il traffico trans-frontaliero di bambini; potenziare gli strumenti a disposizione dei funzionari di frontiera e dell'autorità giudiziaria preposta al fine di porre termine al traffico di bambini; organizzare o migliorare la loro formazione per garantire il rispetto della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti coloro, e in particolare delle donne e dei bambini, che sono vittime del traffico di esseri umani.
47. Adottare le misure necessarie a combattere - anche attraverso una maggiore cooperazione tra i governi e le organizzazioni intergovernative - l'uso criminale delle tecnologie dell'informazione, internet compresa, per i fini della vendita dei bambini, della prostituzione e pornografia minori, del turismo sessuale a danno di minori, della pedofilia e di tutte le altre forme di abuso e di violenza perpetrate contro i bambini e gli adolescenti.

4. Lotta all'HIV/AIDS

45. La pandemia dell'HIV/AIDS sta avendo un effetto devastante sui bambini e su coloro che se ne prendono cura. Oltre 13 milioni di bambini sono rimasti orfani a causa dell'AIDS, ogni anno quasi 600.000 neonati vengono infettati a causa della trasmissione madre-figlio e milioni di giovani sieropositivi vivono con il marchio dell'HIV senza avere però accesso a servizi di consulenza, di cura e di sostegno.
46. Per combattere il devastante impatto dell'HIV/AIDS sui bambini, noi siamo determinati a intraprendere azioni energiche e immediate conformemente a quanto stabilito alla sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU sull'HIV/AIDS; nonché rilievo particolare ai seguenti obiettivi e traguardi concordati:
 - a. Definire entro il 2003 obiettivi nazionali determinati nel tempo, volti a conseguire l'obiettivo globale della prevenzione dell'HIV/AIDS stabilito a livello internazionale: ridurre del 25%, entro il 2005, la diffusione dell'HIV tra i giovani uomini e donne tra i 15 e 24 anni che vivono nei paesi maggiormente colpiti e, parimenti, conseguire entro il 2010 un'analogia riduzione del 25% a livello globale; intensificare gli sforzi per raggiungere tali obiettivi e per mettere in discussione gli stereotipi di genere e di comportamento in relazione all'HIV/AIDS, incoraggiando un più attivo coinvolgimento di uomini e ragazzi.
 - b. Ridurre la percentuale di neonati infetti da HIV del 20% entro il 2005 e del 50% entro il 2010, garantendo che l'80% delle donne incinte che hanno accesso all'assistenza prenatale ricevano informazioni, consulenza e usufruiscano di altri servizi di prevenzione. Aumentare la disponibilità di servizi e garantire l'accesso delle donne e dei bambini infetti da HIV a trattamenti efficaci, volti a limitare la trasmissione madre-figlio del virus. Fornire l'assistenza appropriata alle donne infette da HIV, comprese consulenze individuali e test volontari e confidenziali; garantire l'accesso a cure - in particolar modo alla terapia retrovirale - e, dove necessario, a sostituti del latte materno; assicurare la continuità delle cure.

- a. Sviluppare entro il 2003, e mettere in atto entro il 2005, politiche e strategie nazionali per potenziare le capacità dei governi, delle famiglie e delle comunità locali di assicurare un ambiente di sostegno adeguato per gli orfani dell'HIV/AIDS e per i ragazzi e le ragazze infettati o colpiti dal virus, in particolare garantendo un'adeguata consulenza e sostegno psicosociale, l'iscrizione a scuola e la disponibilità di alloggi, una buona alimentazione e servizi sanitari e sociali senza discriminazione rispetto agli altri bambini; proteggendo gli orfani e i bambini a rischio contro ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione, traffico e perdita del diritto all'eredità.
47. Allo scopo di raggiungere tali obiettivi, noi attueremo le seguenti strategie e interventi:
1. Garantire, entro il 2003, lo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali multisettoriali e di piani di finanziamento per combattere l'HIV/AIDS, che: contrastino la malattia in modo diretto; affrontino il problema del marchio, del silenzio e del rifiuto che colpiscono chi è affetto dal virus; incentrino l'attenzione sulla dimensione della malattia legata al genere e all'età; combattano la discriminazione e l'emarginazione; promuovano la collaborazione della società civile e del settore privato e la piena partecipazione delle persone affette dall'HIV/AIDS e di coloro, in particolare le donne e i giovani, che appartengono ai gruppi o alle popolazioni maggiormente a rischio; siano finanziati nella misura maggiore possibile dai bilanci nazionali senza escludere altre fonti di risorse, fra cui la cooperazione internazionale; promuovano e tutelino i diritti umani e le libertà fondamentali, compreso il diritto al più alto standard possibile di salute fisica e mentale; comprendano una prospettiva di genere e affrontino i temi del rischio, della vulnerabilità, della prevenzione, della cura, del trattamento, dell'assistenza e quello della riduzione dell'impatto della malattia; rafforzino la sanità, l'istruzione e le potenzialità del sistema legale;
 2. Garantire che almeno il 90% dei giovani (uomini e donne) tra i 15 e i 24 anni entro il 2005, e il 95% entro il 2010, abbiano accesso all'informazione, all'educazione - comprese forme di educazione tra coetanei e di educazione preventiva dell'HIV su misura per i giovani - e ai servizi necessari per maturare l'esperienza e le competenze per ridurre il rischio di contrarre l'infezione dall'HIV; operare in piena collaborazione con i giovani, i genitori, le famiglie, gli educatori e gli operatori sanitari;
 3. Sviluppare e attuare in misura significativa entro il 2005 strategie di assistenza ad ampia copertura per: potenziare l'assistenza all'interno delle famiglie e delle comunità locali (inclusa l'assistenza fornita dal settore informale) e migliorare il sistema sanitario, al fine di garantire e tenere sotto controllo le cure fornite alle persone affette da HIV/AIDS, inclusi i bambini contagiati; offrire assistenza agli individui, alle famiglie e alle comunità colpite dall'HIV/AIDS; migliorare le capacità e le condizioni di lavoro del personale sanitario, e l'efficienza del sistema di rifornimento dei farmaci, finanziando progetti e servizi di orientamento, allo scopo di garantire l'accesso a medicinali - tra cui i farmaci retro-virali - terapie diagnostiche e tecnologie alla portata di tutti, così come a cure mediche, palliative e psicosociali di qualità.

4. Porre in essere, entro il 2005, misure che accrescano le capacità delle donne e delle adolescenti di difendersi dai rischi dell'infezione da HIV, soprattutto attraverso la predisposizione dell'assistenza e dei servizi sanitari - inclusi quelli per la salute sessuale e riproduttiva - e tramite un'educazione alla prevenzione che promuova l'eguaglianza di genere, in un contesto attento alle questioni di genere.
5. Sviluppare e/o potenziare, entro il 2003, strategie, politiche e programmi che riconoscano l'importanza della famiglia per la riduzione del rischio, educando e orientando i bambini e tenendo conto dei fattori culturali, religiosi ed etici, al fine di ridurre il rischio di infezione dei bambini e dei giovani, in particolare: garantendo l'accesso all'istruzione primaria e a quella secondaria tanto ai bambini quanto alle bambine, compresi programmi sull'HIV per gli adolescenti; garantendo un ambiente sano e sicuro, soprattutto per le ragazze; divulgando una serie di informazioni di qualità utili e adatte ai giovani e diffondendo l'educazione alla salute sessuale e i servizi di consulenza; rafforzando i programmi per la salute sessuale e riproduttiva; coinvolgendo le famiglie e i giovani nell'ideazione, attuazione e valutazione dei programmi di prevenzione e cura per l'HIV/AIDS.
6. Sviluppare e dare avvio, entro il 2003, a strategie nazionali volte a inserire elementi di consapevolezza, prevenzione, assistenza e cura dell'HIV/AIDS nei programmi o interventi di risposta a situazioni d'emergenza, riconoscendo che le popolazioni ridotte in condizioni di precarietà dai conflitti armati, dalle emergenze umanitarie e dai disastri naturali, come rifugiati, sfollati, e in particolare donne e bambini, sono ad alto rischio di esposizione all'infezione da HIV; inserire, quando possibile, componenti di lotta all'HIV/AIDS nei programmi di aiuti internazionali;
7. Garantire la non discriminazione e il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani attraverso la promozione di una politica attiva e visibile contro la emarginazione sociale dei bambini resi vulnerabili dall'HIV/AIDS.
8. Esortare la comunità internazionale a integrare e sostenere con un aumento degli aiuti gli sforzi dei paesi in via di sviluppo che devolvono maggiori fondi nazionali alla lotta contro l'epidemia dell'HIV/AIDS, in particolare per i paesi più colpiti dall'HIV/AIDS, soprattutto nell'Africa subsahariana, nei Caraibi, nei paesi ad alto rischio di espansione dell'epidemia e nelle altre regioni colpite in cui le risorse disponibili per la lotta all'epidemia siano molto limitate.

C. Mobilitare le risorse

48. La promozione di sane condizioni di vita, che comprendono una buona alimentazione e il controllo delle malattie infettive, un'istruzione di qualità, la difesa dei bambini dagli abusi, dallo sfruttamento, dalla violenza e dai conflitti armati e la lotta all'HIV/AIDS sono traguardi raggiungibili e chiaramente sostenibili per la comunità internazionale.

49. La responsabilità primaria per l'attuazione di questo Piano d'azione, e per assicurare un ambiente che garantisca il benessere dei bambini - nel quale i diritti di ciascun bambino siano promossi e rispettati - ricade su ogni singolo paese, pur riconoscendo che nuove e maggiori risorse, nazionali e internazionali, sono necessarie a tal fine.
50. Gli investimenti a favore dell'infanzia, se continuativi a medio e lungo termine, sono straordinariamente produttivi. Investire nei bambini e rispettare i loro diritti pone le fondamenta su cui costruire una società giusta, un'economia forte e un mondo libero dalla povertà.
51. L'attuazione del presente Piano d'azione richiederà l'allocatione di ulteriori e ingenti risorse umane, finanziarie e materiali - tanto a livello nazionale quanto internazionale - nel quadro di un rafforzato contesto e di una più efficiente cooperazione internazionale, sia tra Nord e Sud sia tra Sud e Sud del mondo, al fine di contribuire al generale sviluppo economico e sociale.
52. Conformemente a tali propositi, noi siamo determinati a perseguire, fra gli altri obiettivi, i seguenti traguardi e interventi globali, allo scopo di mobilitare le risorse a favore dell'infanzia:
 - (a) Esprimiamo il nostro apprezzamento ai paesi sviluppati che hanno concordato e raggiunto l'obiettivo dello 0,7% del PNL da devolvere per gli aiuti ufficiali allo sviluppo (ODA) ed esortiamo i paesi sviluppati che non hanno ancora fatto ciò ad adoperarsi per far sì che l'obiettivo di devolvere lo 0,7% del loro prodotto nazionale lordo a favore dell'ODA, come stabilito a livello internazionale, sia raggiunto quanto prima possibile. Noi ci impegniamo a non risparmiare sforzo alcuno al fine di invertire la tendenza negativa al ribasso dell'ODA e, come pattuito, di conseguire celermente l'obiettivo di utilizzare una percentuale tra lo 0,15 e lo 0,20 del PNL come ODA a favore dei paesi meno sviluppati, in considerazione dell'urgenza e della gravità delle esigenze peculiari dell'infanzia;
 - (b) Dare applicazione, senza ulteriori ritardi, all'iniziativa per migliorare la condizione dei paesi gravemente indebitati e concordare la cancellazione di ogni debito ufficiale bilaterale dei paesi poveri gravemente indebitati quanto prima possibile, come risposta a chiari impegni da questi assunti nella lotta alla povertà; esortare all'utilizzo dei risparmi sugli interessi debitori dovuti per finanziare i programmi di eradicazione della povertà, in particolare quelli rivolti all'infanzia;
 - (c) Esigere un'azione rapida e concertata per affrontare efficacemente - in modo complessivo, equo, duraturo e orientato allo sviluppo - il problema del debito dei paesi meno sviluppati, dei paesi in via di sviluppo a basso reddito e di quelli a medio reddito, attraverso una serie di misure nazionali e internazionali per rendere il loro debito sostenibile nel lungo periodo e per migliorare in tal modo la loro capacità di affrontare le questioni riguardanti l'infanzia, inclusi, quando appropriati, i meccanismi ordinari già esistenti, quali la trasformazione del debito per progetti che affrontano le esigenze dei bambini;
 - (d) Accrescere e facilitare l'accesso nei mercati internazionali dei prodotti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo, attraverso, tra le altre misure, la riduzione negoziata delle barriere tariffarie e l'eliminazione delle barriere non tariffarie, ostacoli ingiustificati al commercio dei paesi in via di sviluppo, secondo il sistema del commercio multilaterale;

- (e) Convinti che il potenziamento degli scambi commerciali è essenziale alla crescita e allo sviluppo dei paesi meno sviluppati, mirare a migliorare canali preferenziali d'accesso ai mercati per tali paesi, adoperandosi per conseguire l'obiettivo dell'accesso libero da dazi doganali e da limiti di quota di tutti i prodotti dei paesi meno sviluppati nei mercati dei paesi sviluppati;
 - (f) Mobilitare risorse nuove e aggiuntive a favore dello sviluppo sociale, tanto a livello nazionale quanto internazionale, al fine di ridurre le disparità all'interno e fra i singoli paesi, assicurando l'uso efficace ed efficiente delle risorse esistenti. Inoltre, garantire quanto più possibile che le spese sociali che a beneficio dell'infanzia siano protette e considerate prioritarie nelle situazioni di crisi economica e finanziaria tanto di breve quanto di lunga durata;
 - (g) Sperimentare vie alternative per trovare nuove risorse finanziarie pubbliche e private, attraverso, fra l'altro, la riduzione delle spese militari eccessive, del commercio di armi e degli investimenti nella produzione e per l'acquisto di armamenti - incluse le spese militari a livello globale - tenendo in considerazione le necessità della sicurezza nazionale;
 - (h) Esortare i paesi donatori e quelli beneficiari, sulla base di un accordo e di un impegno comune, a dare piena applicazione all' "Iniziativa 20/20", in linea con il Documento di Oslo e di Hanoi, allo scopo di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base;
53. Noi accorderemo un'attenzione prioritaria alla soddisfazione delle esigenze dei bambini del mondo più deboli e vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nell'Africa sub-sahariana.
54. Noi accorderemo inoltre un'attenzione speciale alle esigenze dei bambini che vivono nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, in quelli senza sbocchi al mare e di transito, e in tutti gli altri paesi in via di sviluppo, compresi gli stati le cui economie attraversano una fase di transizione.
55. Noi promuoveremo la cooperazione tecnologica tra i vari paesi, al fine di condividere le esperienze e le strategie proficue per l'attuazione del presente Piano d'azione.
56. La realizzazione dei nostri obiettivi e aspirazioni a favore dell'infanzia necessita di nuove forme di collaborazione con la società civile, incluse le ONG e il settore privato, e di accordi innovativi per mobilitare risorse aggiuntive, tanto private quanto pubbliche.
57. Tenendo a mente che le multinazionali devono rispettare le legislazioni nazionali, si deve promuovere tra queste un senso di responsabilità sociale che contribuisca al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale e al benessere dei bambini, in particolare attraverso:
1. La promozione tra le multinazionali di una maggiore consapevolezza della correlazione esistente tra sviluppo sociale e crescita economica;
 2. La messa a punto di un quadro di riferimento di politiche legali, economico e sociale, giusto ed equilibrato per sostenere e stimolare le iniziative del settore privato volte a conseguire i suddetti obiettivi;

3. Una maggiore collaborazione a livello nazionale con le aziende, i sindacati e la società civile, a sostegno degli obiettivi posti dal Piano d'azione.

Noi esortiamo il settore privato a valutare l'impatto sull'infanzia delle sue politiche e dei suoi interventi e a mettere a disposizione di ogni bambino, e in particolare di quelli che versano in maggiore stato di bisogno, i benefici della ricerca e dello sviluppo scientifico, delle tecniche mediche, del settore sanitario, dell'arricchimento degli alimenti, della tutela dell'ambiente, dell'istruzione e della comunicazione di massa.

58. Noi siamo determinati a garantire una maggiore coerenza politica e una più vasta cooperazione tra le Nazioni Unite, le loro agenzie e le istituzioni previste dall'accordo di Bretton Woods, così come tra altri organismi multilaterali e la società civile, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi fissati dal presente Piano d'azione.

D. Azioni e valutazioni ulteriori

59. Per facilitare l'attuazione degli impegni assunti con questo documento, noi svilupperemo o potenzieremo con urgenza, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali e, quando appropriato, regionali, corredati da una serie di obiettivi e traguardi specifici, con scadenze temporali e misurabili, sulla base del presente Piano d'azione, tenendo in considerazione l'interesse preminente del bambino e in armonia con le legislazioni nazionali, i valori religiosi ed etici e il background culturale di ogni popolo, nel rispetto di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. Noi potenzieremo perciò i nostri programmi nazionali e assicureremo il coordinamento, gli strumenti d'attuazione e le risorse necessari. Integreremo gli obiettivi del presente Piano d'azione nelle nostre politiche governative nazionali e nei programmi di sviluppo a carattere nazionale e locale, nelle strategie di lotta alla povertà, negli interventi multisettoriali e negli altri rilevanti piani di sviluppo, in collaborazione con i principali esponenti della società civile - tra cui le ONG che lavorano per e con i bambini, con gli stessi bambini, in base alla loro età e maturità, e con le loro famiglie.
60. Noi effettueremo un monitoraggio regolare sia a livello nazionale sia, quando necessario, a livello regionale e valuteremo i progressi ottenuti in direzione degli obiettivi e dei traguardi prefissati dal presente Piano d'azione tanto a livello nazionale quanto regionale e globale. Conformemente a tali propositi, potenzieremo i nostri servizi statistici nazionali, per raccogliere, analizzare e disaggregare dati e informazioni anche in base a sesso, età e altri fattori rilevanti che potrebbero portare a disuguaglianze; promuoveremo un'ampia gamma di ricerche sulla condizione dell'infanzia. Noi potenzieremo la cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi volti a costruire efficienti servizi statistici e rafforzare le capacità di monitoraggio, valutazione e pianificazione delle diverse comunità.
61. Noi condurremo a livello nazionale e locale riesami periodici dei progressi ottenuti, allo scopo di affrontare con maggiore efficacia gli ostacoli esistenti e accelerare gli interventi. A livello regionale tali

riesami saranno utilizzati per condividere l'esperienza sulle iniziative più proficue, per potenziare le collaborazioni e accelerare i progressi. Per tali ragioni:

- (a) Noi esortiamo gli stati aderenti alla Convenzione sui diritti dell'infanzia a inserire nei propri rapporti al Comitato sui diritti dell'infanzia le informazioni riguardanti le misure adottate e i risultati conseguiti nell'attuazione del presente Piano d'azione;
 - (b) In qualità di organizzazione leader a livello mondiale per l'infanzia, si richiede al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) di continuare a predisporre e diffondere, in stretta collaborazione con i governi, i principali fondi, programmi e agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite e quando necessario con altri soggetti rilevanti, le informazioni sui progressi ottenuti nell'attuazione della presente Dichiarazione e Piano d'azione. Gli organismi di governo delle principali agenzie specializzate sono tenuti a garantire che, nel quadro del proprio mandato, dette agenzie offrano il maggiore sostegno possibile per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente Piano d'azione e per mantenere l'Assemblea delle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio economico e sociale, costantemente aggiornata sui progressi e sugli interventi aggiuntivi necessari nel corso del decennio, utilizzando gli schemi di rapporto e le procedure esistenti;
 - (c) Noi chiediamo al Segretario Generale dell'ONU di presentare all'Assemblea Generale un rapporto periodico sui progressi ottenuti nell'attuazione del presente Piano d'azione;
62. Noi ci impegniamo a non lasciare intentato alcuno sforzo al fine di proseguire nell'impresa di creare un mondo a misura di bambino, che sia fondato sulle conquiste raggiunte nel corso del decennio passato e ispirato ai principi della priorità all'infanzia. In modo solidale con un vasto numero di partner, noi porteremo avanti un movimento globale a favore dell'infanzia, il quale generi uno slancio inarrestabile nella direzione del cambiamento. Noi facciamo tale solenne promessa, sostenuti dalla consapevolezza che, attribuendo la massima priorità ai diritti dei bambini, alla loro vita, alla loro protezione e al loro sviluppo, noi serviamo l'interesse generale dell'umanità intera e garantiamo il benessere di tutti i bambini in tutte le società.

ECOSOC - Risoluzione 2005/20 : Linee Guida sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato *

Il Consiglio economico e sociale,

Rammentando la sua risoluzione 1996/16 del 23 luglio 1996, in cui chiedeva al Segretario Generale di continuare a promuovere l'uso e l'applicazione degli standard e delle norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale,

Rammentando altresì la sua risoluzione 2004/27 del 21 luglio 2004 sulle linee guida in materia di giustizia per minori vittime e testimoni di reato, in cui chiedeva al Segretario Generale di convocare un gruppo intergovernativo di esperti per elaborare delle linee guida sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato,

Rammentando inoltre la risoluzione dell'Assemblea Generale 40/34 del 29 novembre 1985, con la quale l'Assemblea ha adottato la Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere, allegata alla risoluzione,

Rammentando le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale con la sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, in particolare i suoi articoli 3 e 39, nonché le disposizioni del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile ed la pedopornografia, adottato dall'Assemblea con la sua risoluzione 54/263 del 25 maggio 2000, in particolare l'articolo 8,

Riconoscendo che la giustizia per i minori vittime e testimoni di reato deve essere assicurata tutelando al tempo stesso i diritti degli imputati,

Riconoscendo altresì che i minori che sono vittime e testimoni sono particolarmente vulnerabili e necessitano di una protezione, assistenza e sostegno speciali e adeguati alla loro età, grado di maturità e bisogni particolari al fine di evitare traumi e sofferenze ulteriori che potrebbero derivare dalla loro partecipazione al procedimento giudiziario penale,

Consapevole delle gravi conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive del reato e della vittimizzazione per i minori vittime e testimoni, in particolare in casi che comportano sfruttamento sessuale,

Consapevoli altresì del fatto che la partecipazione di minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario penale è necessaria per un efficace perseguimento penale, in particolare quando il

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini. Originale inglese in:

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf.

minore vittima può essere l'unico testimone,

Riconoscendo gli sforzi dell'*International Bureau for Children's Rights – Bureau International des droits des enfants* nel porre le basi per lo sviluppo di linee guida in materia di giustizia relativa a questioni che riguardano minori vittime e testimoni di reato,

Rilevando con apprezzamento il lavoro della Riunione del Gruppo di Esperti Intergovernativo per Sviluppare delle Linee Guida in Materia di Giustizia relativa a Questioni che Riguardano Minori Vittime e Testimoni di Reato, che si è tenuta a Vienna il 15 e 16 marzo 2005, per la quale sono state fornite risorse fuori bilancio da parte del governo del Canada e prendendo atto della relazione del Gruppo di Esperti Intergovernativo¹,

Prendendo atto della relazione dell'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sulla Giustizia Penale, che si è tenuto a Bangkok dal 18 al 25 Aprile 2005, relativa al punto intitolato "Far funzionare gli standard: cinquanta anni di fissazione di standard in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale" [*Making standards work: fifty years of standard-setting in crime prevention and criminal justice*],

Accogliendo con favore la Dichiarazione di Bangkok sulle Sinergie e le Risposte: Alleanze Strategiche nella Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale², adottata nella sessione di alto livello dell'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sulla Giustizia Penale, in particolare i suoi punti 17 e 33, in cui è riconosciuta l'importanza di fornire sostegno e servizi ai testimoni e alle vittime di reato,

1. *Adotta* le Linee Guida sulla Giustizia nelle cause che coinvolgono Minori Vittime e Testimoni di Reato, allegate alla presente risoluzione, quale utile quadro di riferimento che può aiutare gli Stati Membri a rafforzare la protezione dei minori vittime e testimoni nel sistema giudiziario penale;
2. *Invita* gli Stati Membri ad ispirarsi, se del caso, alle Linee Guida per l'elaborazione di normative, procedure, politiche e prassi rivolte ai minori che sono vittime o testimoni in un procedimento penale;
3. *Esorta* gli Stati Membri che hanno sviluppato normative, procedure, politiche o pratiche rivolte ai minori vittime e testimoni a rendere disponibili le relative informazioni ad altri Stati, su richiesta e se del caso, e di aiutarli a sviluppare e realizzare delle attività di formazione o di altro tipo in relazione all'utilizzo delle Linee Guida;
4. *Esorta* l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC - United Nations Organization on Drugs and Crime) a fornire assistenza tecnica, nell'ambito delle risorse fuori bilancio disponibili, non escludendo l'utilizzo delle risorse esistenti nel bilancio ordinario dell'Ufficio delle

¹ E/CN.15/2005/14/Add.1.

² *Bangkok Declaration on Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice* A/CONF.203/18, chap. I, resolution 1. // A/CONF.203/18, chap. I, résolution 1

Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC)³, nonché a fornire agli Stati Membri, su richiesta, dei servizi di consulenza per assisterli nell'utilizzo delle Linee Guida;

5. *Prega* il Segretario Generale di assicurare la più ampia diffusione possibile delle Linee Guida tra gli Stati Membri, gli istituti della rete del Programma delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e per la Giustizia Penale e altre organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali e non governative;

6. *Raccomanda* che gli Stati Membri portino le Linee Guida all'attenzione delle organizzazioni ed istituzioni governative e non governative interessate;

7. *Invita* gli istituti della rete del Programma delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e per la Giustizia Penale a fornire una formazione in relazione alle Linee Guida e a consolidare e diffondere informazioni su esperienze di successo a livello nazionale;

8. *Chiede* al Segretario Generale di riferire alla Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale nella sua diciassettesima sessione relative all'attuazione della presente risoluzione.

³ Questa nuova formulazione non fornisce una base per un aumento nel bilancio ordinario o per richieste di aumenti supplementari.

ALLEGATO: LINEE GUIDA SULLA GIUSTIZIA NELLE CAUSE CHE COINVOLGONO MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO

I. Scopi

1. Le presenti Linee Guida in materia di giustizia per i minori vittime e testimoni di reato indicano delle buone prassi basate sulla condivisione delle attuali conoscenze e delle norme, standard e principi internazionali e regionali in materia.
2. Le Linee Guida dovrebbero essere attuate in conformità alla normativa ed alle procedure giudiziarie nazionali in materia e prendere in considerazione le condizioni legali, sociali, economiche culturali e geografiche. Tuttavia, gli Stati dovrebbero adoperarsi costantemente per superare le difficoltà pratiche nell'applicazione delle Linee Guida.
3. Le Linee Guida forniscono un quadro di riferimento pratico per conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Aiutare a riesaminare le normative, procedure e prassi nazionali e interne in modo che queste assicurino il pieno rispetto dei diritti dei minori vittime e testimoni di reato e contribuiscano all'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo⁴ da quanti sono ne sono parte ;
 - b) Aiutare i governi, le organizzazioni internazionali, gli organismi pubblici, le organizzazioni non governative e quelle a livello di comunità / *community-based* ed altre parti interessate ad elaborare ed attuare normative, politiche, programmi e prassi che affrontino le questioni fondamentali relative ai minori vittime e testimoni di reato;
 - c) Guidare i professionisti e, se del caso, i volontari che lavorano con minori vittime e testimoni di reato nella loro attività quotidiana nell'ambito del procedimento giudiziario per adulti e per minori a livello nazionale, regionale e internazionale, in modo conforme alla Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere⁵;
 - d) Aiutare e sostenere quanti si occupano di minori nel trattare con sensibilità i minori vittime e testimoni di reato.
4. Nel dare attuazione alle Linee Guida, ciascun paese dovrebbe assicurare siano poste in essere una formazione, selezione e procedure adeguate a proteggere i minori vittime e testimoni di reato e rispondere ai loro specifici bisogni, quando la natura della vittimizzazione colpisce in modo diverso determinate categorie di minori, come ad esempio l'aggressione sessuale dei minori, in particolare delle bambine.
5. Le Linee Guida riguardano un campo nel quale le conoscenze e la pratica stanno crescendo e

⁴ Risoluzione dell'Assemblea Generale 44/25, allegato.

⁵ Risoluzione dell'Assemblea Generale 40/34, allegato.

migliorando. Non pretendono di essere né esaustive né di precludere ulteriori sviluppi, purché ciò sia in armonia con i loro obiettivi e principi di base.

6. Le Linee Guida potrebbero essere applicate anche ai processi in sistemi informali e consuetudinari di giustizia quali la giustizia riparativa e in settori non penali del diritto tra cui, ma non solo, la custodia, il divorzio, l'adozione, la protezione dei minori, la salute mentale, la cittadinanza, l'immigrazione e i rifugiati.

II. Considerazioni speciali

7. Le Linee Guida sono state sviluppate:

- a) Sapendo che milioni di minori in tutto il mondo subiscono un danno per effetto dei reati e dell'abuso di potere e che i diritti di quei minori non sono stati adeguatamente riconosciuti e che potrebbero subire ulteriori sofferenze quando forniscono il loro contributo al procedimento giudiziario;
- b) Riconoscendo che i minori sono vulnerabili e richiedono una protezione speciale adeguata alla loro età, livello di maturità e specifici bisogni individuali;
- c) Riconoscendo che le ragazze sono particolarmente vulnerabili e possono affrontare la discriminazione in tutte le fasi del sistema giudiziario;
- d) Ribadendo che ogni sforzo deve essere compiuto per prevenire la vittimizzazione dei minori, anche attraverso l'attuazione delle Linee Guida per la Prevenzione del Crimine⁶;
- e) Sapendo che i minori che sono vittime e dei testimoni possono subire ulteriori sofferenze se erroneamente visti come colpevoli quando in realtà sono vittime e testimoni;
- f) Ricordando che la Convenzione sui Diritti del Fanciullo stabilisce requisiti e principi per assicurare un riconoscimento effettivo dei diritti dei minori e che la Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere stabilisce i principi per fornire alle vittime il diritto all'informazione, alla partecipazione, alla protezione, alla riparazione e all'assistenza;
- g) Rammentando le iniziative internazionali e regionali che attuano i principi della Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere, come il *Handbook on Justice for Victims* [Manuale sulla Giustizia per le Vittime] e la *Guide for Policy Makers on the Declaration of Basic Principles* [Guida per i Responsabili Politici sulla Dichiarazione dei Principi Fondamentali], entrambi pubblicati nel 1999 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo delle Droghe e la Prevenzione del Crimine - *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention* (UNODC);

⁶ Risoluzione 2002/13, allegato.

- h) Riconoscendo gli sforzi dell'*International Bureau for Children's Rights* [Ufficio Internazionale per i Diritti dell'Infanzia] nel gettare le basi per lo sviluppo di linee guida in materia di giustizia per i minori vittime e testimoni di reato;
- i) Considerando che delle risposte migliori ai minori vittime e testimoni di reato possono rendere loro e le loro famiglie più disposti a rivelare casi di vittimizzazione e più collaborativi nei confronti del procedimento giudiziario;
- j) Rammentando che la giustizia per i minori vittime e testimoni di reato deve essere assicurata tutelando al tempo stesso i diritti degli imputati e dei condannati;
- k) Tenendo presente la varietà dei sistemi e delle tradizioni giuridiche e rilevando che la criminalità è sempre più di natura transnazionale e che vi è la necessità di assicurare che i minori vittime e testimoni di reato ricevano una protezione equivalente in tutti i paesi.

III. Principi

8. Come indicato negli strumenti internazionali e in particolare nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo nel modo in cui si riflette nei lavori del Comitato sui Diritti del Fanciullo, e al fine di assicurare giustizia per i minori vittime e testimoni di reato, i professionisti e gli altri responsabili del benessere di questi minori devono rispettare i seguenti principi trasversali:

- a) *Dignità*. Ogni minore è un essere umano unico e prezioso e come tale la sua dignità individuale, i suoi specifici bisogni, interessi e *privacy* dovrebbero essere rispettati e protetti;
- b) *Non-discriminazione*. Ogni minore ha diritto ad essere trattato in modo giusto ed equo, indipendentemente dalla razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica od altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo o di un suo genitore o tutore legale;
- c) *Interesse superiore del minore*. Pur tutelando i diritti degli imputati e dei condannati, ciascun minore ha il diritto far ricevere considerazione prioritaria al suo interesse superiore. Ciò comprende il diritto alla protezione ed alla possibilità di uno sviluppo armonico:
 - i) *Protezione*. Ciascun minore ha il diritto alla vita ed alla sopravvivenza e ad essere protetto da ogni forma di difficoltà, abuso o negligenza, compreso l'abuso e la negligenza fisiche, psicologiche, mentali e emotive;
 - ii) *Sviluppo armonico*. Ciascun minore ha il diritto di avere la possibilità di uno sviluppo armonico e di un livello di vita adeguato alla crescita fisica, mentale, spirituale, morale e sociale, Nel caso di un minore che sia stato traumatizzato, va adottata ogni misura per consentirgli di godere di un sano sviluppo;
- d) *Diritto alla partecipazione*. Ciascun minore ha, in osservanza delle norme processuali nazionali, il

diritto di esprimere liberamente e con parole proprie i suoi punti di vista, pareri e convinzioni, e di contribuire in particolare alle decisioni che riguardano la sua vita, comprese quelle adottate nell'ambito di un procedimento giudiziario, nonché di far prendere tali punti di vista in considerazione in funzione delle sue abilità, età, maturità intellettuale e evoluzione.

IV. Definizioni

9. Nelle presenti Linee Guida si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Minori vittime e testimoni" indica i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni, che sono vittime o testimoni di reato indipendentemente dal loro ruolo nel reato o nel procedimento a carico del presunto autore o del gruppo di presunti autori del reato;
- b) "Professionisti" indica le persone che, nell'ambito del proprio lavoro, sono in contatto con minori vittime e testimoni di reato o che sono incaricate di far fronte alle necessità dei minori nel sistema giustizia e ai quali si applicano le presenti Linee Guida. Sono comprese, ma non solo, le seguenti persone: difensori e persone di sostegno del minore e della vittima; specialisti dei settori della protezione dei minori; personale degli enti responsabili del benessere dei minori; procuratori e, se del caso, avvocati difensori; personale diplomatico e consolare; personale dei programmi contro la violenza in famiglia; giudici; personale dei tribunali; personale di polizia giudiziaria; professionisti del settore medico e della salute mentale; e assistenti sociali;
- c) "Procedimento giudiziario" comprende la rilevazione del reato, la presentazione della denuncia, le indagini, il procedimento penale e la procedura del giudizio e del post-giudizio a prescindere dal fatto che la causa sia trattata in un sistema di giustizia penale nazionale, internazionale o regionale per adulti o minorenni, o in un sistema di giustizia convenzionale o informale;
- d) "Rispettoso della sensibilità del minore" indica un approccio che tiene nella dovuta considerazione il diritto del minore ad essere protetto e che tiene conto dei bisogni e punti di vista individuali del minore.

V. Il diritto di essere trattato con dignità e comprensione

10. I minori vittime e testimoni dovrebbero essere trattati in modo attento e sensibile durante tutto il procedimento giudiziario, tenendo in considerazione la loro situazione personale e i loro bisogni immediati, la loro età, sesso e disabilità nonché il loro grado di maturità e nel pieno rispetto della loro integrità fisica, mentale e morale.

11. Ciascun minore dovrebbe essere trattato in quanto individuo con propri bisogni, desideri e sentimenti.

12. L'intromissione nella vita privata del minore dovrebbe essere limitata al minimo necessario pur

preservando degli standard elevati per quanto riguarda la raccolta delle prove, al fine di assicurare una giusta ed equa conclusione del procedimento giudiziario.

13. Al fine di evitare al minore sofferenze ulteriori, gli interrogatori, esami e altre attività di indagine dovrebbero essere condotte da professionisti formati che procedono con sensibilità, rispetto e accuratezza.

14. Tutte le interazioni descritte nelle presenti Linee Guida dovrebbero essere condotte in un modo rispettoso della sensibilità minore e in un ambiente rispondente agli specifici bisogni del minore, in considerazione delle sue capacità, età, maturità intellettuale e evoluzione. Dovrebbero inoltre svolgersi con un linguaggio che il minore utilizza e comprende.

VI. Il diritto di essere protetto dalla discriminazione

15. I minori vittime e testimoni dovrebbero avere accesso ad un procedimento giudiziario che li protegga dalla discriminazione basata sulla loro razza, il loro colore, sesso, lingua, religione, opinione politica od altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo o su quelli di un loro genitore o tutore legale.

16. Il procedimento giudiziario e i servizi di sostegno disponibili per i minori vittime e testimoni e per le loro famiglie dovrebbero essere rispettosi dell'età, desideri, livello di comprensione, sesso, orientamento sessuale, ambiente etnico, culturale, religioso, linguistico e sociale, casta, condizione socio-economica e dello status di immigrato o di rifugiato, nonché degli specifici bisogni del minore, compresi quelli relativi alla sua salute, attitudini e capacità. I professionisti dovrebbero essere formati ed istruiti rispetto a tali differenze.

17. In alcuni casi, sarà necessario predisporre una protezione e dei servizi specializzati per tener conto del sesso e della natura diversa degli specifici reati a danno dei minori, quali l'aggressione sessuale relativa a minori.

18. L'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario. Ciascun minore dovrebbe essere trattato come un testimone capace, con riserva di esame, e la sua testimonianza non dovrebbe essere presunta non valida o non attendibile unicamente a causa della sua età purché la sua età e maturità consentano di rendere una testimonianza intellegibile e credibile, con o senza ausili alla comunicazione o altro tipo di assistenza.

VII. Il diritto di essere informato

19. I minori vittime e testimoni, i loro genitori, tutori o legali rappresentanti, dal loro primo contatto con il procedimento giudiziario e durante tutto il suo svolgimento, dovrebbero essere informati prontamente e adeguatamente, per quanto possibile e opportuno, anche in merito a:

- a) La disponibilità di servizi sanitari, psicologici, sociali o simili nonché dei mezzi per accedere a tali servizi oltre, se del caso, una consulenza o rappresentanza legale o di altro tipo, un indennizzo o un

aiuto finanziario di emergenza;

- b) Le procedure relative ai procedimenti giudiziari per adulti e per minorenni, compreso il ruolo dei minori vittime e testimoni, l'importanza, i tempi e le modalità della testimonianza, i modi in cui l'"interrogatorio" sarà condotto durante le indagini ed il giudizio;
- c) I meccanismi di sostegno esistenti per il minore quando presenta una denuncia e partecipa alle indagini ed al processo;
- d) I luoghi ed i tempi precisi delle udienze e degli altri avvenimenti connessi;
- e) La disponibilità di misure di protezione;
- f) L'esistenza di meccanismi di riesame delle decisioni che riguardano minori vittime e testimoni;
- g) I diritti dei minori vittime e testimoni in virtù della Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere.

20. Inoltre, i minori vittime, i loro genitori, tutori o legali rappresentanti dovrebbero essere informati prontamente ed adeguatamente, per quanto possibile e opportuno, in merito a:

- a) Lo stato di avanzamento e la conclusione della causa che li riguarda, compresa la cattura, l'arresto e la posizione rispetto alla custodia cautelare dell'imputato ed ogni variazione possibile rispetto a tale posizione, la decisione dell'autorità giudiziaria precedente e i relativi sviluppi post- giudizio e la decisione della causa;
- b) Le possibilità a disposizione per ottenere una riparazione da parte dell'autore del reato o dello Stato attraverso il procedimento giudiziario, procedimenti civili alternativi o altre procedure.

VIII. Il diritto di essere ascoltato e esprimere i propri punti di vista e preoccupazioni

21. I professionisti dovrebbero fare tutto quanto possibile per consentire ai minori vittime e testimoni di esprimere i loro punti di vista e le loro preoccupazioni rispetto alla loro partecipazione al procedimento giudiziario, anche nel seguente modo:

- a) Assicurando che i minori vittime, e se del caso testimoni, siano sentiti rispetto alle questioni indicate al punto 19 che precede;
- b) Assicurando che i minori vittime e testimoni siano messi in grado di esprimere liberamente e a modo loro i propri punti di vista e le proprie preoccupazioni rispetto alla loro partecipazione al procedimento giudiziario, le loro preoccupazioni in materia di sicurezza rispetto all'imputato, al modo in cui preferiscono rendere la loro testimonianza e i loro sentimenti rispetto alle conclusioni del procedimento;
- c) Dando la dovuta considerazione ai punti di vista ed alle preoccupazioni del minore e, se non possono darvi riscontro, spiegarne al minore i motivi.

IX. Il diritto ad un'assistenza efficace

22. I minori vittime e testimoni e, se del caso, i loro familiari dovrebbero avere accesso ad un'assistenza fornita da professionisti che hanno ricevuto una formazione in materia come indicato nei punti da 40 a 42 che seguono. Questa può comprendere dei servizi di assistenza e sostegno quali dei servizi finanziari, legali, di consulenza, sanitari, sociali ed educativi, dei servizi per ristabilirsi fisicamente e psicologicamente e altri servizi necessari per la reintegrazione sociale del minore. Tale assistenza dovrebbe rispondere alle necessità del minore e consentirgli di partecipare efficacemente a tutte le fasi del procedimento giudiziario.

23. Nell'assistere i minori vittime e testimoni, i professionisti dovrebbero fare tutto quanto possibile per coordinare il sostegno in modo che il minore non sia sottoposto ad un eccesso di interventi.

24. I minori vittime e testimoni dovrebbero ricevere assistenza da persone di sostegno, quali degli specialisti di minori vittime/testimoni, fin dall'inizio della denuncia e che proseguono fino a che tali servizi non sono più necessari.

25. I professionisti dovrebbero sviluppare ed attuare delle misure che rendano più facile ai minori di testimoniare, per migliorare la comunicazione e la comprensione nella fase preliminare al giudizio che in quella del giudizio. Tali misure possono comprendere:

- a) Specialisti dei minori vittime e testimoni per affrontare i bisogni specifici del minore;
- b) Persone di sostegno, compresi specialisti e familiari appropriati per accompagnare il minore durante la testimonianza;
- c) Se del caso, nominare dei tutori per proteggere gli interessi legali del minore.

X. Il diritto alla *privacy*

26. La protezione della *privacy* dei minori vittime e testimoni dovrebbe essere una questione di importanza prioritaria.

27. Le informazioni relative alla partecipazione di un minore in un procedimento giudiziario dovrebbero essere protette. Ciò può essere conseguito mantenendo la riservatezza delle informazioni che possono portare ad identificare un minore vittima o testimone in un procedimento giudiziario e limitando la diffusione delle stesse.

28. Dovrebbero essere adottate delle misure per proteggere i minori da una loro indebita esposizione pubblica, per esempio escludendo il pubblico e i media dall'aula giudiziaria durante la testimonianza del minore, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale.

XI. Il diritto ad essere protetto da sofferenze durante il procedimento giudiziario

29. I professionisti dovrebbero adottare delle misure per evitare difficoltà durante il processo di rilevazione del reato, di indagine e di perseguimento penale, al fine di assicurare che il superiore interesse

e la dignità dei minori vittime e testimoni siano rispettati.

30. I professionisti dovrebbero rapportarsi con i minori vittime e testimoni con sensibilità, in modo da:

- a) Fornire un sostegno al minore vittima e testimone, anche accompagnando il minore attraverso il suo percorso nel procedimento giudiziario, quando ciò sia nel suo superiore interesse;
- b) Fornire assicurazioni sul procedimento, con la massima certezza possibile, dando al minore vittima o testimone anche delle prospettive chiare su cosa aspettarsi dal procedimento. La partecipazione del minore alle udienze ed a giudizio dovrebbe essere programmata con anticipo e dovrebbe essere fatto tutto il possibile per assicurare continuità nei rapporti tra i minori ed i professionisti in contatto con loro durante tutto il procedimento giudiziario;
- c) Assicurare che i processi si tengano il prima possibile, salvo che dei ritardi siano nel superiore interesse del minore. Anche le indagini dei reati che riguardano minori vittime e testimoni dovrebbero essere rapide e vi dovrebbero essere procedure, leggi o norme processuali che prevedono che le cause che riguardano minori vittime e testimoni siano rese più celeri;
- d) Utilizzare delle procedure rispettose della sensibilità del minore, tra cui delle sale di interrogatorio previste per i minori, dei servizi interdisciplinari per i minori vittime integrati nello stesso luogo, degli ambienti delle aule di tribunale modificati per tener conto dei minori testimoni, delle pause durante la testimonianza di un minore, udienze fissate in orari adeguati all'età e maturità del minore, un sistema di notifica adeguato che assicuri che il minore vada in tribunale solo quando necessario ed altre misure del caso per agevolare la testimonianza del minore.

31. I professionisti dovrebbero anche attuare delle misure al fine di:

- a) Limitare il numero di interrogatori: dovrebbero essere attuate delle procedure speciali per la raccolta delle testimonianze di minori vittime e testimoni allo scopo di ridurre il numero di interrogatori, di dichiarazioni, di udienze e, in particolare, i contatti inutili con il procedimento giudiziario, per esempio utilizzando registrazioni video;
- b) Assicurare che i minori vittime e testimoni siano protetti, se ciò è compatibile con il sistema giuridico e con il rispetto dei diritti di difesa, dall'essere contro-interrogati dal presunto autore del reato: quando necessario, i minori vittime e testimoni dovrebbero essere interrogati e sentiti dalla corte, senza che il presunto autore del reato possa vederli e dovrebbero essere predisposte delle sale di attesa e delle zone di interrogatorio separate;
- c) Assicurare che i minori vittime e testimoni siano interrogati in un modo rispettoso della loro sensibilità e consentire l'esercizio della supervisione da parte dei giudici, agevolare la testimonianza e ridurre la possibilità di intimidazioni, ad esempio utilizzando degli ausili per la testimonianza o nominando dei periti psicologi.

XII. Il diritto alla sicurezza

32. Quando la sicurezza di un minore vittima o testimone può essere in pericolo, dovrebbero essere adottate delle misure adeguate per imporre che tali rischi per la sicurezza siano riferiti alle autorità competenti e per proteggere il minore da tali rischi prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.

33. I professionisti che entrano in contatto con i minori dovrebbero essere tenuti a notificare alle autorità competenti il sospetto che una vittima o testimone ha subito, sta subendo o potrebbe subire un danno.

34. I professionisti dovrebbero essere formati per riconoscere e prevenire le intimidazioni, le minacce e i danni contro minori vittime e testimoni. Quando minori vittime e testimoni possono essere oggetto di intimidazioni, minacce o danni, dovrebbero essere poste in essere delle misure adeguate per assicurare la sicurezza del minore. Tali misure di protezione potrebbero comprendere:

- a) Evitare contatti diretti tra i minori vittime e testimoni e i presunti autori del reato in ogni fase del procedimento giudiziario;
- b) Utilizzare provvedimenti restrittivi del tribunale da iscrivere in un registro;
- c) Ordinare la custodia cautelare dell'imputato e fissare delle condizioni di libertà provvisoria che prevedano il "divieto di contatto";
- d) Porre l'imputato agli arresti domiciliari;
- e) Sempre quando possibile e opportuno, fornire ai minori vittime e testimoni la protezione della polizia o di altri organi competenti e tutelare la divulgazione del luogo dove si trovano.

XIII. Il diritto alla riparazione

35. I minori vittime dovrebbero, sempre quando possibile, ricevere una riparazione al fine di conseguire un ristabilimento, un reinserimento e una ripresa completi. Le procedure per ottenere la riparazione e per darvi esecuzione dovrebbero essere facilmente accessibili e rispettose della sensibilità del minore.

36. A condizione che i procedimenti siano rispettosi della sensibilità del minore e rispettino le presenti Linee Guida, dovrebbero essere incoraggiati dei procedimenti congiunti - penali e di riparazione –nonché delle procedure giudiziarie informali e di comunità come la giustizia riparativa.

37. La riparazione può comprendere la restituzione dal colpevole ordinata dal tribunale penale, un aiuto dai programmi di risarcimento a favore delle vittime gestiti dallo stato e il pagamento del risarcimento dei danni ordinato in un procedimento civile. Quando possibile, dovrebbe essere affrontata anche la questione del costo del reinserimento sociale ed educativo, delle cure mediche, dei trattamenti di salute mentale e dei servizi legali. Dovrebbero essere istituite delle procedure per assicurare l'esecuzione dei provvedimenti che ordinano la riparazione e il pagamento della riparazione, a pena di multe.

XIV. Il diritto a misure di prevenzione speciali

38. Oltre alle misure di prevenzione che dovrebbero essere istituite per tutti i minori, sono necessarie delle strategie speciali per i minori vittime e testimoni che sono particolarmente vulnerabili rispetto ad una reiterazione della vittimizzazione o del reato.

39. I professionisti dovrebbero sviluppare e attuare delle strategie e degli interventi globali e su misura per i casi in cui vi sia il rischio che i minori vittime possano essere ulteriormente vittimizzati. Queste strategie ed interventi dovrebbero tener conto della natura della vittimizzazione, compresa quella relative ad abusi in famiglia, allo sfruttamento sessuale, agli abusi in ambienti istituzionali e alla tratta. Queste strategie possono comprendere quelle di iniziativa del governo, della realtà locale e dei cittadini.

XV. Attuazione

40. I professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni dovrebbero ricevere una formazione, preparazione e informazione adeguate al fine di migliorare e supportare metodi, approcci e comportamenti specializzati per proteggere e trattare in modo efficace e sensibile i minori vittime e testimoni.

41. I professionisti dovrebbero essere formati per proteggere efficacemente i minori vittime e testimoni e per rispondere alle loro necessità, anche in unità e servizi specializzati.

42. Tale formazione dovrebbe comprendere:

- a) Norme, standard e principi applicabili in materia di diritti umani, compresi i diritti dei minori;
- b) Principi e doveri etici della loro funzione;
- c) Segni e sintomi indicatori di reati contro minori;
- d) Competenze e tecniche per la valutazione delle situazioni di crisi, in particolare per poter effettuare i rinvii del caso, ponendo l'accento sulla necessità di riservatezza;
- e) Impatto, conseguenze, compresi gli effetti fisici e psicologici negativi, e traumi dei reati contro i minori;
- f) Misure e tecniche speciali per assistere i minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario;
- g) Questioni linguistiche, religiose, sociali e di genere con riferimento agli aspetti interculturali e a quelli relativi all'età;
- h) Adeguate competenze nella comunicazione adulto-minore;
- i) Tecniche di interrogatorio e di valutazione che riducano al minimo il trauma per il minore, massimizzando al tempo stesso la qualità delle informazioni ricevute dal minore;
- j) Competenze per trattare con minori vittime e testimoni in un modo sensibile, comprensivo, costruttivo e rassicurante;
- k) Metodi per proteggere e preservare le prove e per interrogare minori testimoni;

l) Metodi utilizzati dai professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni e i loro ruoli.

43. I professionisti dovrebbero fare tutto quanto possibile per adottare un approccio interdisciplinare e collaborativo per aiutare i minori a familiarizzare con l'ampia gamma di servizi disponibili per le vittime, quali quelli di sostegno, difesa, assistenza economica, consulenza psicologica, istruzione, sanitari, giuridici e sociali. Questo approccio può comprendere dei protocolli per le diverse fasi del procedimento giudiziario al fine di incoraggiare la cooperazione tra gli enti che forniscono servizi ai minori vittime e testimoni. Può comprendere anche altre forme di attività interdisciplinare tra il personale che lavora nella stessa sede: personale di polizia, procuratori, psicologi, medici e personale dei servizi sociali.

44. Dovrebbe essere migliorata la cooperazione internazionale tra gli stati e tutti i settori della società, sia a livello nazionale che internazionale, compresa la mutua assistenza al fine di agevolare la raccolta e lo scambio di informazioni e la rilevazione, indagine, perseguimento penale dei reati transnazionali che riguardano minori vittime e testimoni.

45. I professionisti dovrebbero considerare di utilizzare le presenti Linee Guida come base per sviluppare leggi e politiche, standard e protocolli scritti mirati ad assistere i minori vittime e testimoni coinvolti nel procedimento giudiziario.

46. I professionisti dovrebbero poter riesaminare e valutare periodicamente il loro ruolo, assieme ad altri organi che partecipano al procedimento giudiziario, al fine di assicurare la protezione dei diritti del minore e l'applicazione effettiva delle presenti Linee Guida.

36^ riunione plenaria

22 luglio 2005

UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DROGA E IL CRIMINE Vienna

UNODC – La giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato - Legge modello e relativo commento*

Il presente lavoro è pubblicato su incarico e per conto delle Nazioni Unite-United Nations

L'edizione italiana è stata preparata a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, aprile 2011

© 2009 United Nations per l'edizione inglese

© 2011 United Nations per l'edizione italiana

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalle stagiste dott.sse Ludovica Montegiove (prefazione e 1^a parte) e Viviana Fantozzi (2^a parte), laureande in traduzione specializzata dell'Università Luspio di Roma. Originale inglese in:

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf.

L'UNODC desidera ringraziare il Governo canadese e svedese per il sostegno offerto durante l'elaborazione della presente Legge modello e del relativo commento.

PREFAZIONE*

1. Nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005, il Consiglio economico e sociale ha adottato le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. Le Linee guida fanno parte degli standard e norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale, che costituiscono dei principi normativi internazionalmente riconosciuti in tale ambito e sono state elaborate dalla comunità internazionale fin dal 1950[†].

2. Le Linee guida rappresentano buone pratiche basate sul consenso che riflettono le attuali conoscenze e norme, standard e principi regionali ed internazionali in materia ed hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento pratico al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) Assistere nell'elaborazione e nella revisione di normative, procedure e pratiche nazionali con il fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti di minori vittime e testimoni di reato nonché di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo[‡] dalle parti aderenti a tale Convenzione;
- b) Assistere i Governi, le organizzazioni internazionali che forniscono assistenza giuridica agli Stati richiedenti, gli organi pubblici, le organizzazioni non governative nonché le organizzazioni di comunità (CBO) comprese le altre parti interessate nell'elaborazione e nell'applicazione di normative, politiche, programmi e pratiche che affrontano le principali questioni relative a minori vittime e testimoni di reato;
- c) Guidare i professionisti e, se del caso, i volontari che lavorano a contatto con minori vittime e testimoni di reato nella loro attività quotidiana nell'ambito del procedimento giudiziario per adulti e minori a livello regionale, nazionale ed internazionale, in conformità alla Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Assemblea generale, Risoluzione 40/34, allegato);
- d) Assistere e sostenere coloro i quali si occupano di minori a trattare con sensibilità i minori vittime e testimoni di reato.

3. La presente Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato si propone di assistere gli Stati nell'adeguamento delle proprie normative nazionali alle disposizioni contenute nelle Linee guida ed in altri strumenti internazionali in materia nonché di costituire uno strumento per l'elaborazione di disposizioni di legge in materia di assistenza e protezione di minori vittime

* L'introduzione si propone come nota esplicativa relativa a genesi, natura ed obiettivi della Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, non costituisce parte del testo della Legge Modello.

[†] Per gli standard e le norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione di reato e di giustizia penale, vedere <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html>.

[‡] Nazioni Unite, Treaty Series, vol. 1577, n. 27531.

e testimoni di reato, in particolare durante il procedimento giudiziario. La Legge modello, elaborata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) e l'International Bureau for Children's Rights, è stata rivista durante un incontro di esperti che rappresentavano tradizioni giuridiche diverse.

4. Concepita per essere adattabile alle esigenze di ciascuno Stato, la Legge modello è stata redatta prestando particolare attenzione alle disposizioni delle Linee guida - la cui attuazione richiede l'elaborazione di una normativa - nonché alle principali questioni relative ai minori vittime e testimoni di reato, in particolare al ruolo dei minori vittime e testimoni di reato durante il procedimento giudiziario.

5. Nell'elaborazione della Legge modello, si è prestata attenzione alla necessità di tener conto delle specificità delle normative nazionali e delle procedure giudiziarie nonché delle condizioni giuridiche, sociali, economiche, culturali e geografiche di ciascun paese e delle principali tradizioni giuridiche.

6. L'ambito di applicazione della Legge modello riguarda principalmente il sistema giudiziario penale. Tuttavia gli Stati sono invitati ad ispirarsi ai principi ed alle disposizioni contenute nella Legge modello nell'elaborare normative relative ad altri ambiti nei quali i minori devono essere protetti quali l'affidamento, il divorzio, l'adozione, l'immigrazione ed il diritto dei rifugiati.

7. La Legge modello è stata elaborata anche al fine di consentire ai sistemi di giustizia informali e convenzionali di applicare ed attuare i suoi principi e disposizioni.

8. Il concetto di protezione dei minori vittime, come inteso nella Legge modello, comprende la protezione dei minori non disposti o non in grado di testimoniare o fornire informazioni, compresi minori indagati o autori di reato i quali sono stati vittimizzati, intimoriti o costretti ad agire illegalmente o che sono stati obbligati sotto coercizione.

9. La Legge modello è accompagnata da un commento che ha lo scopo di fungere da linee guida per assistere ulteriormente gli Stati nell'interpretazione ed attuazione delle sue disposizioni.

PARTE PRIMA - LEGGE MODELLO SULLA GIUSTIZIA NELLE QUESTIONI CHE COINVOLGONO MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO

PREAMBOLO

[Opzione 1. Paesi di diritto civile

Considerando gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo¹, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, ed i relativi Protocolli opzionali², nonché altri strumenti giuridici internazionali in materia,

considerando in particolare la risoluzione del Consiglio economico e sociale 2005/20 del 22 luglio 2005, alla quale sono allegate le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato ("le Linee guida"),

considerando inoltre che ciascun minore vittima o testimone di reato ha il diritto che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione, pur tutelando i diritti degli imputati e dei condannati,

tenendo presenti i seguenti diritti dei minori vittime e testimoni di reato, ed in particolare i diritti contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nelle Linee guida:

- a) Il diritto di essere trattati con dignità e comprensione ;
- b) Il diritto di essere protetti dalla discriminazione;
- c) Il diritto di essere informati;
- d) Il diritto di essere ascoltati e di esprimere pareri e preoccupazioni;
- e) Il diritto di ricevere un'assistenza efficace;
- f) Il diritto alla privacy;
- g) Il diritto di essere protetti da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario;
- h) Il diritto alla sicurezza;
- i) Il diritto a misure speciali di prevenzione ;
- j) Il diritto alla riparazione;

¹ Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1577, n. 27531.

² *ibid.*, voll. 2171, 2173, n. 27531.

Considerando che migliorando la risposta nei confronti dei minori vittime e testimoni si può rendere gli stessi e le loro famiglie più disposti a rivelare casi di vittimizzazione e più collaborativi rispetto al procedimento giudiziario.

La presente Legge è stata adottata il ... (giorno) ... (mese) ... (anno)].

[Opzione 2. Paesi di common law

Una legge per fornire assistenza e protezione ai minori vittime e testimoni di reato, in particolare nell'ambito del procedimento giudiziario, in conformità agli strumenti internazionali esistenti, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 nonché altri strumenti internazionali analoghi, comprese le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato adottata dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005 (le "Linee guida");

1. La presente Legge può essere citata come la "Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato".
2. La presente Legge è applicata in tutto il [nome dello Stato].
3. La presente Legge entrerà in vigore il [giorno, mese e anno] [al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale].]

CAPITOLO I. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) Per "minore vittima o testimone" si intende una persona di età inferiore ai 18 anni che è vittima o testimone di reato, indipendentemente dal suo ruolo nel reato o nel procedimento penale a carico del presunto autore, o gruppo di autori, di reato. Salvo diversamente specificato, per "minore" si intende tanto il minore vittima quanto il minore testimone;
- b) Per "professionisti" si intendono individui che, all'interno del proprio contesto lavorativo, si trovano a contatto con minori vittime e testimoni di reato o sono incaricati di rispondere ai bisogni dei minori nell'ambito del sistema giudiziario ed a cui si applica la presente Legge. Comprende, ad esempio: avvocati e persone di sostegno a minori vittime; operatori del servizio di protezione del minore; personale di organismi di assistenza per i minori; Pubblici ministeri ed avvocati difensori; personale diplomatico e consolare; personale del programma contro la violenza domestica; magistrati e giudici; personale giudiziario; funzionari di polizia giudiziaria; funzionari incaricati della *probation*, professionisti del settore della salute mentale e fisica e operatori sociali;

- c) Per “procedimento giudiziario” si intende l’accertamento del reato, la presentazione della denuncia, lo svolgimento delle indagini, il procedimento penale e le procedure relative al giudizio e successive allo stesso, indipendentemente dal fatto se il caso è trattato in un sistema giudiziario penale regionale, nazionale o internazionale per adulti o minori oppure in un sistema giudiziario consuetudinario o informale;
- d) Per “rispettoso della sensibilità del minore” si intende un approccio che considera preminente il diritto del minore di essere protetto e tiene in considerazione i bisogni e le opinioni individuali dello stesso;
- e) Per “persona di sostegno” si intende una persona con formazione specifica, designata per assistere il minore durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione o vittimizzazione secondaria;
- f) Per “tutore del minore” si intende una persona che, in conformità alla normativa nazionale, è stata ufficialmente riconosciuta responsabile di curare gli interessi del minore se i genitori dello stesso non hanno la potestà parentale o sono deceduti;
- g) Per “tutore *ad litem*” si intende una persona nominata dal tribunale al fine di proteggere gli interessi del minore nei procedimenti che possono riguardarli;
- h) Per “vittimizzazione secondaria” si intende una vittimizzazione non derivante direttamente da un atto criminoso bensì dalla risposta di istituzioni ed individui nei confronti della vittima;
- i) Per “rivittimizzazione” si intende una situazione nella quale una persona subisce più di una situazione criminosa in un determinato periodo di tempo.

CAPITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI MINORI VITTIME E TESTIMONI

Articolo 1. Interesse superiore del minore

Ciascun minore, in particolare il minore vittima e testimone, ha diritto, nell’ambito della presente Legge, che i suoi interessi superiori ricevano considerazione preminente, pur tutelando i diritti dell’imputato o del condannato.

Articolo 2. Principi generali

1. Un minore vittima o testimone deve essere trattato senza alcun tipo di discriminazione, indipendentemente da razza, colore, religione, convinzioni, età, situazione familiare, cultura, lingua, origine etnica, nazionale o sociale, cittadinanza, sesso, orientamento sessuale, opinioni politiche o

di altro tipo, eventuali disabilità, status di nascita, patrimonio o altre situazioni del minore, dei genitori o del tutore.

2. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziario un minore vittima o testimone di reato deve essere trattato in modo attento, sensibile e rispettoso della sua dignità, tenendo conto della situazione personale, dei bisogni immediati e specifici, dell'età, del genere, delle eventuali disabilità nonché del grado di maturità.

3. Le ingerenze con la vita privata del minore devono essere limitate al minimo necessario, in conformità a quanto stabilito dalla legge, al fine di assicurare degli elevati standard relativi alla prova ed un esito giusto ed equo del procedimento.

4. La privacy di un minore vittima o testimone deve essere protetta.

5. Le informazioni che potrebbero consentire di identificare un di un minore vittima o testimone non devono essere rese pubbliche senza esplicita autorizzazione del tribunale.

6. Un minore vittima o testimone ha il diritto di esprimere liberamente ed a parole proprie pensieri, opinioni e convinzioni, ha inoltre diritto di prendere parte alle decisioni che coinvolgono la sua vita, comprese quelle adottate nel corso del procedimento giudiziario.

Articolo 3. Obbligo di denuncia di reati che coinvolgono minori vittime o testimoni

1. Insegnanti, medici, operatori sociali e le altre categorie professionali del caso hanno l'obbligo di segnalare a [nome dell'autorità competente] il ragionevole sospetto che un minore è vittima o testimone di reato.

2. Le persone indicate al paragrafo 1 del presente articolo assistono il minore al meglio delle proprie capacità fin tanto che non riceva assistenza professionale adeguata.

3. L'obbligo di riferire, stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, prevale sull'obbligo di riservatezza, salvo nel rapporto tra avvocato e cliente.

Articolo 4. Protezione dei minori dai contatti con gli autori di reato

1. Chiunque è condannato con sentenza definitiva per un reato qualificato a danno di un minore, non può lavorare presso un servizio, un'istituzione oppure un'associazione che fornisce servizi ai minori.

2. I servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori adottano misure del caso al fine di assicurare che le persone che sono state imputate di un reato qualificato a danno di un minore non entrino in contatto con i minori.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il [nome dell'organo competente] promulga dei regolamenti contenenti quanto segue:

- a) Una definizione di reato qualificato in riferimento alla gravità della pena che può essere inflitta dal tribunale;
- b) Un elenco di reati qualificati vincolante;
- c) Il mandato al tribunale di emettere un ordine che vieta ad un individuo condannato per tali reati penali di lavorare presso servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori;
- d) Una definizione di servizi, istituzioni ed associazioni che forniscono servizi ai minori;
- e) Le misure che devono adottare servizi, istituzioni o associazioni che forniscono servizi ai minori al fine di garantire che le persone imputate di un reato penale qualificato non entrino in contatto con i minori.

4. Chiunque viola scientemente i paragrafi 1 o 2 del presente articolo è colpevole di reato e soggetto alla pena specificata nei regolamenti da stabilirsi in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 5. [Autorità] [ufficio] nazionale per la protezione dei minori vittime e testimoni

[Opzione per gli Stati che istituiscono un'autorità nazionale:

1. È istituita un'autorità nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni, denominata "l'Autorità".
2. L' Autorità comprende:
 - a) Un giudice di [nome del tribunale competente]
 - b) Un rappresentante dell'ufficio della Procura specializzato in cause che coinvolgono minori;
 - c) Un rappresentate delle autorità incaricate dell'attuazione della legge [law enforcement agencies] ;
 - d) Un rappresentante dei servizi per la protezione dei minori o di altro servizio competente del ministero responsabile degli affari sociali;
 - e) Un rappresentante del ministero responsabile per la salute;
 - f) Un rappresentante dell'ordine degli avvocati specializzato, se possibile, in cause che coinvolgono minori;
 - g) Un rappresentante di ciascun organizzazione riconosciuta che agisce a sostegno delle vittime fornendo servizi ai minori;
 - h) Un rappresentante del ministero responsabile per l'istruzione;

[Opzionale: i) ogni altro rappresentante in conformità alle necessità locali].

3. I membri dell’Autorità sono nominati da [nome del ministro competente] entro [...] mesi dall’entrata in vigore della presente [Legge].

[Opzione per gli Stati che preferiscono non istituire un’autorità nazionale ma ricorrere a un organo oppure a un ministero esistenti:

1. In seno a [nome dell’organo o del ministero competente] è istituito un ufficio per la protezione di minori vittime e testimoni, denominato “l’Ufficio”.

2. L’Ufficio è comprende:

- a) Un giudice di [nome del tribunale competente];
- b) Un rappresentante dell’ufficio della Procura, specializzato, se possibile, in cause che coinvolgono minori;
- c) Un rappresentante delle autorità incaricate dell’attuazione della legge [law enforcement agencies] ;
- d) Un rappresentante degli organi per la protezione dei minori o di ciascun altro organo in materia all’interno del ministero responsabile degli affari sociali;
- e) Un rappresentante del ministero responsabile della salute;
- f) Un rappresentante dell’ordine degli avvocati, specializzato in cause che coinvolgono minori;
- g) Un rappresentante di ciascuna organizzazione riconosciuta che agisce a sostegno delle vittime offrendo assistenza ai minori;
- h) Un rappresentante del ministero responsabile dell’istruzione;

[Opzionale: i) ogni altro rappresentante a seconda delle esigenze locali].

3. L’Ufficio deve assolvere le funzioni stabilite all’articolo 6 della presente Legge].

Articolo 6. Funzioni dell’[autorità] [ufficio] nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni

L’[Autorità] [Ufficio] assolve le seguenti funzioni:

- a) Adottare politiche nazionali generali relative a minori vittime e testimoni;
- b) Sulla base delle politiche nazionali, formulare raccomandazioni relative ai programmi di protezione e prevenzione in materia e sottoporli all’attenzione delle autorità pubbliche competenti;
- c) Promuovere ed assicurare un coordinamento a livello nazionale dei servizi ed istituzioni che forniscono assistenza e trattamento a minori vittime e testimoni attraverso:

- i) Il monitoraggio dell'attuazione delle procedure esistenti relative alla denuncia di atti criminosi ed al fornire assistenza a minori vittime e testimoni, tra cui la rappresentanza legale e l'affidamento, istituendo tali procedure laddove queste non esistano;
- ii) La formulazione di raccomandazioni al ministero o ministeri competenti relative all'emissione di regolamenti e protocolli;
- d) Elaborare delle linee guida relative all'istituzione di meccanismi, quali dei numeri verdi per la protezione dei minori che devono essere regolamentati da [nome dell'organo competente];
- e) Elaborare delle linee guida per la formazione di professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni;
- f) Avviare delle ricerche su questioni relative a minori vittime e testimoni;
- g) Divulgare informazioni relative all'assistenza ai minori vittime e testimoni tra gli individui e le istituzioni che si occupano di minori, quali scuole, organizzazioni pubbliche, istituti e centri accessibili ai minori;
- h) Pubblicare relazioni annuali sull'attività svolta dagli organi oggetto delle disposizioni della presente Legge nonché sulle proprie attività.

Articolo 7. Riservatezza

1. Oltre alle esistenti misure di protezione giuridica in materia di riservatezza dei minori vittime e testimoni in conformità all'articolo 3, paragrafo 3 della presente Legge, tutte le persone che lavorano con minori vittime e testimoni nonché tutti i membri dell'[Autorità] [Ufficio] istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge devono garantire la riservatezza di tutte le informazioni relative a minori vittime o testimoni che possono aver acquisito nell'adempimento delle loro funzioni.
2. Chiunque viola il paragrafo 1 del presente articolo è colpevole di reato e soggetto ad un periodo di reclusione di [...] o ad una sanzione di [...] o entrambi.

Articolo 8. Formazione

1. I professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni devono ricevere una formazione adeguata su questioni relative a minori vittime e testimoni.
2. Se del caso, l'[Autorità] [Ufficio] istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge sviluppa e pubblica programmi di formazione per i professionisti che lavorano con minori vittime e testimoni di reato. La formazione dovrebbe affrontare quanto segue:
 - a) Norme, standard e principi in materia di diritti umani, compresi i diritti del fanciullo;
 - b) Principi e doveri etici relativi all'adempimento delle proprie funzioni;
 - c) Segni e sintomi indicativi di reati a danno di minori;

- d) Competenze e tecniche per la valutazione delle situazioni di crisi [crisis assessment], in particolare per effettuare segnalazioni, ponendo l'accento sulla necessità di riservatezza;
- e) La dinamica e la natura della violenza a danno di minori e l'impatto e le conseguenze, compresi effetti fisici e psicologici negativi, dei reati commessi a danno di minori;
- f) Tecniche e misure speciali per assistere i minori vittime e testimoni nel procedimento giudiziario;
- g) Informazioni sulle fasi di sviluppo dei minore nonché sugli aspetti linguistici, etnici, religiosi, sociali e di sesso tenendo conto delle differenze culturali e dell'età, con particolare attenzione ai minori appartenenti a gruppi svantaggiati;
- h) Adeguate competenze comunicative adulto-minore, compreso un approccio rispettoso della sensibilità del minore;
- i) Tecniche di audizione e valutazione che riducano al minimo le sofferenze o i traumi per i minori e che, nel contempo, massimizzano la qualità delle informazioni ricevute dagli stessi, comprese le competenze per relazionarsi con minori vittime e testimoni in modo rispettoso della sensibilità, comprensivo, costruttivo e rassicurante;
- j) Metodi per proteggere e presentare la prova ed interrogare i minori testimoni;
- k) Ruoli e metodi di lavoro dei professionisti che operano con minori vittime e testimoni.

CAPITOLO III. ASSISTENZA AI MINORI VITTIME E TESTIMONI DURANTE IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

A. Disposizioni generali

Articolo 9. Diritto di essere informati

Un minore vittima o testimone, i genitori, il tutore, l'avvocato, la persona di sostegno se designata oppure qualsiasi altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza, fin dal primo contatto con il procedimento giudiziario e durante l'intero svolgimento, è prontamente informata da [nome dell'autorità competente] sulle fasi del giudizio nonché, per quanto possibile ed opportuno, in merito a:

- a) Le procedure relative al procedimento giudiziario penale per adulti e minori, tra cui il ruolo del minore vittima o testimone, l'importanza, il calendario e le modalità della testimonianza nonché i modi in cui si svolgeranno le audizioni nel corso delle indagini e del giudizio;

- b) I meccanismi di sostegno esistenti per il minore vittima o testimone quando sporge denuncia e partecipa alle indagini ed al procedimento del tribunale, tra cui mettere a disposizione della vittima un avvocato o un'altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza;
- c) I luoghi e gli orari precisi delle audizioni e di altri avvenimenti pertinenti;
- d) La disponibilità di misure di protezione;
- e) I sistemi esistenti per riesaminare le decisioni che coinvolgono minori vittime o testimoni;
- f) I diritti in materia di minori vittime o testimoni ai sensi della normativa nazionale applicabile, della Convenzione sui diritti del fanciullo e di altri strumenti giuridici internazionali, tra cui le Linee guida e la Dichiarazione dei principi basilari di giustizia in favore delle vittime di reato e di abuso di potere adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985;
- g) Le possibilità esistenti per ottenere una riparazione dagli autori di reato oppure dallo Stato attraverso il procedimento giudiziario, il procedimento civile alternativo o altri procedimenti;
- h) La disponibilità ed il funzionamento di programmi di giustizia riparativa;
- i) La disponibilità di servizi sanitari, psicologici, sociali e di altro tipo e mezzi per l'accesso a tali servizi nonché la disponibilità di rappresentanza e consulenza legale o di altro tipo o di sostegno finanziario di emergenza, se del caso;
- j) Lo stato di avanzamento dello specifico procedimento e la decisione relativa allo stesso, compresi la cattura, l'arresto e lo stato di custodia cautelare dell'imputato e le possibili variazioni di tale stato, la decisione dell'autorità giudiziaria precedente ed i relativi sviluppi successivi al giudizio nonché l'esito del procedimento.

Articolo 10. Assistenza legale

Al minore vittima o testimone è assegnato gratuitamente un avvocato d'ufficio dallo Stato durante tutto il procedimento giudiziario nei seguenti casi:

- a) Su richiesta del minore;
- b) Su richiesta dei genitori o del tutore;
- c) Su richiesta della persona di sostegno, se designata;
- d) In conformità ad un ordine emesso d'ufficio dal tribunale, se il tribunale ritiene che l'assegnazione di un avvocato è nell'interesse superiore del minore.

Articolo 11. Misure di protezione

In ogni fase del procedimento giudiziario, laddove la sicurezza del minore e vittima o testimone è ritenuta a rischio, il [nome dell'autorità competente] ordina l'adozione di misure di protezione per il minore. Tali misure possono comprendere quanto segue:

- a) Impedire il contatto diretto tra il minore vittima o testimone e l'imputato in ogni fase del procedimento giudiziario;
- b) Richiedere ad un tribunale competente l'emissione di ordini restrittivi, con il sostegno di un sistema di annotazione a registro;
- c) Richiedere ad un tribunale competente un ordine di custodia cautelare per l'imputato con possibilità di rilascio su cauzione a condizione che lo stesso non abbia contatti con il minore;
- d) Richiedere ad un tribunale competente un ordine che sottoponga l'imputato agli arresti domiciliari;
- e) Richiedere alle forze di polizia o ad altri organismi pertinenti di proteggere il minore vittima o testimone nonché evitare di rivelare il luogo in cui si trova;
- f) Adottare altre misure di protezione ritenute necessarie, oppure richiederne l'adozione alle autorità competenti.

Articolo 12. Linguaggio, interprete ed altre misure di assistenza particolari

1. Il tribunale assicura che il procedimento relativo alla testimonianza del minore vittima o testimone sia condotto utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile per lo stesso.
2. Se il minore necessita dell'ausilio di un interprete in una lingua che egli comprende, allo stesso gliene è assegnato uno gratuitamente.
3. Se, in considerazione dell'età, del grado di maturità, degli specifici bisogni individuali che possono comprendere, tra l'altro, disabilità, se del caso, origine etnica, povertà o rischio di vittimizzazione, il minore necessita di misure di assistenza specifiche per testimoniare o partecipare al procedimento giudiziario, tali misure vengono adottate gratuitamente.

B. Nella fase delle indagini

Le disposizioni contenute in questa sezione ("B. Nella fase delle indagini") della presente Legge si applicano a tutte le autorità nazionali competenti che partecipano ad indagini su casi che coinvolgono minori vittime e testimoni.

Articolo 13. Investigatore con formazione specifica

1. Un investigatore con formazione specifica per trattare con minori è nominato da [nome dell'autorità competente] per guidare l'audizione del minore utilizzando un approccio rispettoso della sensibilità dello stesso.
2. L'investigatore evita, per quanto possibile e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, di ripetere l'audizione per prevenire una vittimizzazione secondaria del minore.

Articolo 14. Esami medici e prelievo di campioni biologici

1. Un minore vittima o testimone è sottoposto ad esami medici o al prelievo di campioni biologici solamente se sono soddisfatte due condizioni:
 - a) Sono presenti i genitori, il tutore o la persona di sostegno del minore, salvo che il minore decida diversamente;
 - b) È stata fornita dal tribunale, da un alto funzionario di polizia o dalla Procura un'autorizzazione scritta per l'esame medico o il prelievo di campioni biologici.
2. Il tribunale, un alto funzionario di polizia o la Procura forniscono un'autorizzazione scritta per l'esame medico o il prelievo di campioni biologici solo se esistono ragionevoli motivi di ritenere che tale esame o prelievo è necessario.
3. Se, in qualsiasi momento della fase delle indagini, vi sono dubbi sulla salute del minore vittima o testimone, compresa la salute mentale, l'autorità competente che conduce il procedimento assicura che un medico effettui il prima possibile un esame medico sul minore.
4. In seguito a tale esame medico, l'autorità competente che conduce il procedimento si impegna al meglio delle sue possibilità per assicurare che il minore riceva il trattamento raccomandato dal medico compreso, se del caso, il ricovero in ospedale.

Articolo 15. Persona di sostegno

Sin dall'inizio della fase investigativa e durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario, i minori vittime e testimoni ricevono sostegno da persone con formazione e competenze professionali per comunicare ed assistere minori di età differenti e provenienti da diverse realtà al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria.

Articolo 16. Designazione della persona di sostegno

1. L'investigatore informa il [nome dell'autorità competente] della sua intenzione di invitare un minore vittima o testimone di presentarsi per procedere alla sua audizione e richiede la designazione di una persona di sostegno.

2. La persona di sostegno è designata da [nome dell'organo competente]. Prima della designazione, il [nome dell'autorità competente] consulta il minore, i genitori o il tutore anche in merito al sesso della persona di sostegno da designare.
3. La persona di sostegno deve avere tempo sufficiente per far conoscenza con il minore prima che si svolga la prima audizione.
4. Nell'invitare il minore all'audizione, l'investigatore dà avviso alla persona di sostegno dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'audizione.
5. Ogni audizione di un minore vittima o testimone condotta nell'ambito di un procedimento giudiziario si svolge in presenza della persona di sostegno.
6. La continuità del rapporto tra il minore e la persona di sostegno deve essere assicurata nella maggior misura possibile durante tutto lo svolgimento del procedimento giudiziario.
7. Il [nome dell'organo competente] che ha designato la persona di sostegno, monitora il lavoro della stessa e, se necessario, la assiste. Se la persona di sostegno non riesce ad assolvere i propri doveri e le proprie funzioni in conformità alla presente Legge, il [nome dell'organo competente] designa una persona di sostegno in sostituzione previa consultazione del minore.

Articolo 17. Funzioni della persona di sostegno

La persona di sostegno, tra l'altro:

- a) Fornisce un sostegno emotivo globale al minore;
- b) Fornisce assistenza al minore in modo rispettoso della sua sensibilità durante l'intero svolgimento del procedimento giudiziario. Tale assistenza può comprendere misure per alleviare gli effetti negativi del reato sul minore, misure per assistere il minore nella sua vita quotidiana nonché misure per assistere il minore nell'affrontare aspetti di tipo amministrativo derivanti dalle circostanze del caso;
- c) Informa sulla necessità di terapia o consulenza;
- d) Media e comunica con i genitori, il tutore, la famiglia, gli amici nonché l'avvocato del minore, se del caso;
- e) Informa il minore in merito alla composizione della squadra investigativa o del tribunale ed a tutte le altre questioni stabilite all'articolo 9 della presente Legge;
- f) In coordinamento con l'avvocato che rappresenta il minore o in assenza dello stesso, valuta con il tribunale, il minore, i genitori o il tutore le diverse soluzioni possibili per fornire la prova, come registrazioni video, se disponibili, ed altri mezzi per tutelare l'interesse superiore del minore;

- g) In coordinamento con l'avvocato che rappresenta il minore o in assenza dello stesso, valuta con le autorità incaricate dell'applicazione della legge [law enforcement agencies], la Procura ed il tribunale l'opportunità di ordinare misure di protezione;
- h) Richiede che siano ordinate misure di protezione, se del caso;
- i) Richiede misure di assistenza particolari se le condizioni del minore lo esigono.

Articolo 18. Informazioni da fornire alla persona di sostegno

Oltre alle informazioni da fornirsi ai sensi dell'articolo 9 della presente Legge, in ogni fase del procedimento giudiziario la persona di sostegno deve essere costantemente informata su:

- a) I capi di imputazione a carico dell'imputato;
- b) Il rapporto tra l'imputato ed il minore;
- c) Lo stato di custodia dell'imputato.

Articolo 19. Funzioni della persona di sostegno in caso di rilascio dell'imputato

Se la persona di sostegno è stata informata dall'autorità competente del rilascio dell'imputato dalla detenzione o custodia cautelare, la stessa informa il minore, i genitori o il tutore e l'avvocato ed assiste il minore richiedendo, se del caso, adeguate misure di protezione.

C. Nella fase del giudizio

Articolo 20. Affidabilità della prova fornita dal minore

1. Un minore è ritenuto testimone capace, salvo diversamente dimostrato attraverso una verifica della sua competenza condotta dal tribunale in conformità all'articolo 21 della presente Legge, e la sua testimonianza non è presunta non valida o inattendibile esclusivamente in base all'età, purché l'età ed il grado di maturità dello stesso consentano di rendere una testimonianza intellegibile e credibile.
2. Ai fini della presente sezione ("C. Nella fase del giudizio"), la testimonianza di un minore comprende la testimonianza resa mediante ausili tecnici per la comunicazione o attraverso l'assistenza di un perito specializzato nella comprensione e comunicazione con i minori.
3. Il peso conferito alla testimonianza di un minore è conforme all'età ed al grado di maturità dello stesso.
4. Al minore, che testimoni o meno, è data la possibilità di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni personali in merito a questioni relative al procedimento, al proprio coinvolgimento nel procedimento giudiziario ed in particolare in merito alla sua sicurezza in riferimento all'imputato, al voler testimoniare o meno ed al modo in cui rendere la testimonianza nonché in merito a qualunque altra

questione in materia che lo riguarda. Nei casi in cui le sue opinioni non sono state accolte, il minore dovrebbe ricevere una spiegazione chiara riguardo i motivi per cui non sono state tenute in conto.

5. Un minore non deve essere chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario contro la propria volontà o senza che i genitori o il tutore ne siano a conoscenza. I genitori o il tutore sono invitati ad accompagnare il minore, salvo nelle seguenti circostanze:

- a) I genitori o il tutore sono i presunti autori di reato commesso a danno del minore;
- b) Il minore esprime preoccupazione in merito al fatto di essere accompagnato dai propri genitori o dal tutore;
- c) Il tribunale ritiene che non è nell'interesse superiore del minore essere accompagnato dai propri genitori o dal tutore.

Articolo 21. Verifica della competenza

1. Un minore può essere sottoposto a una verifica della competenza solo se il tribunale lo ritiene necessario per motivi fondati. La motivazione di tale decisione deve essere messa a verbale dal tribunale. Nel decidere se sottoporre o meno il minore a un'averifica della competenza deve essere data considerazione preminente all'interesse superiore dello stesso.

2. La verifica della competenza mira a determinare se il minore è in grado o meno di comprendere domande che vengono poste con un linguaggio che il minore comprende nonché di comprendere l'importanza di dire la verità. La mera età del minore non costituisce motivo fondato per richiedere una verifica della competenza.

3. Il tribunale può nominare un perito che valuti la competenza del minore. Oltre al perito, le uniche persone che possono assistere alla verifica della competenza sono:

- a) Il magistrato o il giudice;
- b) Il Pubblico ministero;
- c) L'avvocato difensore;
- d) L'avvocato del minore;
- e) La persona di sostegno;
- f) Il cancelliere verbalizzante o il cancelliere del tribunale;
- g) Ogni altro individuo, compresi i genitori, il tutore o il tutore ad litem, la cui presenza, secondo il tribunale, è necessaria per il benessere del minore.

4. Se il tribunale non nomina un perito, la verifica della competenza di un minore è condotta dal tribunale sulla base di domande presentate dal Pubblico ministero e dall'avvocato difensore.

5. Le domande sono poste in modo rispettoso della sensibilità minore ed appropriato all'età ed al grado di maturità dello stesso e non riguardano questioni relative al giudizio. Mirano a determinare la capacità del minore di comprendere domande semplici e di rispondere in modo sincero.
6. Gli esami psicologici o psichiatrici sono ordinati solo se sono dimostrati dei motivi fondati per effettuarli.
7. La verifica della competenza non è ripetuta.

Articolo 22. Giuramento

1. A discrezione del magistrato o giudice presidente del tribunale, un minore testimone non è tenuto a prestare giuramento se, per esempio, lo stesso non è in grado di comprendere le conseguenze di tale atto. In tali casi, il magistrato o giudice presidente può dare al minore la possibilità di promettere di dire la verità. In ogni caso, il tribunale ascolta la testimonianza del minore.
2. Un minore testimone non è perseguito per aver fornito falsa testimonianza.

Articolo 23. Designazione di una persona di sostegno durante il giudizio

1. Prima di invitare il minore vittima o testimone a presentarsi in tribunale, il magistrato o giudice competente verifica che il minore stia già ricevendo assistenza dalla persona di sostegno.
2. Se la persona di sostegno non è stata ancora designata, il magistrato o giudice competente ne nomina una consultando il minore, i genitori o il tutore e dà alla persona di sostegno il tempo necessario per familiarizzare con il procedimento nonché per creare un legame con il minore.
3. Il magistrato o giudice competente informa la persona di sostegno sulla data e la sede del giudizio o dell'udienza.

Articolo 24. Aree di attesa

1. Il magistrato o giudice competente assicura che i minori vittime e testimoni possano aspettare in adeguate aree di attesa attrezzate a misura di minore.
2. Le aree di attesa utilizzate dai minori vittime e testimoni non sono visibili o accessibili alle persone imputate di aver commesso un reato.
3. Quando possibile, le aree di attesa utilizzate dai minori vittime e testimoni dovrebbero essere separate da quelle destinate ai testimoni adulti.
4. Il magistrato o giudice competente può, se del caso, chiedere al minore vittima o testimone di aspettare in un luogo lontano dalla sala di udienza ed invitare lo stesso a presentarsi quando richiesto.
5. Il magistrato o giudice dà la priorità all'ascolto della testimonianza di minori vittime e testimoni al fine di ridurre al minimo il loro tempo di attesa durante la comparizione in tribunale.

Articolo 25. Sostegno emotivo a minori vittime e testimoni

1. Oltre ai genitori o al tutore, all'avvocato del minore ed alle altre persone appropriate designate per fornire assistenza, il magistrato o giudice competente consente alla persona di sostegno di accompagnare il minore vittima o testimone durante tutta la sua partecipazione al procedimento davanti al tribunale al fine di ridurre ansia o stress allo stesso.
2. Il magistrato o giudice competente informa la persona di sostegno che la stessa nonché il minore può chiedere al tribunale una pausa ogniqualvolta il minore ne abbia bisogno.
3. Il tribunale può ordinare ai genitori o al tutore del minore di allontanarsi dall'audizione solo quando ciò è nell'interesse superiore del minore.

Articolo 26. Attrezzature nella sala di udienza

1. Il magistrato o giudice competente assicura che siano adottate misure adeguate nella sala di udienza per accogliere minori vittime o testimoni fornendo per esempio, tra l'altro, sedute rialzate ed assistenza ai minori con disabilità.
2. La disposizione della sala di udienza assicura che, nei limiti del possibile, il minore possa sedere vicino ai genitori, al tutore, alla persona di sostegno o al legale durante tutto il procedimento.

[Articolo 27. Controesame (opzione per i paesi di common law)

Se del caso, e con dovuto riguardo per i diritti dell'imputato, il magistrato o giudice competente non consente i controesami del minore vittima o testimone da parte dell'imputato. Il controesame può essere condotto dall'avvocato difensore sotto la supervisione del magistrato o giudice competente, il quale avrà l'obbligo di impedire che vengano poste domande che possano esporre il minore ad intimidazioni, difficoltà o esperienze dolorose ingiustificate].

Articolo 28. Misure a protezione della privacy e del benessere del minore vittima e testimone

Su richiesta del minore vittima o testimone, dei genitori o del tutore, dell'avvocato, della persona di sostegno, di altre persone appropriate designate per fornire assistenza nonché d'ufficio, il tribunale può ordinare, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, una o più delle seguenti misure per proteggere la riservatezza ed il benessere fisico e mentale del minore nonché per evitare al minore sofferenze ingiustificate e vittimizzazione secondaria:

- a) Eliminare dai dati a disposizione del pubblico ogni nome, indirizzo, luogo di lavoro, professione o altre informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare il minore;
- b) Vietare all'avvocato difensore di rivelare l'identità del minore o di divulgare qualsiasi materiale o informazione che possa portare all'identificazione del minore;
- c) Vietare la divulgazione di qualsiasi dato che identifichi il minore fin tanto che il tribunale lo ritenga opportuno;

- d) Assegnare uno pseudonimo o un numero al minore ed in tal caso il nome completo e la data di nascita del minore sono rivelati all'imputato entro un tempo ragionevole per la preparazione della propria difesa;
- e) Adoperarsi per nascondere le caratteristiche o la descrizione fisica del minore che rende testimonianza per evitare sofferenze o un danno allo stesso, ad esempio permettendogli di rendere testimonianza:
 - (i) Dietro un pannello opaco;
 - (ii) Utilizzando dispositivi per l'alterazione della voce o dell'immagine;
 - (iii) Effettuando l'esame in un altro luogo e trasmettendolo contemporaneamente nella sala di udienza mediante un sistema televisivo a circuito chiuso;
 - (iv) Mediante videoregistrazione dell'esame del testimone effettuata prima dell'audizione ed in tal caso l'avvocato dell'imputato assiste all'esame ed ha la possibilità di esaminare il minore vittima o testimone;
 - (v) Mediante un intermediario qualificato ed adeguato, per esempio fornendo tra l'altro un interprete per minori con problemi di udito, vista, parola o di altro genere;
- f) Tenendo sedute a porte chiuse;
- g) Dando ordine di allontanare temporaneamente l'imputato dalla sala di udienza se il minore si rifiuta di testimoniare in presenza dello stesso o se le circostanze dimostrano che il minore è frenato dal dire la verità dalla presenza dell'imputato. In tali casi, l'avvocato difensore rimane nella sala di udienza e pone le domande al minore garantendo così all'imputato il diritto di contraddittorio;
- h) Con sentendo delle pause durante la testimonianza del minore;
- i) Programmando le audizioni in orari del giorno adeguati all'età ed al grado di maturità del minore;
- j) Adottando ogni altra misura che il tribunale può ritenere necessaria tra cui, se del caso, l'anonimato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e dei diritti dell'imputato.

D. Nella fase successiva al giudizio

Articolo 29. Diritto alla restituzione e al risarcimento

[Opzione se esiste un fondo di Stato per le vittime:

1. Il tribunale informa il minore vittima, i genitori o il tutore e l'avvocato delle procedure per richiedere un risarcimento.
2. Un minore vittima non cittadino ha diritto di richiedere un risarcimento].

[Opzione 1. Paesi di common law

3. Dopo la condanna dell'imputato ed oltre a ogni altra misura imposta allo stesso, il tribunale può ordinare d'ufficio oppure su richiesta della Procura, della vittima, dei genitori o del tutore oppure dell'avvocato della vittima, all'autore di reato di effettuare una restituzione o risarcimento al minore come segue:

- a) In caso di danno, perdita o distruzione di beni del minore vittima come risultato della commissione del reato, dell'arresto o del tentato arresto dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso di pagare al minore o al suo legale rappresentante il valore di sostituzione nel caso in cui i beni non possano essere restituiti per intero;
- b) In caso di danni fisici o psicologici al minore come risultato della commissione del reato, dell'arresto o del tentato arresto dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso il risarcimento economico al minore per tutti i danni subiti, tra cui le spese relative al reinserimento sociale ed educativo, ai trattamenti medici, ai servizi per la salute mentale ed all'assistenza legale;
- c) In caso di danni fisici o di minacce di danni fisici al minore che all'epoca dei fatti apparteneva al nucleo familiare dell'autore di reato, il tribunale può ordinare allo stesso di risarcire il minore delle spese sostenute come risultato del suo trasferimento fuori dal nucleo familiare].

[Opzione 2. Paesi nei quali i tribunali penali non hanno competenza nelle cause civili

3. Dopo la pronuncia della sentenza, il tribunale informa il minore, i genitori o il tutore nonché l'avvocato del minore del diritto alla restituzione ed al risarcimento in conformità alla normativa nazionale].

[Opzione 3. Paesi nei quali i tribunali penali hanno competenza nelle cause civili

3. Se del caso il tribunale ordina la restituzione o il risarcimento totale al minore nonché lo informa in merito alla possibilità di chiedere assistenza ai fini dell'esecuzione dell'ordine di restituzione o di risarcimento].

Articolo 30. Misure di giustizia riparativa

Se sono previste misure di giustizia riparativa, il [nome dell'organo competente] informa il minore, i genitori, il tutore nonché l'avvocato del minore sulla disponibilità di programmi di giustizia riparativa, sulle procedure per accedere a tali programmi nonché sulla possibilità di chiedere la restituzione ed il risarcimento in tribunale se con il programma di giustizia riparativa non si raggiunge un accordo tra il minore vittima e l'autore di reato.

Articolo 31. Informazioni sull'esito del giudizio

1. Il magistrato o giudice competente informa il minore, i genitori, il tutore nonché la persona di sostegno sull'esito del giudizio.
2. Se necessario, il magistrato o giudice competente invita la persona di sostegno a fornire sostegno emotivo al minore al fine di aiutarlo ad accettare l'esito del giudizio.

[Opzione per i paesi di common law:

3. Il tribunale informa il minore, i genitori, il tutore nonché l'avvocato del minore sulle procedure esistenti per concedere la libertà condizionale [parole] all'autore di reato nonché sul diritto del minore di esprimere le proprie opinioni a riguardo].

Articolo 32. Ruolo della persona di sostegno dopo la conclusione del procedimento

1. Immediatamente dopo la conclusione del procedimento, la persona di sostegno si mette in contatto con gli organi o professionisti appropriati per assicurare che al minore vittima o testimone sia fornita, se necessario, ulteriore assistenza o trattamento.
2. Nel caso in cui il minore vittima o testimone deve essere rimpatriato, la persona di sostegno si mette in contatto con le autorità competenti, compresi i consolati, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di rimpatrio di minori nonché di assistere lo stesso nei preparativi per il rimpatrio.

Articolo 33. Informazioni sul rilascio di condannati

1. Nel caso in cui una persona condannata deve essere rilasciata, il [nome dell'autorità competente], attraverso la persona di sostegno, se del caso, o attraverso l'avvocato del minore, informa lo stesso ed i suoi genitori o tutori di tale rilascio. L'informazione deve essere fornita dal [nome dell'autorità competente] non appena possibile dopo che tale decisione è stata presa, al più tardi il giorno precedente al rilascio.
2. Il tribunale informa il minore vittima o testimone del rilascio di una persona condannata almeno per un periodo di [...] anni dopo il compimento dei 18 anni del minore.

E. Altri procedimenti

Articolo 34. Applicazione estesa ad altri procedimenti

Le disposizioni della presente Legge si applicano, mutatis mutandis, a tutte le cause relative a minori vittime o testimoni anche in materia civile.

[CAPITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI]

[Articolo 35. Disposizioni finali (opzione per i paesi di diritto civile)]

La presente Legge entra in vigore in conformità alle procedure nazionali esistenti ai sensi della normativa nazionale di [nome del paese].]

PARTE SECONDA – COMMENTO ALLA LEGGE MODELLO SULLA GIUSTIZIA NELLE QUESTIONI CHE COINVOLGONO MINORI VITTIME E TESTIMONI DI REATO

INTRODUZIONE

Nella sua risoluzione 2005/20 del 22 luglio 2005, il Consiglio economico e sociale ha adottato le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (le “Linee guida”) contenute nell’allegato alla risoluzione. Le Linee guida fanno parte dell’insieme degli standard e delle norme delle Nazioni Unite in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale che costituiscono principi normativi internazionalmente riconosciuti in tale ambito, elaborati dalla comunità internazionale fin dal 1950.

Al fine di assistere i paesi, le organizzazioni internazionali che forniscono assistenza legale agli Stati richiedenti, gli organi pubblici, le organizzazioni non governative e quelle a livello di comunità/community based [CBO] nonché gli operatori ad attuare le Linee guida, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), in collaborazione con l’UNICEF, ha elaborato una serie di strumenti tecnici, compresa la Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. L’obiettivo della Legge modello è di assistere i governi ad elaborare delle normative nazionali in materia in conformità ai principi contenuti nelle Linee guida ed in altri strumenti giuridici internazionali in materia come la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il presente commento alla Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato è stato elaborato per consentire una migliore comprensione delle disposizioni della Legge modello. Inoltre, il commento contiene riferimenti alle normative ed alla giurisprudenza ed alle norme internazionali nonché esempi e spiegazioni relativi ai vari articoli della Legge modello.

In primo luogo, è importante sottolineare che la Legge modello stabilisce il principio secondo cui vi sono diverse categorie di professionisti che possono e dovrebbero fornire assistenza ai minori vittime e testimoni di reato durante lo svolgimento del procedimento giudiziario. Spesso si è dibattuto sul fatto che il fornire tale assistenza è un diritto nonché un dovere fondamentale dei genitori e che un intervento dello Stato a riguardo potrebbe violare tale diritto e dovere. Ciononostante, è stato anche riconosciuto che l’esperienza multidisciplinare di professionisti può fornire sostegno ai genitori che spesso non hanno familiarità con il procedimento giudiziario in merito a come assistere al meglio i propri figli.

Per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la Legge modello è intesa per tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che testimoniano nel procedimento giudiziario in qualità di vittime o testimoni di reato. Tuttavia, la Legge modello è altresì intesa per proteggere ed assistere i minori sia in qualità di vittime che di autori di reato nonché i minori vittime che non desiderano testimoniare. In conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce gli stessi diritti fondamentali per tutti i minori, la

presente Legge modello non fa distinzione tra vittime che sono anche testimoni e le vittime che non sono testimoni oppure tra le vittime ed i testimoni in conflitto con la legge e quelli che non lo sono.

PREAMBOLO

Nel suo preambolo la Legge modello sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato prevede due opzioni: una per i paesi di diritto civile e l'altra per i paesi di common law.

Il quarto paragrafo sull'opzione per i paesi di diritto civile contiene un elenco di diritti dei minori vittime e testimoni di reato. I diritti elencati nel paragrafo provengono da diverse fonti giuridiche, vale a dire la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, nonché le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (Consiglio economico e sociale, Risoluzione 2005/20, allegato) che hanno diverse implicazioni giuridiche. Mentre i diritti menzionati nella Convenzione sono di natura vincolante per i paesi che hanno ratificato tale Convenzione, i diritti specificati nelle Linee guida non hanno la stessa forza giuridica. Ciononostante, i diritti contenuti nei due strumenti sono collegati ed è la loro combinazione ed interconnessione che fornisce il quadro di riferimento per un sistema di protezione ampio e completo per i minori vittime e testimoni di reato.

CAPITOLO I. DEFINIZIONI

1. Le definizioni di "minore vittima o testimone", "professionisti", "procedimento giudiziario" e "rispettoso della sensibilità del minore" contenute nella Legge modello sono tratte dal paragrafo 9 delle Linee guida.

Persona di sostegno

2. Il concetto di "persona di sostegno" è stato incorporato nella normativa di diversi paesi con nomi differenti ed in fasi diverse del procedimento giudiziario. Il denominatore comune di questa istituzione è il fornire sostegno ed assistenza ai minori vittime e testimoni fin dalla primissima fase possibile del procedimento giudiziario, attraverso una persona che possiede specializzazione e formazione a fornire assistenza a minori in un modo che questi comprendono ed accettano. L'obiettivo principale della presenza della una persona di sostegno è proteggere il minore vittima o testimone dal rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria.

Tutore del minore

3. Per fornire una definizione di "tutore del minore", la Legge modello ha deciso di fare riferimento alle disposizioni giuridiche in materia di ciascuno Stato membro.

Vittimizzazione secondaria

4. La definizione di “vittimizzazione secondaria” contenuta nella Legge modello è stata tratta dall’Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power³ elaborato nel 1999 dall’Ufficio per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine.

Rivittimizzazione

5. La definizione di “rivittimizzazione” contenuta nella Legge modello fa riferimento alla definizione contenuta nella Raccomandazione Rec(2006)8 in materia di assistenza alle vittime di reato del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri del 14 giugno 2006⁴.

CAPITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI MINORI VITTIME E TESTIMONI

Articolo 1. Interesse superiore del minore

1. La lettera c) del paragrafo 8 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato afferma che mentre i diritti degli imputati e dei condannati dovrebbero essere tutelati, ogni minore ha il diritto che il suo interesse superiore riceva preminente considerazione. L’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che, in tutte le cause relative a minori, l’interesse superiore del minore riceva considerazione preminente.

2. Il concetto di “interesse superiore del minore” è presente inoltre in diversi trattati regionali, in particolare la Carta africana sui diritti ed il benessere dei bambini⁵, la Convenzione americana sui diritti umani⁶, la Convenzione interamericana sul traffico internazionale di minori⁷, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo⁸ ed altri strumenti giuridici⁹.

3. Il concetto di “interesse superiore del minore” è considerato autoesplicativo nelle normative dei diversi Stati, per esempio in Australia¹⁰, mentre altri Stati, come il Sud Africa¹¹, hanno preferito fornire una

³ Nazioni Unite, Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims: on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (New York, 1999).

⁴ Punto 1.2. dell’appendice alla Raccomandazione (2006)8.

⁵ African Charter on the Rights and Welfare of the Child, luglio 1990, articoli 4 e 9, paragrafo 2.

⁶ American Convention on Human Rights: Pact of San José, (Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 1144, n. 17955), articolo 17, paragrafo 4.

⁷ Inter-American Convention on International Traffic in Minors, adottata a Città del Messico il 18 marzo 1994, articolo 1 a) e c), articoli 11 e 18.

⁸ European Convention on the Exercise of Children’s Rights (Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 2135, n. 37249), articolo 1, paragrafo 2; articolo 6, sottoparagrafo a); e articolo 10, paragrafo 1.

⁹ International Bureau for Children’s Rights, *The Rights of Child Victims and Witnesses of Crime: a Compilation of Selected Provisions Drawn from International and Regional Instruments* (Montreal, Canada, 2005).

¹⁰ Australia, High Court, *Secretary, Department of Health and Community Services (NT) v JWB and SMB (Marion’s Case)* (1992), 175 CLR 218 F.C. 92/010. 11. Sudafrica, Children’s Act, 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, sez. 7, par. 1.

¹¹ Sudafrica, Children’s Act, 2005, *Government Gazette*, vol. 492, 19 giugno 2006, sez. 7, par. 1.

definizione nel loro diritto interno. Un approccio interessante è quello presente nella normativa della Repubblica bolivariana del Venezuela, secondo la quale “l’interesse superiore del minore” è considerato un principio di interpretazione ed applicazione della legge¹².

4. Di conseguenza si è deciso di non comprendere una definizione di tale principio nella Legge modello bensì di lasciare stabilire ai legislatori nazionali quale sia il miglior approccio da adottare.

5. Tuttavia, si deve sottolineare che nel contesto del procedimento penale il principio “dell’interesse superiore del minore”, sebbene deve costituire una considerazione preminente, non deve pregiudicare o compromettere i diritti di un individuo imputato o condannato. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione del minore vittima e testimone di reato e la tutela dei diritti dell’imputato. Di conseguenza, il linguaggio dell’articolo 1 riflette tale equilibrio e rispecchia la lettera c) del paragrafo 8 delle Linee guida.

Articolo 2. Principi generali

L’articolo 2 fornisce i principi guida generali che regolano l’attuazione della legge.

Articolo 3. Obbligo di denuncia di reati che coinvolgono minori vittime o testimoni

1. In diversi paesi è un obbligo giuridico generale denunciare alle autorità competenti reati a danno di minori non appena se ne viene a conoscenza¹³. In tali paesi, la mancata denuncia di tali reati può costituire un reato (per omissione).

2. In conformità alle normative nazionali di alcuni paesi, tale obbligo è ancor più imperativo per alcune categorie di professionisti che lavorano a contatto con i minori, tra cui i dipendenti pubblici del ministero dell’istruzione¹⁴, gli operatori dei servizi sociali¹⁵, i medici¹⁶ e gli infermieri¹⁷.

3. L’approccio scelto nella Legge modello è stabilire esplicitamente l’obbligo di denuncia per tali reati con conseguenze giuridiche per il mancato rispetto di tale obbligo per specifiche categorie professionali che sono in stretto contatto con i minori, come insegnanti, medici ed operatori dei servizi sociali. La Legge modello inoltre lascia ai legislatori nazionali la scelta di estendere tale obbligo di denuncia anche ad altre categorie professionali ritenute appropriate ed in conformità alle altre normative nazionali.

¹² Venezuela (Repubblica Bolivariana del), *Ley Organica para la Protección del Niño y del Adolescente*, (1998), *Gaceta Oficial*, n. 5.266, art. 8. Il contenuto del principio è indicato nell’articolo 8, paragrafo 1, della legge.

¹³ Per esempio, Bielorussia, Law on Child’s Rights, n. 2570-XII, 1993 (come emendato nel 2004), art. 9, al. 3; Marocco, Penal Code, art. 40 (come indicato nel rapporto alla missione dello Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography on the issue of commercial sexual exploitation of children in Marocco (E/Cn.4/2001/78/Add.1, par. 75); Portogallo, *Lei de protecção de crianças and jovens em perigo*, legge n. 147/99 (1999), art. 4, par. 3; Federazione Russa, terzo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/125/Add.5), par. 170 (child abuse).

¹⁴ Francia, Code de procédure pénale, art. 40; Code de l’éducation, art. L.542-1.

¹⁵ Francia, Code de la santé publique, art. L.2112-6 e Code de l’action sociale et des familles, art. L.221 6.

¹⁶ Francia, Code de déontologie médicale, artt. 43-44.

¹⁷ Francia, Décret n. 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, art. 7.

Articolo 4. Protezione dei minori dai contatti con gli autori di reato

1. Diversi Stati hanno creato degli elenchi speciali di individui condannati per reati specifici, quali ad esempio i reati sessuali¹⁸. Tali elenchi possono essere utilizzati dalla polizia per individuare i criminali ma a volte possono essere messi a disposizione di potenziali datori di lavoro che li utilizzano al fine di raccogliere informazioni sui precedenti penali degli aspiranti lavoratori.
2. La Federazione Internazionale Terre des Hommes, un'organizzazione internazionale non governativa, ha pubblicato un manuale ad uso interno per impedire l'assunzione di persone che hanno avuto problemi giudiziari per reati a danno di minori. Il manuale fornisce importanti informazioni e spunti a tal proposito¹⁹.
3. In conformità alla Legge modello, a chiunque è condannato per un reato qualificato a danno di un minore non è consentito lavorare in un servizio, un'istituzione oppure un'associazione che fornisce assistenza ai minori. Tale disposizione protegge i minori dal rischio di essere vittime di un recidivo. Il mancato rispetto da parte di un datore di lavoro dell'articolo 4 paragrafo 2 della Legge modello costituisce reato.

Articolo 5. [Autorità] [ufficio] nazionale per la protezione dei minori vittime e testimoni

1. L'istituzione di autorità o ente governativo centralizzato per coordinare le diverse attività relative all'assistenza alle vittime è spesso un primo passo adeguato per conseguire un coordinamento efficace tra i principali attori che forniscono assistenza alla vittime²⁰. La Legge modello include tale disposizione che riflette le migliori pratiche.
2. Diversi Stati hanno istituito autorità specifiche incaricate di coordinare attività per promuovere e proteggere i diritti dei minori²¹. Tuttavia, in alcuni paesi, normalmente a causa della mancanza di risorse,

¹⁸ Canada, Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, C-16; Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inghilterra), Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House of Lords (HL) Bill 79 (2006), nota esplicativa, par. 4; Regno Unito (Scozia), Protection of Children (Scozia) Bill, (Scottish Parliament (SP) SP Bill 61, 2002, sez. 1.

¹⁹ Vedi: <http://www.terredeshommes.org>.

²⁰ Per esempio, Canada (Québec), *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q. cap. A-13.2) (1988), art. 8 (Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels); Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002 (2002), artt. 5-9 (Ministero degli Affari sociali); Italia, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, n. 451 (1997) artt. 1-2; Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), artt. 4-6.

²¹ Per esempio, Belgio, Décret instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (2002), art. 2; Costa Rica, Decreto por el que se Crea la Figura del Defensor de la Infancia, n. 17.733-J (1987) (Defensor de la Infancia); Danimarca, Notification Respecting a Children's Council, n. 2, 1998; Repubblica Dominicana, Decreto por el que se Crea la Dirección General de Promoción de la Juventud, n. 2981 (1985) (Dirección General de Promoción de la Juventud); Egitto, decreto n. 2235 (1997) (General Administration for the Legal Protection of Children); Islanda, Act on the Ombudsman for Children, n. 83 (1994); Islanda, Regulation on the Child Welfare Council, n. 49 (1994); Indonesia, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.23), par. 32; Kenya, Children and Young Persons Act (cap. 141) (Children's Department of the Ministry for Home Affairs and National Heritage); Lussemburgo, Loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembourgeois des droits de l'enfant appelé "Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand" ("ORK"), n. A-n.85 (2002), artt. 2-3; Malesia, Child Act 2001, Act n. 611, sez. 3 (Coordinating Council for the Protection of Children); Malta, Children and Young Persons (Care Orders) Act, cap. 285, 1980, art. 11, par. 1 (Children and Young

la protezione e l'assistenza dei minori è svolta principalmente da organizzazioni non governative, la cui attività è supervisionata da autorità governative²².

3. In alcuni paesi, il compito di coordinare la protezione dei minori è gestito a livello locale o regionale. Nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, per esempio, le Area Child Protection Committees [Commissioni locali per la protezione dei minori] riuniscono rappresentanti dei principali organi e professionisti che si occupano della protezione dei minori per coordinare le diverse attività da intraprendere a livello locale per tutelare i minori. Questi Committees, tra l'altro, elaborano politiche locali di collaborazione con altre agenzie nell'ambito di un programma nazionale, contribuiscono a migliorare la qualità della protezione dei minori attraverso la formazione e la sensibilizzazione nella comunità in merito alla necessità di tutelare i diritti degli stessi²³. Iniziative analoghe si trovano in paesi quali Bolivia, India e Tunisia²⁴.

4. In Belgio una commissione di coordinamento per il sostegno ai minori vittime di maltrattamenti è stata istituita in ogni distretto giudiziario di lingua francese. L'obiettivo delle commissioni è di informare gli organi locali e di coordinare i loro sforzi per assistere i minori vittime di maltrattamenti al fine di migliorare l'efficacia di tali organi. La composizione delle commissioni comprende rappresentanti dei partiti politici, magistrati, funzionari di polizia giudiziaria e operatori sociali²⁵.

5. Una normativa per l'istituzione di specifici meccanismi di coordinamento per assistere le vittime di determinati tipi di reato si trova in Stati quali Bulgaria (per le vittime della tratta di esseri umani), Estonia (per le vittime di incuria, maltrattamenti ed abusi fisici, mentali o sessuali), Indonesia (per i minori

Persons Advisory Board); Mauritania, rapporto alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/8/ Add.42), parr. 6-7 (National Council for Children); Pakistan, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.21), par. 5 (National Commission for Child Welfare and Development); Perù, Código de los Niños y Adolescentes (Legge n. 27.337, 2000), artt. 27 e 29; Qatar, Rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child in base al Protocollo opzionale alla Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC/C/OPSA/QAT/1), par. 102 (Child's Friend Office); Svezia, Children's Ombudsman Act, n. 335 (1993); Uganda, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/65/Add.33), p. 3 (Uganda National Programme of Action for Children); Regno Unito, Children Act 2004, cap. 31 (Children's Commissioner); Stati Uniti d'America, United States Code collection, titolo 42, cap. 112, sez. 10605, Establishment of Office for Victims of Crime, sottosez. a)-c) (Office for Victims of Crime).

²² Per esempio, Myanmar, The Child Law, n. 9/93 (1993), art. 63.

²³ <http://www.everychildmatters.gov.uk/lscb>.

²⁴ Per esempio, Bolivia, *Código del Niño, Niña y Adolescente*, art. 176 (Comisión de la Niñez y Adolescencia); India, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (n. 56 of 2000), artt. 29, 37 e 39 (Child Welfare Committee); Tunisia, *Code de la protection de l'enfant*, 1995, artt. 3-6 (Délégué à la protection de l'enfance).

²⁵ Belgio, *Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances*, 1998, artt. 3-6 (Commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance).

vittime della tratta) e Filippine (per le vittime della prostituzione minorile o di altri abusi sessuali nonché della tratta di minori)²⁶.

6. L'autorità di coordinamento deve comprendere i rappresentanti di tutte le autorità competenti. Per tanto, il punto i) del paragrafo 2 dell'articolo 5 è stata compresa come un'opzione per facilitare la nomina di eventuali altri rappresentanti in conformità alle normative e le esigenze locali.

7. Al fine di assicurare l'attuazione della disposizione, che potrebbe essere ritardata a causa di motivi di bilancio, si suggerisce ai governi di fissare un termine limitato entro il quale nominare i membri.

Articolo 6. Funzioni dell'[autorità] [ufficio] nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni

L'articolo 6 stabilisce le funzioni che dovrebbe assolvere l'autorità o l'ufficio nazionale per la protezione di minori vittime e testimoni.

Articolo 7. Riservatezza

1. L'intento dell'articolo 7 è di proteggere la riservatezza e la sicurezza dei minori vittime e testimoni, stabilendo che i membri dell'autorità prevista dall'articolo 5 mantengano la riservatezza delle informazioni relative ai minori vittime e testimoni.

2. Un buon esempio di normativa interna che garantisce la riservatezza delle informazioni relative ai minori vittime e testimoni è quella degli Stati Uniti d'America relativa ai diritti di minori vittime e testimoni²⁷, che stabilisce quanto segue:

“D) Tutela della privacy.

“1) Riservatezza delle informazioni

“A) Chiunque agisce in una delle funzioni descritte alla lettera b) in riferimento a un procedimento penale deve:

“i) mantenere tutti i documenti che rivelano il nome o qualsiasi altra informazione relativa al minore in un luogo sicuro al quale non può accedere chiunque non ha motivo di conoscerne i contenuti; e

²⁶ Per esempio, Bulgaria, National Programme for Prevention and Counteraction to Trafficking in Human Beings and Protection of the Victims for 2006; Estonia, Victim Support Act, 2003 (RT I 2004, 2, 3) (entrato in vigore nel 2004), artt. 3-4 (negligence, mistreatment, physical, mental or sexual abuse); Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), pp. 45-46 (anti-trafficking unit); Filippine, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, n. 7610 (1992), art. II, sez. 4 (child prostitution and other sexual abuse, child trafficking, obscene publications and indecent shows).

²⁷ Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child Victims' and Child Witnesses' Rights, sez. d) (Privacy protection), parr. 1-2 e 4.

“ii) rivelare i documenti descritti al punto i) o le informazioni in essi contenute relative a un minore esclusivamente a chi, a causa della sua partecipazione al procedimento, ha motivo di conoscere tali informazioni.

“B) La lettera A) si applica a:

“i) tutti i dipendenti del Governo collegati al procedimento, compresi i dipendenti del Department of Justice [Ministero della Giustizia], ogni agenzia di law enforcement coinvolta nello stesso nonché chiunque è alle dipendenze del Governo per fornire assistenza nel procedimento;

“ii) i dipendenti del Tribunale;

“iii) gli imputati ed i dipendenti dell’imputato, compreso il suo difensore e le persone assunte dallo stesso o dal suo difensore per fornire assistenza durante il procedimento;e

“iv) i membri della giuria” .

3. In diversi Stati, di norma sulla base delle disposizioni contenute nelle normative esistenti sui mezzi di informazione o nei codici relativi ai minori o nelle leggi in materia di protezione dei minori, il divieto di divulgare al pubblico informazioni relative ai minori è rafforzato da disposizioni che garantiscono il divieto di divulgazione o diffusione radiotelevisiva di tali informazioni, nonché di immagini di minori, da parte dei mezzi di informazione tanto che, anche laddove tali informazioni trapelassero malgrado le restrizioni, i mezzi di informazione hanno il divieto di farne uso²⁸. La diffusione radiotelevisiva di tali informazioni protette può costituire un reato²⁹.

²⁸ Per esempio, Bangladesh, Children’s Act, sez. 17 (come indicato nel Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Bangladesh (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 37); Bolivia, Código del Niño, Niña y Adolescente, art. 10 (Reserva y resguardo de identidad) al. 2; Canada (Québec), Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., cap. P-34.1, 1977, art. 83; Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sottosez. 276.2-276.3, 486.3-4) e 486.4.1; Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002 (2002), art. 58; Irlanda, Children Act, 2001, sez. 252; Italia, Codice di procedura penale, art. 114; Giappone, Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography and for Protecting Children, 1999 (aggiornato nel 2004), art. 13; Kenya, The Children Act, (Cap. 586 delle Laws of Kenya, 2002) (come indicato nel secondo rapporto periodico del Kenya alla Committee on the Rights of the Child, CRC/C/KEN/2), par. 212), sez. 76 5); Filippine, Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, n. 7610 (1992), art. XI, sez. 29, par. 2; Federazione Russa, draft federal law on countering trafficking in persons, 2003, art. 283), 5)-6); South Africa, Children’s Act, 2005, Government Gazette, vol. 492, 19 giugno 2006, sez. 74; Syrian Arab Republic, Juvenile Delinquents Act, 1974, art. 54 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (CRC/C/OPSC/SYR/1), par. 230); Thailandia, Act Instituting Juvenile and Family Courts and Juvenile and Family Procedures, art. 98 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), par. 516); Tunisia, Child Protection Code (1995), art. 120 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.1), par. 242); Turchia, Law on Juvenile Courts, 1979, art. 40 (come indicato nel rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/51/Add.4), par. 511); Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 44, sottosez. 1; Zambia, rapporto iniziale alla Committee on the Rights of the Child, 2002 (CRC/C/11/Add.25), par. 527.

²⁹ Per esempio, Italia, Codice penale, art. 734 a); Sri Lanka, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/70/Add.17), par. 65; Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 44, sottosez. 2; Zambia, rapport iniziale alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/11/Add.25) par. 527

4. Visto che la maggior parte delle normative nazionali contiene già tali divieti, la Legge modello non comprende una disposizione specifica per la pubblicazione di tali informazioni da parte dei mezzi di informazione.

Articolo 8. Formazione

1. In linea con il paragrafo 40 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, la Legge modello prevede che i professionisti che nel proprio lavoro entrano in contatto con minori vittime o testimoni di reato, in particolare coloro i quali sono responsabili di fornire assistenza a tali minori, devono ricevere una formazione appropriata.

2. In Bolivia (Código del Niño, Niña y Adolescente, art. 12) e Bulgaria (Legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 3, par. 6), per esempio, un requisito degli ufficiali di polizia giudiziaria che entrano in contatto con minori vittime e testimoni di reato è costituito dalla formazione.

3. Idealmente, la formazione di chi si occupa di minori vittime e testimoni di reato dovrebbe prevedere una componente comune e multidisciplinare intesa per tutti i professionisti, combinata con moduli più specifici che rispondono ai particolari bisogni di ogni professione. Per esempio, mentre la formazione di giudici e procuratori può essere incentrata essenzialmente sulle normative e sulle specifiche procedure, i ufficiali di polizia giudiziaria potrebbero richiedere una formazione più ampia che comprenda aspetti psicologici e comportamentali. La formazione degli operatori sociali, nel contempo, può essere incentrata maggiormente sull'assistenza, mentre la formazione del personale medico dovrebbe incentrarsi sulle tecniche di esame medico- legali per raccogliere solidi elementi di prova.

4. In molti paesi, i funzionari di polizia giudiziaria, poiché sono responsabili della ricezione delle denunce dei reati e delle relative indagini, sono i primi professionisti con i quali vittime e testimoni di reato entrano in contatto. Di conseguenza, i funzionari di polizia giudiziaria dovrebbero ricevere una formazione appropriata e specifica sull'assistenza ai minori vittime e testimoni ed alle loro famiglie. È importante sottolineare che un'adeguata formazione dei funzionari di polizia giudiziaria può contribuire al corretto svolgimento delle indagini minimizzando potenziali danni.

5. Tale formazione dovrebbe, tra l'altro: a) consentire ai funzionari di polizia giudiziaria di comprendere ed applicare le principali disposizioni delle politiche legislative e ministeriali relative al trattamento di minori vittime e testimoni di reato; b) sensibilizzare in merito alle questioni affrontate nelle Linee guida e negli strumenti regionali ed internazionali in materia; c) fare in modo che i funzionari di polizia giudiziaria abbiano familiarità con gli specifici protocolli di intervento, in particolare quelli relativi al primo contatto tra un minore vittima e gli organi di polizia giudiziaria [law enforcement agency], alla prima audizione di un minore vittima o testimone, all'indagine di un reato ed al sostegno alla vittima.

6. Inoltre, un funzionario di polizia giudiziaria specializzato in questioni relative ai minori dovrebbe anche ricevere una formazione su come mettere in contatto vittime e testimoni con i gruppi di sostegno disponibili, fornire informazioni, aiutare le vittime ad affrontare gli effetti della vittimizzazione ed eliminare il rischio di vittimizzazione secondaria. Un buon esempio di normativa che fornisce una

formazione specifica rivolta alle unità di polizia è quello dell'India (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000), art. 63). Iniziative analoghe esistono in altri paesi, quali Marocco (Codice di procedura penale, art. 19) e Perù (Código de los Niños y Adolescentes, (Legge n. 27.337 del 2000), artt. 151-153). Dovrebbe altresì essere incoraggiata l'elaborazione e la divulgazione di linee guida interne che affrontano questioni relative a minori vittime e testimoni dal punto di vista della polizia.

7. Nei paesi di common law, la formazione dei procuratori in materia di procedure a misura di minore può assicurare che, durante la preparazione e la presentazione di un caso in tribunale, i procuratori tengano effettivamente e totalmente in considerazione i bisogni specifici relativi alla situazione del minore vittima e testimone di reato. Conducendo le indagini e preparando il caso per il giudizio, i procuratori hanno la possibilità di assicurare che i diritti dei minori vittime e testimoni siano rispettati. Dovrebbero tenere informato il minore sulle procedure e sui procedimenti del tribunale, assicurare che gli ambienti utilizzati prima del giudizio e per l'udienza siano adeguati e continuare a seguire il minore in caso di rinvio ad altri servizi. La formazione dei procuratori dovrebbe assicurare che essi forniscano a minori vittime e testimoni un livello basilare di assistenza e di informazioni, comprese quelle relative allo stato di avanzamento del procedimento ed all'impiego di misure speciali, come aree di attesa a disposizione dei minori vittime e testimoni e delle loro famiglie.

8. I procuratori dovrebbero altresì essere incoraggiati ad elaborare accordi con organizzazioni non governative al fine di fornire servizi indispensabili ai minori anche dopo la chiusura del procedimento e la condanna dell'autore di reato. Nel Regno Unito, il Judicial Studies Board ha elaborato un programma di formazione in materia di minori testimoni per avvocati e magistrati basato sullo Human Rights Act del 1998. Si tratta di un corso autodidattico seguito da un programma di formazione di un giorno. Inoltre, un pacchetto formativo in materia di vittime e testimoni pubblicato dai Magistrates' Courts Committees fornisce informazioni dettagliate sul processo di individuazione di testimoni potenzialmente vulnerabili ed intimoriti. Ai partecipanti viene mostrato un video nel quale si racconta l'esperienza di una vittima e viene poi data loro la possibilità di esplorare le proprie personali esperienze di vulnerabilità. Infine, il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha elaborato un programma di formazione a quattro livelli in materia di vittime e testimoni incentrato su: a) sensibilizzare il personale del Crown Prosecution Service sulle questioni relative a vittime e testimoni, sul loro ruolo e sulle loro responsabilità; b) assicurare un'efficace identificazione dei testimoni vulnerabili o intimoriti per eventualmente permettere loro di fruire di misure speciali; c) assicurare un reale sostegno alle vittime ed un'efficace gestione del caso; e d) assicurare un'efficace comunicazione, anche per quanto riguarda le decisioni adottate dalla Procura.

9. Un altro esempio è il Messico, dove la Procura ha elaborato un programma di sensibilizzazione e sostegno per le vittime di reato che include, tra l'altro, formazione e seminari in materia di protezione delle vittime (Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal del 2003, art. 22 (VIII)).

10. Dovrebbe essere altresì incoraggiata l'elaborazione di linee guida interne che affrontano le questioni di minori vittime e testimoni dal punto di vista dei procuratori, come le Guidelines for

Crown Prosecutors³⁰ del Canada. L'Autorità nazionale della procura del Sud Africa ha elaborato il Child Law Manual for Prosecutors (Pretoria, 2001), un manuale utilizzato per la formazione dei procuratori in tutto il paese.

11. Nei paesi di diritto civile, dove la normativa prevede che le vittime siano assistite da un avvocato, si dovrebbe fornire agli avvocati una formazione analoga a quella descritta precedentemente. L'avvocato nominato espressamente per proteggere i diritti del minore vittima, in virtù della relazione particolare che lo lega allo stesso, è colui che meglio può assicurare che il minore vittima riceva ogni tipo di assistenza e di attenzione possibile. In Francia, diversi ordini degli avvocati hanno preso l'iniziativa di creare gruppi di avvocati specializzati che ricevono formazione continua in materia di questioni relative ai minori anche attraverso aggiornamenti legali ed il know-how di altri professionisti del settore, quali psicologi, operatori sociali e giudici³¹.

12. Analogamente, è di fondamentale importanza che ogni giudice riceva formazione, o che sia almeno adeguatamente informato, in materia di questioni relative ai minori. Non in tutti i paesi esistono giudici specializzati in materia di minori ed, anche nei paesi dove essi sono presenti, spesso tali giudici devono passare all'interno del sistema della giustizia dalle questioni penali a quelle civili o da questioni di carattere generale a quelle più specializzate e viceversa. Tuttavia, in molti paesi le questioni relative ai minori sono riservate ad una speciale categoria di magistrati che possiedono una formazione appropriata che li ha resi specialisti in materia. Spesso tali magistrati si occupano esclusivamente di queste cause che possono includere, oltre al diritto di famiglia ed alla giustizia minorile, l'emissione di provvedimenti giudiziari per la protezione dei minori e di misure rivolte a minori che necessitano cure e protezione particolari (per esempio, in Brasile, Estatuto da Criança e do Adolescente, legge n. 8.069 del 1990, art. 145).

13. Anche gli operatori sanitari possono fornire assistenza in prima linea ai minori vittime e testimoni di reato poiché sono spesso i primi ad entrarvi in contatto o ad accorgersi che un minore è stato vittima di reato. Dovrebbero quindi essere elaborati dei programmi e dei protocolli di formazione per il personale ospedaliero in materia di diritti e bisogni dei minori vittime e testimoni, compreso sostegno medico e psicologico nonché un codice etico rispettoso della sensibilità della vittima rivolto al personale medico. Un buon esempio di un programma di formazione di questo tipo per gli operatori sanitari è il programma certificato in materia di protezione dei minori vittime di abusi e maltrattamenti creato dalla Scuola di formazione per operatori sociali dell'Università Saint Joseph di Beirut³². In Belgio, la normativa stabilisce che in ogni centro di assistenza medico-sociale almeno una persona deve ricevere formazione specifica sulle questioni relative ai minori vittime (Décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances del 1998, art. 11).

³⁰ Canada, Dipartimento di Giustizia, A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment (Ottawa, 2004), part. IV.

³¹ Vedi in Francia: <http://www.barreau-marseille.avocat.fr/textes.cgi?rubrique=9>.

³² United Nations Office on Drugs and Crime, *Independent Evaluation Report: Juvenile Justice Reform in Lebanon* (Vienna, luglio 2005), par. 38.

14. Gli operatori sociali hanno, inoltre, un ruolo centrale nel fornire adeguata assistenza ed attenzione ai minori vittime e testimoni poiché, in virtù delle loro funzioni, si trovano in una posizione privilegiata per intervenire nell'interesse superiore dei minori. La sensibilizzazione degli operatori sociali su tali questioni potrebbe essere incentivata mediante corsi e seminari di formazione specifici, come quelli esistenti nella Repubblica islamica dell'Iran dove, per ogni provincia, un esperto di questioni minorili è stato selezionato e formato in questo settore e dove vengono organizzati dei seminari di formazione in materia di diritti dei minori rivolti agli operatori sociali³³. Anche in Ucraina è stato intrapreso un programma di formazione e coordinamento per gli operatori sociali (legge in materia di lavoro sociale con minori del 2001). In diversi paesi sono stati distribuiti opuscoli e volantini al fine di sensibilizzare questa categoria di professionisti³⁴.

15. In conclusione, un modo efficace per assicurare un'effettiva sensibilizzazione di tutti i professionisti che hanno la responsabilità comune di proteggere i minori vittime e testimoni di reato è centralizzare la formazione in seno ad una singola istituzione che possa monitorare se vengono raggiunte tutte le categorie di professionisti ed anche in che modo possono essere raggiunte. Un buon esempio di un tale tipo di istituzione si trova in Egitto, dove l'Amministrazione generale per la protezione giuridica dei minori del Ministero della Giustizia è responsabile dell'elaborazione di programmi di formazione e qualificazione per appartenenti a istituzioni giuridiche, sociologi e psicologi in materia di minori (decreto in materia di protezione giuridica dei minori del 1997, n. 2235, par.14 e). Iniziative analoghe sono state intraprese da altri Stati, quali Bulgaria (Legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 1, parr. 3-4) e Malesia (legge in materia di minori del 2001, n. 611, sez. 3, sottosez. 2) g).

16. La Legge modello indica come responsabile della formazione l'autorità nazionale di coordinamento ed include un elenco non esaustivo di argomenti per la formazione che i legislatori dovrebbero adattare agli specifici bisogni del loro paese.

CAPITOLO III. ASSISTENZA AI MINORI VITTIME E TESTIMONI DURANTE IL PROCEDIMENTO

GIUDIZIARIO

A. Disposizioni generali

Articolo 9. Diritto di essere informati

1. In linea con i maggiori strumenti internazionali in materia di assistenza alle vittime e con i paragrafi 19 e 20 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, nonché con le normative nazionali di diversi Stati, la Legge modello sottolinea l'importanza di consentire

³³ Iran (Repubblica Islamica dell'), secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/104/Add.3), par. 36.

³⁴ Francia, Ministero della Giustizia, Direction des affaires criminelles et des grâces, "Enfants victimes d'infractions pénales: guide de bonnes pratiques; du signalement au procès pénal" (Parigi, 2003).

ai minori vittime e testimoni di reato l'accesso alle informazioni relative al loro procedimento nonché a quelle relative alla protezione ed all'esercizio dei diritti degli stessi. Un modo efficace per rendere accessibili le informazioni alle vittime di reato è la divulgazione di opuscoli o volantini in commissariati di polizia, ospedali, aree di attesa, scuole, servizi sociali ed altri uffici pubblici nonché su internet.

2. Un orientamento in tal senso può essere tratto dalle normative che prevedono che le vittime ricevano informazioni adeguate, pertinenti nonché tempestive³⁵. Tale obiettivo potrà essere conseguito, per esempio, dando alla polizia l'onere di comunicare tali informazioni alla vittima fin dal suo primo contatto con la stessa³⁶. La normativa di alcuni Stati stabilisce che tali informazioni siano fornite alla vittima solo sotto sua esplicita richiesta secondo quella che viene definita una politica di "opt-in". Tuttavia, sebbene l'opzione di "opt-in" miri a tutelare la vittima dal sentirsi molestata ricevendo informazioni non richieste, ciò potrebbe comportare che la vittima non riceva informazioni utili che avrebbe voluto ricevere. Il desiderio della vittima di non venire informata sul procedimento può essere ugualmente rispettato sostituendo il sistema "opt-in" con l'opzione di "opt-out", in modo che la vittima riceva automaticamente tutte le informazioni pertinenti fatto salvo esplicita richiesta in senso contrario.

3. In molti paesi con risorse limitate, l'accesso alle informazioni relative al caso può essere difficoltoso per diverse ragioni, quali un sistema giudiziario sottosviluppato, l'analfabetismo della vittima e l'assenza di mezzi di trasporto o di comunicazione per la stessa. Una soluzione pratica potrebbe consistere nell'assegnare agli operatori sociali ed alle organizzazioni il compito di assistere la vittima durante il procedimento giudiziario.

4. Alcuni Stati, oltre al diritto della vittima di essere informata sul procedimento, riconoscono il diritto del minore vittima di ricevere dai giudici spiegazioni in merito al procedimento ed alle decisioni prese, come in Bulgaria (legge in materia di protezione dei minori del 2004, art. 15, par. 3), in Costa Rica (Código de la Niñez y la Adolescencia, legge n. 7739 del 1998, art. 107 d) ed in Nuova Zelanda (Children, Young Persons and Their Families Act del 1989, sez. 10). Un tale approccio dovrebbe essere incoraggiato.

5. Nei paesi in cui le vittime sono rappresentate da un avvocato, la vittima dovrebbe ricevere dallo stesso le informazioni relative al procedimento. Tuttavia, il rapporto avvocato-cliente non è sempre equilibrato e tale sistema può rilevarsi insufficiente. Il combinare le informazioni trasmesse dagli avvocati ad altre fonti di informazione è un modo per proteggere con maggiore efficacia il diritto della vittima di essere informato. Nella maggior parte dei casi, l'assistenza di una persona di sostegno (vedi articoli 15-19 della Legge modello) costituisce la migliore pratica per assicurare che la vittima riceva informazioni complete in modo tempestivo.

6. In tutti i sistemi giuridici, una fase necessaria per assicurare che il diritto della vittima di essere informato sia rispettato è quella di individuare le persone responsabili di trasmettere le informazioni alle vittime. Le specifiche relative a tale condivisione di responsabilità dovrebbero essere regolate come

³⁵ Per esempio, Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-62.

³⁶ Per esempio, Svizzera, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 1).

avviene, per esempio, nella normativa degli Stati Uniti (United States Code Collection, Titolo 42, cap. 112, sez. 10607, Services to victims, sottosez. a), c).

7. Per quanto riguarda il contenuto ed il tipo di informazioni che il minore vittima e testimone di reato dovrebbe ricevere, la Legge modello riflette le disposizioni delle normative in materia esistenti in diversi paesi³⁷.

8. La Legge modello stabilisce che le informazioni dovrebbero essere fornite da un'autorità competente designata dal governo. La Legge modello non include clausole di "opt-in" o di "opt-out", ma i legislatori nazionali possono scegliere se adottare tali disposizioni.

Articolo 10. Assistenza legale

1. Come stabilito nel paragrafo 22 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, un'effettiva assistenza ai minori vittime e testimoni durante il procedimento potrebbe richiedere l'accesso ad un'assistenza legale. Gli Stati dovrebbero valutare se fornire assistenza legale gratuitamente ai minori vittime nei casi in cui ciò sia richiesto durante il procedimento giudiziario penale. La considerazione principale è costituita dal principio dell'interesse superiore del minore.

2. Nei paesi di common law le vittime, poiché non sono parte del procedimento, generalmente non godono di diritto ad un'assistenza legale durante il procedimento. Questa è la ragione per la quale, fatte salve alcune notevoli eccezioni, la maggior parte dei paesi considera il diritto delle vittime all'assistenza legale parte della tradizione di diritto civile. La maggior parte dei paesi di diritto civile riconosce ai minori vittime il diritto all'assistenza legale, per esempio, l'Armenia (Codice di procedura penale del 1999, art. 10 3)-4), la Bulgaria (legge in materia di protezione dei minori del 2004), art. 15 8) e le Filippine (legge per la lotta alla violenza contro le donne e i bambini del 2004, n. 9262, sez. 35 b). Tale assistenza viene

³⁷ In riferimento all'articolo 9 a) della Legge Modello, sulle procedure relative al procedimento giudiziario penale per adulti e minori, tra cui il ruolo del minore vittima o testimone, l'importanza, il calendario e le modalità della testimonianza nonché i modi in cui si svolgeranno le audizioni nel corso delle indagini e del giudizio, vedi Islanda, Child Protection Act, n. 80/2002, art. 55, par. 1; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 215 3); Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1; e Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-72; in riferimento all'articolo 9 b) della Legge Modello, sui meccanismi di sostegno esistenti per i minori vittime o testimoni quando sporge denuncia e partecipa alle indagini e ai procedimenti del tribunale, tra cui mettere a disposizione della vittima un avvocato o un'altra persona appropriata incaricata di fornire assistenza, vedi Canada (Québec), *Loi sur la protection de la jeunesse* (L.R.Q., cap. P-34.1), 1977, art. 5; Canada (Québec), *Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels* (L.R.Q., cap. A-13.2), 1988, art. 4; Canada, Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principio 7; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 136, parr. 1-2 e 6; Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 20; Paesi Bassi, "De Beaufort Guidelines", 1989, par. 6; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act, 2002, sez. 111), 12; Nicaragua, *Código Procesal Penal*, legge n. 406, 2001, art. 110 1); Regno Unito (Scozia), Children (Scotland) Act 1995 (cap. 36), sez. 20, sottosez. 1; e Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-62 1), 7); in riferimento All'articolo 9 c) della Legge Modello, relativo ai luoghi ed agli orari precisi dell'udienza e di altri avvenimenti pertinenti, vedi Canada, Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principio 6; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 136, parr. 12 e 14; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1 d); Spagna, *Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual*, art. 15 4); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 237, sez. 3771, Crime victims' rights, sottosez. a), 2); Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-72 2).

offerta gratuitamente a chi non può permettersi un avvocato, per esempio, in Francia (Code de procédure pénale, artt. 706-50); in Islanda (legge in materia di protezione dei minori del 2002, n. 80/2002, articolo 60) ed in Perù (Código de los Niños y Adolescentes (legge n. 27.337 del 2000), articolo 146). Talvolta sono state elaborate soluzioni originali per ridurre i costi dell'assistenza legale sostenuti dallo Stato. In Colombia (in conformità al Código de Procedimiento Penal, legge n. 906 del 2004, art. 137, Intervención de las víctimas en la actuación penal, le vittime che non possono permettersi un avvocato possono essere assistite da altri professionisti legali o da studenti di legge e, nel caso di più vittime, il numero di avvocati che le rappresentano può limitarsi a due.

3. Alcuni paesi di common law riconoscono il diritto dei minori vittime all'assistenza legale nel procedimento penale. In tali circostanze, i costi sono sostenuti dallo Stato, come nel caso del Pakistan, secondo l'ordinanza sul sistema della giustizia minorile del 2000. In paesi nei quali tali disposizioni non esistono, riconoscere che un minore vittima di reato ha diritto all'assistenza legale nel procedimento penale promuove la protezione di minori vittime e testimoni durante la partecipazione al procedimento giudiziario.

4. In tale contesto, si dovrebbe considerare che la Corte penale internazionale ha riconosciuto alle vittime un lungo elenco di diritti, in particolare in riferimento al diritto di accesso ad un avvocato³⁸.

Articolo 11. Misure di protezione

L'articolo 11 descrive le misure da adottare in ogni fase del procedimento giudiziario per proteggere la sicurezza dei minori vittime o testimoni ritenuti a rischio.

Articolo 12. Linguaggio, interprete ed altre misure di assistenza particolari

1. Il paragrafo 25 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, riconosce il bisogno di elaborare ed attuare misure al fine di fornire assistenza ai minori che testimoniano e depongono.

2. Le disposizioni ed i requisiti stabiliti all'articolo 12 della Legge modello si basano sulla normativa nazionale di diversi paesi, quali Colombia, Costa Rica, Francia, Kazakhstan, Messico, Sud Africa e Thailandia³⁹.

³⁸ Corte penale internazionale, Rule 905) of the Rules of Procedure and Evidence and regulation 83.2 of the regulations of the Court.

³⁹ Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 11 j); Costa Rica, *Código de la Niñez y Adolescencia*, Law n. 7739 (1998), art. 107 b); Francia, *Code de procédure pénale*, art. 102; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 75 6); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. V; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (aggiornata nel 2006), art. 13, sez. 3; Thailandia, Criminal Procedure Code, art. 13 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005, par. 515).

B. Nella fase delle indagini

Articolo 13. Investigatore con formazione specifica

1. In conformità al paragrafo 29 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, i professionisti dovrebbero adottare delle misure per evitare esperienze dolorose ai minori durante le indagini. In conformità al paragrafo 41 delle Linee guida, i professionisti dovrebbero ricevere una formazione che gli permetta di proteggere efficacemente i minori vittime e testimoni e di soddisfarne i bisogni.
2. In base al sistema giuridico interno dello Stato, i professionisti, quali funzionari di polizia, procuratori, avvocati ed altri professionisti della giustizia penale potrebbero trovarsi a lavorare alle indagini di un caso che coinvolge minori vittime o testimoni di reato. È un requisito essenziale che tali professionisti ricevano una formazione specifica sulle questioni relative ai minori prima di lavorare a contatto con minori vittime e testimoni.
3. Nell'ambito delle indagini, sono stati compiuti alcuni significativi progressi attraverso l'istituzione del cosiddetto "modello di difesa per il minore" che adotta un approccio multidisciplinare nel corso delle indagini. La componente più importante di tale modello è che i funzionari di polizia giudiziaria sono accompagnati da specialisti dell'infanzia e della salute mentale durante l'audizione del minore. Tale modello permette di proteggere non solo il minore, bensì anche l'imputato assicurando che l'audizione sia condotta in un modo più completo ed accurato.

Articolo 14. Esami medici e prelievo di campioni biologici

1. L'articolo 14 riguarda il diritto dei minori di essere trattati con dignità e di essere protetti da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario. Gli esami medici, specialmente in caso di abuso sessuale, possono essere un'esperienza eccessivamente stressante. È preferibile che tali esami siano richiesti solo se strettamente necessari e che siano il più possibile limitati e poco invasivi.
2. Quando un esame medico riscontra problemi di salute, il minore ha il diritto di ricevere cure mediche.
3. Le disposizioni dell'articolo 14 si basano sulle migliori pratiche di diversi Stati membri.

Articolo 15. Persona di sostegno

1. Le funzioni della persona di sostegno sono descritte al paragrafo 24 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato. Tuttavia, tale termine non è definito nelle Linee guida.
2. In conformità alla normativa interna di diversi paesi, l'obiettivo della persona di sostegno è quello di fornire un sostegno emotivo ai minori vittime e testimoni nonché di limitare l'impatto dannoso che può

derivare dal comparire in tribunale assicurando che il minore sia accompagnato in ogni momento da un adulto la cui presenza sia d'aiuto se il minore si sente eccessivamente stressato⁴⁰.

3. Pertanto, la presenza di una persona di sostegno può aiutare il minore ad esprimere il suo punto di vista e contribuire al diritto del minore di partecipare al procedimento. È una misura che i giudici possono prediligere affinché la comparizione del minore in tribunale si svolga senza complicazioni. Inoltre, è una misura che può essere richiesta dal Procuratore o, se del caso, dall'avvocato del minore.

4. Un'altro importante elemento relativo alle funzioni ed al ruolo svolto dalla persona di sostegno è la continuità. Al fine di rivelarsi un sostegno efficace, è necessario che la persona di sostegno instauri con il minore una rapporto di fiducia. Ciò può essere conseguito nominando una persona di sostegno all'inizio del procedimento giudiziario (per esempio al momento della denuncia di un reato) ed assicurando che la quella stessa persona accompagni il minore nel corso dell'intero procedimento.

5. Infine, il principio guida per le funzioni e le attività della persona di sostegno è che la sua preoccupazione principale nel corso del procedimento giudiziario sia quella di proteggere il minore da ogni forma di esperienza dolorosa.

Articolo 16. Designazione della persona di sostegno

1. La Legge modello chiede che una persona di sostegno sia designata da parte dell'autorità competente designata dallo Stato non appena i funzionari incaricati delle indagini decidono di convocare il minore vittima o testimone per la prima audizione. Il principio di fondo è che la persona di sostegno deve accompagnare il minore fin dal suo primo contatto con il procedimento giudiziario.

2. La pratiche dei diversi Stati mostra che i criteri per la designazione di una persona di sostegno variano da uno Stato all'altro. In Italia, l'articolo 609 decies del Codice penale specifica che un minore vittima di sfruttamento sessuale deve essere assistito in ogni fase del procedimento. In alcuni Stati, come la Svizzera⁴¹, è specificato che la persona di sostegno deve essere dello stesso sesso della vittima. In alcuni paesi di common law, la decisione di nominare una persona di sostegno per un minore vittima viene presa dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'accusa o della difesa. In altri paesi, il potere di assegnare una persona di sostegno è espressamente previsto dalla normativa, per esempio in Canada (Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.1, sottosez. 1). L'assistenza della persona di sostegno può altresì essere richiesta dalla vittima o testimone, come in Austria (articolo 162 2) del codice di procedura penale).

3. La definizione di persona di sostegno varia nei diversi sistemi giuridici nazionali con espressioni come "persona scelta dal minore"⁴², "persona di fiducia"⁴³, "adulto"⁴⁴, "genitore o tutore del minore"⁴⁵,

⁴⁰ Per esempio, Australia (Australia occidentale), Evidence Act 1906, sez. 106E; Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, sottosez. i).

⁴¹ Svizzera (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, 1991, art. 6 3).

⁴² Per esempio, Canada, Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.1, sottosez. 1.

“amico o familiare”⁴⁶, “persona con specifica formazione”⁴⁷, “altra persona vicina al minore”⁴⁸ o “ogni altra persona approvata dal tribunale”⁴⁹. A tal fine la Legge modello stabilisce che la persona di sostegno deve essere un soggetto con formazione e competenze professionali per comunicare con il minore e per assisterlo al fine di evitare il rischio di coercizione, rivittimizzazione e vittimizzazione secondaria. In generale, nel valutare chi dovrebbe essere designata persona di sostegno è importante rispettare la volontà del minore. Tuttavia, deve essere prestata particolare attenzione nell’evitare manipolazioni della volontà del minore. La Legge modello stabilisce inoltre che, prima della designazione della persona di sostegno, il minore dovrebbe essere consultato in merito alla sua preferenza in riferimento al sesso della stessa.

⁴³ Per esempio, Argentina, *Código Procesal Penal*, art. 80 c); Austria, Criminal code of procedure, art. 162 2); Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 107 c); Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art. 95, sez. 3; Svizzera, *Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, RS 312.5, 1991, art. 7 1).

⁴⁴ Per esempio, Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, sottosez. i).

⁴⁵ Per esempio, Bulgaria, Child Protection Act, 2004, art. 15 5); Repubblica Dominicana, *Código Procesal Penal*, legge n. 76-02, 2002, art. 202; Honduras, *Código Procesal Penal*, decreto n. 9-99-E, 2000, art. 331; Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997 art. 215 e art. 352 1); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XVI; Norvegia, Criminal Procedure Act, n. 25, 1981 (come emendato il 30 giugno 2006), sez. 128; Oman, Code of Criminal Procedure, art.14 (come indicato in Oman, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OMN/2), parr. 29-30); Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art.378, sez. 3; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendato nel 2006), art. 349.

⁴⁶ Per esempio, Francia, Code de procédure pénale (come emendato nella loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs), art. 706-53; Sudafrica, Department of Justice and Constitutional Development, “National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences; Department of Justice – National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases” (Pretoria 1998), cap. 7, par. 1; Stati Uniti (Delaware), Del. Code Ann. Iti.11, §5134 (1995).

⁴⁷ Per esempio, Costa Rica, *Código de la Niñez y la Adolescencia*, legge n. 7739 (1998), art. 107 c); Repubblica Ceca, Criminal Procedure Rules, n. 141, 1961, sez. 102 1); Dominican Republic, *Código Procesal Penal* (Ley n. 76-02 of 2002), art. 202; Francia, *Code de procédure pénale* (come emendato nella loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs), art. 706-53; Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures, Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 52; Kyrgyzstan, Criminal Procedure Code, n. 156, 1999, artt. 193 e 293; Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Code of Criminal Procedures, art. 223 4); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XVI; Norvegia, Criminal Procedure Act, n. 25, 1981 (come emendato il 30 giugno 2006), sez. 239; Perù, *Código Procesal Penal*, legge n. 957 (2004), art. 378, sez. 3; El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendat in 2006), art. 349; Thailandia, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005, parr. 148 e 511.

⁴⁸ Per esempio, Bulgaria, Child Protection Act, 2004, art. 15 5).

⁴⁹ Per esempio, Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sez. 21A 2) d); Austria, Criminal code of procedure, art. 162 2); Francia, *Code de procédure pénale* (come emendato nella loi n. 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la repression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs), artt. 706-53; Regno Unito, Home Office and others, *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, Including Children* (Londra, 2006), sez. 4.28; Regno Unito (Scozia), Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004, sez. 271H, sottosez. 1 d).

4. La persona di sostegno dovrebbe rispondere a due importanti requisiti: a) dovrebbe fornire pieno e concreto sostegno al minore; b) non dovrebbe ostacolare il procedimento giudiziario. I gruppi di sostegno per i minori vittime o le unità di assistenza per le vittime possono suggerire persone con una specifica formazione in tal senso.

Articolo 17. Funzioni della persona di sostegno

1. La Legge modello ha ampliato le funzioni della persona di sostegno sulla base delle migliori pratiche. Alcuni esempi di normativa interna mostrano che l'obiettivo della presenza di tale persona di sostegno accanto al minore vittima o testimone è quello di fornire sostegno emotivo e di ridurre il pregiudizievole impatto causato dalla comparizione in tribunale assicurando che il minore sia accompagnato in ogni momento da un adulto la cui presenza sia d'aiuto se il minore si sente eccessivamente stressato.

2. Le funzioni della persona di sostegno, come definite all'articolo 17, scaturiscono da questo obiettivo e riflettono le migliori pratiche nazionali.

3. Per esempio, il punto i) dei Diritti dei minori vittime e testimoni (United States Code Collection, Titolo 18, cap. 223, sez. 3509) stabilisce quanto segue:

"Il tribunale, a sua discrezione, può consentire all'adulto di sostegno di rimanere in prossimità fisica o in contatto con il minore durante la testimonianza dello stesso. Il tribunale può consentire all'adulto di sostegno di tenere il minore per mano o sulle sue ginocchia durante il procedimento. L'adulto di sostegno non deve fornire al minore nessuna risposta alle domande rivolte a quest'ultimo quando rende testimonianza né comunque influenzarlo. Il comportamento dell'adulto che accompagna il minore durante l'audizione o la testimonianza del minore deve essere videoregistrato."

4. La normativa statale dell'Arizona, Stati Uniti, conferisce alla persona di sostegno un ruolo più attivo, in particolare nella preparazione e nell'assistenza del minore vittima stabilendo quanto segue:

"[Il rappresentante del minore] accompagna il minore durante tutto il procedimento [...] e, prima della comparizione del minore nella sala di udienza, spiega allo stesso la natura del procedimento e ciò che gli sarà chiesto di fare, inoltre spiega al minore che ci si aspetta che dica la verità. Il rappresentante deve essere disponibile ad assistere il minore in ogni aspetto del procedimento al fine di consultarsi con il tribunale in merito a qualsiasi bisogno specifico del minore. Tali consultazioni devono avvenire prima della testimonianza del minore. [Il rappresentante del minore] non discute dei fatti e delle circostanze del procedimento con il minore testimone [...] salvo che il tribunale disponga diversamente dimostrando che ciò avviene nell'interesse superiore del minore"⁵⁰.

⁵⁰ Stati Uniti (Arizona), Arizona Revised Statutes (Ariz.Rev.Stat.) §13-4403 e).

Articolo 18. Informazioni da fornire alla persona di sostegno

L'articolo 18 stabilisce che la persona di sostegno deve essere informata dei capi di imputazione a carico dell'imputato, del rapporto tra l'imputato ed il minore e dello stato di custodia dell'imputato. Tali informazioni rappresentano il minimo necessario affinché la persona di sostegno possa adempiere alle proprie funzioni. Nell'articolo, è possibile includere ulteriori tipi di informazioni che dovrebbero essere fornite.

Articolo 19. Funzioni della persona di sostegno in caso di rilascio dell'imputato

Il rilascio dell'imputato dalla detenzione rappresenta un avvenimento che potrebbe causare un'esperienza dolorosa al minore vittima o testimone. In tali casi, la persona di sostegno è incaricata di ricevere tale informazione dalle autorità e di comunicarla al minore in modo rispettoso della sensibilità dello stesso.

C. Nella fase del giudizio

Articolo 20. Affidabilità della prova fornita dal minore

1. In conformità all'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, il principio da cui partire per accogliere la testimonianza di un minore in tribunale è quello di dare al minore la possibilità di essere ascoltato. Tuttavia, tale diritto non è assoluto: l'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione prevede che tale diritto sia esercitato "conformemente alle norme procedurali della normativa nazionale."
2. Normalmente tali norme procedurali sono presenti nelle legislazioni nazionali per assicurare che il tribunale possa dare credito alle testimonianze rese dai minori durante il procedimento giudiziario o amministrativo. Di norma ciò pone due ostacoli giuridici che, a seconda del sistema giuridico interessato, possono essere, l'uno o l'altro o entrambi, posti dal tribunale. Il primo è la questione dell'ammissibilità della prova di un minore. Il secondo è la questione dell'affidabilità della prova di un minore.
3. La questione dell'ammissibilità è relativa al fatto se il tribunale possa in alcun modo tener conto della prova fornita da un minore nel decidere il procedimento. La questione dell'affidabilità si riferisce al peso che il tribunale dovrebbe poi attribuire alla prova ammissibile fornita da un minore.
4. Nella maggior parte dei sistemi giuridici, il ruolo del tribunale è di prendere tali decisioni relative all'ammissibilità ed all'affidabilità, caso per caso. Se necessario, ciò può avvenire con l'assistenza di un perito, come ad esempio uno psicologo infantile o uno specialista dello sviluppo infantile. Tuttavia, gli standard internazionali stabiliscono una restrizione fondamentale. Nel determinare l'ammissibilità e/o l'affidabilità della prova fornita da un minore, il tribunale non può basarsi esclusivamente sull'età dello stesso. Tale restrizione è stabilita al paragrafo 18 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato: "La testimonianza [di un minore] non dovrebbe essere ritenuta inammissibile o inattendibile esclusivamente in base all'età del minore".

5. Ciononostante, il tribunale può porre la questione se l'età ed il grado di maturità del minore consentono allo stesso di fornire una testimonianza intellegibile e credibile. Il tribunale può, per esempio, tenere in considerazione tali fattori nel valutare la prova fornita da un minore nell'intero contesto del procedimento. Se esistono motivi fondati, può inoltre sottoporre il minore a delle perizie al fine di stabilire in che misura lo stesso sia in grado di fornire una testimonianza valida. Tali perizie possono mirare a stabilire le capacità del minore, quali ad esempio se è in grado di comprendere le domande a lui rivolte nonché di comprendere l'importanza di dire la verità.

6. Nel Regno Unito (Youth Justice and Criminal Evidence Act, del 1999, sez. 53), per esempio, il criterio della competenza del testimone prescinde dall'età dello stesso. La questione della competenza, invece, si riferisce alla capacità del testimone di comprendere le domande a lui rivolte in quanto testimone e di fornire risposte comprensibili. Se un testimone non è in grado di comprendere le domande o di fornire risposte intellegibili, è probabile che la sua prova sia considerata inammissibile ai fini del procedimento giudiziario.

7. Tuttavia, nel caso di minori vittime e testimoni, gli standard internazionali suggeriscono che la testimonianza fornita da un minore non dovrebbe essere dichiarata inammissibile con superficialità. Il paragrafo 18 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, per esempio, si basa sulla presunzione che "ogni minore dovrebbe essere considerato un testimone capace." Effettivamente, dalle legislazioni nazionali emerge che è buona pratica presumere la competenza di un minore a testimoniare prescindendo dall'età dello stesso⁵¹.

8. L'articolo 20 della Legge modello riflette questa buona pratica stabilendo che un minore deve essere considerato un testimone capace e la prova fornita dallo stesso è ammissibile, salvo che non sia diversamente dimostrato mediante una verifica della competenza. L'articolo 21 della Legge modello spiega che da tale presupposto è possibile discostarsi e di conseguenza richiedere una verifica della competenza solo se il tribunale ritiene che esistono motivi fondati. Tali motivi non possono ovviamente basarsi esclusivamente sull'età del minore.

9. Se il minore non supera la verifica della competenza, la prova da lui fornita deve essere dichiarata inammissibile ai fini del procedimento giudiziario. Naturalmente, se il minore supera la verifica, la prova da lui fornita è ammissibile. È importante che tale verifica della competenza non sia utilizzato di routine per i minori vittime e testimoni. Piuttosto, affinché il tribunale ordini una verifica, devono necessariamente esistere dei motivi fondati. Tale approccio è sostenuto da pratiche nazionali. In conformità alla New Zealand Evidence Act del 1908, per esempio, il giudice non può dare istruzioni alla giuria rispetto ad una generica necessità di valutare, con una particolare attenzione, la prova fornita da bambini né indurre la giuria a ritenere che i minori tendono generalmente ad inventare o a distorcere la realtà⁵². Se un minore rende testimonianza in un processo che si svolge con la presenza della giuria,

⁵¹ Per esempio, Australia (Queensland), Evidence Act 1977, sez. 9; Thailandia, Civil and Commercial Procedure Code, sez. 95 (come indicato nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child, (CRC/C/83/Add.15), 2005 par. 105); Regno Unito, Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, sez. 53 1); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, sottosez. c), par. 2.

⁵² Nuova Zelanda, Evidence Act 1908, sez. 23H, par. c).

il giudice dovrebbe informare la stessa che un minore non può essere escluso dal fornire la prova esclusivamente in base alla mera età e non vi è alcuna età precisa che determini la competenza⁵³. Alla giuria dovrebbero essere date solo istruzioni rispetto al fatto che la competenza di un minore dipende dalla capacità dello stesso di comprendere la differenza tra verità e menzogna nonché di percepire il dovere di dire la verità⁵⁴.

10. Se un minore fornisce una prova ammissibile, la Legge modello prevede un altro ostacolo giuridico. In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, della Legge modello, il tribunale può conferire un peso particolare alla testimonianza di un minore in base all'età, al grado di maturità ed alla capacità di fornire un resoconto intellegibile. Di nuovo, il tribunale non può fondare le proprie decisioni esclusivamente basandosi sull'età del minore. Piuttosto, il tribunale deve giungere ad una valutazione generale della validità ed attendibilità della testimonianza del minore, esattamente come avverrebbe con ogni altro testimone. Se è stata condotta una verifica della competenza in precedenza, il risultato di tale verifica può essere anche considerato un elemento di rilievo in tale accertamento. Le normative nazionali indicano che è opportuno tener conto di fattori quali l'età ed il grado di maturità nell'accertare l'affidabilità di una testimonianza⁵⁵.

11. Infine, i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 della Legge modello prevedono due importanti tutele. Il paragrafo 4 stabilisce che, indipendentemente dal fatto che il minore fornirà una testimonianza o se tale testimonianza sarà giudicata inammissibile, il minore deve avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni relative alla sua partecipazione nel procedimento giudiziario. Il paragrafo 5 afferma che un minore non è obbligato testimoniare in giudizio contro la propria volontà o senza che i genitori o il tutore ne siano a conoscenza. Inoltre, assicura che i genitori o il tutore del minore che rende testimonianza davanti al tribunale siano invitati ad essere presenti. Tuttavia, la Legge modello prevede delle eccezioni per situazioni nelle quali i genitori o il tutore del minore sono i presunti autori del reato, il minore esprime preoccupazione in merito all'essere accompagnato dai genitori o dal tutore o il tribunale ritiene che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Articolo 21. Verifica della competenza

1. L'articolo 21 della Legge modello stabilisce i dettagli procedurali della verifica della competenza a cui si fa riferimento all'articolo 20. Precisa che la verifica della competenza viene eseguita solo se il tribunale stabilisce che vi sono motivi fondati per effettuarla. Come stabilito all'articolo 20, la testimonianza di un minore può essere dichiarata inammissibile soltanto se il minore non supera la verifica della competenza. L'articolo 21 afferma chiaramente che l'obiettivo della verifica della competenza è quello di determinare se il minore è in grado di comprendere le domande a lui rivolte nonché l'importanza di dire la verità.

⁵³ Nuova Zelanda, *R. v. Accused* (CA 245/90) (1990) 6 CRNZ 354 at 359.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Per esempio, Honduras, *Código Procesal Penal, decreto n. 9-99-E, 2000, art. 331, al. 3.*

2. Il Child Victims' and Child Witnesses' Rights (United States Code Collection, sez. 3509, sottosez. c) stabilisce che, su richiesta di una delle parti che dimostri motivi fondati per condurla, il giudice può ordinare di sottoporre il minore ad una verifica della competenza. Tale verifica viene condotta dal tribunale, senza la presenza della giuria, sulla base di domande poste dalle parti. Le domande devono essere adeguate all'età ed al livello di sviluppo del minore, non devono essere connesse con le questioni oggetto del giudizio e devono mirare a determinare la capacità del minore di comprendere e rispondere a domande semplici.

3. È importante sottolineare che la disposizione contenuta all'articolo 21, paragrafo 7, che stabilisce che la verifica della competenza non deve essere ripetuta, non invalida il diritto di ricorso dell'imputato. In realtà, il tribunale può valutare i risultati conformemente alle circostanze del caso senza ripetere la verifica della competenza. In tal modo, viene scongiurato il pericolo che l'avvocato difensore possa cercare di compromettere la credibilità del minore sottoponendolo ad ulteriore verifica e causandogli così un'esperienza dolorosa.

Articolo 22. Giuramento

1. Nei procedimenti penali la maggior parte dei paesi richiede ai testimoni di testimoniare sotto giuramento, il che costituisce un impegno solenne a dire la verità. Il non dire la verità quando si rende testimonianza sotto giuramento costituisce un reato in quasi tutti i paesi.

2. Alcuni sistemi giuridici nazionali esentano i minori al di sotto una determinata età dal rendere testimonianza sotto giuramento⁵⁶. Il risultato principale del rendere una testimonianza non giurata (una testimonianza resa senza prestare giuramento) è che il minore può essere protetto, per certi aspetti, dalle conseguenze giuridiche derivanti dal rendere falsa testimonianza. L'articolo 22 della Legge modello stabilisce che ai minori testimoni sia concessa l'immunità totale dai procedimenti penali per falsa testimonianza, indipendentemente dal fatto che il tribunale consenta o meno ai minori vittime di rendere una testimonianza sotto giuramento o meno.

3. È importante notare il fatto che se un minore rende una testimonianza non sotto giuramento, piuttosto che sotto giuramento, non deve alcuna conseguenza sul modo in cui tale testimonianza è valutata dal tribunale. Le normative nazionali, per esempio nel Regno Unito la legge denominata Youth Justice and Criminal Evidence Act del 1999, tratta della questione della testimonianza resa o meno sotto giuramento separatamente rispetto a quella relativa alla competenza del testimone. La

⁵⁶ Per esempio, Algeria, *Code de procédure pénale*, 1966, art. 228; Repubblica del Congo, *Loi n. 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale*, artt. 91 e 382; Egitto, *Code of Criminal Procedure*, art. 283 (come indicato nel rapporto dell'Egitto alla Human Rights Committee in conformità all'articolo 40 dell'International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR/C/EGY/2001/3), 2002, par. 570); Francia, *Code de procédure pénale*, art. 108; Haiti, *Code d'instruction criminelle* (come emendato nel 1985), art. 66; Indonesia, *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia* (ECPAT International, Bangkok, 2004), p. 50; Oman, *Code of Criminal Procedure*, art. 196 (come indicato in Oman, secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OMN/2), par. 107); Thailandia, *Civil and Commercial Procedure Code*, sez. 112 (come riferito nel secondo rapporto periodico alla Committee on the Rights of the Child (CRC/C/83/Add.15), 2005 par. 105).

testimonianza resa sotto giuramento o meno viene accolta dal tribunale allo stesso modo⁵⁷. Tuttavia, il fatto che un minore possa non comprendere pienamente il particolare dovere di dire la verità inerente al prestare giuramento può, in alcuni paesi, essere utilizzato dalle parti del procedimento come indice del grado di maturità del minore e, di conseguenza, dell'importanza da attribuire alla testimonianza resa dallo stesso. Negli Stati Uniti, per esempio, su richiesta di una parte che presenta fondati motivi il tribunale può ordinare una verifica della competenza⁵⁸.

4. Un buon esempio di alternativa alla testimonianza sotto giuramento si trova in Nuova Zelanda, dove al minore è consentito promettere in modo informale di dire la verità se è accertato che il minore comprende la solennità dell'evento⁵⁹. Ciò si applica, in particolare, nei casi di adulti accusati di reati sessuali a danno di minori. Tale opzione specifica è stata inclusa nella Legge modello.

Articolo 23. Designazione di una persona di sostegno durante il giudizio

L'articolo 23 completa l'articolo 15 assicurando che il giudice, all'inizio del giudizio, verifichi se è stata nominata la persona di sostegno per il minore vittima o testimone ed ordina di nominare tale persona se questa non è stata nominata durante la fase delle indagini.

Articolo 24. Aree di attesa

1. Un modo per proteggere i minori da esperienze dolorose durante il procedimento giudiziario e per proteggerne la privacy è destinare per gli stessi delle specifiche aree di attesa a misura di minore.

2. Le aree di attesa per i minori possono essere attrezzate con giocattoli o altri oggetti, quali materiale da disegno, fumetti e libri per tenere impegnato il minore. A seconda del clima, tali aree di attesa non devono trovarsi necessariamente all'interno di un edificio ma possono essere ubicate anche in un giardino o in un altro luogo sicuro. Le aree di attesa possono essere inoltre fornite di servizi igienici, letti, bevande e cibo in modo che il minore possa sempre sentirsi a proprio agio. In primo luogo il minore deve essere sempre tenuto in una stanza diversa e lontana da quella dell'imputato, dell'avvocato difensore e degli altri testimoni.

3. Sebbene la celerità del procedimento sia un requisito importante nella gestione di cause che coinvolgono minori, la capacità del minore di tollerare lunghe udienze programmate senza tener conto della difficile situazione dello stesso è un altro elemento di cui si deve tener conto nel quadro dei tempi del procedimento. Chi è responsabile di fissare i tempi del procedimento giudiziario è invitato a cercare dei modi per ridurre il tempo che il minore trascorre nei locali del tribunale e per assicurare che tali tempi siano compatibili con la vita privata ed i bisogni dei minori. In definitiva, il ridurre

⁵⁷ Vedi Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (c.23), sezz. 55-57.

⁵⁸ Per esempio, Stati Uniti, United States Code collection, titolo 18, cap. 223, sez. 3509, Child victims' and child witnesses' rights, sottosez. c), par. 3.

⁵⁹ Nuova Zelanda, *R. v Accused* (CA 245/90) (1990) 6 CRNZ 354.

lo stress del minore contribuisce a far sì che la testimonianza da lui fornita sia della migliore qualità possibile.

4. Il tribunale può prendere in considerazione altre procedure rispettose della sensibilità del minore, come programmare le udienze in giorni in cui il minore non va a scuola. La Legge modello non include tali procedure ma le stesse possono comunque essere previste nei regolamenti o nelle linee guida.

Articolo 25. Sostegno emotivo a minori vittime e testimoni

L'articolo 25 assicura la presenza della persona di sostegno nella sala di udienza al fine di fornire sostegno emotivo al minore.

Articolo 26. Attrezzature nella sala di udienza

1. In conformità alla lettera d) del paragrafo 30 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, i professionisti devono utilizzare ambienti del tribunale adattati in modo tale da tener conto della situazione dei minori vittime e testimoni.

2. Le formalità del procedimento giudiziario e l'ambiente del tribunale possono intimorire il minore. Nonostante alcuni ritengono che l'osservanza di tali formalità susciti rispetto del sistema giuridico, ciò può generare paura nel minore e renderlo riluttante a parlare. La carenza di attrezzature a misura di minore, come ad esempio dei posti dove sedere ad essi adeguati oppure la mancanza di un microfono ben posizionato rispetto al testimone nell'aula per far sì che la testimonianza del minore sia udibile dalle posizioni chiave nella sala d'udienza - in particolare dai giudici, dagli avvocati, dalla giuria e dall'imputato - possono impedire al minore di rendere la miglior testimonianza possibile così come può farlo l'impressione suscitata dall'abbigliamento formale dei giudici e del personale giudiziario.

3. Alcune normative interne esigono che l'audizione delle vittime minori di 18 anni avvenga in un'atmosfera informale ed amichevole⁶⁰. Il Supplementary Pre-Trial Checklist for Cases Involving Young Witnesses della Gran Bretagna tiene conto del fatto che l'austerità dell'abbigliamento indossato in tribunale può causare paura nei bambini e pertanto prevede che il minore testimone possa esprimere la propria opinione su tale abbigliamento⁶¹ che, se ritenuto necessario, può non essere indossato⁶².

4. In riferimento all'ambiente nel quale si svolge l'audizione del minore, alcune normative interne prevedono, in casi specifici, la presenza di un funzionario di polizia donna o dello stesso sesso del minore,

⁶⁰ Per esempio, El Salvador, *Código Procesal Penal*, legge n. 904, 1997 (come emendato nel 2006), art. 13, sez. 13; Stati Uniti (Colorado), *Children's Code*, titolo 19, sez. 19-1-1062).

⁶¹ Regno Unito, Crown Prosecution Service, *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, including Children* (Londra, 2006), sez. 4.28.

⁶² Regno Unito, Crown Prosecution Service, *Children's Charter*, 2005, sez. 4.19.

in particolare per i casi relativi a stupro o violenza sessuale⁶³. L'articolo 26 della Legge modello conferisce al giudice l'autorità di ordinare, se del caso, tali modifiche.

Articolo 27. Controesame (opzione per i paesi di common law)

1. Alla lettera b) del paragrafo 31 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato è sottolineata la necessità di proteggere il minore dall'essere sottoposto ad un controesame da parte dell'imputato se ciò è compatibile con il sistema giuridico e con i diritti dell'imputato. Nel sistema processuale di common law, il diritto di sottoporre i testimoni dell'accusa ad un controesame costituisce un elemento fondamentale del diritto dell'imputato di contestare la testimonianza di chi lo accusa. Il controesame viene normalmente condotto dall'avvocato dell'imputato. Tuttavia, se l'imputato rifiuta di assumere un avvocato e desidera difendersi da solo, il controesame diretto di un testimone vulnerabile come un minore può costituire un problema.

2. Alcune normative interne vietano ad un imputato privo di avvocato di controesaminare un minore testimone, in particolare in caso di reati sessuali, per esempio in Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.3, sottosez. 1), in Nuova Zelanda (Evidence Act del 1908, sez. 23F1) e Evidence Act del 2006, sez. 95) e nel Regno Unito (Criminal Justice Act del 1988, sez. 34A). In tali Stati, i giudici devono rigettare la richiesta di controesame del minore testimone avanzata dall'imputato privo di rappresentanza legale. In alcuni paesi è stabilito che, in alternativa, il giudice può nominare un rappresentante dell'imputato al fine specifico di condurre tale controesame; il rappresentante rivolge al minore le domande per conto dell'imputato evitando così il contatto diretto ed una potenziale intimidazione, come avviene in Australia (Western Australia Evidence of Children and Others (Amendment) Act del 1992, sez. 8).

3. Il giudice presidente dovrebbe esercitare un controllo attento ed una rigida supervisione del controesame del minore. La pratica interna dei paesi di common law, vieta in particolare ogni intimidazione, molestia o domanda irrispettosa (vedi, per esempio, le linee guida denominate National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offence of the Department of Justice and Constitutional Development of South Africa and the National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases of the Department of Justice del Sudafrica (Pretoria, 1998), cap. 10, par. 1 e la legge denominata Criminal Procedure (Scotland) Act del 1995, sez. 274 del Regno Unito). Più in generale, come avviene con altri tipi di interrogatori, il controesame deve essere condotto tenendo presente che è necessario rivolgersi ai testimoni vulnerabili, compresi i minori, in modo semplice, attento e rispettoso. Quando necessario, è a discrezione del giudice ricordare alle parti tale importante condizione.

4. La Legge modello stabilisce che i minori vittime o testimoni non siano controesaminati da parte dell'imputato. Il controesame condotto dall'avvocato della difesa deve essere attentamente supervisionato dal giudice.

⁶³ Per esempio, Svizzera, *Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions*, RS 312.5, 1991, art. 6 3).

Articolo 28. Misure a protezione della privacy e del benessere del minore vittima e testimone

1. In conformità all'articolo 28 della Legge modello, possono essere disposte misure di protezione al fine di proteggere la privacy ed il benessere fisico e mentale del minore nonché di evitare al minore inutili sofferenze ed una vittimizzazione secondaria.
2. Spesso, durante la testimonianza di un minore, lo stesso si troverà in contatto visivo diretto con l'imputato. Nei casi in cui si presume che l'imputato abbia abusato del minore, tale contatto può essere un evento traumatico per lo stesso. La disposizione contenuta alla lettera b) del paragrafo 31 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato mira a ridurre il più possibile la sensazione di intimidazione che il minore vittima e testimone può provare quando compare in tribunale, in particolare durante il confronto con il presunto autore di reato.
3. Possono venire adottate una serie di misure al fine di facilitare la testimonianza dei minori e la ricezione della prova fornita dagli stessi. Tali misure riguardano l'ammissibilità della prova, quali la videoregistrazione delle loro dichiarazioni rese prima del giudizio ed il ricorso ad attrezzature che consentono al minore di rendere testimonianza senza dover vedere l'imputato, da una sala speciale adibita per l'audizione nei locali del tribunale, mediante un televisore a circuito chiuso, un pannello removibile o una tenda che interrompa il contatto visivo tra il testimone e l'imputato. Un altro modo per evitare tale confronto è di ordinare che l'imputato sia accompagnato fuori dall'aula di udienza.
4. L'utilizzo di pannelli tra il minore e l'imputato è spesso considerata un'alternativa meno costosa rispetto all'utilizzo di televisori a circuito chiuso. Sono molto più facili da installare e spostare. Nei vari paesi vengono utilizzati diversi tipi di pannelli, per esempio può trattarsi di un divisorio removibile opaco che impedisce al minore ed all'imputato di vedersi, di uno specchio unidirezionale che consente all'imputato di vedere il minore ma non di essere visto oppure di un divisorio removibile opaco dotato di una videocamera che trasmette le immagini del minore su un schermo visibile all'imputato. L'impiego di tali strumenti è previsto dalle normative interne di diversi paesi quali Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 486.2, sottosez. 1) e Spagna (Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 448, par. 3, e art. 707).
5. Tali misure devono essere disposte dal giudice e possono essere adottate automaticamente o facoltativamente. I giudici possono ordinare tali misure d'ufficio o su richiesta di una delle parti, compreso del minore, dei suoi genitori o del legale rappresentante. Nelle Fiji, per esempio, un genitore o un tutore può chiedere al procuratore di far posizionare un pannello intorno al minore e, in seguito, il procuratore inoltra la richiesta al tribunale⁶⁴. Un'altra misura prevista in alcuni sistemi interni è l'allontanamento dell'imputato dalla sala di udienza durante la testimonianza del minore, per esempio in Brasile (Código de Processo Penal, art. 7), Kazakhstan (codice di procedura penale, art. 352 3) ed in Svizzera (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, art. 5 4) e 10 b). All'imputato di norma è consentito seguire la testimonianza del minore su uno schermo in una sala separata.

⁶⁴ <http://www.fijiwomen.com/>.

6. Un altro aspetto della protezione di vittime e testimoni, compresi i minori, è limitare la divulgazione di informazioni sulla loro identità e su dove vivono. Il livello di limitazione può variare a seconda delle circostanze e dei rischi. Un primo livello di limitazione rispetto alla divulgazione di informazioni su dove vive la vittima o testimone può facilmente essere applicato autorizzando la vittima o il testimone a non rivelare l'indirizzo di dove risiede o lavora. Talvolta, al fini di comunicazione, la vittima o il testimone può fornire come indirizzo di contatto quello di un commissariato di polizia (Francia, Code de procédure pénale, art. 706-57) o, come in Honduras (Código Procesal Penal, decreto n. 9-99-E, art. 237, Protección de los testigos), quello del tribunale stesso.

7. Maggiori ripercussioni sui diritti della difesa si hanno con il totale divieto di divulgazione di informazioni relative all'identità della vittima o testimone che può essere autorizzato a testimoniare in modo anonimo. Tale misura viene adottata sempre in via eccezionale, come in Francia (Code de procédure pénale, art. 706-58) ed in Olanda (codice di procedura penale del 1994, art. 226a). Nei paesi in cui è consentito l'impiego di tale misura, la vittima o il testimone è autorizzata a testimoniare o a confrontarsi con l'imputato mediante videoconferenza con meccanismi di distorsione della voce o dell'immagine (Francia, Code de procédure pénale, art. 706-61). Ancora più eccezionale e generalmente limitata alle cause relative alla criminalità organizzata, è la misura di autorizzare i testimoni anonimi a cambiare la propria identità (Francia, Code de procédure pénale, art. 706-63-1) o di agevolare il trasferimento della loro residenza (United States Code Collection, Titolo 18, cap. 224, Protection of witnesses, sez. 3521, Witness relocation and protection, sottosez. a) par. 1).

8. La normativa della Nuova Zelanda prevede un'interessante serie di misure a protezione dei minori vittime e testimoni di reato. Oltre ad un divieto generale di pubblicare il nome di tutte le persone al di sotto dei 17 anni chiamate a testimoniare, il minore testimone può essere autorizzato a testimoniare per iscritto e può essere esentato da esami o controesami rispetto alle sua dichiarazione. Se il minore rende testimonianza orale, possono essere presenti soltanto determinate persone accettate dal giudice presidente o richieste dal minore. Il tribunale può emettere ordini al fine di vietare la pubblicazione di determinate informazioni, quali relazioni o resoconti relativi alle azioni che la vittima si presume sia stata forzata o indotta a compiere nonché le azioni che la vittima si presume sia stata forzata o indotta ad acconsentire o accettare. La testimonianza della vittima può essere altresì presentata mediante la registrazione delle dichiarazioni effettuata nella fase precedente al giudizio.

9. Nei casi di reati di natura sessuale che coinvolgono un minore vittima, il giudice può, su richiesta del Procuratore formulata prima del giudizio, fornire le seguenti istruzioni circa le modalità in cui il minore deve rendere testimonianza. Primo: se è stata mostrata all'udienza preliminare una videoregistrazione della testimonianza resa dal minore, il giudice può decidere se ammettere tale testimonianza in tale forma, con eventuali tagli che ritiene necessari. Secondo: se il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che il minore renda testimonianza fuori dalla sala di udienza ma all'interno dei locali del tribunale e che tale testimonianza sia trasmessa nella sala di udienza mediante un televisore a circuito chiuso. Terzo: il giudice può ordinare che, mentre il minore rende testimonianza o viene esaminato in riferimento a tale testimonianza, sia posizionato un pannello o uno specchio unidirezionale affinché il minore non possa vedere l'imputato ma possa essere visto dal giudice,

dalla giuria e dall'avvocato. Quarto: nei casi in cui il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che durante la testimonianza del minore o durante l'esame relativo a tale testimonianza, lo stesso si trovi dietro ad un pannello o ad un divisorio installato appositamente che consente a chi si trova nella sala di udienza di vedere il minore ma non di essere visto dallo stesso e che la testimonianza sia trasmessa nella sala di udienza attraverso un adeguato collegamento audio. Quinto: nei casi in cui il giudice ritiene che siano disponibili le attrezzature ed i servizi necessari può ordinare che il minore renda testimonianza in un luogo esterno ai locali del tribunale. In tal caso, la testimonianza è ammessa su videoregistrazione, con gli eventuali tagli che il giudice ritiene necessari. Se una videoregistrazione della testimonianza della vittima deve essere mostrata durante il giudizio, il giudice fornisce indicazioni appropriate in merito a come condurre l'eventuale controesame o riesame della vittima.

D. Nella fase successiva al giudizio

Articolo 29. Diritto di restituzione e risarcimento

1. L'articolo 29 della Legge modello dà attuazione al paragrafo 35 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato relativamente al diritto a mezzi di tutela giurisdizionale per i minori vittime. Il paragrafo 37 delle Linee guida fornisce un elenco non esaustivo di ciò che tale riparazione può comprendere. L'articolo 29 della Legge modello tenta di fornire una guida più specifica in materia.

2. Il paragrafo 8 della Dichiarazione dei principi basilari di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere (Assemblea generale, Risoluzione 40/34, allegato) afferma quanto segue:

“Gli autori di reato o le terze parti responsabili del loro comportamento dovrebbero, se del caso, risarcire equamente le vittime, le loro famiglie o le persone a loro carico. Tale restituzione dovrebbe comprendere la restituzione di beni o un pagamento per il danno o la perdita subita, il rimborso delle spese sostenute per effetto della vittimizzazione, la fornitura di servizi ed il ripristino di diritti.”

3. Il paragrafo 12 della Dichiarazione afferma quanto segue:

“Laddove non sia possibile ottenere un risarcimento completo da parte dell'autore di reato o di altre fonti, gli Stati dovrebbero adoperarsi per assicurare un risarcimento finanziario a:

“a) Le vittime che hanno riportato gravi lesioni corporali o danni alla salute mentale o fisica per effetto di un reato grave;

“b) La famiglia, in particolare i soggetti a carico di persone che sono decedute o che hanno subito un'invalidità fisica o mentale per effetto di tale vittimizzazione.”

4. Nel paragrafo 8 della sua Raccomandazione Rec(2006)8 in materia di assistenza alle vittime di reato, il Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa raccomanda quanto segue:

“Dovrebbe essere offerto un risarcimento per la cura e la riabilitazione dei danni fisici e psicologici;

“Gli Stati dovrebbero valutare un risarcimento per il mancato reddito, per le spese funerarie e per il mancato mantenimento sofferto dai soggetti a carico; gli Stati possono anche valutare un risarcimento per le pene e le sofferenze subite;

“Gli Stati possono valutare i mezzi per risarcire i danni derivanti da reati contro la proprietà.”

5. I Principi basilari e le linee guida relativi al diritto ed alla tutela giurisdizionale ed alle riparazioni da parte delle vittime di violazioni manifeste del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (Assemblea generale, Risoluzione 60/147, allegato) non sono applicabili nella maggior parte delle cause relative a minori vittime, ma le definizioni fornite da tale strumento internazionale sono di grande aiuto nel definire la portata dei mezzi di tutela giurisdizionale da ordinare in un determinato caso.

6. Nei casi di tratta di esseri umani, i Principi base e le linee guida possono applicarsi in ampia misura e dovrebbero essere presi in considerazione poiché frequentemente, i diritti fondamentali delle vittime della tratta sono violati nel corso del procedimento giudiziario a causa del fatto che troppo spesso si ritiene che la vittima abbia violato il diritto interno, per esempio le normative in materia di immigrazione, invece di considerarla una vittima a tutti gli effetti⁶⁵.

7. I Principi base e le linee guida descrivono i mezzi di tutela giurisdizionale che devono essere considerate ed applicate, se del caso, ad un determinato procedimento. Comprendono quanto segue:

a) Restituzione. Tale mezzo di tutela giurisdizionale sarebbe maggiormente applicabile nei casi di tratta di esseri umani ma può anche, in parte, applicarsi ai casi di minori vittime di violenza domestica;

(i) Godimento dei diritti umani (vita familiare);

(ii) Ritorno al luogo di residenza;

(iii) Reintegrazione nell'impiego (compresa la possibilità di continuare a ricevere educazione permanente) e restituzione della proprietà;

b) Risarcimento (risarcimento monetario per danni economicamente valutabili):

(i) Danni fisici o psicologici ;

(ii) Opportunità per se (impiego, istruzione e benefici sociali);

(iii) Danni materiali e mancato guadagno (compresa la perdita di guadagni potenziali);

⁶⁵ A volte le vittime della tratta sono minacciate di essere sottoposte a procedimento per essere entrate illegalmente in un paese, non gli viene fornita alcuna assistenza particolare mentre si trovano in detenzione neanche quando le vittime sono molto giovani e non sono state concesse misure di protezione. L'intera questione del trauma generato dalla tratta e dallo stupro ripetuto non è stata, se del caso, valutata a pieno.

- (iv) Costi dell'assistenza legale o dei periti, servizi medici ed altri servizi di assistenza;
- c) Riabilitazione (cure mediche e psicologiche e servizi legali e sociali richiesti).

Opzione 1. Paesi di common law

8. Tale opzione è intesa per i paesi di common law dove, in seguito al procedimento penale, può seguire un ordine di risarcimento disposto dallo stesso tribunale. Tale disposizione legislativa modello è tratta dalla normativa del Canada (Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sez. 738, sottosez. 1). Tale normativa contiene maggiori dettagli in riferimento alla definizione corretta di valore di sostituzione e di danni pecuniari ed al problema del risarcimento se un minore deve abbandonare il luogo di residenza condiviso con l'autore di reato.

Opzione 2. Paesi nei quali i tribunali penali non hanno competenza nelle cause civili

9. Il paragrafo 36 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato stabilisce che, purché il procedimento penale sia rispettoso della sensibilità del minore e delle Linee guida, si dovrebbe incoraggiare un procedimento combinato penale e di risarcimento. Tuttavia, in alcuni paesi ciò potrebbe non essere possibile. L'opzione 2 assicura che, al termine del procedimento penale, il minore sia informato sulle procedure per ottenere un risarcimento.

Opzione 3. Paesi nei quali i tribunali penali hanno competenza nelle cause civili

10. In molti paesi di diritto civile, la causa civile può essere decisa nell'ambito del procedimento penale. L'opzione 3 è intesa per tali Stati.

Articolo 30. Misure di giustizia riparativa

1. Il paragrafo 36 delle Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato afferma che i procedimenti di risarcimento possono essere combinati con gli strumenti di giustizia riparativa. L'articolo 30 della Legge modello prevede tale opzione a condizione che sia disponibile un procedimento formale se le misure di giustizia riparativa falliscono.

2. La giustizia riparativa è una procedura nella quale la vittima e l'autore di reato e, se del caso, altri individui o membri della comunità vittime indirette del reato, partecipano con l'aiuto di un facilitatore. La giustizia riparativa implica una procedura per riparare al reato incentrata sulla riparazione del danno causato alle vittime, sul considerare gli autori di reato responsabili delle loro azioni e, spesso, sul coinvolgere la comunità nella soluzione di tale conflitto.

3. I programmi di giustizia riparativa presentano le seguenti caratteristiche: a) una risposta flessibile alle circostanze del reato, dell'autore di reato e della vittima che permette di considerare ogni caso nella sua specificità; b) una risposta al reato che rispetta la dignità e l'uguaglianza di ogni individuo, che crea un

clima di comprensione e favorisce l'armonia sociale riconciliando le vittime, gli autori di reato e la comunità; c) un approccio che può essere utilizzato parallelamente alle procedure ed alle sanzioni della giustizia tradizionale; d) un approccio che comporta la capacità di soluzione dei problemi ed affronta le cause profonde del conflitto; e) un approccio che tenga conto dei danni subiti dalle vittime e delle loro necessità; f) una risposta che riconosca il ruolo della comunità in quanto sede primaria per la prevenzione e la risposta al crimine ed al disordine sociale⁶⁶.

4. Poiché tali procedure si basano sull'accordo delle parti non sempre hanno un esito positivo e possono comportare il ritorno del procedimento al tribunale per una determinazione giudiziaria della stessa.

5. Tuttavia, andrebbe sottolineato che una procedura di giustizia riparativa può comportare dei rischi per la vittima, in particolare nelle cause che coinvolgono minori vittime. Di conseguenza, si dovrebbe valutare attentamente l'impiego di tali procedure in cause che coinvolgono minori vittime.

6. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di programmi di giustizia riparativa nelle cause penali possono essere reperite nei principi base sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa in materia penale (Risoluzione del Consiglio economico e sociale 2002/12, allegato). Ulteriori informazioni sulle caratteristiche di tali programmi possono essere reperite nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes*⁶⁷, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Si può inoltre fare riferimento alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (99) 19 del Comitato dei ministri rivolta agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale.

Articolo 31. Informazioni sull'esito del giudizio

In diversi Stati è riconosciuto il diritto delle vittime di ricevere informazioni sull'esito del giudizio nonché su altre decisioni relative ai loro interessi⁶⁸. La Legge modello adotta tale disposizione come migliore pratiche.

⁶⁶ United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nation publication, Sales n. E.06.V.15), pp. 5-8.

⁶⁷ United Nation publication, Sales n. E.06.V.15.

⁶⁸ Per esempio, Armenia, Criminal Procedure Code, 1999, art. 59, sez. 1, par. 11; Colombia, *Código de Procedimiento Penal*, legge n. 906, 2004, art. 11 g); Kazakhstan, Criminal Procedural Code, legge n. 206, 1997, art. 75 6); Messico, *Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal* (2003), art. 11, sez. XIX; Paesi Bassi, "De Beaufort Guidelines", 1989, par. 6.1; Nuova Zelanda, Victims' Rights Act 2002, sez. 12, sottosez. 1 e); Regno Unito, Crown Prosecution Service, "Code for Crown Prosecutors" (Londra, 2004), sez. 5.13; Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama, 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-63 a), 15-23-72 1) e 15-23-75 1); Stati Uniti (Alaska), Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sez. 24; Stati Uniti (Connecticut), Connecticut Joint Resolution n. 13, par. 2; Stati Uniti (Idaho), Constitution of the State of Idaho, Rights of crime victims, art. 1, sez. 22, par. 3) Stati Uniti (Illinois), Constitution of the State of Illinois, Crime victim's rights, art. I, sez. 8.1 (Crime victim's rights), sottosez. a) 5); Stati Uniti (Michigan), Constitution of the State of Michigan, art. I, sez. 24 1) 9); Stati Uniti (Oregon), Constitution of the State of Oregon, art. 1, sez. 42 1) b); Stati Uniti (Carolina del Sud), Constitution of the State of South Carolina, art. 1, sez. 24 3); Stati Uniti (Tennessee), Constitution of the State of Tennessee, Amendment for victims' rights, 1998, par. 5; Stati Uniti (Texas), Constitution of the State of Texas, art. 1, sez. 30, Rights of crime victims, par. b) 5); Stati Uniti (Virginia), Constitution of Virginia, art. 1, sez. 8-A, par. 6; Stati Uniti (Wisconsin), Constitution of the State of Wisconsin, art. 1, sez. 9m 9).

Articolo 32. Ruolo della persona di sostegno dopo la conclusione del procedimento

Ciò può comprendere, alla conclusione del procedimento, l'affidare il minore ad ulteriori trattamenti e cure o il rimpatriare il minore nel suo paese d'origine.

Articolo 33. Informazioni sul rilascio di condannati

In diversi Stati è riconosciuto il diritto delle vittime di ricevere informazioni in merito allo stato di un condannato, compreso il suo eventuale rilascio⁶⁹. La Legge modello adotta tale disposizione come migliore pratiche.

E. Altri procedimenti

Articolo 34. Applicazione estesa ad altri procedimenti

Le disposizioni della Legge modello dovrebbero essere applicate in procedimenti amministrativi che coinvolgono minori vittime e testimoni al fine di fornire agli stessi la protezione a cui hanno diritto per legge ed assicurar e che non debbano affrontare inutili esperienze dolorose.

CAPITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. Disposizioni finali (opzione per i paesi di diritto civile)

Il presente articolo è un'opzione per i paesi di diritto civile.

⁶⁹ Per esempio, Australia, Victims of Crime Act, A1994-83, 1994 (come emendato il 13 aprile 2004), n. 83 of 1994, sez. 4 l); Canada, Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, sez. 26, sottosez. 1; Regno Unito (Scozia), Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sez. 16; Regno Unito, Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (cap.28), cap. 2, sez. 35, sottosez. 4)-5); Stati Uniti, United States Code collection, titolo 42, cap. 112, sez. 10606, Victims' rights, 2004, sottosez. b), par. 7; Stati Uniti (Alabama), Code of Alabama, 1975, titolo 15, art. 3, sez. 15-23-75 5), 15-23-78; Stati Uniti (Alaska), Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sez. 24; Stati Uniti (Arizona), Arizona Constitution, sez. 2.1 a), par. 2; Stati Uniti (Idaho), Constitution of the State of Idaho, Rights of crime victims, art. 1, sez. 22, par. 3); Stati Uniti (Illinois), Constitution of the State of Illinois, Crime victim's rights, art. I,, sez. 8.1 (Crime victim's rights), sottosez. a) 5); Stati Uniti (Louisiana), Constitutional Amendment for Victims' Rights, art. I, sez. 25; Stati Uniti (Michigan), Constitution of the State of Michigan, art. I, sez. 24 1) 9; Stati Uniti (Oregon), Constitution of the State of Oregon, art.1, sez. 42 1) b); Stati Uniti (Carolina del Sud), Constitution of the State of South Carolina, art. 1, sez. 24 2) e 10); Stati Uniti (Tennessee), Constitution of the State of Tennessee, Amendment for victims' rights, 1998, par. 5; Stati Uniti (Texas), Constitution of the State of Texas, art. 1, sez. 30, Rights of crime victims, par. b) 5); Stati Uniti (Virginia), Constitution of Virginia, art. 1, sez. 8-A, par. 6; Stati Uniti (Wisconsin), Constitution of the State of Wisconsin, art. 1, sez. 9m 9).

STRUMENTI EUROPEI: Consiglio d'Europa

Convenzione n. 5 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali

così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14 – e Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 10 giugno 2010.

Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE n. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n. 5 (STE n. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n. 8 (STE n. 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n. 2 (STE n. 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 (STE n. 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 10 novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n. 9 (STE n. 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo n. 10 (STE n. 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Corte europea dei Diritti dell'Uomo F-67075 Strasbourg Cedex www.echr.coe.int

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI*

Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

* Traduzione in: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf.

TITOLO I

DIRITTI E LIBERTÀ

ARTICOLO 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

ARTICOLO 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

ARTICOLO 5

Diritto alla libert  e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libert  e alla sicurezza. Nessuno pu  essere privato della libert , se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se   detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) se   stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorit  giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorit  competente;
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale   in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al pi  presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al pi  presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libert  durante la procedura. La scarcerazione pu  essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libert  mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affin  decida entro breve termine sulla legittimit  della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione   illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

ARTICOLO 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

ARTICOLO 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

ARTICOLO 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

ARTICOLO 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

ARTICOLO 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il

diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

ARTICOLO 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

ARTICOLO 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

ARTICOLO 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

ARTICOLO 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

ARTICOLO 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

ARTICOLO 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

ARTICOLO 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

ARTICOLO 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

ARTICOLO 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

ARTICOLO 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.

2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

ARTICOLO 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

(b) costituisce Camere per un periodo determinato;

(c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

(d) adotta il regolamento della Corte;

(e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;

(f) formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

ARTICOLO 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di di-ciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.

3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della

Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

ARTICOLO 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

ARTICOLO 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:
 - (a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
 - (b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.

ARTICOLO 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

ARTICOLO 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

ARTICOLO 31

Competenza della Grande Camera

La Grande Camera

- (a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;
- (b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e
- (c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

ARTICOLO 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

ARTICOLO 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

ARTICOLO 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

ARTICOLO 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - (a) è anonimo; oppure
 - (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

ARTICOLO 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

ARTICOLO 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - (b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustificano.

ARTICOLO 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

ARTICOLO 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire

a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

ARTICOLO 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

ARTICOLO 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

ARTICOLO 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

ARTICOLO 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

ARTICOLO 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

ARTICOLO 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

ARTICOLO 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

ARTICOLO 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

ARTICOLO 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

ARTICOLO 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

ARTICOLO 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

ARTICOLO 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di

cui esso cura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

ARTICOLO 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

ARTICOLO 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

ARTICOLO 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

PROTOCOLLO N. 1

addizionale alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali

Parigi, 20.III.1952

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e liberta' oltre quelli che gia' figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Protezione della proprieta'

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

ARTICOLO 2

Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

ARTICOLO 3

Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

ARTICOLO 4

Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

ARTICOLO 5

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

ARTICOLO 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato. Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.

PROTOCOLLO N. 4

alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che riconosce alcuni diritti e liberta' oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo, 16.IX.1963

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e liberta' oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua liberta' per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

ARTICOLO 2

Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e liberta' altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

ARTICOLO 3

Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

ARTICOLO 4

Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

ARTICOLO 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

ARTICOLO 6

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

ARTICOLO 7

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

PROTOCOLLO N. 6

alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
relativo all'abolizione della pena di morte

Strasburgo, 28.IV.1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

ARTICOLO 2

Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

ARTICOLO 3

Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

ARTICOLO 4

Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

ARTICOLO 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

ARTICOLO 6

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

ARTICOLO 7

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

ARTICOLO 9

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8; (d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 7

alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- (b) far esaminare il suo caso; e
- (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 2

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

ARTICOLO 3

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

ARTICOLO 4

Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

ARTICOLO 5

Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

ARTICOLO 6

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1.

6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

ARTICOLO 7

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

ARTICOLO 8

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

ARTICOLO 10

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9; (d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 12

alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali

Roma, 4.XI.2000

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risolti ad adottare ulteriori misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la Convenzione »);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

ARTICOLO 2

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a

qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente all'articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

ARTICOLO 4

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 6

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
- (d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

PROTOCOLLO N. 13

alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

Vilnius, 3.V.2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una societ  democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignit  inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libert  fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata « la Convenzione »);

Prendendo nota del fatto che il Protocollo n. 6 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte   abolita. Nessuno pu  essere condannato a tale pena, n  pu  essere giustiziato.

ARTICOLO 2

Divieto di deroga

Non   ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virt  dell'articolo 15 della Convenzione.

ARTICOLO 3

Divieto di riserva

Non   ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virt  dell'articolo 57 della Convenzione.

ARTICOLO 4

Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

ARTICOLO 5

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

ARTICOLO 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 8

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- (a) qualsiasi firma;
- (b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7; (d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d'Europa.

Convenzione n. 163 Carta sociale europea (riveduta) e relativo Annesso*

Strasburgo, 3 maggio 1996

Preambolo

I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa:

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;

Riconoscendo l'utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,

* Traduzione in (traduzione non ufficiale in italiano):

<http://www.conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/163.htm>.

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.
5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.
9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.
10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.
12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.
13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.
14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.
15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.
17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte, con riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica o sociale.
19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.
20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.
21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.
22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.
23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.
24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.
25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.
26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.
27. Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.
28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.
29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.
30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale.
31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.

Parte II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

Articolo 1 – Diritto al lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1. a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2. a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;
3. a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;
4. ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

Articolo 2 – Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

1. a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;
2. a prevedere giorni festivi retribuiti;
3. a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;
4. ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi non possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;
5. a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;
6. a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;
7. a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

Articolo 3 – Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1. a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;
2. a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;

3. a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
4. a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.

Articolo 4 – Diritto ad un'equa retribuzione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;
3. a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;
4. a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;
5. ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali.

L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

Articolo 5 – Diritti sindacali

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6 – Diritto di negoziazione collettiva

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

1. a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

2. a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;
 3. a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;
- e riconoscono:
4. il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Articolo 7 – Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1. a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;
2. a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;
3. a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;
4. a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;
5. a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennità;
6. a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;
7. a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;
8. a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;
9. a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;

10. ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

Articolo 8 – Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1. a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;
2. a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;
3. a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;
4. a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;
5. a vietare l'impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

Articolo 9 – Diritto all'orientamento professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti.

Articolo 10 – Diritto alla formazione professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano:

1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso

all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;
3. ad adottare o a favorire, come opportuno:
 - a. provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;
 - b. provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;
4. ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;
5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:
 - a. riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;
 - b. concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;
 - c. inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;
 - d. garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

Articolo 11 – Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

1. ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute deficitaria;
2. a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;
3. a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

Articolo 12 – Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

1. a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;
2. a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;
3. ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;
4. a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:
 - a. la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;
 - b. l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 13 – Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

1. ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;
2. ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;
3. a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;
4. ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Articolo 14 – Diritto ad usufruire di servizi sociali

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

1. ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;
2. ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 – Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità

Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;
2. a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;
3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

Articolo 16 – Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

Articolo 17 – Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica

Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

1. a. a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;
 - b. a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;
 - c. ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;
2. ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

Articolo 18 – Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti

Per assicurare l'effettivo esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti, le Parti s'impegnano:

1. ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;
2. a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;
3. a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri ;

e riconoscono:

4. il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

Articolo 19 – Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:

1. a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2. a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;
3. a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;
4. a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:
 - a. retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;
 - b. affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;
 - c. abitazione;
5. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;
6. ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;
7. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;
8. a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume;
9. ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;
10. ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;
11. a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;
12. a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

Articolo 20 – Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:

- a. accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;
- b. orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;
- c. condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;
- d. progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

Articolo 21 – Diritto all'informazione ed alla consultazione

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

- a. di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate; e
- b. di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Articolo 22 – Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

- a. alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;
- b. alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;
- c. all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell'impresa;
- d. al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie.

Articolo 23 – Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

– a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

- a. risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;
- b. la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

– a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò sia possibile, mediante:

- a. la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;
- b. le cure medico-sanitarie ed i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

– a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Articolo 24 – Diritto ad una tutela in caso di licenziamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

- a. il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;
- b. il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

Articolo 25 – Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti dei lavoratori derivanti

da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

Articolo 26 – Diritto alla dignità sul lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1. a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;
2. a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

Articolo 27 – Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari alle parità di opportunità e di trattamento e tra tali lavoratori e gli altri lavoratori, le Parti s'impegnano a:

1. prendere misure appropriate:
 - a. per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;
 - b. per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;
 - c. per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;
2. prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire del congedo parentale, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;
3. a garantire che le responsabilità familiari, non possano, in quanto tali, costituire un valido motivo di licenziamento.

Articolo 28 – Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito nell'impresa ed agevolazioni da concedere loro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa:

- a. essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;
- b. essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

Articolo 29 – Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

Articolo 30 – Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

- a. a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie;
- b. a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Articolo 31 – Diritto all'abitazione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;
2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;
3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

Parte III

Articolo A – Impegni

1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna:
 - a. a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte;
 - b. a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;
 - c. a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatré paragrafi numerati.
2. Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.
3. Ciascuna delle Parti potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica.
4. Ciascuna Parte disporrà di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

Articolo B – Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988

1. Nessuna Parte contraente della Carta sociale europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.
2. L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

Parte IV

Articolo C – Controllo dell’attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta

L’attuazione degli impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.

Articolo D – Reclami collettivi

1. Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.
2. Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

Parte V

Articolo E – Non discriminazione

Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

Articolo F – Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Parte può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario generale del Consiglio d’Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre informare il Segretario generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

Articolo G – Restrizioni

1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.
2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previste.

Articolo H – Relazioni tra la Carta ed il diritto interno o gli accordi internazionali

Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli per le persone tutelate.

Articolo I – Attuazione degli impegni sottoscritti

1. Fatti salvi i mezzi di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 31 della parte II della presente Carta sono attuate da:
 - a. la legislazione o la regolamentazione;
 - b. le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;
 - c. una combinazione di questi due metodi ;
 - d. altri mezzi appropriati.
2. Gli impegni derivanti dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 2, dai paragrafi 4, 6, e 7 dell'articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo I del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo J – Emendamenti

1. Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI presentata da una Parte o dal Comitato governativo, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta.
2. Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente è esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato

dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare. Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo è comunicato alle Parti per accettazione.

3. Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione.

4. Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Parte VI

Articolo K – Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo L – Applicazione territoriale

1. La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, specificare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano.
2. Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare, in una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la Carta si applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i

quali cura le relazioni internazionali o si è assunto la responsabilità internazionale. Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione.

3. La Carta si applicherà al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario generale.
4. Ogni Parte potrà, in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta si applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva ancora accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo M – Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti.
2. Ogni Parte può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatré nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'articolo A, paragrafo 1, capoverso b).
3. Ogni Parte può denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo L.

Articolo N – Annesso

L'annesso alla presente Carta è parte integrante della stessa.

Articolo O – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K;
- d. ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2, e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4;
- e. ogni emendamento secondo l'articolo J;
- f. ogni denuncia secondo l'articolo M;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta. Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

ANNESSO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA)

Portata della Carta sociale europea (riveduta) per quanto concerne le persone protette.

1. Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.
3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo

territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.

Parte I paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1

Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

Parte II

Articolo 1, paragrafo 2

La presente disposizione non può essere interpretata né nel senso di vietare né nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza sindacale.

Articolo 2, paragrafo 6

Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:

- a. ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto ore;
- b. quando il contratto o il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la non-applicazione.

Articolo 3, paragrafo 4

S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali.

Articolo 4, paragrafo 4

La presente disposizione sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.

Articolo 4, paragrafo 5

Una Parte può prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo quando le trattenute sui salari sono

vietate per la grande maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali strumenti.

Articolo 6, paragrafo 4

Ogni Parte può, per quanto la concerne, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che, ogni altra eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi dell'articolo G.

Articolo 7, paragrafo 2

La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità, per gli adolescenti che non hanno l'età minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.

Articolo 7, paragrafo 8

S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle persone di età inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.

Articolo 8, paragrafo 2

Questa disposizione non può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei seguenti casi:

- a. se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro,
- b. se l'impresa in oggetto cessa l'attività;
- c. se il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.

Articolo 12, paragrafo 4

L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste prestazioni ai cittadini di altre Parti.

Articolo 13, paragrafo 4

I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un trattamento conforme alle norme di detta Convenzione.

Articolo 16

S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.

Articolo 17

S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di età inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore età non sia prevista prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare l'articolo 7.

Ciò non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento obbligatorio fino all'età sopra menzionata.

Articolo 19, paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per "famiglia de lavoratore migrante" almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

Articolo 20

1. S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.
2. Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post-natale.
3. Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche volte a rimediare ad ineguaglianze di fatto.
4. Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue disposizioni le attività professionali che in ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso. Tale norma non può essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle attività professionali che, per via del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai

lavoratori di un determinato sesso.

Articolo 21 e 22

1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
2. L'espressione "la legislazione e la prassi nazionale" indica a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine "impresa" sarà interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o non personalità giuridica, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.
4. S'intende che le comunità religiose e le loro istituzioni possono essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attività ispirate da determinati ideali o guidate da concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare l'orientamento dell'impresa.
5. S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti articoli sono esercitati in vari stabilimenti dell'impresa la Parte interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da queste disposizioni.
6. Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Articolo 22

1. Questa disposizione non pregiudica né i poteri né gli obblighi degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, né le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della loro applicazione.
2. I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 23, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" fa riferimento alle capacità fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona anziana.

Articolo 24

1. S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento" indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro.
2. S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte può escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:
 - a. i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;
 - b. i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianità richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilita in anticipo e che sia ragionevole;
 - c. i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.
3. Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento, in particolare:
 - a. l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;
 - b. il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;
 - c. l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorità amministrative competenti;
 - d. la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilità familiari, la gravidanza, la religione, le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;
 - e. i congedi per maternità o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli;
 - f. l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d'infortunio.
4. S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in ogni altra maniera adeguata alle condizioni nazionali.

Articolo 25

1. L'autorità competente può a titolo eccezionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela prevista nella presente disposizione.
2. S'intende che il termine "insolvenza" sarà definito dalla legge e dalla prassi nazionale.
3. I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:
 - a. i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo (che non deve essere

inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

b. i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui è avvenuta l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;

c. i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

4. Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello socialmente accettabile.

Articolo 26

S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a promulgare una legislazione. S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.

Articolo 27

S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari nei confronti dei loro figli a carico, nonché di altri membri della loro famiglia diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora tali responsabilità limitino le loro possibilità di prepararsi all'attività economica, di accedervi, di parteciparvi o di progredire. Le espressioni "figli a carico" e "altri membri della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione nazionale delle Parti.

Articolo 28 e 29

Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Parte III

S'intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte IV.

Articolo A, paragrafo 1

S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.

Articolo B, paragrafo 2

Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della Carta riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione:

- a. dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;
- b. dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;
- c. dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;
- d. dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 17 della Carta.

Parte V

Articolo E

Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria.

Articolo F

L'espressione "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" sarà interpretata in modo da includere anche la minaccia di guerra.

Articolo I

S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli 21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.

Articolo J

Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.

Convenzione n. 160 Sull'esercizio dei diritti dei minori*

Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.

* Traduzione in: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/160-Italian.pdf>.

2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.

5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
- b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
- c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
- d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II - MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
- c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

- a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;

- b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
 - c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti:

- a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;
- b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;
- c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
- d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAPITOLO III - COMITATO PERMANENTE

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
 - a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
 - b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
 - c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 – Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
 - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;

- il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
- la Comunità europea;
- qualunque organismo internazionale governativo;
- qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;
- qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.

4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 – Riunioni

1. Al termine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAPITOLO IV - EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni

dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAPITOLO V - CLAUSOLE FINALI

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;

- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

Convenzione n. 185 Sulla criminalità informatica*

Budapest, 23.XI.2001

PREAMBOLO

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ALTRI STATI FIRMATARI

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di ottenere un legame più stretto fra i propri membri;

riconoscendo l'interesse ad intensificare la collaborazione con gli altri Stati parte in questa Convenzione;

convinti della necessità di perseguire, come questione prioritaria, una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata e sviluppando la cooperazione internazionale;

consci dei profondi cambiamenti dipendenti dall'introduzione della tecnologia digitale, dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche;

preoccupati dei rischi che le reti informatiche e le informazioni in formato elettronico possano anche essere utilizzate per commettere reati e che le prove connesse a tali reati possano essere conservate e trasferite tramite queste reti;

riconoscendo la necessità della cooperazione tra gli Stati e le società private nella lotta alla criminalità informatica e la necessità di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;

ritenendo che una lotta sostanziale alla criminalità informatica richiede una crescente, veloce e ben funzionante cooperazione internazionale in campo penale;

convinti che la presente Convenzione sia necessaria come deterrente per azioni dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici, così come per l'uso improprio di questi sistemi, reti ed informazioni, attraverso la criminalizzazione di questi comportamenti, come descritto nella presente Convenzione, e attraverso l'adozione di poteri sufficienti per combattere realmente questi reati, facilitando la loro individuazione, investigazione e l'esercizio

* Testo non ufficiale: traduzione, a cura del consigliere dr. Giovanni Ilarda e del dr. Giovanni Pasqua (Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata – Cybercrime international conference), tratta da

<http://www.interlex.it/testi/pdf/Conv1ta.pdf>.

dell'azione penale a livello sia nazionale che internazionale e prevedendo accordi per una cooperazione internazionale più veloce e affidabile;

tenendo presente la necessità di garantire un equo bilanciamento tra l'interesse per l'azione repressiva ed il rispetto dei diritti umani fondamentali come previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 1950 per la Tutela dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentali, la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui Diritti Civili e Politici e gli altri trattati applicabili sui diritti umani che riaffermano il diritto di ciascuno di avere opinioni senza condizionamenti, come anche il diritto alla libertà di espressione, incluso il diritto di cercare, ricevere, e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza limiti di frontiere, e il diritto al rispetto della *privacy*;

consapevoli anche del diritto alla tutela delle informazioni personali, ad esempio, in base alla Convenzione del 1981 del Consiglio d'Europa per la tutela degli Individui con riguardo alla gestione automatizzata dei dati personali;

tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dei minori e della Convenzione del 1999 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle peggiori forme di lavoro minorile;

tenendo presente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in campo penale ed anche i trattati simili che esistono tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, e mettendo in evidenza che la presente Convenzione viene intesa come integrazione di queste convenzioni al fine di rendere più efficienti le indagini e l'azione penale su reati commessi in materia di sistemi informatici ed informazioni e consentire la raccolta di prove di un reato in forma elettronica;

accogliendo con favore i recenti sviluppi, quali la migliore conoscenza in campo internazionale e la cooperazione nella lotta alla criminalità informatica, inclusa l'azione intrapresa dalle Nazioni Unite, l'OECD, l'Unione Europea e il G8;

richiamando le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri No. R (85) 10 riguardante la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla Mutua Assistenza Legale in Campo Penale nel rispetto delle Rogatorie per l'intercettazione delle telecomunicazioni, No. R (88) 2 sulla pirateria nel campo del *copyright* e il diritto dei vicini, No. R (87) 15 che regola l'uso di informazioni personali da parte delle forze dell'ordine, No. R (95) 4 sulla protezione dei dati personali nell'area dei servizi delle telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici, come anche la No. R (89) 9 sui crimini connessi all'uso di computer, prevedendo delle linee guida per le legislazioni nazionali riguardanti la definizione di alcuni crimini informatici e No. R (95) 13 riguardante problemi di diritto procedurale penale collegati con *l'information technology*;

avendo riguardo alla Risoluzione No. 1 adottata dai Ministri della Giustizia Europei nel corso della loro 21° Conferenza (Praga, 10 e 11 Giugno 1997), che raccomandava che il Comitato dei Ministri supportasse il lavoro sulla criminalità informatica svolto dal Comitato Europeo sui Problemi Penali (CDPC) al fine di rendere le legislazioni dei singoli Paesi più simili tra loro e di consentire l'uso di sistemi pratici nelle indagini su questi reati, così come la Risoluzione No. 3 adottata alla 23° Conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (Londra, 8 e 9 Giugno 2000) che incoraggia le parti a proseguire nei loro sforzi

volti a trovare soluzioni adeguate per consentire al maggior numero di Stati di divenire parti della Convenzione e riconoscendo la necessità di un rapido ed efficiente sistema di cooperazione internazionale che prenda nel dovuto conto la richiesta specifica di lotta contro la criminalità informatica;

avendo anche riguardo al Piano d’Azione dei Capi di Stato e dei Governi del Consiglio d’Europa elaborato in occasione del loro Secondo Summit (Strasburgo, 10 e 11 Ottobre 1997) per cercare risposte comuni allo sviluppo delle nuove tecnologie basate su *standards* e valori propri del Consiglio d’Europa,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

CAPITOLO I

USO DEI TERMINI

Articolo 1- Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. “*sistema informatico*” indica qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati;
- b. “*dati informatici*” indica qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione;
- c. “*service provider*” (fornitore di servizi), indica:
 1. qualunque entità pubblica o privata che fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un sistema informatico;
 2. qualunque altra entità che processa o archivia dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o per utenti di tale servizio;
- d. “*trasmissione di dati*” indica qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l’origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio.

CAPITOLO II

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE

SEZIONI I

DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

TITOLO I

REATI CONTRO LA RISERVATEZZA, L'INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI DATI E DEI SISTEMI INFORMATICI

Articolo 2 - Accesso Illegale ad un sistema informatico

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per sanzionare come reato in base alla propria legge nazionale l'accesso all'intero sistema informatico o a parte di esso senza autorizzazione.

Una Parte può richiedere che il reato venga commesso violando misure di sicurezza con l'intenzione di ottenere informazioni all'interno di un computer o con altro intento illegale o in relazione ad un sistema informatico che è connesso ad un altro sistema informatico.

Articolo 3 - Intercettazione abusiva

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale l'intercettazione senza autorizzazione, fatta con strumenti tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati informatici a, da o all'interno di un sistema informatico, incluse le emissioni elettromagnetiche da un sistema informatico che ha tali dati informatici. Una Parte può richiedere che il reato venga commesso con intento illegale o in relazione ad un sistema informatico che è connesso ad un altro sistema informatico.

Articolo 4 - Attentato all'integrità dei dati

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, la modifica o la soppressione di dati informatici senza autorizzazione.
2. Ogni Parte può riservarsi il diritto di richiedere che la condotta descritta nel paragrafo 1. sia di grave danno.

Articolo 5 - Attentato all'integrità di in un sistema

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale il serio impedimento, senza alcun diritto, del funzionamento di un sistema informatico tramite l'introduzione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di dati informatici.

Articolo 6 - Abuso di apparecchiature

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione:
 - a. la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o l'utilizzabilità in altro modo di:
 1. un'apparecchiatura, incluso un programma per computer, destinato o utilizzato principalmente al fine di commettere un qualsiasi reato in base agli articoli da 2 a 5 di cui sopra;
 2. una *password* di un computer, un codice d'accesso, o informazioni simili con le quali l'intero sistema informatico o una sua parte sono accessibili, con l'intento di commettere qualsiasi reato in base agli articoli da 2 a 5 di cui sopra;
 - b. il possesso di uno elemento di cui ai sopra citati paragrafi a. 1. o 2., con l'intento di utilizzarlo allo scopo di commettere qualche reato in base agli articoli da 2 a 5. Una Parte può richiedere per legge che vi sia il possesso di un certo numero di tali elementi perché vi sia una responsabilità penale.
2. Questo articolo non va interpretato nel senso di prevedere una responsabilità penale laddove la produzione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o l'utilizzazione in altro modo o il possesso di cui al paragrafo 1. di questo articolo, non avvenga allo scopo di commettere un reato in base agli articoli da 2 a 5 di questa Convenzione, come anche per il collaudo autorizzato o la protezione di un sistema informatico.
3. Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1. di questo articolo, purché tale riserva non concerna la vendita, la distribuzione o l'utilizzazione in altro modo degli elementi riferiti al paragrafo 1 a. 2. di questo articolo.

TITOLO II

REATI INFORMATICI

Articolo 7 - Falsificazione informatica

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commessi intenzionalmente e senza alcun diritto, l'introduzione, l'alterazione, il possesso o la soppressione di dati informatici derivanti da dati non autentici con l'intento che essi siano presi in considerazione o utilizzati con fini legali come se fossero autentici, senza avere riguardo al fatto che i dati siano o meno direttamente leggibili o intelligibili. Una Parte può richiedere che il reato venga commesso fraudolentemente, o con un intento illegale paragonabile, perché vi sia una responsabilità penale.

Articolo 8 - Frode informatica

Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesso intenzionalmente e senza alcun diritto, il cagionare un danno patrimoniale ad altra persona:

- a. con ogni introduzione, alterazione, cancellazione o soppressione di dati informatici;
- b. con ogni interferenza nel funzionamento di un sistema informatico, con l'intento fraudolento o illegale di procurare, senza alcun diritto, un beneficio economico per se stesso o altri.

TITOLO III

REATI RELATIVI AI CONTENUTI

Articolo 9 - Reati relativi alla pornografia infantile

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesse intenzionalmente e senza alcun diritto:
 - a. la produzione di pornografia infantile allo scopo della sua diffusione attraverso un sistema informatico;
 - b. l'offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;
 - c. la distribuzione o la trasmissione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;
 - d. il procurare pornografia infantile attraverso un sistema informatico per se stessi o altri;
 - e. il possesso di pornografia infantile attraverso un sistema informatico o uno strumento di archiviazione di dati informatici.
2. Ai fini del Paragrafo 1. di cui sopra, l'espressione " pornografia infantile " include il materiale pornografico che raffigura:
 - a. un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
 - b. un soggetto che sembra essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
 - c. immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
3. Ai fini del Paragrafo 2. di cui sopra, il termine "minore" include tutte le persone sotto i 18 anni di età. Una Parte può comunque richiedere un età minore, che non potrà essere inferiore ai 16 anni.
4. Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte il paragrafo 1., sottoparagrafi d. ed e., e 2, sottoparagrafi b.e c.

TITOLO IV

REATI CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI COLLEGATI

Articolo 10 - Reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale la violazione della proprietà intellettuale, come definita in base alla legge di quella Parte, tenendo fede agli obblighi che ha assunto in base al *Paris Act* del 24 luglio 1971 che ha modificato la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti sulla proprietà intellettuale e il Trattato OMPI sulla proprietà intellettuale, con l'eccezione di tutti i diritti morali conferiti da queste convenzioni, se tali atti sono commessi deliberatamente, su scala commerciale e attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.
2. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale la violazione di diritti connessi come definiti dalla legge di quello Stato Parte, tenendo fede agli obblighi che ha assunto in base alla Convenzione Internazionale per la protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), all'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti sulla proprietà intellettuale e il Trattato OMPI sull'interpretazione e l'esecuzione e i fonogrammi, con l'eccezione di tutti i diritti morali conferiti da queste convenzioni, se tali atti sono commessi deliberatamente, su scala commerciale e attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.
3. Una Parte può riservarsi il diritto di non imporre la responsabilità penale in base ai paragrafi 1. e 2. di questo articolo in determinate circostanze, a condizione che altri rimedi efficaci siano disponibili e che tale riserva non deroghi agli obblighi internazionalmente assunti da questa Parte in applicazione degli strumenti internazionali menzionati nei paragrafi 1. e 2. di questo articolo.

TITOLO V

ALTRE FORME RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 11 - Tentativo e complicità

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, ogni complicità quando sia commessa intenzionalmente in vista della perpetrazione di un'infrazione di cui agli articoli da 2 a 10 della presente Convenzione, con l'intento che tale reato venga commesso.
2. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesso volontariamente, il tentativo di commettere ogni tipo di reato in base agli articoli da 3 a 5, 7,8,9.1 a. e c. della presente Convenzione.

3. Ogni parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 2 di questo articolo.

Articolo 12 - Responsabilità delle Persone Giuridiche

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato in base a questa Convenzione commesso per loro conto da una persona fisica che agisca sia individualmente che come membro di un organo di una persona giuridica che eserciti un potere di direzione al suo interno, nei termini che seguono:
 - a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b. un'autorità per assumere decisioni nel nome della persona giuridica;
 - c. un'autorità per esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti nel paragrafo 1. di questo articolo, ogni Parte deve adottare le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile se la mancanza di sorveglianza o controllo di una persona fisica di cui al paragrafo 1. ha reso possibile la commissione di reati previsti al paragrafo 1. per conto della persona giuridica da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.
3. Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
4. Questa responsabilità è stabilita senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 13 - Sanzioni e Strumenti

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie affinché i reati previsti in applicazione degli articoli da 2 a 11 possano essere puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano la privazione della libertà.
2. Ogni parte deve assicurarsi che le persone giuridiche ritenute responsabili in base all'articolo 12 siano assoggettate a sanzioni penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive o ad altre misure, incluse sanzioni pecuniarie.

SEZIONE II

DIRITTO PROCEDURALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14 - Ambito di applicazione delle disposizioni procedurali

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire i poteri e le procedure previste in questa Sezione per indagini o procedimenti penali specifici.
2. Salvo contraria disposizione risultante all'articolo 21, ogni Parte deve applicare i poteri e le procedure menzionati nel paragrafo 1.:
 - a. ai reati previsti in conformità agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione;
 - b. a tutti gli altri reati commessi attraverso un sistema informatico;
 - c. all'insieme delle prove elettroniche di un reato.
3. a. Ogni Parte si può riservare il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 20 solamente ai reati o alle categorie di reati specificati nella riserva, purché l'ambito di tali reati o categorie di reato non sia più ristretto di quello dei reati ai quali la Parte applica le misure di cui all'articolo 21. Ogni Parte dovrà considerare di ridurre questo tipo di riserva in modo da consentire l'applicazione più ampia possibile delle misure di cui all'articolo 20.
 - b. Qualora una Parte, a causa dei limiti previsti nella propria legislazione al momento dell'adozione della presente Convenzione, non è in grado di applicare le misure previste agli articoli 20 e 21 alle comunicazioni trasmesse in un sistema informatico di un *service provider* (fornitore di servizi), il cui sistema:
 - i. è operativo a vantaggio di un gruppo definito di utenti, e
 - ii. non utilizza reti di comunicazione pubblica e non è connesso con un altro sistema informatico, sia pubblico o che privato,

questa Parte si può riservare il diritto di non applicare queste misure a tali comunicazioni. Ogni Parte dovrà prevedere di ridurre tale riserva per consentire la più ampia applicazione possibile delle misure di cui agli articoli 20 e 21.

Articolo 15 - Condizioni e tutele

1. Ogni Parte deve assicurarsi che l'instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri e delle procedure previste in questa sezione siano soggette alle condizioni e alle tutele previste dal proprio diritto interno, che deve assicurare un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in

particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1950 per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici, e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che deve considerare il principio di proporzionalità.

2. Quando sia il caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e tutele devono includere, fra l'altro, una supervisione giudiziaria o di altra natura purché indipendente, dei motivi che giustifichino l'applicazione e la limitazione del campo di applicazione e della durata del potere o procedura.
3. Nella misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte deve considerare l'impatto dei poteri e delle procedure di questa sezione sui diritti, le responsabilità e gli interessi legittimi dei terzi.

TITOLO II

CONSERVAZIONE RAPIDA DI DATI INFORMATICI IMMAGAZZINATI

Articolo 16 - Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle competenti autorità di ordinare o ottenere in altro modo la protezione rapida di specifici dati informatici, inclusi i dati sul traffico, che sono stati conservati attraverso un sistema informatico, in particolare quando vi è motivo di ritenere che i dati informatici siano particolarmente vulnerabili e soggetti a cancellazione o modificazione.
2. Quando una Parte rende effettive le previsioni di cui al precedente paragrafo 1. attraverso l'ordine ad un soggetto di conservare specifici dati informatici immagazzinati che siano in suo possesso o sotto il suo controllo, la Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che siano necessarie per obbligare tale soggetto a proteggere e mantenere l'integrità di quei dati informatici per il periodo di tempo necessario, per un massimo di novanta giorni, per consentire alle autorità competenti di ottenere la loro divulgazione. Una Parte può prevedere che tale ordine possa essere successivamente rinnovato.
3. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per obbligare il custode o la persona incaricata di conservare i dati informatici di mantenere il segreto sulla procedura intrapresa per il periodo di tempo previsto dal proprio diritto interno.
4. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggetti agli articoli 14 e 15.

Articolo 17 - Conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico

1. Al fine di assicurare la conservazione dei dati relativi al traffico in applicazione di quanto previsto all'articolo 16 ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere

necessarie per:

- a. assicurare che la conservazione dei dati relativi al traffico sia disponibile nonostante uno o più fornitori di servizi siano stati coinvolti nella trasmissione di tale comunicazione; e
 - b. assicurare la rapida trasmissione all'autorità competente della Parte, o al soggetto designato da tale autorità, di una quantità di dati relativi al traffico sufficiente per consentire alla Parte di identificare il fornitore di servizi e la via attraverso la quale la comunicazione fu trasmessa.
2. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggette agli articoli 14 e 15.

TITOLO III

INGIUNZIONE DI PRODURRE

Articolo 18 - Ingiunzione di produrre

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle autorità competenti di ordinare:
 - a. ad un soggetto nel proprio territorio di trasmettere specifici dati informatici nella propria disponibilità o controllo, che siano immagazzinati in un sistema informatico in un supporto informatico per la conservazione di dati; e
 - b. a un fornitore di servizi che offre le proprie prestazioni nel territorio della Parte di fornire i dati in proprio possesso o sotto il suo controllo relativi ai propri abbonati e concernenti tali servizi.
2. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggette agli articoli 14 e 15.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "informazioni relative agli abbonati" designa ogni informazione detenuta in forma di dato informatico o sotto altra forma da un fornitore di servizi e relativa agli abbonati ad un proprio servizio e diversa dai dati relativi al traffico o al contenuto e attraverso la quale è possibile stabilire:
 - a. il tipo di servizio di comunicazione utilizzato, le disposizioni tecniche prese a tale riguardo e il periodo del servizio;
 - b. l'identità dell'abbonato, l'indirizzo postale o geografico, il telefono e gli altri numeri d'accesso, i dati riguardanti la fatturazione e il pagamento, disponibili sulla base degli accordi o del contratto di fornitura del servizio;
 - c. ogni altra informazione sul luogo di installazione dell'apparecchiatura della comunicazione, disponibile sulla base degli accordi o del contratto di fornitura del servizio.

TITOLO IV

PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DI DATI INFORMATICI IMMAGAZZINATI

Articolo 19 - Perquisizione e sequestro dati informatici immagazzinati

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di perquisire o accedere in modo simile:
 - a. a un sistema informatico o parte di esso e ai dati informatici ivi immagazzinati; e
 - b. a supporto per la conservazione di dati informatici nel quale i dati stessi possono essere immagazzinati nel proprio territorio.
2. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire che, qualora le proprie autorità perquisiscano o accedano in modo simile a specifici sistemi informatici o parte di essi, in conformità al paragrafo 1.a, e abbiano ragione di ritenere che i dati ricercati si trovino presso un altro sistema informatico o parte di esso nel proprio territorio, e a tali dati sia possibile legalmente l'accesso dal sistema iniziale, le stesse autorità possano estendere rapidamente la perquisizione o l'accesso all'altro sistema.
3. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di sequestrare o acquisire in modo simile i dati informatici per i quali si è proceduto all'accesso in conformità ai paragrafi 1 o 2. Tali misure devono includere il potere di:
 - a. sequestrare o acquisire in modo simile un sistema informatico o parte di esso o un supporto per la conservazione di dati informatici;
 - b. fare e trattenere una copia di quei dati informatici ;
 - c. mantenere l'integrità dei relativi dati informatici immagazzinati;
 - d. rendere inaccessibile o rimuovere quei dati dal sistema informatico analizzato.
4. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle proprie competenti autorità di ordinare ad ogni soggetto che abbia conoscenza del funzionamento del sistema informatico o delle misure utilizzate per proteggere i dati informatici in esso contenuti, di mettere a disposizione tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per consentire l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1. e 2.
5. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggette agli articoli 14 e 15.

TITOLO V

RACCOLTA IN TEMPO REALE DI DATI INFORMATICI

Articolo 20 - Raccolta in tempo reale di dati sul traffico

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per

consentire alle proprie competenti autorità di:

- a. raccogliere o registrare attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici nel suo territorio;
 - b. obbligare un fornitore di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche a:
 - i. raccogliere o registrare attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici esistenti nel suo territorio, o
 - ii. cooperare ed assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione in tempo reale di dati sul traffico associati a comunicazioni specifiche effettuate sul proprio territorio attraverso un sistema informatico.
2. Qualora una Parte, a causa dei limiti previsti dal proprio ordinamento giuridico, non è in grado di applicare le misure previste al paragrafo 1.a, può, invece, adottare le misure legislative o di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire la raccolta o la registrazione in tempo reale dei dati relativi al traffico associati a comunicazioni specifiche effettuate sul proprio territorio, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici esistenti su questo territorio.
3. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere segreti il fatto che un qualsiasi potere previsto nel presente articolo sia stato esercitato e ogni informazione relativa.

I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggette agli articoli 14 e 15.

Articolo 21 - Intercettazione di dati relativi al contenuto

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie, in relazione ad una serie di gravi infrazioni che devono essere definite dal diritto nazionale, per consentire alle proprie competenti autorità di:
 - a. raccogliere o registrare attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici esistenti nel territorio della Parte, e
 - b. obbligare un fornitori di servizi, nell'ambito delle sue capacità tecniche a:
 - i. raccogliere o registrare attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici esistenti nel territorio della Parte, o
 - ii. cooperare ed assistere le autorità competenti nella raccolta o registrazione in tempo reale di dati relativi al contenuto di comunicazioni specifiche eseguite nel proprio territorio attraverso un sistema informatico.
2. Qualora una Parte, a causa dei principi del proprio ordinamento giuridico, non è in grado di applicare le misure previste al paragrafo 1.a, può invece adottare misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per assicurare la raccolta o la registrazione in tempo reale dei dati relativi al contenuto di comunicazioni specifiche eseguite sul proprio territorio, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici in quel territorio.

3. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per obbligare un fornitore di servizi a mantenere segreto il fatto che un qualsiasi potere previsto nel presente articolo sia stato sia stato esercitato e ogni informazione relativa.
4. I poteri e le procedure di cui al presente articolo devono essere soggette agli articoli 14 e 15.

SEZIONE III

COMPETENZA

Articolo 22 – Competenza

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per stabilire la propria competenza per tutti i reati previsti in conformità agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, quando i reati siano commessi:
 - a. nel proprio territorio;
 - b. a bordo di una nave battente bandiera della Parte;
 - c. a bordo di un aeromobile immatricolato presso quella Parte
 - d. da un proprio cittadino, se l'infrazione è penalmente punibile là dove è stata commessa o se l'infrazione non rientra nella competenza territoriale di alcuno Stato.
2. Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in condizioni o casi specifici le regole di competenza definite ai paragrafi 1.b - 1.d del presente articolo o in una parte qualunque di essi.
3. Ogni Parte deve adottare le misure che dovessero essere necessarie per stabilire la propria competenza in ordine alle infrazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della presente Convenzione, nel caso in cui l'autore presunto dell'infrazione si trovi nel proprio territorio e non è estraibile verso un'altra Parte solo in virtù della sua nazionalità, dopo una richiesta di estradizione.
4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una Parte in base al proprio diritto interno.
5. Quando più di una Parte rivendica la propria competenza per una presunta infrazione prevista dalla presente Convenzione, le Parti coinvolte si consultano, laddove sia opportuno, al fine di stabilire la competenza più appropriata per esercitare l'azione penale.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SEZIONE II

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 23 - Principi generali relativi alla cooperazione internazionale

Le parti devono cooperare tra loro nella misura più ampia possibile nelle indagini o nei procedimenti riguardanti i reati collegati a sistemi e dati informatici, o per raccogliere le prove, in forma elettronica, di un reato, in conformità alle disposizioni di questo capitolo e in applicazione degli strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale, degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità e del loro diritto nazionale.

TITOLO II

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESTRADIZIONE

Articolo 24 - Estradizione

1. a. Il presente articolo si applica all'estradizione tra Parti per i reati stabiliti in base agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, a condizione che essi siano punibili in base alla legge di entrambe le Parti con la privazione della libertà per un periodo massimo di almeno un anno, o con una pena più severa.
b. Qualora sia richiesta una pena minima differente in base ad un trattato di estradizione applicabile fra due o più parti, ivi compresa la Convenzione Europea d'Estradizione (STE No. 24) o in forza di un accordo stipulato sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, si applica la pena minima prevista in base a questi trattati o accordi.
2. I reati descritti al paragrafo 1 del presente articolo devono essere considerati come inclusi nel novero dei reati che possono dar luogo ad estradizione in tutti i trattati di estradizione esistenti tra le Parti. Le Parti si impegnano ad includere tali reati fra quelli che possono comportare l'estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso tra di esse.
3. Qualora una Parte condizioni l'estradizione all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione di un'altra Parte con la quale non ha un trattato di estradizione, la presente Convenzione può essere considerata come base giuridica per l'estradizione nei riguardi di tutti i reati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono considerare i reati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo come reati che possono dar luogo ad estradizione tra di esse.
5. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiedente o dai trattati di estradizione in vigore, inclusi i motivi in base ai quali la Parte richiesta può rifiutare di concedere

l'estradizione.

6. Qualora l'estradizione per un reato menzionata al paragrafo 1 del presente articolo venga rifiutata esclusivamente sulla base della nazionalità della persona ricercata, o perché la Parte richiasta eccede la propria competenza per quel reato, la Parte richiasta deve sottoporre il caso su richiesta della Parte richiedente alle proprie autorità competenti a procedere e dovrà trasmettere i risultati finali alla Parte richiedente in tempo utile. Tali autorità dovranno prendere le proprie decisioni e condurre le proprie indagini e i procedimenti allo stesso che per tutti gli altri reati comparabili per natura in base alla legislazione di tale Parte.
7. a. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve comunicare al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo di ogni autorità responsabile dell'invio o della ricezione delle richieste di estradizione o di arresto provvisorio in mancanza di un trattato.
- b. Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa deve istituire e aggiornare un registro delle autorità a tal fine designate dalle Parti. Ogni Parte deve assicurare che i dati del registro siano corretti in ogni momento.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA MUTUA ASSISTENZA

Articolo 25 - Principi generali relativi alla mutua assistenza

1. Le Parti devono concedersi reciprocamente la più ampia mutua assistenza al fine delle indagini o dei procedimenti relativi ai reati relativi a sistemi e dati informatici o per la raccolta di prove in formato elettronico di reati.
2. Ogni Parte deve anche adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti in base agli articoli da 27 al 35.
3. Ogni Parte può, in casi d'urgenza, fare richieste di mutua assistenza o comunicazioni ad essa relative attraverso strumenti rapidi di comunicazione, come il fax o la posta elettronica, a condizione che tali strumenti diano appropriate garanzie di sicurezza e autenticazione (inclusa la criptazione, se necessaria), seguite da conferma ufficiale ulteriore se lo Stato richiesto lo esige. Lo Stato richiesto deve accettare la domanda e rispondere alla richiesta con uno qualsiasi di tali mezzi rapidi di comunicazione.
4. Salva contraria disposizione espressamente prevista negli articoli del presente capitolo, la mutua assistenza è soggetta alle condizioni previste dalla legislazione della Parte richiasta o dai trattati di mutua assistenza applicabili, inclusi i motivi sulla base dei quali la Parte richiasta può rifiutare la cooperazione. La Parte richiasta non può esercitare il diritto di rifiutare la mutua assistenza in relazione ai reati menzionati negli articoli da 2 a 11 per il solo motivo che la richiesta riguarda un reato che essa reputa di natura fiscale.
5. Qualora, in conformità alle previsioni del presente capitolo, la Parte richiasta è autorizzata a

subordinare la mutua assistenza ad una doppia incriminazione, questa condizione sarà considerata come soddisfatta, se il comportamento considerato reato per il quale la mutua assistenza è stata richiesta costituisca reato in base al proprio diritto interno, a prescindere dal fatto che la propria legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa terminologia della legislazione della Parte richiedente.

Articolo 26 - Informazioni spontanee

1. Una Parte può, nei limiti della propria legislazione nazionale e senza una richiesta preventiva, trasmettere ad un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte ricevente nell'avvio o nello svolgimento di indagini o procedimenti riguardanti reati definiti in base alla presente Convenzione o possa giovare ad una richiesta di quella Parte in base al presente capitolo.
2. Prima di trasmettere tali informazioni, la Parte trasmittente può richiedere che esse vengano mantenute confidenziali o usate solo a determinate condizioni. Qualora la Parte ricevente non possa adeguarsi a tale richiesta, essa deve informare l'altra Parte, che dovrà quindi stabilire se le informazioni debbano comunque essere trasmesse. Qualora la Parte ricevente accetti le informazioni alle condizioni stabilite, essa dovrà attenersi.

TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI MUTUA ASSISTENZA IN ASSENZA DI ACCORDI INTERNAZIONALI APPLICABILI

Articolo 27 - Procedure relative alle richieste di mutua assistenza in assenza di accordi internazionali applicabili

1. Qualora non vi sia un trattato o un accordo di mutua assistenza concluso sulla base di una legislazione uniforme in vigore o in condizione di reciprocità tra la Parte richiedente e richiesta, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. Le stesse non si applicano qualora vi sia un trattato, accordo o legislazione in vigore, a meno che le Parti interessate siano d'accordo nell'applicare a loro posto in tutto o in parte questo articolo.
2. a. Ogni Parte deve designare un'autorità centrale responsabile dell'invio e delle risposte alle richieste di mutua assistenza, dell'esecuzione di tali richieste o della loro trasmissione alle autorità competenti per la loro esecuzione.
- b. Le autorità centrali devono comunicare direttamente tra loro;
- c. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve comunicare al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo dell'autorità designata in applicazione del presente paragrafo;

- d. Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa deve istituire e tenere aggiornato un registro delle autorità centrali designate dalle Parti. Ogni Parte deve assicurare che i dati del registro siano corretti in ogni momento.
3. Le domande di mutua assistenza avanzate in base al presente articolo devono essere eseguite in conformità alle procedure specificate dalla Parte richiedente, salvo che siano incompatibili con la legislazione della Parte richiesta.
4. La Parte richiesta può, in aggiunta ai motivi di rifiuto stabiliti dall'articolo 25, paragrafo 4, rifiutare l'assistenza se:
- a. la richiesta riguarda un reato che la Parte richiesta considera politico o connesso con un reato politico, o
 - b. la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla sua sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
5. La Parte richiesta può sospendere l'esecuzione di una richiesta se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti condotti dalle proprie autorità.
6. Prima di rifiutare o sospendere l'assistenza, la Parte richiesta deve, se del caso dopo essersi consultata con la Parte richiedente, considerare se la richiesta possa essere eseguita in parte o sottoposta alle condizioni che ritenga necessarie.
7. La Parte richiesta deve prontamente informare la Parte richiedente del seguito che intende dare alla richiesta di assistenza. Essa dovrà motivare ogni rifiuto o sospensione della richiesta. La Parte richiesta deve anche informare la Parte richiedente di tutte le motivazioni che rendono impossibile l'esecuzione della richiesta o che sono in grado di ritardarla in modo significativo.
8. La Parte richiedente può richiedere che la Parte richiesta mantenga confidenziale il fatto e anche l'oggetto di ogni richiesta fatta in base al presente capitolo, salvo nella misura in cui sia necessario per la sua esecuzione. Qualora la Parte richiesta non possa adeguarsi la richiesta di confidenzialità, essa deve prontamente informare l'altra Parte, che dovrà quindi stabilire se la richiesta debba comunque essere eseguita.
9. a. In caso di urgenza, le richieste di mutua assistenza o le comunicazioni ad essa collegate possono essere trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie della Parte richiedente dalle autorità della Parte richiesta. In tale caso, una copia deve essere trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta attraverso l'autorità centrale della Parte richiedente.
- b. Ogni richiesta o comunicazione in base al presente paragrafo può essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
- c. Qualora una richiesta venga effettuata in base al punto a. del presente articolo e l'autorità non sia competente ad esaminarla, essa deve trasmetterla all'autorità nazionale competente ed informarne direttamente la Parte richiedente.
- d. Le richieste o le comunicazioni effettuate in base a questo paragrafo che non implicino azioni

coercitive possono essere direttamente trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente alle autorità competenti della Parte richiesta.

- e. Ogni Parte può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicare al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che, per ragioni di efficienza, le richieste effettuate in base al presente paragrafo dovranno essere indirizzate alla propria autorità centrale.

Articolo 28 - Confidenzialità e limitazioni di utilizzo

1. Quando non vi è un trattato o un accordo di mutua assistenza sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità in vigore tra la Parte richiedente e la Parte richiesta, devono applicarsi le disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora vi sia un trattato, accordo o legislazione in vigore, a meno che le Parti interessate siano d'accordo nell'applicare a loro posto in tutto o in parte il presente articolo.
2. La Parte richiesta può subordinare la comunicazione di informazioni o materiali in risposta ad una richiesta alla condizione che :
 - a. vengano mantenute confidenziali qualora la richiesta di mutua assistenza legale non possa essere soddisfatta in mancanza di tale condizione; o
 - b. non vengano utilizzate per indagini o procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta.
3. Qualora la Parte richiedente non possa soddisfare una delle condizioni contenute nel paragrafo 2, essa deve prontamente informare l'altra Parte, che deve stabilire se l'informazione possa comunque essere trasmessa. Quando la Parte richiedente accetta la condizione, essa vi si dovrà attenere.
4. Ogni Parte che fornisca un'informazione o del materiale soggetto ad una condizione in base al paragrafo 2 può richiedere all'altra Parte precisazioni, in relazione a tale condizione, circa l'uso fatto di tale informazione o materiale.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

MUTUA ASSISTENZA RELATIVA A MISURE PROVVISORIE

Articolo 29 - Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati

1. Una Parte può richiedere ad un'altra Parte di ordinare od ottenere in altro modo la conservazione rapida di dati immagazzinati attraverso un sistema informatico, situato nel territorio di quest'altra Parte e nei confronti della quale la Parte richiedente intende avanzare una richiesta di mutua

assistenza per la perquisizione o altro simile mezzo di accesso, per il sequestro o altro strumento simile, o per la divulgazione dei dati.

2. Una richiesta di conservazione effettuata in base al paragrafo 1 deve specificare:
 - a. l'autorità che richiede la conservazione;
 - b. il reato che costituisce oggetto di indagine e una breve esposizione dei fatti relativi;
 - c. i dati informatici immagazzinati da conservare e il loro legame con il reato;
 - d. tutte le informazioni utili ad identificare il custode dei dati informatici immagazzinati o il luogo dove si trova il sistema informatico;
 - e. la necessità della conservazione; e
 - f. che la Parte intende avanzare una richiesta di mutua assistenza per la perquisizione o altro simile mezzo di accesso, per il sequestro o uno strumento similare, o per la divulgazione dei dati.
3. Dopo aver ricevuto la richiesta da un'altra Parte, la Parte richiesta deve prendere tutte le misure appropriate per conservare rapidamente i dati specificati in base alla propria legge nazionale. Per rispondere ad una tale richiesta, la doppia incriminazione non è richiesta come condizione per provvedere alla conservazione.
4. Una Parte che richiede la doppia incriminazione come condizione di procedibilità per rispondere ad una richiesta di mutua assistenza per la perquisizione o altro simile mezzo di accesso, per il sequestro o altro strumento similare, o per la divulgazione dei dati immagazzinati può, riguardo a reati diversi da quelli definiti in base agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, riservarsi il diritto di rifiutare la richiesta di conservazione in base al presente articolo, nei casi in cui ha ragione di ritenere che, al momento della divulgazione, la condizione della doppia incriminazione non possa realizzarsi.
5. Inoltre, una richiesta di conservazione può essere rifiutata solo se:
 - a. la richiesta è relativa ad un reato che la Parte richiesta considera un reato politico o un reato connesso ad un reato politico; o
 - b. la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla sua sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
6. Qualora la Parte richiesta ritenga che la conservazione non assicurerà la disponibilità in futuro dei dati o comprometterà la confidenzialità o pregiudicherà in altro modo le indagini della Parte richiedente, essa deve prontamente informare la Parte richiedente che dovrà decidere se la richiesta vada comunque eseguita.
7. Tutte le conservazioni effettuate a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 devono essere disponibili per un periodo non inferiore a sessanta giorni, al fine di permettere alla Parte richiedente di effettuare una richiesta per la perquisizione o altro simile mezzo di accesso, per il sequestro o altro

strumento analogo, o per la divulgazione dei dati. A seguito del ricevimento di tale richiesta, i dati dovranno continuare ad essere conservati in attesa della decisione su tale richiesta

Articolo 30 - Divulgazione rapida di dati di traffico conservati

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di una richiesta effettuata sulla base dell'articolo 29 per conservare dati sul traffico relativi ad una specifica comunicazione, la Parte richiesta scopra che un *service provider* di un altro Stato sia coinvolto nella trasmissione della comunicazione, la Parte richiesta deve rapidamente trasmettere alla Parte richiedente una quantità sufficiente di dati concernenti il traffico che consenta di identificare il *service provider* e la via attraverso la quale la comunicazione fu effettuata.
2. La divulgazione di dati di traffico di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata solo se:
 - a. la richiesta riguarda un reato che la Parte richiesta consideri un reato politico o un reato connesso ad un reato politico; o
 - b. la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla sua sicurezza, al proprio ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.

TITOLO II

MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AI POTERI D'INDAGINE

Articolo 31 - Mutua assistenza concernente l'accesso a dati informatici immagazzinati

1. Una Parte può richiedere ad un'altra Parte la perquisizione o altro simile mezzo di accesso, il sequestro o altro strumento simile, o la divulgazione dei dati immagazzinati attraverso un sistema informatico situato nel territorio della Parte richiesta, inclusi i dati che sono stati conservati in base all'articolo 29.
2. La Parte richiesta soddisfa la richiesta attraverso gli strumenti internazionali, gli accordi e le legislazioni alle quali si fa riferimento all'articolo 23, e conformandosi alle disposizioni del presente capitolo.
3. La richiesta deve essere soddisfatta al più presto possibile quando:
 - a. vi è motivo di ritenere che i dati relativi siano particolarmente a rischio di perdita o modificazioni; o
 - b. gli strumenti, gli accordi e le legislazioni di cui al paragrafo 2 prevedano una cooperazione rapida.

Articolo 32 - Accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o quando pubblicamente disponibili

Una Parte può, senza l'autorizzazione di un'altra Parte:

- a. accedere ai dati informatici immagazzinati disponibili al pubblico (fonti aperte), senza avere

riguardo al luogo geografico in cui si trovano tali dati; o

- b. accedere o ricevere, attraverso un sistema informatico nel proprio territorio, dati informatici immagazzinati situati in un altro Stato, se la Parte ottiene il consenso legale e volontario della persona legalmente autorizzata a divulgare i dati allo Stato attraverso tale sistema informatico.

Articolo 33 - Mutua assistenza nella raccolta in tempo reale di dati sul traffico

1. Le Parti devono fornire mutua assistenza tra loro nella raccolta in tempo reale di dati sul traffico, associati a specifiche comunicazioni nel proprio territorio, trasmessi attraverso l'uso di un sistema informatico. Questa assistenza, soggetta alle disposizioni del paragrafo 2, è regolata dalle condizioni e dalle procedure previste dal diritto interno.
2. Tutte le Parti devono fornire questa assistenza almeno rispetto ai reati per i quali la raccolta in tempo reale dei dati sul traffico sarebbe possibile, in ambito interno, in una situazione analoga.

Articolo 34 - Mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi al contenuto

Le Parti devono fornirsi mutua assistenza nella raccolta o registrazione in tempo reale di dati relativi al contenuto di specificate comunicazioni trasmesse attraverso l'uso di un sistema informatico nella misura consentita dai trattati applicabili fra le stesse e dalle leggi interne.

TITOLO III

RETE 24/7

Articolo 35 - Rete 24/7

1. Ogni Parte deve designare un punto di contatto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per assicurare un'assistenza immediata per le indagini relative a reati connessi a sistemi e dati informatici, o per la raccolta di prove in formato elettronico di un reato. Tale assistenza deve includere la facilitazione o, se il diritto interno e la prassi nazionale lo consentono, l'applicazione diretta delle seguenti misure:
 - a. apporto di consigli tecnici;
 - b. conservazione dei dati in base agli articoli 29 e 30;
 - c. raccolta di prove, trasmissione di informazioni di carattere giuridico e localizzazione dei sospetti.
2.
 - a. Il punto di contatto di una Parte deve poter comunicare con il punto di contatto di un'altra Parte secondo una procedura accelerata.
 - b. Se il punto di contatto designato da una Parte non dipende dall'autorità della Parte o delle autorità responsabili per la mutua assistenza internazionale o per l'estradizione, il punto di contatto dovrà garantire di essere in grado di coordinarsi con quella o con queste secondo una procedura

accelerata.

3. Ogni Parte farà in modo di disporre di personale formato ed equipaggiato al fine di facilitare le attività della rete.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Firma ed entrata in vigore

1. Questa Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.
3. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi successivi alla data in cui cinque Stati, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. Nei confronti di ogni Stato firmatario che esprima successivamente il proprio consenso, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza dei tre mesi successivi la data in cui viene espresso il consenso in conformità alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 37 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato gli Stati Contraenti e dopo averne ottenuto il consenso unanime, può invitare ogni Stato che non sia membro del Consiglio e che non abbia partecipato alla elaborazione della Convenzione ad aderirvi. La decisione può essere presa a maggioranza secondo la disposizione dell'articolo 20.d. dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi titolo a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Nei confronti di tutti gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione in base al paragrafo 1. di cui sopra, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 38 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione,

approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali la Convenzione si applica.

2. Ogni Stato può, successivamente, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretariato Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretariato Generale.

Articolo 39 - Effetti della Convenzione

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di completare i trattati e gli accordi multilaterali e bilaterali applicabili esistenti tra le Parti, incluse le disposizioni:
 - della Convenzione europea sull'estradizione, aperta alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957 (ETS n. 24);
 - della Convenzione europea sulla mutua assistenza in campo penale, aperta alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959 (ETS n. 30);
 - del Protocollo addizionale della Convenzione europea sulla mutua assistenza in campo penale, aperto alla firma a Strasburgo, il 17 MARZO 1978 (ETS n. 99).
2. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato sulla materia trattata dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo regolato le proprie relazioni su tali materie, o dovessero farlo in futuro, esse avranno anche facoltà d'applicare tale accordo o trattato o regolare le loro relazioni di conseguenza, in luogo della presente Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni relative alle materie trattate nella presente Convenzione in modo diverso, esse dovranno farlo in modo che non sia incompatibile con l'oggetto e i principi della Convenzione.
3. Niente della presente Convenzione riguarda altri diritti, restrizioni, obbligazioni e responsabilità di una Parte.

Articolo 40 - Dichiarazioni

Attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, ogni Stato può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva la facoltà di richiedere elementi ulteriori come disposto dagli articoli 2, 3, 6 paragrafo 1 (b), 7, 9, paragrafo 3 e 27, paragrafo 9 (e).

Articolo 41 - Clausola federale

1. Uno Stato federale può riservarsi il diritto di onorare gli impegni assunti in base al capitolo II della presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che esso sia in grado di cooperare in base al capitolo III.
2. Quando effettua una riserva in base al paragrafo 1., uno Stato federale non può applicare i termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di cui al capitolo II. In ogni caso, esso deve dotarsi di mezzi estesi ed effettivi che permettano la messa in opera delle misure previste da detto capitolo.
3. Nei riguardi delle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione ricade sotto la competenza di ciascuno Stato membro o di altra entità territoriale simile, che in base al sistema costituzionale della federazione non sia obbligato a prendere misure legislative, il governo federale deve informare le autorità competenti di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandolo ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.

Articolo 42 - Riserve

Con una notifica scritta indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, ogni Stato può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si avvale della riserva o delle riserve di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, articolo 9, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafo 3, articolo 14, paragrafo 3, articolo 22, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 4 e articolo 41, paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve.

Articolo 43 - Status e cancellazione delle riserve

1. La Parte che abbia formulato una riserva in conformità all'articolo 42 può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretariato Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avrà effetto da una data specifica in essa indicata e tale data è successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data.
2. La Parte che abbia fatto una riserva come stabilito all'articolo 42 può ritirarla, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo permettano.
3. Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa può periodicamente domandare alle Parti che hanno fatto una o più riserve di cui all'articolo 42 le prospettive del ritiro di tali riserve.

Articolo 44 - Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte e devono essere comunicati dal Segretariato Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e ad ogni Stato che vi ha aderito o è stato invitato ad aderirvi in conformità alle disposizioni dell'articolo 37.
2. Ogni emendamento proposto da una Parte deve essere comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), che dovrà sottoporre al Comitato dei Ministri il proprio parere su tale proposta di emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri deve esaminare l'emendamento proposto e l'avviso espresso dal Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) e, a seguito di consultazione degli Stati non membri Parti della presente Convenzione, può adottare l'emendamento.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3. del presente articolo deve essere trasmesso alle Parti per accettazione.
5. Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3. del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretariato Generale della loro accettazione.

Articolo 45 - Risoluzione dei contrasti

Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) deve essere informato della interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.

Nel caso di un contrasto tra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti stesse si adopereranno per trovare una soluzione attraverso negoziati o con ogni altro pacifico strumento a loro scelta, inclusa la sottoposizione del contrasto al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante per le Parti, o alla Corte Internazionale di Giustizia, come concordato dalle Parti coinvolte.

Articolo 46 - Consultazione delle Parti

1. Le Parti devono, quando occorra, consultarsi periodicamente allo scopo di facilitare:
 - a. l'effettivo uso e l'esecuzione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia, così come gli effetti di ogni dichiarazione o riserva fatta riguardo alla presente Convenzione;
 - b. lo scambio di informazioni sugli sviluppi legislativi, politici o tecnologici riguardanti la criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico;
 - c. l'esame di eventuali integrazioni o emendamenti della Convenzione.
2. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) deve essere mantenuto periodicamente informato dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1.

3. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) deve, quando occorra, facilitare le consultazioni di cui al paragrafo 1. e prendere le misure necessarie per assistere le Parti nel loro sforzo di integrare o modificare la Convenzione. Non oltre un triennio dall'entrata in vigore della Convenzione, il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) deve, in cooperazione con le Parti, procedere ad un riesame di tutte le disposizioni della Convenzione e, se necessario, consigliare tutte le modifiche opportune.
4. Salvi i casi in cui vengano assunte dal Consiglio d'Europa, le spese affrontate per l'esecuzione delle disposizioni del paragrafo 1. devono essere sostenute dalle Parti nel modo da esse stabilito.
5. Le Parti devono essere assistite dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente articolo.

Articolo 47 - Denuncia

1. Tutte le Parti possono, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione attraverso la notifica al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretariato Generale.

Articolo 48 - Notificazione

Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa dovrà notificare ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato nell'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o è stato invitato ad aderirvi:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in base agli articoli 36 e 37;
- d. ogni dichiarazione fatta in base all'articolo 40 o ogni riserve fatte in conformità all'articolo 42;
- e. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Budapest, il 23 novembre 2001, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa dovrà trasmettere copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

Convenzione n. 197 Sulla lotta contro la tratta di esseri umani*

Varsavia, 16.V.2005

Premessa

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri;

Considerato che la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità dell'essere umano;

Considerato che la tratta di esseri umani può condurre ad una situazione di schiavitù per le vittime;

Considerato che il rispetto dei diritti delle vittime, la loro protezione e la lotta alla tratta di esseri umani devono essere gli obiettivi prioritari;

Considerato che tutte le attività e le iniziative intraprese contro la tratta di esseri umani, devono essere non discriminatorie e tenere conto della parità tra le donne e gli uomini così come di un approccio fondato sui diritti dei minori;

Richiamando le dichiarazioni dei Ministri degli Affari esteri degli Stati membri nelle Sessioni 112° (14-15 Maggio 2003) e 114° (12-13 Maggio 2004) del Comitato dei Ministri che auspicavano un'azione più forte da parte del Consiglio d'Europa nel campo della tratta di esseri umani;

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) ed i suoi Protocolli;

Ricordando le seguenti Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri agli Stati Membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta dei bambini e dei giovani adulti; Raccomandazione n° R (97) 13 sull'intimidazione dei testimoni ed i diritti alla difesa; Raccomandazione n° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; Raccomandazione n°R (2001) 16 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale; Raccomandazione n° R (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza;

Ricordando le seguenti raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 1325 (1997) sulla tratta delle donne e sulla prostituzione forzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa; Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne; Raccomandazione 1545 (2002) per una campagna contro la tratta delle donne e la prostituzione; Raccomandazione 1610

* Traduzione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità: http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/consiglio_europa_convenzione_definitivo.pdf.

(2003) sulla migrazione connessa alla tratta delle donne e alla prostituzione; Raccomandazione 1611 (2003) sul traffico degli organi in Europa; Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e mogli acquistate per corrispondenza;

Ricordando la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea del 19 Luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani, la Decisione-quadro del Consiglio della Unione europea del 15 Marzo 2001 sullo status delle vittime nei processi penali e la Direttiva del Consiglio dell'Unione del 29 Aprile 2004 sul permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini dei Paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un'azione di aiuto all'immigrazione illegale e che cooperano con le autorità competenti;

Tenendo nella dovuta considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed il suo Protocollo aggiuntivo finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, al fine di rafforzare la protezione che offrono questi strumenti e sviluppare le norme da essi stabilite;

Tenendo nella dovuta considerazione gli altri strumenti giuridici pertinenti nel campo della lotta alla tratta di esseri umani;

Tenendo conto dell'esigenza di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti umani delle vittime della tratta e sulla creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio,

Convengono su quanto segue:

Capitolo I – Oggetto, campo d'applicazione, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;
- b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
- c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2 – Campo d'applicazione

La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata.

Articolo 3 – Principio di non discriminazione

L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare la fruizione delle misure atte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, dovrà avvenire senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sulle origini nazionali o sociali, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altro tipo di condizione.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) L'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi;
- b) Il consenso della vittima della "tratta di esseri umani", allo sfruttamento così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a);
- c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato "tratta di esseri umani" anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo;
- d) per "minore" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni;
- e) per "vittima" s'intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nel presente articolo.

Capitolo II – Prevenzione, cooperazione ed altre misure

Articolo 5 – Prevenzione della tratta di esseri umani

1. Ciascuna delle Parti adotterà misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani.
2. Ciascuna delle Parti stabilirà e/o rafforzerà politiche e programmi efficaci allo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, mediante: ricerche, campagne d'informazione, di sensibilizzazione ed educative;

iniziative sociali ed economiche, programmi di formazione, in particolare quelli per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s'interessano della tratta di esseri umani.

3. Ciascuna delle Parti promuoverà un tipo di approccio fondato sui diritti umani, ed userà un approccio integrato di parità tra donne ed uomini e rispettoso dell'infanzia, nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tutte le politiche ed i programmi menzionati nel secondo comma.

4. Ciascuna delle Parti adotterà le misure appropriate e necessarie, affinché gli immigrati si stabiliscano nel Paese legalmente, in particolare attraverso la diffusione d'informazioni accurate, da parte degli uffici interessati, sulle condizioni che permettono l'ingresso e la permanenza legale sul proprio territorio.

5. Ciascuna delle Parti adotterà specifiche misure per ridurre la vulnerabilità dei minori nei confronti della tratta, in modo particolare creando un ambiente protetto per questi ultimi.

6. Le misure stabilite in conformità con il presente articolo coinvolgeranno, se del caso, le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni competenti e gli altri soggetti della società civile impegnati nella prevenzione della tratta di esseri umani e nella protezione o nell'aiuto alle vittime.

Articolo 6 – Misure per scoraggiare la domanda

Per scoraggiare la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che favorisce la tratta, ciascuna delle Parti adotterà o rafforzerà misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali ed altre, ivi comprese:

- a. ricerche sulle migliori pratiche, metodi e strategie;
- b. misure dirette ad aumentare il livello di consapevolezza della responsabilità e dell' importante ruolo dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta di esseri umani;
- c. realizzare campagne d'informazione mirate, coinvolgendo tra gli altri, se necessario, le pubbliche autorità ed i decisori politici;
- d. misure di prevenzione, inclusi programmi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze nella loro vita scolastica, che evidenzino l'inaccettabile natura della discriminazione basata sul sesso e le disastrose conseguenze che ne derivano, l'importanza della parità tra le donne e gli uomini e della dignità e integrità di ogni essere umano.

Articolo 7 – Misure alle frontiere

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzeranno, per quanto possibile, i controlli alle frontiere, necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto usati dai corrieri commerciali per commettere i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

3. Laddove appropriato, e nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, tali misure consistono nella previsione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, incluse tutte le compagnie di trasporto o tutti i proprietari o chiunque utilizzi un qualsiasi mezzo di trasporto, di accertarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie, in conformità alla propria legge nazionale, per comminare sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 del presente articolo.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per permettere, in conformità alla propria legislazione, di rifiutare l'ingresso o revocare i visti alle persone implicate nei reati previsti sulla base della presente Convenzione.

6. Le Parti rafforzano la cooperazione tra i servizi di controllo delle frontiere, in particolare stabilendo e mantenendo canali diretti di comunicazione.

Articolo 8 – Sicurezza e controllo dei documenti

Ciascuna delle Parti prende le misure necessarie:

- a. per assicurarsi che i documenti di viaggio o di identità, da essa rilasciati, siano di qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente; e
- b. per assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati da e per conto di una delle Parti e allo scopo di prevenire la loro illegittima riproduzione e conseguente illegittimo rilascio.

Articolo 9 – Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di una delle Parti, una Parte verifica, in conformità al proprio diritto nazionale ed entro un ragionevole lasso di tempo, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati o ritenuti rilasciati a suo nome e che si sospetti vengano usati per la tratta di esseri umani.

Capitolo III – Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini

Articolo 10 – Identificazione delle vittime

1. Ciascuna delle Parti si assicura che le autorità competenti dispongano di personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, nell'identificazione delle vittime, in

particolare dei minori, e nell'aiuto a questi ultimi, e si assicura che le autorità competenti collaborino tra loro, così come con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno, al fine di permettere di identificare le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, che vengano rilasciati permessi di soggiorno nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.

2. In particolare, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno. Ciascuna delle Parti si assicura che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 della presente Convenzione, sia stata completata dalle autorità competenti e si assicura che la persona riceva l'assistenza di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Quando l'età della vittima risulta incerta e ci sono motivi per credere che la vittima sia un minore, in tal caso si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione nell'attesa che l'età venga verificata.

4. Non appena il minore viene identificato come vittima, e non è accompagnato, ognuna delle Parti deve:

- a far rappresentare il minore a livello legale da un tutore, da un'organizzazione o da una autorità che agisca nell'interesse superiore del minore;
- b fare i passi necessari per stabilire la sua identità e la sua nazionalità;
- c fare ogni possibile sforzo per ritrovare la sua famiglia laddove questo rientri nell'interesse superiore del minore stesso.

Articolo 11 – Protezione della vita privata

1. Ciascuna delle Parti protegge la vita privata e l'identità delle vittime. I dati personali che le riguardano sono registrati e usati alle condizioni previste dalla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali (STE N° 108).

2. In particolare, ciascuna delle Parti adotta misure al fine di assicurare che l'identità, o i particolari che consentono l'identificazione, di un minore vittima della tratta, non siano resi pubblici attraverso i media od altri mezzi, salvo, in eccezionali circostanze, quando si mira a facilitare il ritrovamento dei membri della famiglia o per assicurare in altro modo il benessere e la protezione del minore.

3. Ciascuna delle Parti prende in considerazione l'adozione, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, di misure finalizzate ad incoraggiare i media a proteggere la vita privata e l'identità delle vittime attraverso l'auto-regolazione o misure di regolazione o di coregolazione.

Articolo 12 – Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza includerà almeno:
 - a. condizioni di vita capaci di assicurare loro la sussistenza, attraverso misure quali: un alloggio adeguato e sicuro, l'assistenza psicologica e materiale;
 - b. accesso alle cure mediche d'urgenza;
 - c. un aiuto in materia di traduzione ed interpretariato, se necessario;
 - d. consigli ed informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro ed i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere;
 - e. assistenza per fare in modo che i diritti e gli interessi delle vittime siano rappresentati e presi in considerazione durante le fasi della procedura penale avviata contro gli autori del reato;
 - f. accesso all'istruzione per i minori.
2. Ciascuna delle Parti tiene nel dovuto conto le esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime.
3. Inoltre, ciascuna delle Parti fornisce l'assistenza medica necessaria, o qualsiasi altro genere di assistenza, alle vittime che risiedono legalmente nel territorio, che non hanno risorse adeguate e ne hanno bisogno.
4. Ciascuna delle Parti adotta norme che autorizzino le vittime, residenti nel territorio in modo legale, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale ed all'istruzione.
5. Ciascuna delle Parti prende misure, ove necessario ed alle condizioni previste dalle proprie leggi nazionali, al fine di cooperare con le organizzazioni non-governative, le altre organizzazioni competenti o gli altri soggetti della società civile impegnati nell'assistenza delle vittime.
6. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurarsi che l'assistenza ad una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare.
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, ciascuna delle Parti si assicura che i servizi siano forniti in modo consensuale ed informato, tenendo in debito conto le speciali esigenze delle persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità ed i diritti dei minori in termini di alloggio, istruzione e cure adeguate.

Articolo 13 – Periodo di recupero e di riflessione

1. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima. Tale periodo dovrà avere durata sufficiente perché la persona in questione possa ristabilirsi, sfuggire dall'influenza dei trafficanti e/o prendere consapevolmente delle decisioni sulla sua collaborazione con le autorità competenti. Durante questo periodo non sarà possibile mettere in

atto alcun ordine d'espulsione contro di essa. Questa norma non pregiudica le attività avviate dalle autorità competenti in tutte le fasi della procedura nazionale applicabile ed in particolare non pregiudica l'attività investigativa ed il perseguimento dei fatti criminosi. Durante questo periodo le Parti autorizzano il soggiorno della persona in questione sul loro territorio.

2. Durante questo periodo, le persone di cui al comma 1 di questo articolo beneficiano delle misure contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Le Parti non sono obbligate al rispetto di questo periodo per ragioni di ordine pubblico o se si ritiene che lo stato di vittima sia stato impropriamente invocato.

Articolo 14 – Permesso di soggiorno

1. Ciascuna delle Parti rilascia un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe:

- a. l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale;
- b. l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale.

2. Il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, sarà rilasciato in funzione dell'interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni.

3. Il mancato rinnovo o ritiro del permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge nazionale della Parte.

4. Se una vittima inoltra una domanda per un altro tipo di permesso di soggiorno, la Parte interessata terrà conto del fatto che la vittima abbia beneficiato o ancora benefici del permesso di soggiorno in virtù del comma 1.

5. Considerando gli obblighi delle Parti di cui all'articolo 40 della presente Convenzione, ogni Parte si assicura che il rilascio del permesso, in conformità alla presente disposizione, avvenga senza pregiudizio del diritto di richiedere asilo e di beneficiarne.

Articolo 15 – Indennizzo e risarcimento legale

1. Ciascuna delle Parti garantisce che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all'informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.

2. Ciascuna delle Parti stabilisce, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all'assistenza di un difensore e all'assistenza legale gratuita alle condizioni previste dalle norme nazionali.

3. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per fare in modo che l'indennizzo alle vittime sia garantito, alle condizioni previste dalle norme nazionali, ad esempio stabilendo un fondo per l'indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni che derivano dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 23.

Articolo 16 – Rimpatrio e rientro delle vittime

1. La Parte a cui una vittima appartiene come cittadina o quella in cui aveva il diritto di risiedere in modo permanente al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, deve, tenuto conto dei suoi diritti, della sua sicurezza e della sua dignità, facilitare ed accettare il rientro della vittima, senza ritardi ingiustificati e irragionevoli.

2. Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo rinvio deve essere fatto con il dovuto riguardo ai diritti, alla sicurezza ed alla dignità della persona e alla fase di ogni procedura giudiziaria connessa al fatto che la persona è una vittima, e deve di preferenza essere volontario.

3. Su domanda di una Parte ricevente, un'altra Parte, su richiesta, verifica se una persona è cittadina o aveva il diritto di risiedere in modo permanente nel proprio territorio al momento dell'ingresso nel territorio della Parte ricevente.

4. Allo scopo di facilitare il rientro di una vittima che sia sprovvista dei documenti richiesti, la Parte di cui questa persona è cittadina, o in cui ella aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso sul territorio della Parte ricevente, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte ricevente, i documenti di viaggio, o altro tipo di autorizzazione, necessari per mettere in grado la persona di rientrare e di essere ammessa nel proprio territorio.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per realizzare programmi di rimpatrio, che coinvolgano le competenti istituzioni nazionali od internazionali e le organizzazioni non-governative. Questi programmi mirano ad evitare la ri-vittimizzazione. Ciascuna delle Parti dovrebbe fare ogni sforzo per favorire la reintegrazione delle vittime nella società dello Stato di rientro, inclusa la reintegrazione nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro, in particolare attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali. Riguardo ai minori, questi programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all'istruzione e misure per assicurare loro il beneficio di una presa in carico o di una accoglienza adeguata da parte della loro famiglia o di strutture di accoglienza adatte.

6. Ciascuna delle Parti prende le misure legislative o le altre misure necessarie per mettere a disposizione delle vittime, laddove necessario in collaborazione con tutte le Parti coinvolte, le informazioni sulle strutture che possano assisterle nel Paese dove sono rientrate o rimpatriate, quali i servizi investigativi e giudiziari, le organizzazioni non-governative, gli operatori del settore legale capaci di fornire consigli e le strutture sociali.

7. I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell'interesse superiore del minore.

Articolo 17 – Parità tra donne e uomini

Ciascuna delle Parti deve tendere, nell'applicare le misure contenute in questo capitolo, a promuovere l'eguaglianza tra le donne e gli uomini e il ricorso all'approccio integrato di parità nello sviluppare, attuare e valutare le misure stesse.

Capitolo IV – Diritto penale sostanziale

Articolo 18 – Reato di tratta di esseri umani

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reati gli atti enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione, se commessi intenzionalmente.

Articolo 19 – Reato di utilizzo dei servizi di una vittima

Ciascuna delle Parti provvede ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l'utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, se c'è la consapevolezza che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani.

Articolo 20 – Reati relativi ai documenti di viaggio o d'identità

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, per definire reati i seguenti atti, se intenzionalmente commessi allo scopo di rendere possibile la tratta di esseri umani:

- a. fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso;
- b. procurare o fornire tale documento ;
- c. trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o di identità di un'altra persona.

Articolo 21 – Complicità e tentativo di reato

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, per definire reato qualsiasi forma di complicità, quando la stessa è intenzionale, allo scopo di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20 della presente Convenzione.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative o le altre necessarie per definire reato qualsiasi tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione dell'art. 18 e 20 lettera a, della presente convenzione.

Articolo 22 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, allo scopo di assicurare che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati stabiliti in applicazione della presente Convenzione, quando vengono commessi per loro conto da una qualsiasi persona fisica, che agisca sia individualmente sia come parte di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di direzione al suo interno e che abbia:

- a. il potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. l'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c. l'autorità per esercitare un controllo sulla persona giuridica.

2. Escludendo i casi già esposti nel comma 1, ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica indicata nel comma 1 abbia reso possibile che venisse commesso un reato, stabilito in virtù della presente Convenzione, per conto della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.

3. In base ai principi giuridici della Parte in questione, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità viene stabilita in modo da non pregiudicare la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 23 – Sanzioni e misure repressive

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre necessarie per far sì che i reati, stabiliti ai sensi degli articoli dal 18 al 21, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni includono, per i reati stabiliti in attuazione dell'articolo 18, quando commessi da persone fisiche, pene che prevedano la privazione della libertà e che possano dar luogo all'estradizione.

2. Ciascuna delle Parti farà sì che le persone giuridiche responsabili in applicazione dell'articolo 22, siano soggette a sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per rendere possibile la confisca o comunque la sottrazione dei mezzi e dei profitti derivanti dai reati come definiti ai sensi degli articoli 18 e 20, lettera a, della presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponda a tali profitti.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere la tratta di esseri umani, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi in buona fede, o per interdire, a titolo temporaneo o definitivo, all'autore del reato, l'esercizio dell'attività nel corso della quale il reato è stato commesso.

Articolo 24 – Circostanze aggravanti

Ciascuna delle Parti fa in modo che le seguenti circostanze siano considerate come aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti ai sensi dell'articolo 18 della presente Convenzione:

- a. il reato ha messo a rischio la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza;
- b. il reato è stato commesso contro un minore;
- c. il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
- d. il reato è stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.

Articolo 25 – Precedenti penali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre che diano la possibilità di prendere in considerazione, nel contesto della valutazione della pena, le condanne definitive inflitte da un'altra Parte, in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 26 – Norme che escludono la pena

Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne siano state costrette.

Capitolo V – Indagini, procedimenti giudiziari e diritto procedurale

Articolo 27 – Inchieste su denuncia e d'ufficio

1. Ciascuna delle Parti si assicura che le indagini o le azioni penali relative ai reati stabiliti in base alla presente Convenzione, non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima, almeno quando il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Ciascuna delle Parti vigila affinché le vittime di un reato commesso nel territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui risiedono, possano adire l'autorità giudiziaria competente dello Stato di residenza. L'autorità competente adita, nel caso in cui non possa essa stessa esercitare la propria competenza al riguardo, trasmette la denuncia senza ritardi all'autorità competente della Parte nel cui territorio è stato commesso il reato. Il caso verrà trattato secondo le norme di diritto nazionale della Parte in cui il reato è stato commesso.

3. Ciascuna delle Parti assicura, per mezzo di misure legislative o di altre, alle condizioni previste dalle proprie norme nazionali, ai gruppi, alle fondazioni, alle associazioni o alle organizzazioni non-governative, che abbiano come scopo quello di lottare contro la tratta di esseri umani o quello di proteggere i diritti della persona umana, la possibilità di assistere e/o di sostenere le vittime che lo consentano nel corso dei procedimenti giudiziari penali che riguardano i reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione.

Articolo 28 – Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l'autorità giudiziaria

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre necessarie per offrire una protezione effettiva ed appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante le indagini e nel corso del procedimento giudiziario a carico degli autori del reato o dopo il procedimento, a vantaggio:

- a. delle vittime;
- b. quando è opportuno, delle persone che forniscono informazioni relative ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità incaricate delle indagini o dei procedimenti giudiziari;
- c. dei testimoni che rendono una deposizione in ordine ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione;
- d. se necessario, dei membri della famiglia delle persone di cui alle lettere a) e c).

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione. Queste misure possono includere la protezione fisica, l'assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambio d'identità e l'assistenza nel trovare lavoro.

3. I minori beneficiano di speciali misure di protezione che tengano conto del loro superiore interesse.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare, se necessario, un'adeguata protezione da possibili ritorsioni o intimidazioni, in particolare durante le indagini e nel corso dei procedimenti giudiziari a carico degli autori dei reati, o dopo i procedimenti, ai membri dei gruppi, delle fondazioni, delle associazioni o delle organizzazioni non-governative che esercitano una o più attività previste nell'articolo 27, comma 3.

5. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la stipula di accordi o di intese con altri Stati per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 29 – Autorità specializzate ed organismi di coordinamento

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie al fine di assicurare che persone fisiche o giuridiche si specializzino nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Queste persone fisiche o giuridiche godono della necessaria indipendenza, nel quadro dei principi fondamentali del

sistema giuridico della Parte interessata, perché possano essere in grado svolgere le loro funzioni in maniera efficace e libere da qualsiasi indebita pressione. Dette persone fisiche, o il personale delle persone giuridiche, devono disporre di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle funzioni che svolgono.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dei servizi della propria amministrazione e degli altri organismi pubblici che combattono contro la tratta degli esseri umani, se opportuno con l'istituzione di organismi di coordinamento.

3. Ciascuna delle Parti fornisce o rinforza la formazione di agenti responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, inclusa la formazione sui Diritti della persona umana. La formazione può essere specifica per i diversi servizi e, se opportuno, s'incentrerà sui metodi usati per la prevenzione della tratta, per perseguire i trafficanti e per proteggere i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime nei confronti dei trafficanti.

4. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la nomina di Relatori nazionali o individua altri organismi incaricati del monitoraggio delle attività contro la tratta condotte dalle istituzioni statali e dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 30 – Procedure giudiziarie

Nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell'articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedimenti giudiziari:

- a. la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità;
- b. la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni, alle condizioni previste dalle norme nazionali e, nel caso di minori vittime, con specifico riferimento ai bisogni dei minori ed assicurando loro il diritto a misure di protezione specifiche.

Articolo 31 – Competenza

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre necessarie, per stabilire la competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato venga commesso:

- a. nel proprio territorio; o
- b. a bordo di una nave che batta bandiera della Parte in questione; o
- c. a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge di detta Parte; o
- d. da un proprio cittadino o da una persona apolide che abbia la proprio abituale residenza nel suo territorio, se il reato è punibile penalmente nel luogo in cui è stato commesso o se, per territorio, il reato non ricade nella competenza di alcuno Stato;

e. contro un proprio cittadino.

2. Ciascuna delle Parti può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o in condizioni specifiche, le disposizioni relative alla competenza di cui al comma 1 lettere d) e e) del presente articolo o di qualsiasi parte di dette lettere.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per definire la propria competenza con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore si trovi nel proprio territorio e non possa venire estradato verso un'altra Parte soltanto in base alla sua nazionalità, dietro una richiesta di estradizione.

4. Quando più Parti rivendichino la propria competenza in relazione ad un reato che si presume stabilito in base alla presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno, se ciò è opportuno, al fine di determinare quale sia la più idonea a procedere penalmente.

5. Senza pregiudizio per le disposizioni generali di diritto internazionale, questa Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti, in conformità alla propria legislazione nazionale.

Capitolo VI – Cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile

Articolo 32 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

Le Parti cooperano tra loro, in conformità con le clausole della presente Convenzione ed in applicazione degli strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi basati su disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, allo scopo di:

- prevenire e combattere la tratta di esseri umani;
- proteggere e fornire assistenza alle vittime;
- condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

Articolo 33 – Misure relative alle persone minacciate o scomparse

1. Quando una Parte, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha ragionevoli motivi di credere che la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona di cui all'articolo 28, comma 1, sia in pericolo immediato sul territorio di un'altra Parte, la Parte che possiede le informazioni, deve, in questo caso d'urgenza, trasmetterle senza tardare a quella altra Parte, in modo che essa possa prendere le adeguate misure di protezione.

2. Le Parti di questa Convenzione, possono decidere di rinforzare la loro cooperazione nella ricerca delle persone scomparse, in particolare dei minori, se le informazioni disponibili possono far pensare che siano vittime della tratta di esseri umani. A questo scopo, le Parti possono stipulare tra loro accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 34 – Informazioni

1. La Parte interpellata informa prontamente la Parte richiedente del risultato definitivo delle azioni intraprese ai sensi di questo capitolo. La Parte interpellata informa ugualmente senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'attuazione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarle considerevolmente.
2. Una Parte può, entro i limiti delle proprie norme nazionali ed in assenza di una preventiva richiesta, trasmettere ad un'altra Parte le informazioni ottenute nel quadro delle sue indagini, se ritiene che ciò possa aiutare la Parte destinataria ad avviare o a condurre a buon fine indagini o procedimenti relativi a reati stabiliti in virtù della presente Convenzione o quando queste informazioni potrebbero condurre ad una richiesta di cooperazione, da parte di quella Parte, ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.
3. Prima di trasmettere tali informazioni, la Parte che le fornisce può richiedere che siano trattate come confidenziali o che non vengano utilizzate che a certe condizioni. Se la Parte ricevente non può dar seguito a questa richiesta, essa deve informarne l'altra parte che determinerà allora se le informazioni in questione debbano ugualmente essere fornite. Se la Parte ricevente accetta le informazione alle condizioni prescritte, sarà tenuta al rispetto delle condizioni stesse.
4. Tutte le informazioni richieste che riguardano gli articoli 13, 14 e 16, e che sono necessarie per l'attribuzione dei diritti conferiti da questi articoli, saranno trasmesse senza ritardi, su richiesta della Parte coinvolta, nel rispetto dell'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 35 – Cooperazione con la società civile

Ciascuna delle Parti incoraggia le autorità statali ed i funzionari pubblici a cooperare con le organizzazioni non-governative, con le altre organizzazioni pertinenti e con i membri della società civile, allo scopo di stabilire dei partenariati strategici per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.

Capitolo VII – Meccanismo di monitoraggio

Articolo 36 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, (da qui in poi chiamato GRETA), è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti.
2. GRETA è composto da un minimo di 10 membri ad un massimo di 15 membri. La composizione di GRETA tiene conto di una partecipazione equilibrata di donne e di uomini, di una partecipazione geograficamente equilibrata e di un'esperienza multi-disciplinare. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti con un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta, tra i cittadini degli Stati Parte della presente Convenzione.
3. L'elezione dei membri di GRETA si baserà sui seguenti principi:

- a. i membri saranno scelti tra personalità di elevata moralità, conosciute per la loro competenza nel campo dei Diritti umani, dell'assistenza e della protezione delle vittime e della lotta contro la tratta di esseri umani o che possiedano una esperienza professionale nei campi di cui tratta la presente Convenzione;
 - b. essi siederanno a titolo individuale e saranno indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si renderanno disponibili ad adempiere alle loro funzioni in modo effettivo;
 - c. GRETA non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - d. essi dovrebbero rappresentare i principali sistemi giuridici.
4. La procedura di elezione dei membri di GRETA viene stabilita dal Comitato dei Ministri, dopo consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto l'unanime consenso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. GRETA adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 37 – Il Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si deve tenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri di GRETA. Esso si riunirà in seguito su richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente di GRETA o del Segretario generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 38 – Procedura

1. La procedura di valutazione riguarda le Parti della Convenzione ed è divisa in cicli, la cui durata è determinata da GRETA. All'inizio di ciascun ciclo GRETA seleziona le disposizioni specifiche su cui verrà esperita la procedura di valutazione.
2. GRETA determina i mezzi più appropriati per procedere a questa valutazione. GRETA può adottare, in particolare, un questionario per ciascun ciclo di valutazione, che può servire come base per valutare l'attuazione, da parte delle Parti, della presente Convenzione. Il questionario è indirizzato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al questionario, così come a qualsiasi altra richiesta d'informazione da parte di GRETA.
3. GRETA può richiedere informazioni alla società civile.
4. GRETA può organizzare in maniera sussidiaria, in cooperazione con le autorità nazionali e con la "persona di contatto" nominata da queste ultime, e, se necessario, con l'assistenza di esperti nazionali

indipendenti, visite nei Paesi interessati. Durante queste visite, GRETA può essere assistita da specialisti negli specifici settori.

5. GRETA stabilisce una bozza di rapporto contenente l'analisi dell'attuazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, così come i suggerimenti e le proposte che riguardano il modo in cui la Parte coinvolta può trattare i problemi identificati. La bozza di rapporto viene trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti. Detti commenti vengono presi in considerazione da GRETA quando stila il suo rapporto.

6. Su questa base, GRETA adotta il proprio rapporto e le sue conclusioni relative alle misure prese dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Il rapporto e le conclusioni vengono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni di GRETA vengono resi pubblici dal momento in cui vengono adottati, insieme agli eventuali commenti della Parte interessata.

7. Senza pregiudizio della procedura di cui ai commi da 1 a 6 di questo articolo, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni di GRETA, delle raccomandazioni indirizzate a quella Parte

(a) che riguardano le misure da prendere per attuare le conclusioni di GRETA e, se necessario, stabilire

una data entro la quale sottoporre le informazioni sulla loro messa in opera e

(b) che abbiano l'obiettivo di promuovere la cooperazione con quella Parte per un'adeguata attuazione della presente Convenzione.

Capitolo VIII – Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 39 – Relazione con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori.

Questa Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori. La presente Convenzione ha lo scopo di rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute.

Articolo 40 – Relazione con altri strumenti internazionali

1. Questa Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono parte o lo saranno e che contengono

disposizione relative alle materie disciplinate in questa Convenzione e che assicurano una protezione ed un'assistenza maggiore alle vittime della tratta.

2. Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di completare o di rafforzare le sue disposizioni o per facilitare l'applicazione dei principi che essa contiene.

3. Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano nelle loro mutue relazioni le disposizioni della Comunità e dell'Unione europea, nella misura in cui esistano disposizioni della Comunità e dell'Unione europea che disciplinino il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e per le finalità della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi alla status di rifugiati e al principio del non-rimpatrio (*non refoulement*) ivi stabilito.

Capitolo IX – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 41 – Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una delle Parti, deve essere comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmessa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità europea, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 42, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 43.

2. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte sarà comunicato a GRETA, che trasmetterà al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

3. Il Comitato dei Ministri esaminerà l'emendamento proposto ed il parere formulato da GRETA; potrà poi adottare l'emendamento, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione e dopo averne ottenuto l'unanime consenso.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri, così come previsto dal comma 3 di questo articolo, sarà inoltrato alle Parti, in vista della sua accettazione.

5. Qualsiasi emendamento, adottato così come previsto dal comma 3 di questo articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese a partire dalla data nella quale tutte le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

Capitolo X – Clausole finali

Articolo 42 – Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui 10 firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere impegnati dalla Convenzione, così come previsto dalle disposizioni del comma precedente.
4. Se un qualsiasi Stato citato al comma 1, o la Comunità europea, esprime successivamente il proprio assenso ad essere impegnato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 43 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa e che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla Convenzione con una decisione presa con la maggioranza di cui all'articolo 20 d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di 3 mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 44 – Ambito territoriale di applicazione

1. Qualsiasi Stato, o la Comunità europea, può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio od i territori in cui la presente Convenzione verrà applicata.
2. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi data successiva, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui egli assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzato ad assumere impegni. Rispetto a tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo

giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi dalla data di ricezione di tale Dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti commi può, nei confronti di qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, essere ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 45 – Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione della riserva di cui all'articolo 31, comma 2.

Articolo 46 – Denuncia

1. Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare questa Convenzione per mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 3 mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.

Articolo 47 – Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità europea, a tutti gli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione, così come previsto dall'articolo 42, ed a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto dagli articoli 42 e 43;
- d. ogni emendamento adottato come previsto dall'articolo 41 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- e. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 46;
- f. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione;
- g. qualsiasi riserva espressa ai sensi dell'articolo 45.

In fede, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 Maggio 2005, in inglese ed in francese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un'unica copia che verrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Convenzione n. 201 Sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali*

Lanzarote, 25.X.2007

* Traduzione © dall'inglese a cura di Emanuela Maugeri (tesi di laurea specialistica in traduzione – Università LUSPIO - Roma).
Testi originali: inglese <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm>, francese
<http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm>.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri;

Considerando che ogni minore ha diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, alle misure di protezione rese necessarie dal suo status di minorenne;

Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare sotto forma di pornografia e di prostituzione infantili, nonché tutte le forme di abuso sessuale di minori, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono seriamente a rischio la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori;

Constatando che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti, sia a livello nazionale che a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato, e che per evitare e combattere questi problemi risulta indispensabile la cooperazione internazionale;

Considerando che il benessere e l'interesse superiore dei minori sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Richiamando il Piano d'azione adottato in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), in cui si raccomanda l'elaborazione di misure volte a porre fine allo sfruttamento sessuale di minori;

Richiamando in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di minori e di giovani adulti, la Raccomandazione n. R (2001) 16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185), e in particolare il suo articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STCE n. 5), la Carta sociale europea riveduta (1996 STCE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, STCE n. 160);

Ricordando altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e in particolare il suo articolo 34, il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili, così come il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e di minori, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

Ricordando la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (2004/68/GAI), la Decisione quadro del Consiglio

dell'Unione europea sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);

Tenendo nel debito conto gli altri strumenti e programmi internazionali pertinenti in materia, in particolare la Dichiarazione e il Piano d'azione di Stoccolma, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001); l'Impegno e il Piano d'azione di Budapest, adottati in occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione S-27/2 "Un mondo a misura di bambino", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; il programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", adottato a seguito del 3° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Decisi a contribuire efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo comune di proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è l'autore, e di fornire assistenza alle vittime;

Tenendo conto dell'esigenza di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti relativi alla prevenzione, alla protezione e al diritto penale in materia di lotta a tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, e che istituisca uno specifico meccanismo di controllo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Obiettivi

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;
- b. tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale;
- c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;

2 Al fine di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni dalle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Principio di non discriminazione

L'attuazione dalle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare la fruizione delle misure volte a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il termine “minore” indica una persona di età inferiore a 18 anni;
- b. l’espressione “sfruttamento e abuso sessuale di minori” comprende i comportamenti di cui agli articoli da 18 a 23 della presente Convenzione;
- c. il termine “vittima” designa ogni minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale.

Capitolo II – Misure di prevenzione

Articolo 4 – Principi

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nonché per proteggerli.

Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la sensibilizzazione sulla protezione e sui diritti dei minori tra le persone che hanno regolari contatti con minori nei settori dell’istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché in quelli relativi allo sport, alla cultura e alle attività ricreative.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un’adeguata conoscenza dei fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, dei mezzi per individuarli e della possibilità prevista dall’articolo 12, paragrafo 1.

3 Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.

Articolo 6 – Educazione dei minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso della loro istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, nonché sui mezzi di tutela, in modo adatto al loro grado di sviluppo. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, rientrano nell’ambito più generale delle informazioni sulla sessualità e rivolgono una particolare attenzione alle situazioni di rischio, in particolare a quelle derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo

Ciascuna delle Parti assicura che le persone che temono di poter commettere uno dei reati previsti dalla presente Convenzione, possano avere accesso, ove necessario, a programmi o a misure d'intervento efficaci, volte a valutare e ad evitare i rischi che tali reati siano commessi.

Articolo 8 – Misure rivolte all'opinione pubblica

- 1 Ciascuna delle Parti organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che forniscono informazioni sul fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di minori, nonché sulle misure di prevenzione che possono essere prese.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare o vietare la diffusione di materiale che pubblicizza i reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 9 – Partecipazione dei minori, del settore privato, dei media e della società civile

- 1 Ciascuna delle Parti incoraggia i minori a partecipare, secondo il loro grado di sviluppo, all'elaborazione e all'attuazione di politiche, programmi e altre iniziative pubbliche relative alla lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori.
- 2 Ciascuna delle Parti incoraggia il settore privato, in particolare quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'industria dei viaggi e del turismo e il settore bancario e finanziario, nonché la società civile, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche di prevenzione relative allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori, e ad attuare norme interne mediante l'autoregolamentazione o la coregolamentazione.
- 3 Ciascuna delle Parti incoraggia i media a fornire un'informazione appropriata riguardo tutti gli aspetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa.
- 4 Ciascuna delle Parti incoraggia il finanziamento di progetti e programmi messi in atto dalla società civile, ivi compreso, ove necessario, mediante la creazione di fondi, al fine di prevenire e proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

Capitolo III – Autorità specializzate e organi di coordinamento

Articolo 10 – Misure nazionali di coordinamento e cooperazione

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo

- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare:
 - a. istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori, assicurando che abbiano risorse e competenze specifiche;
 - b. meccanismi per la raccolta dei dati o punti d'informazione, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, al fine di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nel rispetto della necessità di protezione dei dati personali;
- 3 Ciascuna delle Parti incoraggia la cooperazione tra le autorità pubbliche competenti, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e combattere al meglio lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori.

Capitolo IV – Misure di protezione e assistenza alle vittime

Articolo 11 – Principi

- 1 Ciascuna delle Parti crea programmi sociali efficaci e istituisce strutture multidisciplinari volte a fornire il sostegno necessario alle vittime, ai loro parenti stretti e a coloro ai quali essi sono stati affidati.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, quando l'età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verificarne l'età.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le norme di diritto interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare ogni persona che, in buona fede, è a conoscenza o ha sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare questi fatti ai servizi competenti.

Articolo 13 – Servizi di assistenza

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare e sostenere l'istituzione di servizi di informazione, quali linee telefoniche o internet, che consentono di fornire consulenza a chi chiama, anche in via confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate conformemente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.

2 Ciascuna delle parti adotta delle misure, secondo quanto previsto dal proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti e con altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3 Quando i genitori o le persone alle quali il minore è stato affidato sono coinvolti in fatti di sfruttamento o di abuso sessuale commessi nei suoi confronti, le procedure di intervento adottate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1 prevedono:

- la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
- la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di questo allontanamento sono stabilite conformemente all'interesse superiore del minore.

4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di emergenza.

Capitolo V – Programmi o misure di intervento

Articolo 15 – Principi generali

1 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di intervento efficaci per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori. Tali programmi o misure d'intervento devono essere accessibili in ogni fase del procedimento, all'interno e all'esterno dell'ambiente carcerario, secondo quanto stabilito dal diritto interno.

2 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra autorità competenti, in particolare i servizi sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli altri organismi incaricati di assistere le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate.

4 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento attuate.

Articolo 16 – Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di innocenza.

2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone condannate per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che siano elaborati o adattati programmi o misure di intervento per rispondere alle necessità di sviluppo dei minori che hanno commesso reati a sfondo sessuale, ivi compresi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, al fine di trattare i loro disturbi del comportamento sessuale.

Articolo 17 – Informazione e consenso

1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone di cui all'articolo 16, alle quali sono stati proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e che acconsentano al programma o alla misura con piena cognizione di causa.

2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone alle quali sono stati proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarli e, nel caso di persone condannate, che siano informate circa le possibili conseguenze di un loro rifiuto.

Capitolo VI – Diritto penale sostanziale

Articolo 18 – Abuso sessuale

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

- a. partecipare ad attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto nazionale, non ha raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;
- b. partecipare ad attività sessuali con un minore:
 - facendo uso di coercizione, forza o minaccia;
 - abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare;

- abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.

2 Ai fini del paragrafo 1, ciascuna delle Parti stabilisce l'età al di sotto della quale non è consentito partecipare ad attività sessuali con un minore.

3 Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non hanno l'obiettivo di regolare le attività sessuali consensuali tra minorenni.

Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione minorile

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

- a. reclutare un minore per la prostituzione o favorire l'esercizio da parte del minore della prostituzione;
- b. costringere un minore alla prostituzione, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini;
- c. far ricorso alla prostituzione minorile.

2 Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione minorile" indica il fatto di utilizzare un minore per attività sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione, compenso o vantaggio, indipendentemente dal fatto che la promessa o il vantaggio siano rivolti al minore o a terzi.

Articolo 20 – Reati relativi alla pedopornografia

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali, se commesse illegalmente:

- a. la produzione di materiale pedopornografico;
- b. l'offerta o la messa a disposizione di materiale pedopornografico;
- c. la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico;
- d. il procurare a sé stessi o ad altri materiale pedopornografico;
- e. il possesso di materiale pedopornografico
- f. l'accedere, con cognizione di causa e mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.

2 Ai fini del presente articolo, il termine "pedopornografia" indica qualsiasi materiale che ritrae visivamente un minore coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi principalmente sessuali.

3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettere a) ed e), alla produzione e al possesso di:

- materiale pornografico costituito esclusivamente da rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un minore inesistente;
- materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che hanno raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o detenute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente a loro uso privato.

4 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettera f).

Articolo 21 – Reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

- a. reclutare un minore per partecipare a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un minore a tali spettacoli;
- b. costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici, tranne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini;
- c. assistere, con cognizione di causa, a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori.

2 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), ai casi in cui i minori sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b).

Articolo 22 – Corruzione di minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato il fare assistere intenzionalmente, a scopi sessuali, un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad attività sessuali, anche senza che vi partecipi.

Articolo 23 – Adescamento di minori a scopi sessuali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti

conformemente all' articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.

Articolo 24 – Concorso e tentativo

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se intenzionale, il concorso nella commissione di uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se intenzionale, il tentativo di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), d), e) e f), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 22 e all'articolo 23.

Articolo 25 – Competenza

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
 - a. sul suo territorio;
 - b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
 - c. a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la normativa di tale Parte;
 - d. da un proprio cittadino;
 - e. da una persona con residenza abituale sul suo territorio.
- 2 Ciascuna delle Parti si adopera al fine di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo territorio.
- 3 Ciascuna delle Parti può dichiarare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, di riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o a condizioni specifiche le norme sulla competenza stabilite dal paragrafo 1, lettera e) del presente articolo.
- 4 Al fine di perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare la propria competenza di cui

al paragrafo 1, lettera d) alla condizione che gli atti siano ugualmente punibili nel luogo in cui sono stati compiuti.

5 Ciascuna delle Parti può dichiarare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, di riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo relativamente ai reati stabiliti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ai casi in cui il proprio cittadino ha la residenza abituale sul suo territorio.

6 Al fine di perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21 della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare la propria competenza, di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), alla condizione che l'azione penale abbia inizio solo in seguito a una denuncia da parte della vittima o dello Stato del luogo in cui i reati sono stati commessi.

7 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il presunto autore di reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una delle altre Parti, unicamente sulla base della sua nazionalità.

8 Quando più Parti rivendicano la propria competenza su un presunto reato fissato conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si consultano, se del caso, al fine di stabilire quella più adatta a condurre l'azione penale.

9 Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 26 – Responsabilità delle persone giuridiche

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione, se commessi a suo vantaggio da una persona fisica, che agisce individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale esercita una posizione dirigenziale al suo interno, sulla base di:

- a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. un potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c. un potere di esercizio del controllo in seno alla persona giuridica.

2 Oltre ai casi già previsti dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione di un reato fissato conformemente alla presente Convenzione a vantaggio della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che ha agito sotto la sua autorità.

3 Sulla base dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4 La determinazione di tale responsabilità lascia impregiudicati i casi di responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 27 – Sanzioni e misure

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i reati fissati conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni comprendono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone giuridiche dichiarate responsabili conformemente all'articolo 26 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono o meno pene pecuniarie, ed eventualmente altre misure, in particolare:

- a. l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto di natura pubblica;
- b. il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c. l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d. i provvedimento giudiziari di scioglimento.

3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per:

- a. consentire il sequestro e la confisca di:
 - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati fissati conformemente alla presente Convenzione o per agevolarne la commissione;
 - proventi di tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi;
- b. consentire la chiusura temporanea o permanente delle strutture utilizzate per commettere uno dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, o il divieto, temporaneo o permanente, per l'autore di tali reati, di esercitare l'attività professionale o di volontariato che comporta contatti con minori e nel corso della quale sono stati commessi i reati.

4 Ciascuna delle Parti può adottare altre misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza dalla potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate.

5 Ciascuna delle Parti può stabilire che i proventi di reato o i beni confiscati conformemente al presente articolo possano essere destinati a un fondo speciale, al fine di finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di uno dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 28 – Circostanze aggravanti

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non siano già degli elementi costitutivi del reato, possano essere considerate come aggravanti, secondo le apposite disposizioni di diritto interno, nella determinazione delle pene relative ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione:

- a. il reato ha seriamente danneggiato la salute fisica o mentale della vittima;
- b. il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o di violenza grave;
- c. il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile;
- d. il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che convive con il minore o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- e. il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;
- f. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g. l'autore è stato condannato in precedenza per reati della stessa natura.

Articolo 29 – Precedenti penali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, nell'ambito della determinazione della pena, le sentenze definitive emesse da un'altra Parte per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

Capitolo VII – Indagini, azione penale e diritto processuale

Articolo 30 – Principi

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per far svolgere le indagini e i procedimenti penali nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore.
- 2 Ciascuna delle Parti provvede ad adottare un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore e che la risposta penale, se del caso, sia seguita da una forma di assistenza.
- 3 Ciascuna delle Parti assicura che le indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prioritaria e senza ritardi ingiustificati.
- 4 Ciascuna delle Parti assicura che le misure adottate, di cui al presente capitolo, non pregiudichino i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo e imparziale, conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.
- 5 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente ai principi fondamentali di diritto interno, necessarie per:

- garantire indagini e azioni penali efficaci per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, che consentano, se del caso, di condurre operazioni di infiltrazione;
- consentire alle unità e ai servizi investigativi l'identificazione delle vittime dei reati fissati conformemente all'articolo 20, in particolare grazie all'analisi del materiale pedopornografico, quale fotografie e registrazioni audiovisive, trasmesso o reso disponibile mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 31 – Misure generali di protezione

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:

- a. informandole circa i loro diritti e i servizi disponibili e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d'imputazione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale e sul loro ruolo all'interno di esso, nonché sulla decisione resa.
- b. assicurando che, almeno nei casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie, queste possano essere informate, ove necessario, della rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona imputata o condannata;
- c. consentendo alle vittime, conformemente alle regole processuali di diritto interno, di essere sentite, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità di presentazione e valutazione dei propri pareri, bisogni e preoccupazioni, direttamente o per mezzo di un intermediario;
- d. fornendo un'assistenza appropriata, affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e considerati;
- e. proteggendo la loro vita privata, l'identità e l'immagine, mediante misure conformi al diritto interno volte a evitare la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che consenta di risalire alla loro identità;
- f. assicurando che siano protette, così come le loro famiglie e i testimoni d'accusa, dai rischi di intimidazione, ritorsione e nuova vittimizzazione;
- g. assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori di reato nell'ambito dei locali dei servizi d'indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità competenti non decidano altrimenti, nell'interesse superiore del minore o per le necessità delle indagini o del procedimento.

2 Ciascuna delle Parti garantisce alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, di avere accesso alle informazioni sui loro procedimenti giudiziari e amministrativi.

3 Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso a un'assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, quando possono avere la qualità di parte nel procedimento penale.

4 Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un rappresentante speciale della vittima quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d'interessi con la vittima.

5 Ciascuna delle Parti prevede, mediante misure legislative o di altra natura e conformemente alle condizioni previste dal proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative di fornire assistenza e/o sostegno alle vittime, previo loro consenso, nel corso dei procedimenti penali relativi ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

6 Ciascuna delle Parti assicura che le informazioni siano fornite alle vittime, conformemente alle disposizioni del presente articolo, in maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, nonché in una lingua che possano comprendere.

Articolo 32 – Avvio del procedimento

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima, e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia.

Articolo 33 – Prescrizione

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'avvio effettivo delle azioni penali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 – Indagini

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità e i servizi incaricati delle indagini siano specializzati in materia di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori o che tali persone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono disporre di risorse finanziarie adeguate.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non costituisca un impedimento all'avvio dell'indagine penale.

Articolo 35 – Audizioni del minore

- 1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché:
 - a. le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
 - b. le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine;
 - c. le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine;
 - d. il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone;
 - e. il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;
 - f. il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno.
- 3 Quando l'età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l'età.

Articolo 36 – Procedimento giudiziario

- 1 Ciascuna delle Parti adotta, nel rispetto delle norme che disciplinano l'autonomia delle professioni giudiziarie e forensi, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché sia resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore, nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario, in particolare di giudici, procuratori e avvocati.
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché:
 - a. il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;
 - b. la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.

Capitolo VIII – Registrazione e conservazione dei dati

Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali relativi ai condannati per reati sessuali

- 1 Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla registrazione e alla conservazione dei dati relativi all'identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione.
- 2 Ciascuna delle Parti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo dell'unica autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.
- 3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, conformemente alle condizioni fissate dal suo diritto interno e ai pertinenti strumenti internazionali.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale

Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

- 1 Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e mediante l'applicazione degli appositi strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi conclusi sulla base di normative uniformi e reciproche, nonché delle norme di diritto interno, al fine di:
 - a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;
 - b. proteggere le vittime e fornire loro assistenza;
 - c. svolgere indagini o procedimenti relativi ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione;
- 2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le vittime dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione e commessi sul territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui esse risiedono, possano adire le autorità competenti del loro Stato di residenza.
- 3 Quando una Parte, che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di assistenza giudiziaria o di estradizione da una delle Parti con cui non ha concluso il trattato in questione, la Parte può considerare la Convenzione come base legale della mutua assistenza giudiziaria in materia penale o dell'estradizione in relazione ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Ciascuna delle Parti si impegna a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori all'interno dei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X – Meccanismo di controllo

Articolo 39 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è formato dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo Stato firmatario ad aver ratificato. Successivamente, il Comitato si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 – Altri rappresentanti

- 1 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC), nonché altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, designano ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.
- 2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo aver consultato quest'ultimo.
- 3 I rappresentanti della società civile, e in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi in qualità di osservatori presso il Comitato delle Parti, in base alla procedura stabilita dalle pertinenti norme del Consiglio d'Europa.
- 4 I rappresentanti designati in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra, prendono parte alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 – Funzioni del Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione. Il regolamento interno del Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione relativa all'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è incaricato di agevolare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati, al fine di migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori.
- 3 Il Comitato delle Parti, ove necessario, è inoltre incaricato di:
 - a. agevolare l'utilizzo e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l'individuazione di qualsiasi problema in materia, nonché gli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva fatta conformemente alla presente Convenzione;

b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione, nonché agevolare lo scambio di informazioni circa eventuali significativi sviluppi sul piano giuridico, politico e tecnologico.

4 Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al presente articolo.

5 Il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) è tenuto periodicamente al corrente sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI – Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del suo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia; il suo scopo è quello di rafforzare la protezione garantita da tali strumenti, nonché di sviluppare ed integrare le norme ivi contenute.

Articolo 43 – Relazione con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte o lo saranno in futuro, che contengono disposizioni relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione e assistenza nei confronti dei minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuale.

2 Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne e rafforzarne le disposizioni, nonché di agevolare l'applicazione dei principi che sancisce.

3 Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme comunitarie e dell'Unione europea nella misura in cui esistano norme comunitarie o dell'Unione europea che disciplinano lo specifico tema e che sono applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei confronti delle altre Parti.

Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44 – Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, è comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, agli Stati parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente

Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1.

2 Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere a riguardo.

3 Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere formulato dal CDPC e, dopo aver consultato gli Stati che non sono parte alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

4 Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averlo accettato.

Capitolo XIII – Clausole finali

Articolo 45 – Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno preso parte alla sua elaborazione, nonché della Comunità europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui 5 firmatari, tra cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano acconsentito ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo che precede.

4 Quando uno Stato di cui al paragrafo 1 o la Comunità europea esprime successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 46 – Adesione alla Convenzione

1 In seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione e aver ottenuto il loro unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro che non ha preso parte all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi mediante decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d) dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità di voti dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47 – Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o a quello del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2 Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione della presente Convenzione agli altri territori indicati in tale dichiarazione, di cui garantisce le relazioni internazionali o a nome dei quali è autorizzata alla stipula. Nei confronti di tali territori, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, nei confronti dei territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diviene effettivo il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 48 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 – Denuncia

1 Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia diviene effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 50 – Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa procede alla notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, agli Stati parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, nonché agli Stati invitati ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, di:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 45 e 46;
- d. ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 44, nonché la data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
- e. ogni riserva di cui all'articolo 48;
- f. ogni denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 49;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e agli altri Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

CONSIGLIO D'EUROPA

Vertice di Varsavia 16-17 maggio 2005: Piano d'azione*

Rappresentanti dei Ministri

Documenti CM CM(2005)80 finale 17 maggio 2005

Noi, Capi di stato e di governo degli stati membri del Consiglio d'Europa, riuniti a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005, abbiamo definito il seguente Piano d'azione, che stabilisce i compiti principali del Consiglio d'Europa per gli anni a venire.

I – PROMUOVERE I VALORI FONDAMENTALI COMUNI: DIRITTI DELL'UOMO, STATO DI DIRITTO E DEMOCRAZIA

1. Garantire l'efficacia permanente della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo

Garantiremo con ogni mezzo appropriato l'efficacia di lungo termine della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A tal fine, forniremo alla Corte europea dei diritti dell'uomo il necessario sostegno e attueremo tutte le misure di riforma adottate nel corso della 114^a Sessione del Comitato dei Ministri, nel maggio 2004, conformemente a tutte le modalità previste. Come preannunciato, esse comprendono la ratifica del Protocollo n. 14 alla Convenzione, essenziale per garantire la futura efficacia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A livello nazionale, vigileremo affinché:

- esistano in tutti gli stati membri dei meccanismi appropriati ed efficaci per permettere di verificare che le legislazioni e le prassi amministrative nazionali siano compatibili con la Convenzione;
- dei ricorsi interni efficaci siano a disposizione di chiunque si ritenga vittima di una violazione della Convenzione;
- una formazione adeguata riguardante le norme della Convenzione sia pienamente integrata nell'insegnamento universitario e nella formazione professionale; decidiamo di conseguenza di lanciare un programma europeo per l'educazione ai diritti dell'uomo, destinato ai membri delle professioni giuridiche, e lanciamo un appello agli stati membri perché contribuiscano alla sua realizzazione.

Il Comitato dei Ministri esaminerà l'attuazione delle suddette misure in modo regolare e trasparente.

Decidiamo di istituire un Gruppo di Saggi, che verranno incaricati di esaminare la questione dell'efficacia di lungo termine del meccanismo di controllo della CEDU, ivi compresi gli effetti iniziali

* Traduzione da: http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_it.asp.

del Protocollo n. 14 e delle altre decisioni adottate nel maggio 2004. Chiediamo loro di presentare, quanto prima, delle proposte che vadano oltre tali misure, pur mantenendo la filosofia di base che sottende alla CEDU.

Sottolineiamo che tutti gli stati membri devono accelerare ed eseguire integralmente le sentenze della Corte. Incarichiamo il Comitato dei Ministri di elaborare e attuare tutte le misure necessarie a tal fine, segnatamente per quanto riguarda le sentenze che pongono in evidenza dei problemi strutturali, ivi compresi quelli di natura ripetitiva.

2. Proteggere e promuovere i diritti dell'uomo attraverso le altre istituzioni e meccanismi del Consiglio d'Europa

In qualità di principale istanza che opera a favore della protezione e della promozione dei diritti dell'uomo in Europa, il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi vari meccanismi e istituzioni, avrà un ruolo dinamico per proteggere i diritti dei singoli individui e sostenere l'impegno inestimabile delle organizzazioni non governative nel campo della difesa attiva dei diritti dell'uomo.

Ci impegniamo a consolidare l'istituzione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che ha dimostrato la propria efficacia, fornendogli i mezzi necessari perché possa adempiere alle proprie funzioni, in particolare alla luce dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Continueremo a sostenere il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e il ruolo unico che svolge, grazie alle sue visite nei luoghi di detenzione, per migliorare le condizioni delle persone detenute. Chiediamo inoltre un aggiornamento regolare delle norme penitenziarie europee, al fine di costituire una base per l'elaborazione di standard relativi agli istituti penitenziari. Il Consiglio d'Europa assisterà gli stati membri nella loro messa in opera.

Intensificheremo i nostri sforzi nel campo della lotta al razzismo, alle discriminazioni e a ogni forma di intolleranza, e contrasteremo ogni tentativo volto a giustificare il nazismo. Di conseguenza, doteremo la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) dei mezzi necessari perché possa realizzare i propri lavori, in stretta cooperazione con le autorità e le istituzioni nazionali, e con la società civile negli stati membri. Apprezziamo il ruolo svolto dall'ECRI per individuare le buone prassi, e le sue raccomandazioni di politica generale, e decidiamo di divulgarle ampiamente. Vigileremo al buon coordinamento delle sue attività con quelle condotte in materia dall'Unione europea, dall'OSCE e da altre organizzazioni internazionali competenti.

Ricordiamo la decisione adottata nel corso del Vertice di Strasburgo di "intensificare la cooperazione nel campo della protezione di tutti coloro che appartengono a minoranze nazionali". I capovolgimenti della storia europea hanno dimostrato come la protezione delle minoranze nazionali sia essenziale per il mantenimento della pace e per lo sviluppo della stabilità democratica. Una società che si ritiene pluralista deve sforzarsi di preservare e di far progredire le proprie identità minoritarie, fonte di arricchimento per le nostre società. Incoraggiamo quindi il proseguimento delle attività del Consiglio d'Europa a favore della protezione delle minoranze, in particolare nell'ambito della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, e delle attività a favore della tutela delle lingue minoritarie, nel quadro della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

3. Consolidare la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto negli stati membri

Ci adopereremo per realizzare il nostro comune obiettivo, che è quello di promuovere, nell'interesse di tutti i nostri concittadini, una democrazia e una governance di ottima qualità a livello nazionale, regionale e locale, e proseguiremo la nostra lotta permanente contro ogni forma di totalitarismo.

Decidiamo, nel quadro delle esistenti strutture dell'Organizzazione nel suo insieme di:

- istituire un Forum del Consiglio d'Europa per il futuro della democrazia, per rafforzare la democrazia, le libertà politiche e la partecipazione dei cittadini, tenendo presenti, in particolare, le conclusioni della Conferenza di Barcellona svoltasi dal 17 al 19 novembre 2004. Il suddetto Forum sarà aperto a tutti gli stati membri e alla società civile, che verranno rappresentati da decisori politici, funzionari, operatori sul campo o universitari. Permetterà scambi di idee, di informazioni e di esempi di migliori pratiche, e discussioni su eventuali attività future. Il Forum opererà in stretta cooperazione con la Commissione di Venezia e con altre istanze pertinenti del Consiglio d'Europa, al fine di rafforzare, grazie alle sue riflessioni e alle sue proposte, i lavori dell'Organizzazione nel campo della democrazia;
- proseguire, in partenariato con l'Assemblea parlamentare e con il Congresso dei poteri locali e regionali, la cooperazione intergovernativa in materia di democrazia e di buon governo a ogni livello;
- potenziare la cooperazione transfrontaliera, ove necessario, e le norme relative alla democrazia e alla buona governance, ivi compreso in materia di buon funzionamento delle nostre funzioni pubbliche;
- adottare le misure necessarie, ivi compreso istituendo, in seno al Segretariato del Consiglio d'Europa, un centro di consulenze sulla riforma dei poteri locali, per attuare l'Agenda per una buona governance locale e regionale, adottata alla 14^a Sessione della Conferenza dei Ministri europei responsabili delle collettività locali e regionali (Budapest, 24-25 febbraio 2005), promuovendo norme e buone prassi e aiutando gli stati membri a dotarsi delle capacità necessarie a livello locale e regionale, in stretta cooperazione con il Congresso;
- intensificare la partecipazione delle ONG alle attività del Consiglio d'Europa, in quanto elemento essenziale del contributo della società civile alla trasparenza e alla responsabilità di un governo democratico.

Ribadiamo il nostro impegno a garantire e promuovere la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media, che costituiscono un elemento chiave della democrazia. Di conseguenza, attribuiamo un'importanza particolare alle attività condotte in questo campo dal Consiglio d'Europa, e sosteniamo pienamente la Dichiarazione e il Piano d'azione adottati nel corso della 7^a Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa (Kiev, 10 - 11 marzo 2005). Incoraggiamo la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'OSCE in questo campo.

Una pari partecipazione delle donne e degli uomini è un fattore essenziale per la democrazia. Confermiamo quindi il nostro impegno a ottenere una reale uguaglianza tra i sessi. Rafforzeremo l'impostazione integrata dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna nelle politiche nazionali, elaboreremo delle linee guida e dei metodi per proseguire i progressi nel campo delle pari opportunità, favoriremo l'istituzione di dispositivi nazionali atti a promuovere l'uguaglianza e intensificheremo l'applicazione della Piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite.

Chiediamo a tutti gli stati membri di avvalersi dei pareri e dell'assistenza della Commissione per la democrazia attraverso il diritto ("Commissione di Venezia") per perfezionare le norme europee, in particolare nel settore del funzionamento delle istituzioni democratiche e del diritto elettorale. Per garantire l'applicazione delle norme europee a livello nazionale, la Commissione dovrebbe intensificare la propria cooperazione con le corti costituzionali e le giurisdizioni di competenza equivalente, che svolgono un ruolo fondamentale al riguardo.

Utilizzeremo pienamente il potenziale normativo del Consiglio d'Europa e promuoveremo l'attuazione e lo sviluppo degli strumenti giuridici e dei meccanismi di cooperazione giuridica, alla luce delle conclusioni della 26^a Conferenza dei Ministri europei della Giustizia (Helsinki, 7-8 aprile 2005).

Decidiamo di sviluppare le funzioni di valutazione e di assistenza della Commissione per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) e di fare buon uso dei pareri espressi dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), al fine di aiutare gli stati membri a rendere giustizia con equità e rapidità e a sviluppare delle misure alternative per la risoluzione delle controversie.

Il diritto in materia di nazionalità, sotto tutti i suoi aspetti, compreso quello di favorire l'acquisizione della cittadinanza, e il diritto della famiglia, sono questioni alle quali il Consiglio d'Europa pone particolare attenzione. In quanto organizzazione internazionale appropriata, il Consiglio continuerà a sviluppare la propria attività in questi settori del diritto.

4. Garantire il rispetto degli impegni assunti dagli stati membri e promuovere il dialogo politico

Il Consiglio d'Europa è un forum politico di portata europea, cui partecipano gli stati membri impegnati nella promozione del dibattito democratico e dello Stato di diritto.

Proseguiremo i nostri sforzi congiunti per garantire il pieno rispetto degli impegni sottoscritti dagli stati membri nei confronti delle norme comuni. Occorrerà continuare a definire delle norme nel campo della giustizia e in altri settori pertinenti del diritto, come pure dei processi di monitoraggio non discriminatori, al fine di aiutare gli stati membri a risolvere i loro problemi e a potenziare i loro ordinamenti giuridici. Il monitoraggio deve essere associato, ogni qualvolta si riveli necessario, all'assistenza e al sostegno tecnico del Consiglio d'Europa. Incoraggiamo al riguardo il proseguimento della cooperazione in materia di formazione dei magistrati e delle forze dell'ordine.

Il Consiglio d'Europa dovrebbe continuare a intensificare un dialogo fruttuoso all'interno del suo Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare. Il Congresso dei poteri locali e regionali deve continuare a promuovere la democrazia locale e il decentramento, prendendo in considerazione i modi di organizzazione interna dei paesi interessati, al fine di estendere la propria azione a tutti i livelli della società europea. Il dialogo politico dovrebbe sfruttare il potenziale dell'Organizzazione per promuovere la mutua comprensione tra gli stati membri, rafforzando in tal modo l'unità dell'Europa e contribuendo a realizzare l'impegno di costruire un'Europa senza linee divisorie.

A tal fine, il Consiglio d'Europa, in cooperazione con l'Unione europea, continuerà a promuovere gli scambi di buone pratiche riguardanti la libera circolazione delle persone, allo scopo di migliorare maggiormente i contatti e gli scambi tra gli europei sull'insieme del continente.

5. Estendere il ruolo della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa

Chiediamo alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), riconfermando la sua attività tradizionale a favore delle popolazioni in situazioni di emergenza e della coesione sociale, di

agevolare ugualmente, grazie ai suoi mezzi di intervento, l'attuazione di politiche indirizzate a consolidare la democrazia, a promuovere lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, in special modo nel campo della formazione dei magistrati, degli amministratori e di altri attori della vita pubblica, e dell'organizzazione, del funzionamento e delle infrastrutture dei servizi amministrativi e giudiziari pubblici.

II – RAFFORZARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI EUROPEI

1. Lotta al terrorismo

Condanniamo fermamente il terrorismo, che costituisce una minaccia e una delle principali sfide per le nostre società e richiede una risposta ferma e unita da parte dell'Europa, in quanto parte integrante dell'azione mondiale condotta sotto la direzione delle Nazioni Unite. Esprimiamo soddisfazione per la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, aperta alla firma nel corso del Vertice, e richiamiamo l'attenzione sugli altri strumenti elaborati finora dal Consiglio d'Europa per combattere il terrorismo. Invitiamo tutti gli stati membri a rispettare i diritti dell'uomo e a proteggere le vittime nell'ambito della loro lotta contro tale flagello, conformemente alle linee guida messe a punto dal Consiglio d'Europa rispettivamente nel 2002 e nel 2005.

Individueremo altre misure mirate per contrastare il terrorismo e garantiremo una stretta cooperazione, coordinando i nostri sforzi comuni contro il terrorismo, con altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

2. Lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata

Il Gruppo di stati contro la corruzione (GRECO) ha dimostrato la propria efficacia. Esortiamo pertanto gli stati membri che non vi hanno ancora aderito a farlo quanto prima, e a ratificare le Convenzioni in materia di corruzione civile e penale. La corruzione è un fenomeno mondiale, per cui il Consiglio d'Europa intende intensificare la propria cooperazione con l'OCSE e le Nazioni Unite, per combatterla a livello globale. L'aumento del numero dei membri del GRECO e il suo allargamento a stati non membri del Consiglio d'Europa potrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo.

Salutiamo inoltre i lavori intrapresi dal dispositivo MONEYVAL (meccanismo di controllo delle misure adottate contro il riciclaggio di denaro), ivi compreso in materia di finanziamento del terrorismo. Si deve proseguire il rafforzamento dei suoi legami con il Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali (GAFI), sotto l'egida dell'OCSE.

Esprimiamo soddisfazione per la revisione della Convenzione del 1990, sul riciclaggio, il controllo, il sequestro e la confisca dei proventi del crimine e per l'apertura alla firma della Convenzione rivista nel corso del Vertice. Rivolgiamo un invito pressante perché venga firmata e ratificata.

Il Consiglio d'Europa proseguirà l'applicazione dei suoi programmi di assistenza tecnica a favore degli stati membri interessati. Sosterrà inoltre il potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e contro il traffico degli stupefacenti.

3. Lotta alla tratta degli esseri umani

Condanniamo fermamente la tratta degli esseri umani, che è una violazione dell'esercizio dei diritti dell'uomo e costituisce un'offesa alla dignità e all'integrità della persona umana. Esprimiamo soddisfazione per l'apertura alla firma, nel corso del Vertice, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e ne domandiamo la ratifica più ampia possibile e la sua tempestiva entrata in vigore. Costituisce una tappa essenziale nella lotta contro la tratta. La Convenzione rafforzerà la prevenzione della tratta, i procedimenti giudiziari contro i responsabili e la protezione dei diritti umani di coloro che ne sono vittime. Il meccanismo indipendente di controllo istituito dalla convenzione ne garantirà l'effettiva applicazione in seno alle Parti contraenti. Garantiremo una stretta cooperazione tra il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, l'Unione europea e l'OSCE al riguardo.

4. Lotta alla violenza contro le donne

Il Consiglio d'Europa adotterà dei provvedimenti per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. Istituirà una "task force" incaricata di valutare i progressi compiuti a livello nazionale e di determinare gli strumenti destinati a quantificare le evoluzioni osservate a livello paneuropeo, in vista della formulazione di proposte d'azione. Una campagna paneuropea per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, verrà predisposta e attuata in stretta cooperazione con altri organi europei e nazionali, tra cui in particolare le ONG.

5. Lotta alla cybercriminalità e consolidamento dei diritti dell'uomo nella società dell'informazione

Confermiamo l'importanza del rispetto dei diritti umani nella società dell'informazione, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto al rispetto della sfera privata.

Il Consiglio d'Europa svilupperà ulteriormente i principi e le linee guida destinati a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e la preminenza del diritto nella società dell'informazione. Affronterà le sfide poste dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), allo scopo di garantire la tutela dei diritti umani contro le violazioni dovute a un uso abusivo delle ITC.

Promuoveremo inoltre delle iniziative affinché i nostri stati membri sfruttino le possibilità offerte dalla società dell'informazione. A tal fine, il Consiglio d'Europa studierà le modalità in base alle quali le ITC possono facilitare la riforma e la pratica della democrazia. Il Consiglio d'Europa proseguirà inoltre i lavori riguardanti i bambini nella società dell'informazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della loro cultura in materia di mass media e la loro tutela nei confronti di contenuti nocivi per i minori.

Condanniamo qualunque utilizzo delle ITC a fini criminali. Sollecitiamo pertanto tutti gli stati membri a firmare e a ratificare la Convenzione sulla cybercriminalità e a prendere in esame la firma del suo Protocollo addizionale relativo all'incriminazione degli atti di natura razzista o xenofoba commessi attraverso le reti informatiche, primo strumento internazionale vincolante in materia.

6. Promuovere l'etica nel campo della biomedicina

Il Consiglio d'Europa proseguirà le proprie attività di riferimento nel campo della bioetica. Incoraggiamo la firma del protocollo sui trapianti, l'adozione di disposizioni conformi alle

raccomandazioni sullo xenotrapianto e il proseguimento dei lavori sull'applicazione di test genetici al di fuori del campo medico, che causano delle discriminazioni a livello dell'accesso all'occupazione e alle assicurazioni.

7. Promuovere lo sviluppo sostenibile

Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Il Consiglio d'Europa continuerà, in base agli strumenti esistenti, a sviluppare e a promuovere delle politiche integrate nel campo dell'ambiente, del paesaggio, dell'assetto territoriale, e della prevenzione e della gestione di catastrofi naturali, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

III – COSTRUIRE UN'EUROPA PIÙ UMANA E PIÙ INCLUSIVA

Siamo persuasi che la coesione sociale, come pure l'educazione e la cultura, rappresentino dei vettori essenziali per radicare nelle nostre società i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, e per la sicurezza sul lungo periodo degli europei. Di conseguenza, il Consiglio d'Europa continuerà a promuovere un modello di cultura democratica, che sostenga il diritto e le istituzioni e coinvolga attivamente la società civile e i cittadini.

1. Garantire la coesione sociale

Il Consiglio d'Europa intensificherà le proprie attività nel campo della politica sociale, in base alla Carta sociale europea e ad altri strumenti pertinenti. Nostro compito essenziale è quello di definire in comune dei rimedi e delle soluzioni che possano dimostrarsi efficaci nella lotta contro la povertà e l'esclusione, di garantire un equo accesso ai diritti sociali e di proteggere i gruppi vulnerabili. In quanto forum di cooperazione paneuropea, il Consiglio d'Europa elaborerà delle raccomandazioni e faciliterà gli scambi di pratiche ottimali in materia, continuando a rafforzare la propria assistenza agli stati membri.

Incarichiamo il Comitato dei Ministri di designare una "task force" di alto livello, con il compito di passare in rassegna la strategia del Consiglio d'Europa in materia di coesione sociale nel XXI secolo, tenendo conto dell'acquis dell'Organizzazione in questo campo. Le politiche indirizzate a promuovere la coesione sociale devono tenere conto delle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e da altre evoluzioni economiche e sociali.

Abbiamo convenuto che la protezione della salute, in quanto diritto sociale, è una condizione essenziale per promuovere la coesione sociale e la stabilità economica. Sosteniamo l'attuazione dell'approccio strategico integrato del Consiglio d'Europa in materia di salute e di attività a essa connesse. In particolare, verranno intensificate le iniziative a favore di un equo accesso a condizioni sanitarie adeguate e a servizi che soddisfino le necessità delle popolazioni dei nostri stati membri. L'individuazione di norme per le cure incentrate sul benessere del paziente sarà una componente essenziale della suddetta attività.

Confermiamo il nostro impegno a lottare contro ogni forma di esclusione e di insicurezza di cui sono vittime in Europa le comunità Rom, e a promuovere la loro piena ed effettiva uguaglianza. Ci auguriamo che il Forum europeo dei Rom e dei nomadi consenta a queste popolazioni di esprimersi con l'attivo sostegno del Consiglio d'Europa. Verranno adottate delle misure per istituire una cooperazione tra il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e l'OSCE al riguardo.

Consolideremo l'azione del Consiglio d'Europa in materia di handicap e sosteniamo l'adozione e l'applicazione di un piano d'azione decennale, mirante a compiere progressi decisivi per il graduale conseguimento dell'uguaglianza dei diritti da parte delle persone disabili.

2. Edificare un'Europa adatta ai bambini

Siamo decisi a promuovere in modo effettivo i diritti dei minori e a conformarci pienamente agli obblighi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Un approccio integrato dei diritti dell'infanzia verrà applicato a tutte le attività del Consiglio d'Europa; inoltre, dovrà essere garantito in seno all'Organizzazione un coordinamento effettivo delle attività condotte in questo campo.

Adotteremo provvedimenti speciali per sradicare ogni forma di violenza nei confronti dei bambini. Decidiamo pertanto di lanciare un programma d'azione triennale relativo alla dimensione sociale, giuridica, educativa e sanitaria delle varie forme di violenza contro i bambini. Per porre fine allo sfruttamento sessuale dei minori, elaboreremo inoltre delle misure – comprendenti se del caso degli strumenti giuridici - e coinvolgeremo la società civile in tale processo. Il coordinamento dei lavori con le Nazioni Unite è essenziale in questo campo, in special modo in relazione al controllo del Protocollo opzionale relativo alla tratta dei minori, alla prostituzione e alla pornografia infantile.

3. Educazione: promuovere la cittadinanza democratica in Europa

Il compito di costruire una società basata sulle conoscenze e di promuovere una cultura democratica presso i nostri concittadini esigono la moltiplicazione degli sforzi del Consiglio d'Europa nel campo dell'educazione, per garantire l'accesso all'istruzione a tutti i giovani in Europa, migliorarne la qualità e promuovere, tra l'altro, un'educazione generale ai diritti dell'uomo.

Coglieremo pienamente l'occasione offerta dall'"Anno europeo dell'educazione alla cittadinanza democratica" per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle norme e ai valori europei. Il Consiglio d'Europa si baserà sui lavori relativi all'apprendimento delle lingue e al riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi. Continuerà a svolgere un ruolo importante nel processo di Bologna, che mira a creare uno spazio europeo per l'insegnamento superiore entro il 2010. Favorirà attivamente la cooperazione e l'istituzione di reti in materia di educazione, nonché gli scambi di studenti a ogni livello.

Il Consiglio d'Europa rafforzerà tutte le possibilità di formazione degli educatori nei settori dell'educazione alla cittadinanza democratica, dei diritti dell'uomo, della storia e dell'educazione interculturale. Favorirà programmi e scambi interculturali appropriati a livello degli istituti scolastici secondari, sia in Europa, che nei paesi vicini.

Inoltre, il Consiglio d'Europa continuerà a sviluppare la sua rete di scuole di studi politici, al fine di promuovere i valori europei fondamentali tra le giovani generazioni.

4. Sviluppare la cooperazione a favore della gioventù

Intensificheremo i nostri sforzi per rendere i giovani capaci di partecipare attivamente ai processi democratici, in modo da contribuire alla promozione dei nostri valori fondamentali. I Centri europei della Gioventù del Consiglio d'Europa e il suo Fondo europeo per la Gioventù costituiscono degli

strumenti importanti al riguardo. Ci accerteremo che tutte le attività dell'Organizzazione integrino una prospettiva connessa con la gioventù. Per favorire la diversità, l'inclusione e la partecipazione alla vita della società, decidiamo di lanciare una campagna paneuropea della gioventù, nello stesso spirito della "Campagna europea della gioventù contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza" (1995).

Il Consiglio d'Europa svilupperà ancora la propria posizione unica nel campo della gioventù. Continuerà a fornire la sua assistenza agli stati membri per definire strumenti politici a livello nazionale e locale e promuoverà attivamente gli scambi di giovani e la mobilità dei giovani in Europa.

5. Proteggere e promuovere la diversità culturale

Il rispetto e la promozione della diversità culturale, sulla base dei valori del Consiglio d'Europa, sono condizioni essenziali per costruire delle società impregnate sulla solidarietà. Il Consiglio d'Europa svilupperà quindi delle strategie di gestione e di promozione della diversità culturale, garantendo in tal modo la coesione delle nostre società. Sosterrà l'adozione, da parte dell'Unesco, di una Convenzione sulla diversità culturale. Favoriremo il dialogo sul ruolo della cultura nell'Europa contemporanea e definiremo dei mezzi per sostenere la diversità e la creazione artistica, difendendo la cultura intesa come vettore di valori. Verranno inoltre adottate delle misure per facilitare l'accesso alle produzioni e al patrimonio culturale, promuovendo attività e scambi culturali.

6. Sviluppare il dialogo interculturale

Incoraggeremo sistematicamente il dialogo interculturale e interreligioso, in base ai diritti umani universali, in quanto mezzo per promuovere la consapevolezza, la comprensione, la riconciliazione e la tolleranza, per prevenire i conflitti e garantire l'integrazione e la coesione della società. Deve essere assicurata l'attiva partecipazione della società civile in tale dialogo, nel quale gli uomini e le donne dovrebbero poter partecipare in condizioni di parità. I problemi delle minoranze culturali e religiose vengono spesso trattati nel modo migliore a livello locale. Per questo, chiediamo al Congresso dei poteri locali e regionali di partecipare attivamente e di promuovere delle pratiche ottimali in materia.

Rafforzeremo la cooperazione e il coordinamento, tanto all'interno del Consiglio d'Europa, che con altre organizzazioni regionali e internazionali. Verrà designato a tale fine, in seno al Consiglio d'Europa, un coordinatore per il dialogo interculturale, con il compito di curare, in cooperazione con le strutture esistenti, i programmi concreti dell'Organizzazione e provvedere al loro coordinamento con altre organizzazioni.

Convinti che il dialogo tra le culture venga anche alimentato da un'esatta comprensione della storia, sosteniamo i lavori del Consiglio d'Europa in materia di insegnamento della storia, e i progetti connessi, e decidiamo di intensificare i nostri sforzi in tal senso. Incoraggiamo la società civile a partecipare più attivamente a tale missione.

Ci impegnamo a favore di un nuovo dialogo tra l'Europa e le regioni vicine – le sponde meridionali del Mediterraneo, il Medio Oriente e l'Asia centrale – , in base ai suddetti principi. Riconosciamo il ruolo svolto dal Centro Nord-Sud per la promozione di tale dialogo e la missione da esso compiuta

nel favorire una maggiore consapevolezza europea delle questioni relative all'interculturalità e allo sviluppo.

7. Promuovere lo sport

Accordiamo una grande importanza all'effettivo funzionamento della Convenzione contro il doping, come pure della Convenzione europea sulla violenza e sugli eccessi degli spettatori nel corso di manifestazioni sportive, in particolare in occasione di partite di calcio, che costituiscono dei testi di riferimento nel diritto internazionale. Conformemente alla Raccomandazione R(99)9 del Comitato dei Ministri sul ruolo dello sport per lo sviluppo della coesione sociale, raccomandiamo il prosieguo di quelle attività del Consiglio d'Europa che servono da punto di riferimento nel campo dello sport.

8. Gestire i flussi migratori

Siamo consci dell'importanza dei movimenti di popolazioni all'interno dell'Europa e da altri continenti verso l'Europa. La gestione di tali flussi migratori rappresenta una sfida rilevante per l'Europa del XXI secolo. Riteniamo pertanto che il Consiglio d'Europa dovrebbe proseguire le proprie attività in questo settore, in cooperazione con l'Unione europea, per contribuire a ottenere una gestione più equilibrata di tali flussi a livello del nostro continente.

IV – SVILUPPARE LA COOPERAZIONE CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E EUROPEE

Siamo fermamente impegnati a garantire una stretta cooperazione delle attività internazionali e a coordinarle, in particolare nel contesto europeo. Il Consiglio d'Europa, l'Unione europea e l'OSCE opereranno quindi nel quadro di uno sforzo per accrescere la loro simbiosi e la loro complementarità, basato sulle loro competenze e sui loro rispettivi settori di eccellenza.

1. Relazioni con l'Unione europea

In considerazione dell'importante contributo del Consiglio d'Europa alla democrazia, alla coesione sociale e alla stabilità in Europa, invitiamo a:

- rafforzare le sue relazioni con l'Unione europea, affinché l'acquis e le prospettive normative del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea vengano presi in considerazione, in modo appropriato, a livello delle rispettive attività delle due organizzazioni;
- approfondire la sua cooperazione con l'Unione europea nei settori dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della promozione della democrazia pluralista e della preminenza del diritto;
- rafforzare la sua cooperazione con l'Unione europea sulle questioni di mutuo interesse, in particolare il settore giuridico, culturale, sociale e della gioventù, ivi compreso grazie a programmi comuni e a una cooperazione con gli organi specializzati del Consiglio d'Europa, quali la Commissione di Venezia, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, il gruppo di stati contro la corruzione, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il Commissario per i diritti umani e la Commissione europea per l'efficacia della giustizia.

Sulla base delle linee guida riportate in allegato, verrà steso un memorandum di intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, al fine di creare una nuova struttura per intensificare la cooperazione e il dialogo politico. In particolare, l'accento dovrebbe essere posto sul modo in cui l'Unione europea e i suoi stati membri potrebbero maggiormente avvalersi degli strumenti e delle istituzioni disponibili del Consiglio d'Europa, nonché sulle modalità che potrebbero consentire a tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa di allacciare legami più stretti con l'Unione europea.

2. Relazioni con l'OSCE

Incoraggeremo il Consiglio d'Europa a sviluppare e razionalizzare la sua cooperazione con l'OSCE, sulla base dei loro compiti specifici e dei loro rispettivi vantaggi comparativi, evitando inutili doppioni. Domandiamo in particolare una più stretta cooperazione con l'OSCE nei settori prioritari individuati dal Gruppo di coordinamento, e ulteriormente adottati dalle istanze dirigenti delle due organizzazioni, cominciando con la lotta al terrorismo, la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, l'azione contro la tratta di esseri umani e la promozione della tolleranza e della non discriminazione.

Al riguardo, apprezziamo la Dichiarazione congiunta sul rafforzamento della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'OSCE riportata in allegato.

3. Relazioni con le Nazioni Unite

Incoraggeremo il Consiglio d'Europa a rafforzare la sua cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue istituzioni specializzate, col duplice scopo di promuovere i valori universali condivisi dagli stati membri del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, e realizzare in Europa gli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo, stabiliti dall'ONU, tra cui figurano, tra gli altri, il diritto di ogni essere umano di vivere in un ambiente sano e equilibrato.

V – ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE – UN CONSIGLIO D'EUROPA TRASPARENTE ED EFFICACE

Incarichiamo il Comitato dei Ministri di adottare le misure appropriate per garantire che il presente Piano d'azione venga messo rapidamente in opera dai vari organi del Consiglio d'Europa, ove necessario in cooperazione con altre organizzazioni europee o internazionali.

A titolo urgente e prioritario, incarichiamo il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale, con l'assistenza di esperti indipendenti, di dare rinnovato impulso al processo di riforma delle strutture organizzative e dei metodi di lavoro del Consiglio d'Europa. Tale processo dovrà mirare, sulla base degli sforzi già in corso, a un funzionamento efficace dell'Organizzazione, conformemente ai suoi obiettivi, e tenendo pienamente presente la necessità delle restrizioni di bilancio. Un'attenzione particolare dovrebbe essere posta alle iniziative in materia di trasparenza e di produttività, e alla cooperazione e alla condivisione delle conoscenze all'interno dell'Organizzazione.

Tale processo di riforma sarà oggetto di rapporti regolari sul suo avanzamento, presentati al Comitato dei Ministri. Verrà esaminato alla sessione ministeriale di maggio 2006.

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA

Sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea

1. Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea impostano le loro relazioni su tutte le questioni di comune interesse, in particolare la promozione e la protezione della democrazia pluralista, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della preminenza del diritto, la cooperazione politica e giuridica, la coesione sociale e gli scambi culturali. Tali valori comuni costituiscono il cardine della stabilità e della sicurezza democratica a cui aspirano le nostre società e i nostri cittadini, contribuiscono a conferire un'accresciuta coesione all'Europa e favoriscono la sua unità d'insieme.

2. Un rafforzamento del partenariato e della complementarità dovrebbe regolare le future relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, al fine di sviluppare la cooperazione pratica in tutte le sfere di comune interesse.

3. L'utilizzo appropriato delle norme e dei criteri del Consiglio d'Europa, nonché dell'esperienza e delle consulenze maturate dall'Organizzazione nel corso di più di mezzo secolo, è il miglior mezzo per contribuire a realizzare l'obiettivo comune di un'Europa senza nuove divisioni.

4. Una rapida adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo darebbe un contributo sostanziale alla coerenza in materia di diritti umani in Europa. I lavori preparatori dovrebbero essere accelerati, in modo che l'adesione possa avvenire non appena possibile, dopo l'entrata in vigore del Trattato costituzionale. In considerazione delle competenze della Comunità europea, l'adesione ad altre convenzioni del Consiglio d'Europa e la partecipazione a meccanismi del Consiglio d'Europa dovrebbero essere studiati sulla base di un esame approfondito.

5. La cooperazione giuridica tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea dovrebbe essere del pari proseguita e sviluppata, ove si riveli utile ed appropriato, nell'interesse dei cittadini europei, ivi compreso con la ricerca di un'accresciuta complementarità tra i testi giuridici dell'Unione europea e quelli del Consiglio d'Europa. L'Unione europea si sforzerà di recepire nel suo diritto gli aspetti delle convenzioni del Consiglio d'Europa che rientrano nella sua sfera di competenza.

6. Il Consiglio d'Europa, sulla base della sua esperienza e attraverso i suoi vari organi, continuerà a fornire il suo sostegno e delle raccomandazioni all'Unione europea, in particolare nei settori dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e della preminenza del diritto.

7. La cooperazione tra l'Unione europea e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa dovrebbe essere rafforzata. In modo particolare, l'Unione europea si avvarrà pienamente della consulenza del

Consiglio d'Europa in settori quali i diritti umani, l'informazione, la cybercriminalità, la bioetica, la tratta degli esseri umani e la criminalità organizzata, nei quali sono necessari degli interventi nella sua sfera di competenza.

8. La futura Agenzia dei Diritti dell'Uomo dell'Unione europea fornirà, quando verrà istituita, la possibilità di sviluppare più intensamente la cooperazione con il Consiglio d'Europa e contribuirà a realizzare una maggiore coerenza e una maggiore complementarità.

9. Tenendo presente il loro comune obiettivo di rafforzare la stabilità democratica in Europa, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea dovrebbero intensificare i loro sforzi congiunti per arricchire le relazioni paneuropee, particolarmente grazie a un'accresciuta cooperazione nei paesi partecipanti alla politica europea di vicinato e nei processi di stabilizzazione e di associazione condotti dall'Unione europea.

10. Per ottenere un miglioramento qualitativo delle loro relazioni, le due organizzazioni dovrebbero sforzarsi di avviare delle attività comuni, ogni qualvolta possano rappresentare un valore aggiunto per le loro rispettive iniziative. L'Unione europea e il Consiglio d'Europa dovrebbero consultarsi regolarmente a ogni livello appropriato, compreso a livello politico, in modo da sfruttare meglio, vicendevolmente, le loro specifiche esperienze. Oltre che garantire un migliore controllo della cooperazione in corso, tali consultazioni consentiranno di coordinare maggiormente le politiche e le attività. Inoltre, la presenza dell'Unione europea dovrebbe essere rafforzata con l'istituzione, non appena possibile, di un suo ufficio permanente presso il Consiglio d'Europa.

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO D'EUROPA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Gli stati membri del Consiglio d'Europa e gli stati partecipanti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Ricordando le decisioni adottate nel dicembre 2004 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (N° CM/865/01122004) e dal Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (N° 637),

Riconoscendo la necessità di adattare le relazioni tra le due organizzazioni al contesto internazionale in costante evoluzione, nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto del Consiglio d'Europa e della Carta per la sicurezza europea dell'OSCE, nonché in altri documenti e decisioni delle due organizzazioni,

Risoluti ad adoperarsi a favore di un'Europa libera e senza linee divisorie, basata su valori condivisi e su un impegno comune a favore della democrazia, del rispetto dei diritti umani, della preminenza del diritto, della sicurezza globale, della giustizia sociale e dell'economia di mercato,

Convinti che, per conseguire tale obiettivo, le due organizzazioni debbano lavorare in più stretta collaborazione, al fine di individuare le misure efficaci e coordinate necessarie per affrontare le minacce e le sfide che si pongono all'Europa del 21° secolo, in virtù dei principi di complementarità, di trasparenza e di responsabilità democratica, rispettando l'autonomia, la diversa composizione e i compiti distinti di ciascuna organizzazione,

Determinati a basare tale rafforzamento della cooperazione sull'acquis giuridico del Consiglio d'Europa e sugli impegni politici dell'OSCE,

Compiaciuti per i lavori avviati dal Gruppo di Coordinamento, istituito nel dicembre 2004, che attestano la volontà degli stati membri e partecipanti di rafforzare la cooperazione tra le due organizzazioni,

Invitano il Gruppo di coordinamento a dare la priorità, nei suoi lavori, alla formulazione di raccomandazioni concrete sul modo di sviluppare il coordinamento e la cooperazione tra le due organizzazioni nei settori di comune interesse, tenendo conto delle loro rispettive attività condotte sul campo, e iniziando con le questioni riguardanti la lotta al terrorismo, la protezione dei diritti

delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, la lotta alla tratta degli esseri umani e la promozione della tolleranza e della non discriminazione;

Convergono che, a tal fine, occorrerebbe esaminare varie forme di cooperazione tra le due organizzazioni, quali ad esempio riunioni e attività congiunte, alle quali dovrebbero partecipare più attivamente gli stati membri e partecipanti, al fine di creare delle sinergie e di evitare inutili doppioni, tenendo tuttavia conto con la massima attenzione della diversa natura e composizione delle due organizzazioni, e di sfruttare nel migliore dei modi i loro vantaggi comparativi;

Sollecitano un migliore coordinamento in seno alle amministrazioni nazionali degli stati membri e partecipanti, per vigilare all'effettiva applicazione dei principi precedentemente enunciati;

Decidono di portare la presente Dichiarazione all'attenzione delle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE e si dichiarano disposti ad accogliere favorevolmente l'intenzione da esse espressa di rafforzare la cooperazione tra le due Assemblee.

Consiglio d’Europa

Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”*

Descrizione del programma

Il programma “Costruire un’Europa per e con i bambini” è attuato a seguito del 3° Vertice mondiale dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia 2005). Esso dà anche esecuzione al mandato dell’Organizzazione di assicurare un approccio integrato alla promozione dei diritti dei minori ed alla decisione di avviare un programma triennale che copre l’aspetto sociale, giuridico, educativo e sanitario della protezione dei minori dalle varie forme di violenza.

Il programma comprende due aspetti strettamente collegati: la **promozione dei diritti dei** minori e la **protezione dei minori dalla violenza**.

L’obiettivo principale del programma è di coadiuvare tutti i responsabili delle decisioni ed gli attori coinvolti nell’elaborare ed attuare delle strategie nazionali per la protezione dei diritti dei minori e la prevenzione della violenza a danno di minori.

I concetti chiave dei metodi di lavoro sono “**la trasversalità**”, “**l’approccio integrato**”, “**il partenariato**” e “**la comunicazione**”. Per raggiungere i suoi obiettivi ed ottenere risultati duraturi il programma ricorre sia alle risorse congiunte degli organi ed istituzioni competenti del Consiglio d’Europa che a quelle di partner esterni.

Il Comitato dei ministri, a novembre 2008, ha adottato il programma [Strategia per gli anni 2009-2011](#).

Il sito web¹

Il sito web informa sulle attività del programma “Costruire un’Europa per e con i bambini” e si prefigge di mostrare l’interdipendenza tra i diversi organi dell’Organizzazione e come ciascuno combina la propria particolare competenza con quella degli altri per il raggiungimento degli obiettivi posti. Dovrebbe anche consentire agli utenti di essere aggiornati sulle attività che riguardano i minori e che sono svolte in seno al Consiglio d’Europa.

L’immagine centrale del sito e che ne simboleggia il programma è un **tangram**. Il tangram è un antico gioco di ragionamento cinese, simile al puzzle, composto da sette pezzi di forma geometrica, in cui i pezzi possono essere combinati in una miriade di forme. La sfida di questo gioco semplice ma al tempo stesso complesso sono il simbolo della nostra sfida: costruire un’Europa per e con i bambini. Le illustrazioni qui e sul sito web sono protette da copyright del Consiglio d’Europa.



* Traduzione © dall’inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – marzo 2012, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: http://www.coe.int/t/dg3/children/briefdescription/default_EN.asp?

¹ Il sito è in inglese e francese, rispettivamente agli indirizzi http://www.coe.int/t/dg3/children/default_FR.asp? e www.coe.int/t/dg3/children/Default_en.asp.

Comitato dei Ministri - Linee guida su una giustizia a misura di minore*

(adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010 nella 1098^a riunione dei Delegati dei Ministri)

1098^a riunione –17 novembre 2010

Allegato 6 (Punto 10.2)

Preambolo

Il Comitato dei Ministri,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è di raggiungere una maggiore unità tra gli Stati membri, in particolare promovendo l'adozione di regole comuni in materia giuridica;

Considerando la necessità di assicurare un'attuazione effettiva delle esistenti norme universali ed europee vincolanti che proteggono e promuovono i diritti dei minori, tra cui in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo Status dei rifugiati;
- il Patto internazionale del 1966 sui Diritti civili e politici;
- il Patto internazionale del 1966 sui Diritti economici, sociali e culturali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui Diritti del fanciullo;
- la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui Diritti delle persone con disabilità;
- la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) di seguito denominata "la CEDU");
- la Convenzione Europea sull'Esercizio dei diritti dei minori (1996, ETS n. 160);
- la Carta sociale europea riveduta (1996, ETS n. 163);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle Relazioni personali riguardanti i minori (2003, ETS n. 192);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (2007, ETS n. 201);
- la Convenzione Europea sull'Adozione dei minori (rivista) (2008, ETS n. 202)

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – dicembre 2010, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in: [https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec\(2010\)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864).

Considerando che, come garantito dalla CEDU e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ogni persona di accedere alla giustizia e ad un processo giusto - in tutte le sue componenti (compreso, in particolare, il diritto di essere informata, il diritto di essere ascoltata, il diritto di avere una difesa, e il diritto di essere rappresentata) - è necessario in una società democratica e si applica ugualmente ai minori, tenendo comunque conto della loro capacità di elaborazione di opinioni autonome;

Rammentando la giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, e altresì le decisioni, i rapporti o gli altri documenti di altre istituzioni e organi del Consiglio d'Europa, tra cui le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché le dichiarazioni ed i pareri del Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo e le diverse raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Notando diverse raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri nel campo dei diritti dei minori, tra cui la Raccomandazione Rec(2003)5 sulle Misure detentive dei richiedenti asilo, la Raccomandazione Rec(2001)20 su Nuovi modi di trattare la delinquenza giovanile ed sul ruolo della giustizia minorile, la Raccomandazione Rec(2005)5 sui Diritti dei minori che vivono in istituti, la Raccomandazione Rec(2006)2 sulle Norme penitenziarie europee, la Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle Norme Europee per i minori delinquenti oggetto di sanzioni o di altre misure, e la Raccomandazione CM/Rec(2009)10 sulle Linee Guida di natura politica sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza;

Rammentando la Risoluzione n. 2 sulla Giustizia a misura di minore, adottata nella 28^a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, ottobre 2001);

Considerando l'importanza della salvaguardia dei diritti dei minori negli strumenti delle Nazioni Unite quali:

- le Regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (le "Regole di Beijing", 1985);
- le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà ("Regole dell'Avana", 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile ("Linee guida di Riyadh", 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (ECOSOC Res 2005/20, 2005);
- la Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: Approccio dell'ONU alla giustizia dei minori (2008);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per un uso appropriato e sulle condizioni della presa in carico alternativa dei minori (2009);

- i Principi sullo status ed il funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (“Principi di Parigi”);

Rammentando la necessità di garantire l’effettiva attuazione delle norme vincolanti esistenti relative ai diritti dei minori, senza impedire agli stati membri di introdurre o applicare standard più elevati o misure più favorevoli;

Facendo riferimento al programma del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i minori”;

Riconoscendo i progressi conseguiti negli Stati membri diretti all’attuazione di una giustizia a misura di minore;

Notando tuttavia gli ostacoli esistenti per i minori nell’ambito del sistema giudiziario quali, tra gli altri, un diritto legale di accesso alla giustizia inesistente, parziale o condizionato, la diversità e la complessità delle procedure, la possibilità di discriminazioni fondate su una varietà di motivi;

Rammentando la necessità di evitare la possibilità di una vittimizzazione secondaria dei minori da parte del sistema giudiziario nei procedimenti che li vedono coinvolti o che li riguardano;

Invitando gli Stati membri ad esaminare le lacune e i problemi esistenti e ad identificare i settori in cui potrebbero essere introdotti i principi e le pratiche di una giustizia a misura di minore;

Riconoscendo le opinioni ed i pareri dei minori che sono stati consultati nei diversi Stati membri del Consiglio d’Europa;

Notando che le linee guida mirano a contribuire ad identificare i rimedi pratici alle carenze giuridiche e pratiche esistenti;

Adotta le seguenti linee guida, affinché servano quale strumento pratico per gli Stati membri per adattare i loro sistemi giudiziari e non giudiziari ai diritti, interessi e bisogni specifici dei minori e invita gli Stati membri ad assicurarne un’ampia diffusione presso tutte le autorità responsabili o comunque coinvolte nel campo dei diritti dei minori in ambito giudiziario.

I. Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti linee guida trattano la questione della posizione e del ruolo, nonché delle opinioni, diritti e bisogni del minore in un procedimento giudiziario ed anche nei procedimenti ad esso alternativi.
2. Le linee guida dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni in cui i minori, per qualsiasi motivo e in qualsiasi veste, possono essere posti in contatto con gli organi e servizi competenti coinvolti nell’esercizio della giustizia penale, civile o amministrativa.
3. Le linee guida si prefiggono di assicurare che, in tali procedimenti, tutti i diritti dei minori, tra cui il diritto all’informazione, alla rappresentazione, alla partecipazione ed alla protezione, siano pienamente rispettati tenendo debitamente conto del livello di maturità e comprensione del minore al

pari di tutte le circostanze del caso. Il rispetto dei diritti del minore non dovrebbe compromettere i diritti delle altre parti coinvolte.

II. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida su una giustizia a misura di minore (di seguito “le linee guida”):

- a. con “minore” si intende una persona di età inferiore ai 18 anni;
- b. con “genitore” si intende la/le persona/e con la responsabilità genitoriale ai conformemente alla normativa nazionale. Quando il/i genitore/i è/sono assente/i o non ha/hanno più la responsabilità genitoriale, questi può essere un tutore o legale rappresentante incaricato;
- c. con “giustizia a misura di minore” si intendono dei sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l’attuazione effettiva di tutti i diritti del minore al massimo grado possibile, tenendo conto dei principi indicati qui appresso e tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore, nonché delle circostanze del caso. In particolare si tratta di una giustizia accessibile, adeguata all’età del minore, diligente, adatta ai bisogni ed ai diritti del minore e centrata su questi, nonché rispettosa dei diritti del minore, in particolare del diritto alle garanzie procedurali, alla partecipazione e alla comprensione della procedura, al rispetto della vita privata e familiare e all’integrità ed alla dignità.

III. Principi fondamentali

- 1) Le linee guida si fondano sui principi esistenti consacrati dagli strumenti indicati nel preambolo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
- 2) Tali principi sono sviluppati in maniera più approfondita nelle parti che seguono e si applicano a tutti i capitoli delle presenti linee guida.

A. Partecipazione

- 1) Dovrebbe essere rispettato il diritto di ciascun minore di essere informato dei suoi diritti, di avere un accesso adeguato alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo vedono coinvolto o che lo riguardano. Tale diritto comprende il fatto di dare il dovuto peso alle opinioni del minore, tenendo presente la sua maturità e le eventuali difficoltà che potrebbe incontrare, in modo tale che la sua partecipazione abbia un senso.
- 2) I minori dovrebbero essere considerati e trattati in quanto titolari pieni di diritti e dovrebbero essere abilitati ad esercitarli tutti in un modo che tenga conto della loro capacità di elaborazione di opinioni autonome nonché delle circostanze di specie.

B. Interesse superiore del minore

- 1) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto davanti ad ogni altra considerazione in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano.
- 2) Nel valutare l'interesse superiore del minore coinvolto o interessato:
 - a. dovrebbe essere dato il dovuto peso alle sue opinioni ed ai suoi pareri;
 - b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri suoi diritti, quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;
 - c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità interessate in modo da tenere debitamente conto di tutti gli interessi in gioco, tra cui il benessere psicologico e fisico nonché degli interessi giuridici, sociali ed economici del minore.
- 3) L'interesse superiore di tutti i minori interessati da uno stesso procedimento o causa dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei minori.
- 4) Benché la competenza e la responsabilità ultime delle decisioni finali spetti alle autorità giudiziarie, gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, adoperarsi in modo concertato al fine di valutare l'interesse superiore dei minori nei procedimenti in cui sono coinvolti.

C. Dignità

- 1) I minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità e rispetto durante tutto il procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere ed ai loro bisogni specifici e rispettando pienamente la loro integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere dato loro indipendentemente dal modo in cui essi sono entrati in contatto con il procedimento giudiziario o stragiudiziale o con altre attività e a prescindere dal loro status e capacità giuridica nel procedimento o causa.
- 2) I minori non debbono essere soggetti a tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti.

D. Protezione dalla discriminazione

- 1) I diritti dei minori sono protetti senza discriminazioni basate sul sesso, la razza, il colore o l'origine etnica, l'età, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, l'origine nazionale o sociale, l'ambiente socio-economico, lo status del/dei genitore/i, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la condizione di nascita, di orientamento sessuale, di identità di genere o altra condizione.
- 2) Una protezione e un'assistenza specifiche possono dover essere assicurate ai minori più vulnerabili, quali i minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, i minori non accompagnati, i minori diversamente abili, senza dimora e di strada, i minori Rom ed i minori affidati ad istituti.

E. Principio della supremazia del diritto

- 1) Il principio della supremazia del diritto dovrebbe applicarsi pienamente ai minori, tanto quanto si applica agli adulti.
- 2) Ai minori dovrebbero essere garantiti gli elementi delle garanzie procedurali, quali il principio di legalità e proporzionalità, di presunzione d'innocenza, il diritto ad un equo processo, il diritto ad un consulente legale, il diritto di accesso ai tribunali e il diritto di appello, tanto quanto lo sono agli adulti e non dovrebbero essere minimizzati o rifiutati con il pretesto dell'interesse superiore del minore. Ciò si applica a tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed amministrativi.
- 3) I minori dovrebbero avere il diritto di accedere a meccanismi di ricorso adeguati, indipendenti ed effettivi.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario**A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore****1. Informazione e consulenza**

1) Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi sociali, i servizi educativi, i servizi per l'immigrazione e il servizio sanitario) e durante tutto tale processo, i minori ed i loro genitori debbono essere rapidamente e debitamente informati, tra l'altro:

- a.* sui loro diritti – in particolare sui diritti specifici di cui godono i minori rispetto ai procedimenti giudiziari o non giudiziari che li riguardano o che possono riguardarli, oltre che sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di violazione dei loro diritti, ed anche la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o stragiudiziale o altre attività. Ciò può comprendere delle informazioni relative alla probabile durata del procedimento o alle possibilità di accesso alle vie di ricorso ed a meccanismi di ricorso indipendenti;
- b.* sul sistema e sulle procedure interessati, tenendo conto della particolare posizione che occuperà il minore e del ruolo che vi potrebbe svolgere, nonché delle diverse tappe del procedimento;
- c.* sui meccanismi di sostegno esistenti per il minore quando partecipa ad un procedimento giudiziario o stragiudiziale;
- d.* sull'opportunità e sulle eventuali conseguenze di un procedimento giudiziario o stragiudiziale;
- e.* se del caso, del capo di imputazione o del seguito dato alla loro denuncia;
- f.* sulla data e luogo del procedimento giudiziario e sugli altri avvenimenti connessi, come le udienze, se il minore ne è personalmente interessato;
- g.* sullo svolgimento generale e sull'esito del procedimento o dell'attività;

- h.* sulla disponibilità di misure di protezione;
- i.* sull'esistenza di meccanismi di riesame delle decisioni che riguardano i minori;
- j.* sulla possibilità di ottenere una riparazione da parte dell'autore del reato o dello Stato, per via giudiziaria o attraverso procedimenti civili alternativi o attraverso altri mezzi;
- k.* sull'esistenza di servizi (sanitari, psicologici, sociali, interpretariato e traduzione, e altro) o di organizzazioni che possono fornire un sostegno, nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso, su forme di sostegno finanziario di emergenza;
- l.* sulla possibilità di eventuali accordi specifici mirati a proteggere nei limiti del possibile il loro interesse superiore quando essi risiedono in un altro Stato.

2) Le informazioni e la consulenza dovrebbero essere forniti ai minori in una maniera adatta alla loro età ed al loro grado di maturità e con un linguaggio che essi comprendono nonché con sensibilità per la loro cultura e il loro genere.

3) Di norma, le informazioni dovrebbero essere ricevute direttamente sia dal minore che dai suoi genitori o rappresentanti legali. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe sostituirsi alla comunicazione delle informazioni al minore.

4) Dovrebbe essere messo a disposizione e divulgato ampiamente del materiale a misura di minore e contenente le informazioni legali del caso nonché istituiti dei siti internet e linee telefoniche di assistenza specializzati.

5) Le informazioni su eventuali imputazioni a carico del minore debbono essere fornite tempestivamente e direttamente dopo che le imputazioni sono state formulate. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sia al minore che ai genitori in un modo tale che essi comprendano l'esatta imputazione ed anche le eventuali conseguenze.

2. Protezione della vita privata

6) La vita privata ed i dati personali dei minori che sono o che sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario o stragiudiziale o in altre attività dovrebbero essere protetti in conformità con la normativa nazionale. Ciò in genere comporta che non possano essere resi disponibili o pubblicati informazioni o dati personali, in particolare nei media, che possano rivelare o consentire indirettamente di scoprire l'identità del minore, tra cui immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video, ecc.

7) Gli Stati membri dovrebbero prevenire le violazioni da parte dei media dei diritti relativi alla vita privata, come indicati nella linea guida 6 che precede, mediante misure legislative o monitorandone l'autoregolamentazione .

8) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un accesso limitato a tutti i registri o documenti contenenti dati personali e sensibili di minori, in particolare nel quadro di procedimenti che in cui sono coinvolti.

Quando il trasferimento di dati sensibili e personali è necessario, nel tener conto dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero regolamentare tale trasferimento conformemente alla relativa normativa in materia di protezione dei dati.

9) Quando si procede all'audizione o all'assunzione di testimonianza di minori in un procedimento giudiziario o stragiudiziale o in altre attività, se del caso, ciò dovrebbe preferibilmente svolgersi a porte chiuse. Di norma, dovrebbero essere presenti solo le persone direttamente coinvolte, a condizione che non ostacolino il minore dal rendere la sua testimonianza.

10) I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero attenersi al rispetto di rigide norme di riservatezza, salvo laddove vi sia il rischio di un danno per il minore.

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

11) In tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed altre attività, i minori dovrebbero essere protetti da danni, tra cui intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria.

12) I professionisti che operano con e per i minori, ove necessario, dovrebbero essere oggetto di regolare e attenta valutazione, conformemente alla normativa nazionale e senza pregiudizio per l'indipendenza del potere giudiziario, per assicurare che siano adatti ad operare con minori.

Speciali misure di precauzione dovrebbero essere applicate nei confronti di minori quando il presunto autore del reato è un genitore, un familiare o una persona che se ne occupa in via prioritaria.

4. Formazione dei professionisti

13) Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti ed i bisogni dei minori di fasce di età diverse, nonché sulle procedure che sono adatte a loro.

14) I professionisti che hanno un contatto diretto con minori dovrebbero essere formati per comunicare con minori di ogni fascia di età e grado di sviluppo, nonché con minori in situazione di particolare vulnerabilità.

5. Approccio multidisciplinare

1) Nel pieno rispetto del diritto del minore alla sua vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra i diversi professionisti, al fine di giungere ad una comprensione approfondita del minore ed anche di valutare la sua situazione giuridica, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

2) Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con o per i minori (quali gli avvocati, gli psicologi, i medici, i poliziotti, i funzionari dell'immigrazione, gli operatori sociali, ed i mediatori) nel quadro di procedimenti o di interventi che coinvolgono o interessano minori, al

fine di fornire ogni necessario sostegno a coloro i quali prendono le decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori nella specifica causa.

3) Quando si applica un approccio multidisciplinare, dovrebbero essere rispettate le regole professionali in materia di riservatezza.

6. Privazione della libertà

1) Ogni forma di privazione di libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza ed essere della durata minima possibile.

2) Quando è imposta la privazione della libertà, di norma il minore dovrebbe essere detenuto separatamente dagli adulti. Quando i minori sono detenuti con gli adulti, ciò dovrebbe avvenire per motivi eccezionali e unicamente sulla base degli interessi superiori del minore. In ogni caso, i minori dovrebbero essere detenuti in locali adatti ai loro bisogni.

3) Tenuto conto della vulnerabilità dei minori deprivati della libertà, dell'importanza dei legami familiari e di promuovere la reintegrazione nella società, le autorità dovrebbero assicurare il rispetto dei diritti del minore così come affermati negli strumenti universali ed europei e sostenere attivamente il loro godimento. Oltre agli altri diritti, i minori in particolare dovrebbero avere il diritto di:

- a. mantenere dei contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambio di corrispondenza, salvo che non siano necessarie delle restrizioni nell'interesse della giustizia e nell'interesse del minore. Le restrizioni di tale diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizione;
- b. ricevere un'istruzione adeguata, formazione ed orientamento professionali, assistenza medica e godere della libertà di pensiero, coscienza e religione e di accesso al divertimento, compresa l'educazione fisica e lo sport;
- c. accedere a programmi che preparino in anticipo i minori a tornare nella loro comunità, prestando piena attenzione ai loro bisogni emotivi e fisici, ai loro rapporti familiari, al loro alloggio, alle loro possibilità di scolarizzazione e di impiego e al loro status socio-economico.

4) La privazione della libertà di minori non accompagnati, compresi i richiedenti asilo e i minori separati, non dovrebbe mai essere motivata dall'assenza dello status di residente o basarsi esclusivamente su di essa.

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario

1) L'età minima della responsabilità penale non dovrebbe essere troppo bassa e dovrebbe essere stabilita dalla legge.

2) Le alternative al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversione dai meccanismi giudiziari e la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero essere incoraggiate ogniqualvolta queste possano

servire al meglio l'interesse superiore del minore. Il ricorso preliminare a tali alternative non dovrebbe essere utilizzato come ostacolo per l'accesso del minore alla giustizia.

3) I minori dovrebbero essere accuratamente informati e consultati in merito alla possibilità di ricorrere ad un procedimento giudiziario o ad alternative esterne al quadro giudiziario. Tali informazioni dovrebbero anche spiegare le eventuali conseguenze derivanti da ciascuna scelta. Sulla base di informazioni adeguate, sia di natura giuridica che di altro tipo, dovrebbe essere possibile scegliere tra il ricorrere ad un procedimento giudiziario o ad un'alternativa ad esso ogniqualevolta ne esista una. Il minore dovrebbe avere la possibilità di ottenere consulenza legale ed altre forme di assistenza per decidere sull'adeguatezza e l'auspicabilità delle alternative proposte. Nel prendere una tale decisione, si dovrebbe tener conto delle opinioni del minore.

4) Le soluzioni alternative al procedimento giudiziario dovrebbero garantire un livello equivalente di garanzie giuridiche. Il rispetto dei diritti del minore, così come descritto nelle presenti linee guida e in tutti gli strumenti giuridici in materia relativi ai diritti del minore, dovrebbe essere garantito in egual misura nei procedimenti giudiziari ed in quelli stragiudiziali.

C. I minori e la polizia

1) La polizia dovrebbe rispettare i diritti e la dignità personali di ogni minore e avere riguardo per la sua vulnerabilità, ad esempio tenendo conto della sua età e maturità nonché di eventuali bisogni particolari di quelli con una disabilità fisica o mentale o con difficoltà di comunicazione.

2) Ogniqualevolta un minore è arrestato dalla polizia egli dovrebbe essere informato in un modo e con un linguaggio adeguato alla sua età e livello di comprensione sui motivi per cui è stato posto in detenzione. Ai minori dovrebbe essere dato accesso ad un avvocato e data la possibilità di contattare i genitori o una persona di cui hanno fiducia.

3) Fatte salve circostanze eccezionali, i(l) genitore/i dovrebbe(ro) essere informato/i della presenza del minore nella stazione di polizia, ricevere i dettagli dei motivi per cui è stato posto in detenzione e essere richiesto/o di recarsi alla stazione.

4) Il minore che è stato posto in detenzione non dovrebbe essere interrogato rispetto ad una condotta delittuosa, o richiesto di effettuare o firmare una dichiarazione relativa a tale coinvolgimento, eccetto in presenza di un avvocato o uno dei suoi genitori o, se non è disponibile nessuno dei genitori, di un'altra persona di cui ha fiducia. Il genitore o tale persona può essere escluso/a se sospettato/a di coinvolgimento nella condotta delittuosa o se tiene una condotta che equivale ad un'ostruzione della giustizia.

5) La polizia dovrebbe assicurare che, per quanto possibile, nessun minore da essa trattenuto in stato di detenzione sia detenuto con degli adulti.

6) Le autorità dovrebbero assicurare che i minori in stato di detenzione da parte della polizia siano tenuti in condizioni sicure ed adeguate ai loro bisogni.

7) Negli Stati membri in cui ciò rientra tra le loro competenze, i procuratori dovrebbero assicurare che durante tutta la fase delle indagini siano seguiti degli approcci a misura di minore.

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso al tribunale e al procedimento giudiziario

1) In quanto titolari di diritti, i minori dovrebbero avere accesso a vie di ricorso per esercitare effettivamente i loro diritti o rispondere ad una violazione di tali diritti. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità per i minori che hanno una comprensione sufficiente dei loro diritti di avere accesso al tribunale nonché di usare vie di ricorso per proteggere tali diritti, sulla base di un'adeguata consulenza legale loro offerta.

2) Andrebbero rimossi tutti gli ostacoli all'accesso al tribunale, quali il costo del procedimento o la mancanza di una consulenza legale.

3) Nel caso di alcuni reati specifici commessi a danno di minori, o di alcuni aspetti del diritto di famiglia o del diritto civile, ove necessario, dovrebbe essere concesso l'accesso al tribunale per un certo periodo di tempo dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rivedere le loro norme sulla prescrizione.

2. Consulenza e rappresentanza legale

1) I minori dovrebbero avere il diritto ad un loro proprio consulente legale e ad essere rappresentati, a loro nome, nei procedimenti in cui vi è, o vi potrebbe essere, un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori o altre parti coinvolte.

2) I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio, alle stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni più ampie.

3) Gli avvocati che rappresentano minori dovrebbero essere formati e avere una competenza adeguata nel campo dei diritti dei minori e nelle questioni ad essi connesse, dovrebbero ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori secondo il loro livello di comprensione.

4) I minori dovrebbero essere considerati dei clienti a pieno titolo con propri diritti e gli avvocati che rappresentano un minore dovrebbero portare avanti il parere del minore.

5) Gli avvocati dovrebbero fornire al minore tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze delle sue opinioni e/o pareri.

6) In caso di conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori, l'autorità competente dovrebbe designare un tutore *ad litem* oppure un altro rappresentante indipendente per rappresentare le opinioni e gli interessi del minore.

Dovrebbero essere garantiti una rappresentanza adeguata ed il diritto di essere rappresentato indipendentemente dai genitori, in particolare nei procedimenti in cui i genitori, dei famigliari, o le persone che si occupano del minore sono i presunti autori del reato.

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere opinioni

1) I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o almeno essere ascoltati quando si presume che abbiano sufficiente comprensione dei temi in questione. I mezzi utilizzati a tale fine dovrebbero essere adatti al livello di comprensione del minore e alla sua capacità di comunicare, e prendere in considerazione le circostanze del caso di specie. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati.

2) Dovrebbe essere dato il dovuto peso alle opinioni e ai pareri del minore in funzione della sua età e maturità.

3) Il diritto di essere ascoltato è un diritto del minore, non è un dovere dello stesso.

4) Ad un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua età. Ogniqualvolta un minore prende l'iniziativa di farsi ascoltare nell'ambito di una causa che lo riguarda, il giudice non dovrebbe, salvo nell'interesse superiore del minore, rifiutare di ascoltarlo e dovrebbe sentire i suoi pareri o opinioni sulle questioni della causa che lo riguardano.

5) I minori dovrebbero ricevere ogni informazione necessaria su come esercitare effettivamente il diritto di essere ascoltati. Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il loro diritto di essere ascoltati e di far prendere in considerazione il loro parere non determina necessariamente la decisione finale.

6) Le sentenze e decisioni giudiziarie che riguardano minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate in un linguaggio loro comprensibile, in particolare le decisioni in cui le loro opinioni e pareri non sono stati seguiti.

4. Evitare i ritardi ingiustificati

1) In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l'interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto.

2) Nelle cause in materia di diritto di famiglia (per esempio relative alla filiazione, alla custodia, alla sottrazione da parte di un genitore) i tribunali dovrebbero dimostrare un'eccezionale diligenza per evitare ogni rischio di conseguenza dannosa sui rapporti familiari.

3) Se del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero valutare la possibilità di adottare delle decisioni provvisorie o di emettere delle sentenze preliminari da monitorare per un certo periodo di tempo al fine di un loro riesame successivo.

4) In conformità alla legge, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la possibilità di adottare delle decisioni che siano immediatamente eseguibili quando ciò possa essere nell'interesse superiore del minore.

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore

1) In tutti i procedimenti, i minori dovrebbero essere trattati con rispetto per la loro età, i loro specifici bisogni, la loro maturità e il loro livello di comprensione, nonché tenendo presenti le eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere. Le cause che vedono coinvolti minori dovrebbero essere trattate in ambienti che non mettano soggezione e che siano rispettosi della sensibilità del minore.

2) Prima dell'inizio del procedimento, i minori dovrebbero essere fatti familiarizzare con la disposizione del tribunale o delle altre strutture nonché con i ruoli e l'identità del personale che vi è interessato.

3) Dovrebbe essere utilizzato un linguaggio adeguato all'età ed al livello di comprensione del minore.

4) Quando si procede all'ascolto o all'audizione di minori nel quadro di procedimenti giudiziari o stragiudiziali e durante altre attività, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero interagire con loro con rispetto e sensibilità.

5) Ai minori dovrebbe essere permesso di essere accompagnati dai genitori o, se del caso, da un adulto scelto da loro, salvo che non sia stata assunta una decisione motivata in senso contrario nei confronti di tale persona.

6) Dovrebbero essere utilizzati e considerati prove ammissibili i metodi di audizione quali le registrazioni audio o video, o le audizioni pre-dibattimentali a porte chiuse.

7) I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, rispetto ad immagini o informazioni che potrebbero nuocere al loro benessere. Il giudice, quando decide di divulgare immagini o informazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, dovrebbe chiedere la consulenza di altri professionisti quali degli psicologi o operatori sociali.

8) Le sedute del tribunale in cui sono coinvolti dei minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi ed alla loro capacità di attenzione: dovrebbero essere previste delle pause regolari e le udienze non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori con la loro piena capacità cognitiva e di sostenere la loro stabilità emotiva, le interruzioni e le distrazioni durante le sedute dovrebbero essere ridotte al minimo.

9) Per quanto opportuno e possibile, le sale per le audizioni e quelle di attesa dovrebbero essere preparate in modo da creare un ambiente a misura di minore.

10) Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti dei tribunali specializzati (o sezioni), delle procedure e istituzioni per i minori che sono in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l'istituzione di unità specializzate in seno alla polizia, al sistema giudiziario, a quello dei tribunali e alla procura.

6. Prova / dichiarazioni dei minori

1) L'audizione dei minori e la ricezione di dichiarazioni dagli stessi dovrebbero essere svolte, per quanto possibile, da professionisti debitamente formati. Si dovrebbe fare ogni sforzo per consentire ai minori di testimoniare negli ambienti più favorevoli possibili e nelle migliori condizioni, tenendo conto della loro età, grado di maturità e livello di comprensione, nonché di eventuali difficoltà di comunicazione che loro potrebbero avere.

2) Dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive dei minori che sono vittime o testimoni, pur rispettando il diritto delle altre parti di contestare il contenuto di tali dichiarazioni.

3) Quando è necessaria più di una audizione, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona, al fine di assicurare una coerenza di approccio nell'interesse superiore del minore.

4) Il numero di audizioni dovrebbe essere il minimo possibile e la loro durata dovrebbe essere adatta all'età e alla capacità di attenzione del minore.

5) Il contatto diretto, il confronto o l'interazione tra un minore vittima o testimone ed i presunti autori del reato dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati, salvo che non siano su richiesta del minore.

6) I minori dovrebbero avere la possibilità di testimoniare nelle cause penali senza la presenza del presunto autore del reato.

7) L'esistenza di regole meno rigide in materia di testimonianza, quali la dispensa dal giuramento o altre dichiarazioni simili, o di altre misure procedurali a misura di minore, non dovrebbe diminuire per sé il valore dato alla testimonianza o prova del minore.

8) Dovrebbero essere elaborati ed applicati dei protocolli di audizione che tengano in conto le diverse fasi di sviluppo di un minore al fine di sostenere la validità della testimonianza dei minori. Questi dovrebbero evitare le domande suggestive e di conseguenza migliorare l'affidabilità.

9) Tenendo presente l'interesse superiore ed il benessere del minore, dovrebbe essere possibile per un giudice di consentire al minore di non testimoniare.

10) Le dichiarazioni e la testimonianza del minore non dovrebbero mai essere presunte non valide o non affidabili unicamente in ragione della sua età.

11) Dovrebbe essere esaminata la possibilità di ricevere dichiarazioni di minori vittime e testimoni in strutture specificamente disposte a misura di minore ed in un ambiente a misura di minore.

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

- 1) L'avvocato del minore, il suo tutore *ad litem* o rappresentante legale dovrebbe comunicare e spiegare a questi la sentenza o decisione adottata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione e fornirgli le informazioni necessarie in merito alle eventuali misure che potrebbero esser prese, quali l'appello o i meccanismi indipendenti di ricorso.
- 2) Le autorità nazionali dovrebbero prender senza ritardo ogni misura necessaria per agevolare l'esecuzione delle decisioni/sentenze giudiziarie che vedono coinvolti o che riguardano minori.
- 3) Quando non è stata eseguita una decisione, i minori dovrebbero essere informati, possibilmente attraverso il loro avvocato, tutore *ad litem* o rappresentante legale, dei mezzi di ricorso disponibili sia attraverso meccanismi stragiudiziali che di accesso alla giustizia.
- 4) Nelle cause in materia di famiglia in cui sono coinvolti minori, l'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe costituire l'ultima risorsa.
- 5) Dopo l'emissione di sentenze in procedimenti molto conflittuali, ai minori ed alle loro famiglie dovrebbero essere offerti guida e sostegno, idealmente a titolo gratuito, da parte di servizi specializzati.
- 6) Alle vittime di negligenza, violenza, abuso o altri reati dovrebbero essere forniti, idealmente a titolo gratuito, delle cure mediche particolari e degli specifici programmi o misure di intervento terapeutico e sociale; i minori e le persone che se ne occupano dovrebbero essere prontamente ed adeguatamente informati della disponibilità di tali servizi.
- 7) L'avvocato, il tutore o rappresentante legale del minore dovrebbe avere il mandato di adottare ogni misura necessaria per poter richiedere il risarcimento del danno durante o dopo il procedimento in cui il minore era la parte lesa. Se del caso, le spese potrebbero essere coperte dallo Stato e recuperate dall'autore del reato.
- 8) Le misure e le sanzioni per i minori in conflitto con la legge dovrebbero costituire sempre delle risposte costruttive e personalizzate agli atti commessi, tenendo conto del principio della proporzionalità, dell'età del minore, del suo benessere e sviluppo fisico e mentale e delle circostanze di specie. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione ed al reinserimento.
- 9) Al fine di promuovere il reinserimento nella società e in conformità con la legislazione nazionale, i precedenti penali dei minori non dovrebbero essere divulgabili al di fuori del sistema giudiziario quando essi diventano maggiorenni. Eccezioni alla divulgazione di tali informazioni possono essere consentite nel caso di reati gravi, nonché per motivi di sicurezza pubblica o quando si tratta di un lavoro con minori.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

Gli Stati membri sono incoraggiati a :

- a. promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione a misura di minore e la diffusione di informazioni e la formazione rispetto a tali tecniche;
- b. lo scambio di pratiche e la promozione della cooperazione a livello internazionale nel campo della giustizia a misura di minore;
- c. promuovere la pubblicazione e la diffusione più ampia possibile delle versioni adattate ai minori degli strumenti giuridici in materia;
- d. istituire, o mantenere e rafforzare ove necessario, degli uffici informazioni sui diritti dei minori, possibilmente collegati alle associazioni forensi, ai servizi di assistenza sociale, agli ombudusman (per l'infanzia), alle organizzazioni non governative (ONG) ecc;
- e. agevolare l'accesso dei minori ai tribunali ed ai meccanismi di ricorso nonché riconoscere ed agevolare ulteriormente il ruolo delle ONG e di altri organi o istituzioni indipendenti quali l'ombudusman per l'infanzia per favorire l'effettivo accesso dei minori ai tribunali ed a meccanismi di ricorso indipendenti, sia a livello nazionale che internazionale;
- f. valutare l'istituzione di un sistema di giudici ed avvocati specializzati per i minori e sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure sia legali che sociali a favore dei minori e delle loro famiglie;
- g. sviluppare ed agevolare l'utilizzo da parte dei minori e delle altre persone che agiscono per loro conto dei meccanismi universali ed europei di tutela dei diritti umani e dei diritti dei minori per l'esercizio della giustizia e la protezione dei diritti quando non esistono o sono stati esauriti i mezzi di ricorso interni;
- h. rendere i diritti umani, compresi i diritti dei minori, una componente obbligatoria nei programmi scolastici e per i professionisti che operano con minori;
- i. sviluppare e sostenere sistemi mirati a sensibilizzare i genitori sui diritti dei minori;
- j. istituire dei centri a misura di minore, multi-organismo e interdisciplinari per i minori vittime e testimoni in cui i minori possano essere sentiti ed esaminati a livello medico a fini medico-legali, essere valutati in modo globale e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di professionisti qualificati;
- k. istituire dei servizi specializzati ed accessibili di sostegno ed informazione, come una consulenza on-line, delle linee telefoniche di assistenza e dei servizi di comunità a livello locale;
- l. assicurare che tutti i professionisti interessati che operano in contatto con minori nel sistema giudiziario ricevano un sostegno ed una formazione adeguata, nonché una guida pratica al fine di garantire ed attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare quando valutano l'interesse superiore del minore in tutti i tipi di procedimento che li vedono coinvolti o che li riguardano.

VI. Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a:

- a.* effettuare una ricognizione delle loro normative, politiche e prassi interne per assicurare le riforme necessarie per attuare le presenti linee guida;
- b.* ratificare rapidamente, se ancora non lo hanno fatto, le Convenzioni in materia del Consiglio d'Europa che riguardano i diritti dei minori;
- c.* riesaminare periodicamente e valutare i propri metodi di lavoro nel quadro della giustizia a misura di minore;
- d.* conservare o istituire un quadro di riferimento, compresi uno o più meccanismi indipendenti, se del caso, per promuovere e monitorare l'attuazione delle presenti linee guida, in conformità con i loro sistemi giudiziari ed amministrativi;
- e.* assicurare che la società civile, in particolare organizzazioni, istituzioni ed organi che operano per promuovere e proteggere i diritti del minore, partecipino pienamente al processo di monitoraggio.

STRUMENTI EUROPEI: Unione europea

Decisione quadro del Consiglio(2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale *

del 15 marzo 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

(1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la possibilità di agire a livello di Unione.

(2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una comunicazione intitolata "Vittime di reati nell'unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". In data 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.

(3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

* Originale italiano in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:IT:PDF>

¹ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 4.

² Parere reso il 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.

(6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato.

(7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.

(10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale.

(11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una formazione adeguata e sufficiente. Questa costituisce infatti un aspetto fondamentale sia per le vittime sia per conseguire gli obiettivi del procedimento.

(12) Occorrerebbe fare ricorso ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario sia che colleghino organizzazioni di assistenza alle vittime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
- b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
- c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;

- d) “procedimento”: il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
- e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Articolo 2 - Rispetto e riconoscimento

1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.

Articolo 3 - Audizione e produzione di prove

Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interrogino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Articolo 4 - Diritto di ottenere informazioni

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti:

- a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
- b) il tipo di assistenza che può ricevere;
- c) dove e come può sporgere denuncia;
- d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
- e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
- f) in quale misura e in quali termini ha accesso:

- i) all'assistenza di un legale,
 - ii) al patrocinio gratuito, o
 - iii) a qualsiasi altra forma di assistenza,
- qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
- g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
 - h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:
- a) del seguito riservato alla sua denuncia;
 - b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
 - c) della sentenza pronunciata dal giudice.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.
4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.

Articolo 5 - Garanzie in materia di comunicazione

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.

Articolo 6 - Assistenza specifica alla vittima

Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.

Articolo 7 - Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale

Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.

Articolo 8 - Diritto alla protezione

1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.
2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Articolo 9 - Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.
3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

Articolo 10 - Mediazione nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.
2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.

Articolo 11 - Vittime residenti in un altro Stato membro

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare:

- di poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato,
- di ricorrere quanto più possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea³, per l'audizione delle vittime residenti all'estero.

2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo.

L'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12 - Cooperazione tra Stati membri

Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 13 - Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

³ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:

- a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
- b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
- c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
- d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.

Articolo 14 - Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime

1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.

Articolo 15 - Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 16 - Ambito di applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 17 - Attuazione

Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro:

- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,

- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.

Articolo 18 - Valutazione

Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione, il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 19 - Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M-I. Klingvall

Decisione quadro del Consiglio (2004/68/GAI) relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile*

del 22 dicembre 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia³, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

(2) È necessario che l'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini⁴ e la decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet⁵ siano seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

(3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia

* Originale italiano in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:IT:PDF>

¹ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.

² GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 108.

³ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁴ GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

⁵ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1.

ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi.

(4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.

(5) La pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.

(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell'Unione europea.

(7) È necessario affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile.

(8) La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

(9) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato⁶ e l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea⁷.

(10) Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adattate in linea con l'attività svolta dalle persone giuridiche.

(11) Ai fini delle indagini e dell'azione penale connesse ai reati contemplati nella presente decisione quadro, i bambini che ne sono vittime dovrebbero essere interrogati secondo la loro età e il loro stadio di sviluppo.

(12) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità.

⁶ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1. Azione comune modificata dalla decisione quadro 2001/500/GAI (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

⁷ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(13) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini⁸, l'azione comune 96/748/GAI, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all'Unità droghe di Europol⁹, l'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea¹⁰, l'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea¹¹ e l'azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale¹², nonché altri atti adottati dal Consiglio europeo e dal Consiglio, quali la decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali¹³, e la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria nelle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne)¹⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) "bambino": una persona d'età inferiore ai diciotto anni;
- b) "pornografia infantile": materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:
 - i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o
 - ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o
 - iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;

⁸ GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.

⁹ GU L 342 del 31.12.1996, pag. 4.

¹⁰ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

¹¹ GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

¹² GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1.

¹³ GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

¹⁴ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

c) "sistema informatico": qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;

d) "persona giuridica": s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2 - Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;

b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;

c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:

i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;

ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure

iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

Articolo 3 - Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

a) produzione di pornografia infantile;

b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;

c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;

d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;

b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del

consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore;

c) di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.

Articolo 4 - Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile.

Articolo 5 - Pene e circostanze aggravanti

1. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti reati siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni:

a) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel "costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico" e i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punto i);

b) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel "trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini", e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione, e si verifichi almeno una delle circostanze seguenti:

- la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale,
- l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino,
- il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave,
- il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune;

c) i reati di cui all'articolo 2, lettera a), che consistono nel trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini e i reati di cui all'articolo 2, lettera b), in entrambi i casi in cui essi siano riferibili a spettacoli a carattere pornografico, nonché all'articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei casi in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale ed almeno qualora si verifichi una delle circostanze di cui alla lettera b), secondo, terzo e quarto trattino.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4 possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini.

4. Ciascuno Stato membro può stabilire altre sanzioni, ivi comprese sanzioni o misure di carattere non penale, per quanto riguarda i comportamenti in materia di pornografia infantile di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 6 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, o abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni di natura penale o non penale e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
- b) divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 - Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

- a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;
- b) l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure
- c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Ciascuno Stato membro garantisce che rientrino nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall'articolo 3 e, se di pertinenza, dall'articolo 4, sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all'articolo 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 9 - Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. Le vittime di un reato di cui all'articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹⁵.
3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure possibili per assicurare un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l'articolo 4 di tale decisione quadro.

Articolo 10 - Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11 - Abrogazione dell'azione comune 97/154/GAI

L'azione comune 97/154/GAI è abrogata.

Articolo 12 - Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 20 gennaio 2006.
2. Gli Stati membri trasmettono, entro il 20 gennaio 2006, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 20 gennaio 2008, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

¹⁵ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Articolo 13 - Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. Matteoli

Comunicazione della Commissione (COM (2006) 367): *Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori**

del 4 luglio 2006

I. OBIETTIVI

La presente comunicazione propone di elaborare una strategia globale dell'UE per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea, e di sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. I minori, intesi conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo¹ come le persone di età inferiore a 18 anni, rappresentano un terzo della popolazione mondiale.

I.1. I diritti dei minori, una priorità dell'Unione europea

I diritti dei minori sono parte integrante dei diritti umani che l'Unione europea e gli Stati membri sono tenuti a rispettare in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i protocolli facoltativi², gli Obiettivi di sviluppo del Millennio³ e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁴. L'UE ha riconosciuto espressamente questi diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵, in particolare all'articolo 24.

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione: "Una particolare priorità consiste nell'efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo"⁶. In questo contesto, nell'aprile 2005 il gruppo dei commissari per i diritti fondamentali, la lotta contro la discriminazione e le pari opportunità ha deciso di lanciare un'iniziativa specifica per promuovere, tutelare e applicare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE.

* Originale in italiano in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:IT:PDF>.

¹ Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. Testo integrale disponibile su <http://www.unicef.org/crc/crc.htm>.

² Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini; Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile; Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

³ Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 55a sessione, 18 settembre 2000.

⁴ Testo integrale disponibile su: <http://www.echr.Council> of Europe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts.

⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 364 del 18.12.2000, disponibile su http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/charte/index_en.html.

⁶ Obiettivi strategici 2005 - 2009 - Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo - Prosperità, solidarietà e sicurezza, COM (2005) 12 def. del 26.1.2005.

Nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha chiesto agli Stati membri “ di adottare le misure necessarie per ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità a prescindere dal loro ambiente sociale “.

La presente comunicazione dà concreta attuazione a queste risoluzioni.

I.2. Situazione dei minori nell’Unione europea e nel mondo

Ai minori sono conferiti tutti i diritti umani nella loro integralità. Tuttavia, è essenziale che questi diritti siano riconosciuti nella loro specificità e non semplicemente considerati alla luce dello sforzo più ampio di farli convergere nei diritti umani in generale. Alcuni diritti infatti, come quello all’istruzione e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, si applicano in maniera esclusiva o particolare ai minori. Inoltre, l’accettazione quasi universale da parte degli Stati dei loro obblighi in materia di diritti dei minori permette di disporre di una base particolarmente solida per la conclusione di impegni tra la Commissione europea e i paesi terzi, vantaggio che non ricorre necessariamente in tutti gli ambiti attinenti ai diritti umani. Infine, l’Unione europea ha chiaramente riconosciuto la promozione dei diritti di bambini ed adolescenti come una questione separata che richiede un’azione specifica.

I diritti e le esigenze dei minori non devono essere considerati separatamente: il rispetto e la promozione dei diritti di tutti i minori devono andare di pari passo con le misure necessarie a soddisfare le loro esigenze fondamentali.

Rispetto alle situazioni drammatiche registrate in molte altre parti del mondo, va sottolineato il successo dell’integrazione europea per quanto riguarda l’approccio nei confronti dei diritti e delle esigenze dei minori. Ciononostante, la situazione nell’Unione europea non è del tutto soddisfacente. Se non saranno affrontate in maniera decisa, le nuove sfide legate alla globalizzazione e alla demografia rischiano di mettere in pericolo il modo di vivere europeo e di avere gravi ripercussioni sulla situazione dei minori in Europa. Pertanto, l’idea di creare nell’Unione una società a misura di minore non può essere scissa dalla necessità di continuare ad approfondire e a consolidare l’integrazione europea.

I.3. Base giuridica per una strategia UE

Conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷, l’UE non ha una competenza generale nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dei minori, tuttavia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione Europea è tenuta a rispettare i diritti fondamentali nelle azioni intraprese nel quadro delle sue competenze. Sono questi i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che contiene disposizioni relative ai diritti dei minori. Bisogna inoltre tenere pienamente conto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo. La Carta dei diritti fondamentali, a prescindere dal suo status giuridico, può essere considerata un’espressione particolarmente autentica dei diritti fondamentali che sancisce come principi generali di diritto.

⁷ Cfr. in particolare il parere 2/94, 1996 ECR I-759.

L'obbligo dell'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli dei minori, implica non soltanto il dovere generale di astenersi da qualsiasi atto che possa comportarne la violazione, ma anche di integrarli se del caso nelle politiche attuate in virtù delle diverse basi giuridiche dei trattati (il cosiddetto *mainstreaming*). Inoltre, anche se, come si è detto, non è prevista una competenza generale⁸, i trattati attribuiscono all'Unione diverse competenze particolari che le consentono di adottare azioni positive specifiche per la salvaguardia e la promozione dei diritti dei minori. Ogni misura di questo tipo deve rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità senza invadere la competenza degli Stati membri. Si possono considerare diversi strumenti e metodi, tra cui l'azione legislativa, anche di carattere non vincolante, l'assistenza finanziaria o il dialogo politico.

I.4. Situazione dei minori oggi

Come sottolineato nel 2002 nella sessione straordinaria delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, esiste un divario enorme tra le buone intenzioni espresse nei trattati internazionali e le condizioni di povertà, abbandono e sfruttamento nelle quali sono costretti a vivere milioni di bambini ed adolescenti di tutto il mondo. Nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, resta ancora molto da fare⁹.

Dalla nascita fino all'età adulta, i bambini manifestano esigenze molto diverse durante le varie fasi di sviluppo della vita. Nei primi cinque anni, hanno bisogno soprattutto di protezione e di assistenza medica. Dai 5 ai 12 anni hanno sempre bisogno di protezione, ma sviluppano anche altre esigenze: il diritto all'istruzione è ovviamente fondamentale per trovare un posto nella società. Da adolescenti, hanno ancora nuove esigenze e responsabilità, per esempio esprimersi sulle decisioni che li riguardano. La povertà dei genitori e l'esclusione sociale limitano notevolmente le possibilità dei figli e la probabilità che avranno di esercitare i propri diritti, compromettendo così il benessere futuro della società in generale. Anche il luogo in cui vivono influenza la situazione dei minori.

I.4.1. Situazione a livello mondiale

Su un totale di 2,2 miliardi di minori nel mondo, l'86% vive in paesi in via di sviluppo, proprio come il 95% e oltre dei bambini che muoiono prima dei cinque anni, non hanno accesso all'istruzione elementare e sono vittime del lavoro forzato o di abusi sessuali. Oltre la metà delle madri non può beneficiare dei propri diritti più elementari, neppure dell'assistenza medica durante la gravidanza e il parto. Questa situazione compromette il futuro di molti bambini fin dalla nascita.

Durante i primi cinque anni di vita, un terzo dei bambini non mangia adeguatamente e soffre a livelli diversi di malnutrizione. Ciò ne condiziona non soltanto la salute e le probabilità di sopravvivenza, ma anche le capacità di apprendimento e lo sviluppo. Oltre a soffrire di malnutrizione, molti bambini vivono in condizioni drammatiche (accesso limitato all'acqua potabile, cattiva igiene e inquinamento interno) e

⁸ Cfr. l'articolo 51, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali.

⁹ Dichiarazione dell'UE per la 57a riunione UNGASS del 2003.

non hanno accesso alla prevenzione e alle cure mediche indispensabili. Di conseguenza, più di 10 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni muoiono ogni anno di malattie che sarebbe facile prevenire o curare, e un miliardo di bambini soffre di problemi fisici, di sviluppo intellettuale e/o psicologico spesso irreversibili.

Un sesto di tutti i bambini (soprattutto femmine) non frequenta la scuola elementare e non avrà l'opportunità di apprendere, formarsi ed integrarsi nella società. In tutto il mondo circa 218 milioni di minori sono costretti a lavorare¹⁰ e più di 5,7 milioni (alcuni dei quali non ancora adolescenti) lavorano in condizioni particolarmente drammatiche, che sfiorano la quasi schiavitù. Si ritiene poi che 1,2 milioni di bambini siano vittime della tratta degli esseri umani¹¹, mentre ogni giorno sono circa 300.000¹² i bambini che combattono come bambini soldato in più di trenta conflitti armati in tutto il mondo.

Si stima che in tutto il mondo 130 milioni di donne e ragazze abbiano subito mutilazioni genitali, mentre altri due milioni di ragazze ne siano vittime ogni anno, spesso attraverso riti di iniziazione che segnano il passaggio all'adolescenza. Un terzo delle ragazze subisce abusi sessuali e un quinto il matrimonio forzato¹³, e ogni anno partoriscono circa 14 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni. Lo scorso anno oltre un milione di adolescenti (per due terzi ragazze) è stato contagiato dall'HIV. Più di un milione di ragazzi è in prigione per avere avuto problemi con la legge e in un'alta percentuale dei casi non riceve la protezione e l'attenzione particolare di cui ha bisogno. Ci sono anche minori ai cui diritti e alle cui esigenze bisognerebbe prestare un'attenzione speciale: più di 200 milioni di bambini sono gravemente disabili e non cessa di aumentare, soprattutto a causa dell'HIV/AIDS, il numero degli orfani che raggiunge oggi i 140 milioni.

I.4.2. Nell'Unione europea

L'Europa sta affrontando un periodo di importanti cambiamenti economici, politici, ambientali e sociali, che si ripercuotono anche sui più giovani. I minori che vivono nell'UE sono esposti ad un rischio di povertà relativa più elevato rispetto all'insieme della popolazione (20% per i bambini e gli adolescenti compresi tra 0 e 15 anni e 21% per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, rispetto al 16% per gli adulti). I minori che vivono con genitori poveri o che non possono vivere con i genitori, così come quelli che fanno parte di alcune comunità etniche, come i Rom, sono particolarmente esposti alla povertà, all'esclusione e alla discriminazione. Inoltre, i bambini, soprattutto quelli poveri, risentono moltissimo del degrado ambientale. L'Unione europea ha iniziato ad affrontare queste sfide quando ha dato la massima priorità alla sua strategia a favore di una crescita più sostenibile e della creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità. Il suo successo è un presupposto per la creazione di una società europea senza

¹⁰ Porre fine al lavoro minorile, oggi è possibile, Relazione globale sul seguito della Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro, presentata alla 95esima Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra, 2006.

¹¹ Fonte: UNICEF.

¹² Ibidem.

¹³ Fonte: UNIFEM.

discriminazioni in cui si tenga fermamente conto anche dei diritti e delle esigenze dei minori di oggi e di domani.

Recentemente sono emersi in tutta Europa problemi identitari. Accanto alle vecchie manifestazioni di ogni forma di razzismo, diventano un fenomeno sempre più preoccupante nelle società europee l'ostilità verso gli "stranieri" e la paura nei loro confronti. I bambini delle comunità minoritarie che appartengono a minoranze diventano facile bersaglio di questo tipo di razzismo. Al contrario, alcuni minori della popolazione maggioritaria possono lasciarsi facilmente trascinare dalle soluzioni semplicistiche proposte dai politici e dai partiti estremisti.

Negli ultimi anni in Europa la violenza contro i minori è diventata un problema sempre più preoccupante. Può assumere varie forme, dalla violenza in ambito familiare e a scuola fino alla dimensione transnazionale, che comprende la tratta e lo sfruttamento dei minori, il turismo sessuale e la pedopornografia su Internet. Un'altra sfida consiste nell'assicurare che le politiche e la normativa dell'UE e degli Stati membri rispettino pienamente i diritti dei giovani immigrati in cerca di asilo e profughi.

Per decenni, più del 50% dei farmaci usati per curare i bambini non è stato sperimentato né autorizzato per uso pediatrico, il che significa che non se ne conoscono bene né l'efficacia né gli eventuali effetti collaterali. Ora il problema è stato affrontato con la proposta di un regolamento sull'uso pediatrico dei farmaci, che sarà presto adottato.

II. PERCHÉ È NECESSARIA UNA STRATEGIA DELL'UE SUI DIRITTI DEI MINORI

II.1. Il valore aggiunto di un'azione europea

Come si è già detto, siamo ben lungi da una situazione di rispetto generale dei diritti dei minori e non sempre in tutta Europa si viene incontro alle esigenze di ogni bambino ed adolescente.

L'Unione europea può apportare un valore aggiunto fondamentale ed essenziale in questo campo. Innanzitutto, forte della sua lunga tradizione e degli impegni giuridici e politici assunti a favore dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori in particolare, l'Unione europea ha l'autorità necessaria per portare in primo piano sulla scena internazionale i diritti dei minori e può usare la sua presenza e la sua influenza mondiale per promuovere ovunque ed efficacemente i loro diritti universali a livello nazionale.

Può inoltre favorire e sostenere l'attenzione verso le esigenze dei minori basandosi sul modello europeo di protezione sociale, sui suoi impegni politici e sui programmi attuati nei diversi settori.

L'Unione europea può sostenere gli Stati membri nei loro sforzi, aiutandoli in alcuni settori a tenere conto dei diritti dei minori nelle loro iniziative e istituendo un quadro di apprendimento reciproco per consentire loro di individuare e adottare le numerose buone pratiche esistenti nell'UE. Questo approccio, basato su un'azione coordinata e di ampia portata, garantirebbe un valore aggiunto agli sforzi degli Stati

membri e rafforzerebbe il riconoscimento e il rispetto dei principi sanciti nella Convenzione ONU sul diritto del fanciullo nell'UE e al di là delle sue frontiere.

Appare quindi urgente adottare una strategia globale dell'UE per aumentare la portata e l'efficacia dell'impegno assunto dall'UE di adoperarsi per migliorare la situazione dei minori nel mondo e dimostrare, al più alto livello, una reale volontà politica di garantire che la promozione e la protezione dei diritti dei minori trovino il posto che meritano nei programmi europei.

II.2. La risposta dell'UE: misure già adottate

Negli ultimi anni l'Unione europea ha compiuto notevoli progressi in questo settore e ha elaborato diversi programmi e politiche concreti sui diritti dei minori nel quadro delle varie basi giuridiche vigenti. Le misure di politica interna ed esterna approvate vertono su una serie di temi, per esempio la tratta dei bambini e la prostituzione infantile, la violenza contro i minori, la discriminazione, la povertà infantile, l'esclusione sociale, il lavoro minorile (compresi gli accordi commerciali in cui figura l'impegno di abolirlo), la salute e l'istruzione.

In allegato figura una sintesi non esaustiva delle azioni dell'Unione in materia di diritti dei minori.

In particolare, nell'ambito dell'UE, la Commissione e gli Stati membri hanno attribuito grande importanza al tema della povertà infantile nel quadro del metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e sull'integrazione sociale, che favorisce l'apprendimento comune tra Stati membri sulla base di obiettivi e indicatori comuni e attraverso l'adozione di strategie nazionali per favorire l'accesso ai sistemi di protezione sociale e garantirne la qualità.

L'allargamento costituisce un altro potente fattore di promozione dei diritti dei minori. Per aderire all'UE i paesi candidati devono aver raggiunto la stabilità delle istituzioni e garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze. Nel quadro dei cosiddetti criteri politici definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, per tutta la durata del processo di adesione la Commissione ha promosso la riforma della protezione dei minori e ha monitorato attentamente i progressi compiuti da tutti i paesi candidati e in via di adesione per quanto riguarda i diritti dei minori.

Per l'UE la politica di vicinato e il partenariato strategico con la Russia sono strumenti importanti per la promozione dei diritti dei minori nei paesi limitrofi e le prime iniziative in tal senso sono state già prese.

II.3. La necessità di essere efficaci

Per rendere il più efficace possibile l'azione dell'UE nel campo dei diritti dei minori, è necessario raccogliere una serie di sfide:

- procedere ad un'analisi più approfondita delle esigenze delle priorità, e dell'impatto prodotto dalle misure già adottate;

- integrare più efficacemente i diritti dei minori nelle politiche, nelle strategie o nei programmi dell'UE e assicurare un maggior coordinamento all'interno della Commissione;
- migliorare la cooperazione con gli interlocutori principali, inclusi i minori;
- sviluppare la comunicazione e incrementare le azioni di sensibilizzazione sui diritti dei minori e sulle misure adottate dall'UE in questo settore.

III. VERSO UNA STRATEGIA DELL'UE SUI DIRITTI DEI MINORI

Decisa ad affrontare tali sfide, con la presente comunicazione la Commissione dà avvio ad una strategia a lungo termine per assicurare che l'azione dell'UE promuova e salvaguardi attivamente i diritti dei minori e sostenga gli sforzi degli Stati membri nel settore. La strategia si articola intorno a sette obiettivi specifici, comprendente ciascuno una serie di iniziative.

III.1. Obiettivi specifici della strategia dell'UE sui diritti dei minori

1. Fare tesoro delle attività già avviate affrontando i bisogni urgenti

La Commissione trarrà il maggior vantaggio possibile dalle politiche e dagli strumenti esistenti, tra i quali il follow-up alla sua comunicazione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani¹⁴, il relativo piano d'azione¹⁵, il metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e sull'integrazione sociale, il partenariato strategico concluso con l'Organizzazione internazionale del lavoro per lottare contro il lavoro minorile e le linee guida dell'UE sulla protezione dei minori nei conflitti armati¹⁶. La Commissione continuerà a finanziare progetti specifici per promuovere i diritti di bambini ed adolescenti.

Nell'ambito delle relazioni esterne, e anche del processo di preadesione e dei negoziati in vista dell'adesione, la Commissione continuerà a promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e relativi protocolli facoltativi, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile e sull'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro e di altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani. Affronterà il problema dei diritti dei minori nel dialogo politico con i paesi terzi, ed anche con la società civile e i partner sociali, e si servirà di altri strumenti politici e programmi di cooperazione per promuovere la questione su scala mondiale.

A breve termine, e tenuto conto dell'urgenza di alcuni problemi, la Commissione adotterà in particolare le seguenti misure complementari:

¹⁴ COM (2005) 514 def.

¹⁵ GU C 311 del 09.12.2005.

¹⁶ Documento n. 15634/03 del Consiglio dell'Unione europea.

- attribuirà in tutta l'UE un numero di telefono unico a sei cifre (il 116xyz) alle linee di assistenza ai minori e un altro numero per hotline dedicate per i minori scomparsi o vittime di sfruttamento sessuale (fine 2006);
- aiuterà il settore bancario e le società di carte di credito nella lotta contro l'uso delle carte di credito su Internet per l'acquisto di materiale pedopornografico (2006);
- varerà un piano d'azione sui minori nel quadro della cooperazione allo sviluppo e farà fronte ai loro bisogni essenziali nei paesi in via di sviluppo (2007);
- promuoverà una serie di azioni per la lotta contro la povertà infantile nell'UE (2007).

2. Individuare le priorità per l'azione futura dell'UE

Per individuare le priorità di un'azione futura, la Commissione analizzerà la portata e l'origine degli ostacoli che impediscono ai minori di godere pienamente dei loro diritti valutando poi l'efficacia di quanto sta già facendo per loro (sul piano normativo e non normativo, interno ed esterno). Questa analisi si baserà sulle iniziative esistenti (UNICEF, Consiglio d'Europa, ChildONEurope, ecc.).

La valutazione dovrebbe essere aggiornata ogni cinque anni e concentrarsi gradualmente su alcuni settori critici, invece di affrontare tutti i problemi sin dall'inizio. L'aggiornamento delle informazioni sarà agevolato dai dati sui diritti dei minori raccolti a cura di EUROSTAT, degli Stati membri, del Consiglio d'Europa, della rete ChildONEurope e della futura Agenzia europea sui diritti fondamentali.

Sulla base di questa analisi, la Commissione lancerà un'ampia consultazione pubblica, anche presso i minori, che permetterà all'Unione europea di affrontare la questione in maniera globale e stabilire le priorità per la sua azione futura.

- Valutare l'impatto delle misure già attuate dall'Unione europea a favore dei diritti dei minori (2007-8).
- Pubblicare un documento di consultazione per selezionare le azioni future (2008).
- Raccogliere dati comparabili sui diritti dei minori (a partire dal 2007).

3. Integrare sistematicamente i diritti dei minori nelle politiche dell'UE

È importante assicurare che tutte le politiche interne ed esterne dell'UE rispettino i diritti dei minori conformemente ai principi del diritto comunitario, e che siano pienamente compatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali. Questo processo, altrimenti detto "mainstreaming", è stato già attivato in una serie di politiche comunitarie, per esempio la parità tra i sessi e i diritti fondamentali. Il processo terrà conto del lavoro svolto nel quadro del programma del Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini (2006-2008)" per promuovere efficacemente il rispetto dei diritti dei minori e proteggere questi ultimi da ogni forma di violenza.

- Integrare i diritti dei minori nella preparazione delle azioni normative e non normative che possono riguardarli (a partire dal 2007).

4. Creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci

La Commissione intensificherà la cooperazione tra i principali interlocutori, avvalendosi in modo ottimale delle reti esistenti e del contributo delle organizzazioni o degli organi internazionali impegnati nel settore dei diritti dei minori. A tal fine, la Commissione riunirà le parti interessate in un Forum europeo per i diritti dei minori, al quale parteciperanno tutti i principali interlocutori¹⁷, che contribuirà ad elaborare e a monitorare le azioni dell'UE e fungerà da contesto per uno scambio di buone pratiche.

La Commissione valuterà come riprodurre questo meccanismo nei paesi terzi dove le sue delegazioni potrebbero avviare un dialogo sistematico con i partner internazionali e nazionali impegnati nel settore dei diritti dei minori.

Per incoraggiare l'impegno di tutte le parti interessate, la Commissione creerà una piattaforma web di discussione e di lavoro¹⁸, che favorirà lo scambio di informazioni, con l'aiuto degli esperti disponibili per un determinato settore. I membri della piattaforma avranno accesso ad una biblioteca di documenti e potranno avviare dibattiti e inchieste.

Come si legge all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i minori devono poter esprimere il loro parere nell'ambito di ogni dibattito e di ogni decisione che li riguarda. La Commissione promuoverà e rafforzerà il lavoro in rete, la rappresentanza dei minori nell'Unione europea e a livello mondiale e coinvolgerà bambini ed adolescenti gradualmente e ufficialmente in tutte le consultazioni e le azioni attinenti ai loro diritti e ai loro bisogni. Il Forum e la piattaforma web contribuiranno entrambi alla realizzazione di questo obiettivo.

Infine, la Commissione migliorerà il coordinamento delle sue diverse azioni, in modo da rafforzarne la coerenza e l'efficacia, istituendo ufficialmente un gruppo interservizi sui diritti dei minori costituito da referenti designati e incaricati di assicurare il controllo della presente strategia. La Commissione nominerà anche un suo coordinatore per i diritti dei minori.

- Riunire tutte le parti interessate nell'ambito di un Forum europeo per i diritti dei minori (2006).
- Creare una piattaforma web di discussione e di lavoro (2006).
- Coinvolgere i minori nel processo decisionale (a partire dal 2007).
- Istituire un gruppo interservizi della Commissione e nominare un coordinatore per i diritti dei minori (2006).

¹⁷ Inclusi gli Stati membri, le agenzie dell'ONU, il Consiglio d'Europa, la società civile, bambini ed adolescenti.

¹⁸ Con la rete elettronica SINAPSE (Informazioni scientifiche per il sostegno delle politiche in Europa/Scientific Information for Policy Support in Europe, <http://europa.eu.int/sinapse/sinapse>).

5. Migliorare le capacità e le competenze

Tutte le parti impegnate nell'applicazione e nell'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche comunitarie interne ed esterne dovrebbero acquisire le conoscenze e le competenze necessarie. La Commissione continuerà quindi a proporre una formazione specifica. Sarebbe opportuno anche migliorare la qualità di alcuni strumenti pratici, come le note orientative e le istruzioni, divulgarli e usarli come materiale di formazione.

- Dotare le parti impegnate nell'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche europee degli strumenti e delle competenze necessari (a partire dal 2007).

6. Elaborare una strategia di comunicazione più efficace

Per poterli esercitare, i minori devono conoscere i propri diritti ed essere in grado di farli valere.

Eppure, di diritti dei minori e dell'azione dell'Unione europea nel settore si parla ben poco. Per un'azione di sensibilizzazione la Commissione elaborerà una strategia di comunicazione sui diritti dei minori, che aiuterà genitori e figli a conoscere meglio questi diritti e contribuirà a diffondere esperienze e buone pratiche tra le altre parti interessate.

Le principali azioni dell'UE che avranno incidenza diretta sui diritti dei minori saranno divulgate adattandole al pubblico più giovane. A tal fine, la Commissione elaborerà un sito web dedicato, e a misura di minori, preferibilmente in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, e in collegamento con iniziative analoghe per esempio degli Stati membri, delle Nazioni Unite e della società civile.

- Elaborare una strategia di comunicazione sui diritti dei minori (a partire dal 2007).
- Fornire informazioni sui diritti dei minori adattandole ai più giovani (a partire dal 2007).

7. Promuovere i diritti dei minori nelle relazioni esterne

L'Unione europea continuerà a svolgere sempre di più un ruolo proattivo per la promozione dei diritti dei minori nei consessi internazionali e nelle relazioni con i paesi terzi. Il ruolo e l'impatto ottenuto dalle azioni UE sono stati potenziati dal buon coordinamento e dai messaggi armonizzati e coerenti dell'ONU nelle sedi preposte.

Inoltre, l'Unione europea continuerà a prestare la massima attenzione ai diritti delle ragazze e dei bambini appartenenti ad una minoranza e ad impegnarsi nell'azione in corso a favore dei minori coinvolti in conflitti armati. Esaminerà infine lo studio mondiale in fieri sulla violenza contro i minori di Paulo Sergio Pinheiro, esperto indipendente incaricato dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

- Intensificare il ruolo attivo di promozione dei diritti dei minori dell'Unione europea nei consessi internazionali .

III.2. Risorse e reporting

La Commissione si è impegnata a stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per attuare la strategia proposta. Farà il necessario per mobilitare i fondi per il finanziamento delle misure che proposte nella presente comunicazione e nella futura strategia. Per garantire l'efficacia dei programmi relativi ai diritti dei minori, il gruppo interservizi presterà la dovuta attenzione alle possibili sinergie.

Per migliorare la trasparenza e monitorare gli sviluppi, ogni anno sarà presentata una relazione sui progressi compiuti.

IV. CONCLUSIONE

La Commissione:

- elaborerà una strategia globale affinché l'Unione europea contribuisca a promuovere e a salvaguardare i diritti dei minori in tutte le sue azioni interne ed esterne e sostenga gli sforzi degli Stati membri al riguardo;
- invita gli Stati membri, le istituzioni europee e le altre parti interessate a partecipare attivamente allo sviluppo e al buon esito di questa strategia.

Consiglio GAI 2969 del 23 ottobre 2009: *Conclusioni su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime nell'Unione europea**

documento del Consiglio 12944/09

“IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RIBADENDO il suo impegno a favore della libera circolazione delle persone in tutta l'Unione europea, sancito nell'articolo 3, lettera c) del trattato CE.

SOTTOLINEANDO che lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che risponde a una preoccupazione essenziale dei cittadini degli Stati che fanno parte dell'Unione europea, è di estrema importanza.

TENENDO PRESENTE che una più intensa circolazione di persone in tutta l'Unione europea determina un aumento del numero di vittime della criminalità in Stati membri diversi da quello di residenza.

RILEVANDO che essere vittime della criminalità è spesso un'esperienza difficile, che può essere fonte di traumi e paura, in particolare quando si verifica in Stati membri diversi da quello di residenza della vittima.

RIBADENDO che la protezione dei cittadini è uno dei compiti fondamentali dell'Unione europea e che occorre pertanto far sì che le vittime della criminalità abbiano accesso alla giustizia, inclusi i servizi di polizia, e a un'assistenza e a un sostegno adeguati.

SOTTOLINEANDO che maggiori sforzi a livello dell'Unione europea intesi ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime accresceranno la fiducia dei cittadini nell'ordinamento giudiziario penale. Tali sforzi agevoleranno inoltre l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

SOTTOLINEANDO che alcune vittime della criminalità si trovano in una situazione o stato particolarmente vulnerabile e che è importante che gli atti legislativi e le politiche tengano conto di questo fatto.

RICORDANDO che, secondo il punto 32 delle conclusioni della presidenza di Tampere, dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso alla giustizia e sul diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese legali, e dovrebbero inoltre essere creati

* Originale in italiano in: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st12/st12944.it09.pdf>.

programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime della criminalità e la loro tutela.

RICORDANDO che nel 2001, conformemente al punto 32 delle conclusioni della presidenza di Tampere, il Consiglio, con l'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ha compiuto un importante passo avanti per fornire una risposta a livello dell'Unione europea alla questione dei diritti procedurali di tutte le vittime della criminalità e, se del caso, dei loro familiari, nonché dei servizi a loro disposizione.

PRENDENDO ATTO della recente valutazione di tale decisione quadro effettuata dalla Commissione, nella quale quest'ultima esprime il parere che l'attuazione della decisione quadro non sia soddisfacente.

RICORDANDO che nel 2004, conformemente al punto 32 delle conclusioni della presidenza di Tampere, il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere.

PRENDENDO ATTO della recente valutazione di tale direttiva effettuata dalla Commissione, nella quale si afferma che la direttiva ha migliorato la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e ha reso più facile per le vittime di reato ottenere l'indennizzo. Tuttavia, secondo la valutazione della Commissione, molti ricorrenti giudicano che la procedura per presentare la domanda sia complicata e dispendiosa in termini di tempo e che le barriere linguistiche e la comunicazione in generale rappresentino l'ostacolo principale all'accesso delle vittime alla procedura.

PRENDENDO ATTO della risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012(INI)) nella quale il Parlamento raccomanda al Consiglio di adottare un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata.

PRENDENDO ATTO della raccomandazione Rec(2006)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime della criminalità e relativa appendice, che fornisce orientamenti generali su come venire incontro ai bisogni delle vittime della criminalità e alleviare le conseguenze negative che esse subiscono.

CONCLUDENDO CHE OCCORRE DARE MAGGIORE PRIORITÀ ALLA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E AL MIGLIORAMENTO DEL SOSTEGNO OFFERTO A TALI VITTIME IN TUTTA L'UNIONE EUROPEA E A TAL FINE:

RITIENE che sia necessario convenire una strategia comune che orienti i futuri lavori in questo settore, tenendo nel contempo conto dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri e dei ruoli delle vittime in detti ordinamenti.

RITIENE che tale strategia debba ispirarsi ai seguenti principi:

- occorre prestare assistenza e protezione adeguate, nel quadro del procedimento penale, alle vittime della criminalità perché possano esercitare i loro diritti umani fondamentali;
- è necessario rispettare i diritti sia della vittima che dell'accusato;
- occorre assicurare il rispetto per le vittime della criminalità e la loro non discriminazione;
- dovrebbe essere data alle vittime della criminalità la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento, per alleviare il danno causato loro;
- è importante che le vittime della criminalità siano trattate correttamente e in modo professionale nei contatti con i rappresentanti del sistema giudiziario e di applicazione della legge;
- le vittime della criminalità dovrebbero avere un accesso adeguato alle informazioni pertinenti al loro caso e necessarie alla tutela dei loro interessi e all'esercizio dei loro diritti, per quanto possibile in una lingua che esse comprendono;
- le vittime della criminalità dovrebbero essere protette, nella misura del possibile, dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta;
- alle vittime della criminalità e a coloro che si trovano in una situazione o stato particolarmente vulnerabile dovrebbero essere assicurati un'attenzione e un trattamento particolari;
- se del caso, anche i familiari stretti delle vittime della criminalità dovrebbero beneficiare dell'assistenza e della protezione prestate alle vittime stesse;
- gli atti legislativi e le politiche, nuovi o modificati, dovrebbero mirare ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime e a migliorare il sostegno offerto loro nel quadro del procedimento penale;
- gli atti legislativi e le politiche, nuovi o modificati, dovrebbero fondarsi sulle buone prassi, sulla valutazione degli atti legislativi e delle politiche esistenti e sulla conoscenza empirica.

RITIENE che i seguenti fattori siano della massima importanza per la realizzazione degli obiettivi della strategia, nonché per il lavoro inteso a evitare la vittimizzazione primaria, secondaria e ripetuta:

- la cooperazione tra gli attori interessati, quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i servizi sanitari e i servizi di assistenza sociale nonché le organizzazioni non governative;
- lo sviluppo della ricerca applicata al fine di aumentare le conoscenze sulla vittimizzazione e relativi componenti e fornire informazioni ai fini della valutazione e delle decisioni strategiche;
- la valutazione degli indicatori esistenti usati per misurare il fenomeno e le relative dimensioni e tendenze nonché, se necessario, l'elaborazione di siffatti indicatori;
- lo sviluppo del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli atti legislativi e delle politiche adottati dall'Unione europea;

- la raccolta di buone prassi sull'assistenza e il sostegno alle vittime della criminalità, per accrescere la conoscenza delle misure in concreto, e la divulgazione di tale conoscenza tra i responsabili delle politiche e gli altri attori pertinenti.

RITIENE in particolare che, per realizzare gli obiettivi della strategia, nei futuri lavori debbano essere intraprese le seguenti azioni:

- l'ulteriore sviluppo della prestazione di assistenza e di protezione alle vittime della criminalità;
- ulteriori misure volte a rafforzare e facilitare la possibilità per le vittime della criminalità di chiedere un risarcimento, ad esempio attraverso il miglioramento dell'applicazione della direttiva del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere;
- la promozione e lo sviluppo del ricorso a misure tecniche, se del caso, al fine di facilitare la partecipazione delle vittime della criminalità al procedimento penale, in conformità del ruolo delle vittime nel pertinente ordinamento giudiziario;
- l'ulteriore sviluppo del sostegno alle vittime. Ai servizi specializzati e alle organizzazioni non governative che operano a livello nazionale, regionale o locale in tutta l'Unione europea dovrebbe essere data la possibilità di offrire un servizio appropriato alle vittime della criminalità;
- l'offerta di formazione al personale delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, dei servizi specializzati e delle organizzazioni non governative che entra in contatto con le vittime della criminalità svolgendo la propria professione o attività di volontariato;
- l'ulteriore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle possibilità per le vittime della criminalità di ottenere sostegno e consulenza;
- l'ulteriore ricerca sulla mediazione e altre prassi di giustizia riparativa e, se del caso, il loro sviluppo, salvaguardando nel contempo i diritti delle vittime della criminalità;
- l'ulteriore sviluppo della fornitura adeguata di informazioni, interpretazione e traduzione alle vittime della criminalità nei procedimenti penali.

INVITA gli Stati membri e la Commissione a prendere in considerazione vari modi per agevolare e migliorare la messa a disposizione di informazioni alle vittime della criminalità, in particolare sul loro ruolo nel procedimento penale, in tutte le lingue ufficiali delle Istituzioni dell'Unione europea.

INVITA gli Stati membri a cooperare con la Commissione per tenere disponibili e aggiornate le informazioni sui diritti delle vittime della criminalità nei forum pertinenti e per diffondere a tutte le autorità e organizzazioni interessate le informazioni sulle possibilità che tali forum offrono alle vittime.

SOLLECITA gli Stati membri e la Commissione a concentrare i loro sforzi sul sostegno alla ricerca e allo sviluppo nei settori interessati, incluse la raccolta e l'analisi di dati pertinenti nonché la diffusione di conoscenze acquisite per sostenere gli obiettivi della strategia tra i pertinenti attori.

LANCIA UN APPELLO agli Stati membri al fine di accrescere gli sforzi volti a garantire che le vittime della criminalità possano beneficiare delle decisioni adottate a livello dell'Unione europea.

SOLLECITA la Commissione a sostenere, con tutti i mezzi idonei, gli Stati membri in tali sforzi e, se del caso, a presentare una proposta legislativa o altre misure pertinenti.

SOTTOLINEA l'importanza di prestare la dovuta attenzione alla strategia nel quadro del programma di Stoccolma.

INVITA la Commissione a coordinare le sue attività a favore delle vittime della criminalità con il lavoro svolto dagli Stati membri e nell'ambito del Consiglio d'Europa e, riguardo a quest'ultimo, conformemente alle linee elaborate nel memorandum d'intesa tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani sono una priorità dell'Unione e degli Stati membri.

(2) La presente direttiva è parte dell'azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi, come dichiarato nel "Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell'Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un'azione dell'Unione europea a livello mondiale contro la tratta di esseri umani" approvata dal Consiglio il 30 novembre 2009. In tale contesto è opportuno realizzare azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le

* Originale italiano in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>.

¹ Parere del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.

vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un'adeguata legislazione per contrastare la tratta.

(3) La presente direttiva riconosce la specificità di genere del fenomeno e che la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d'origine (fattori "push") e quelli che le attraggono nei paesi di destinazione (fattori "pull") possono divergere in base ai settori interessati, ad esempio l'industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.

(4) L'Unione si è impegnata a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta di esseri umani³ e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani⁴. Inoltre, il programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini⁵, adottato dal Consiglio europeo, accorda una netta priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno prevedere ulteriori misure, quali il sostegno per lo sviluppo di indicatori comuni generali dell'Unione per l'identificazione delle vittime della tratta, mediante lo scambio di migliori prassi tra tutte le parti in causa, in particolare i servizi sociali pubblici e privati.

(5) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. Sono a tal proposito essenziali una stretta cooperazione transfrontaliera che comprenda lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie degli Stati membri. Il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi di tratta di esseri umani dovrebbe essere agevolato da una cooperazione rafforzata con Europol e Eurojust, l'istituzione di squadre investigative comuni e l'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali⁶.

(6) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative la cui attività è riconosciuta nella lotta contro la tratta di esseri umani, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta.

(7) La presente direttiva adotta un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri umani, e nell'attuazione della stessa, è opportuno tener conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento

³ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

⁴ GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

⁵ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

⁶ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti⁷, e della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁸. I principali obiettivi della presente direttiva sono una più rigorosa prevenzione e repressione e la protezione dei diritti delle vittime. La presente direttiva adotta inoltre una comprensione contestuale delle varie forme della tratta ed è volta a garantire che ogni forma sia combattuta con le misure più efficaci.

(8) Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile rispetto agli adulti e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta di esseri umani, è necessario che la presente direttiva sia applicata tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.

(9) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. È opportuno rilevare che la Convenzione del Consiglio d'Europa contiene un meccanismo di valutazione, composto dal gruppo di esperti nella lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e dal Comitato delle parti. Per evitare la duplicazione di sforzi è opportuno sostenere il coordinamento tra le organizzazioni internazionali con competenze in materia di azioni contro la tratta di esseri umani.

(10) La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento ("non refoulement") conformemente alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), nonché all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio, compreso l'uso per l'accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell'ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla

⁷ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

⁸ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l'adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

(12) I livelli delle pene nella presente direttiva riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta di esseri umani. Per questo motivo la presente direttiva utilizza come base i livelli 3 e 4 delle conclusioni del Consiglio, del 24 e 25 aprile 2002, sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene. Quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la pena dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra le persone vulnerabili dovrebbero essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio qualora sia stata messa in pericolo la vita della vittima, o se il reato è stato perpetrato con ricorso a violenze gravi, quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, ciò dovrebbe altrettanto tradursi in pene più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna dovrebbe intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁹. La gravità del reato commesso potrebbe essere considerata nell'ambito dell'esecuzione della sentenza.

(13) Nella lotta alla tratta di esseri umani è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro¹⁰ 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato¹¹. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l'applicazione della legislazione transfrontaliera dell'Unione contro le attività della tratta.

(14) È opportuno tutelare le vittime della tratta di esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere

⁹ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

¹⁰ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

¹¹ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

oggetto della tratta. Tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, a prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. Tale protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

(15) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di tratta di esseri umani, l'avvio delle indagini non dovrebbe, in via di principio, essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. Qualora richiesto dalla natura dell'atto, l'azione penale dovrebbe essere consentita per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Le autorità di contrasto e le autorità inquirenti dovrebbero essere adeguatamente formate, in particolare per migliorare l'esecuzione internazionale delle norme e la cooperazione giudiziale. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e altri reati gravi, tra cui, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

(16) Per garantire un'azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro e che sono dediti alla tratta di esseri umani nei paesi terzi, è opportuno stabilire la giurisdizione sul reato di tratta quando l'autore del reato ha la cittadinanza di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, si potrebbe stabilire la giurisdizione quando l'autore del reato risiede abitualmente in uno Stato membro, la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.

(17) Mentre la direttiva 2004/81/CE prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani che siano cittadini di paesi terzi e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri¹², disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta di esseri umani e non riguarda di conseguenza le condizioni di soggiorno delle vittime della tratta di esseri umani nel territorio degli Stati membri.

(18) È necessario che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure è opportuno tenere conto, in base ad una valutazione

¹² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle circostanze, del contesto culturale e delle esigenze della persona interessata. L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. Qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti incondizionatamente almeno durante il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di identificazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato, o qualora la sicurezza della vittima sia a rischio per le dichiarazioni da essa rese nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.

(19) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹³ stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero poter accedere inoltre rapidamente alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero in pratica gratuite per costoro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

(20) Le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti solitamente legati al reato di tratta, quali sfruttamento sessuale, abusi sessuali, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. Si dovrebbero evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, nei casi consentiti, attraverso la produzione, quanto prima possibile nel corso del procedimento, della videoregistrazione di tali audizioni. A tal fine, le vittime della tratta di esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i

¹³ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, di un'eventuale gravidanza, dello stato di salute, di una eventuale disabilità o di altre circostanze personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L'eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente al diritto nazionale, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(21) Le misure di assistenza e sostegno alle vittime dovrebbero essere fornite su base consensuale e informata. Le vittime dovrebbero pertanto essere al corrente degli aspetti salienti delle suddette misure, che non dovrebbero essere loro imposte. Il rifiuto da parte della vittima delle misure di assistenza o sostegno non dovrebbe comportare l'obbligo per le autorità competenti dello Stato membro interessato di offrire alla vittima misure alternative.

(22) Oltre alle misure a disposizione di tutte le vittime della tratta di esseri umani, è opportuno che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Quando l'età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore ai diciotto anni, si dovrebbe presumere che la persona in questione sia un minore e la stessa dovrebbe ricevere assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. L'accesso all'istruzione aiuterebbe il minore a reintegrarsi nella società. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.

(23) È opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza specifiche per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani, dal momento in cui è identificato fino a quando si perviene a una soluzione duratura, provvedendo all'applicazione delle salvaguardie procedurali del caso. È opportuno adottare le misure necessarie per provvedere, laddove opportuno, alla nomina di un tutore e/o di un rappresentante ai fini della salvaguardia dell'interesse superiore del minore. È opportuno decidere il più rapidamente possibile del futuro di ciascuna vittima minore non accompagnata, per trovare soluzioni durevoli basate su valutazioni caso per caso tenendo conto innanzitutto del suo interesse superiore. Tra le soluzioni durature vi potrebbe essere il rimpatrio e la reintegrazione nel paese d'origine o di rimpatrio, l'integrazione nella società ospitante, il rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro tipo in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri.

(24) Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un'istituzione o da un'autorità.

(25) Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di

sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta, attraverso la ricerca, inclusa la ricerca su nuove forme di tratta di esseri umani, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad occuparsene. Tale obbligo di formazione dovrebbe essere promosso per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime: operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia, nonché personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.

(26) La direttiva 2009/52/CE prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio da parte di una persona con la consapevolezza che essa è vittima della tratta. Potrebbe essere così perseguita la condotta dei datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell'Unione, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

(27) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta di esseri umani, raccogliere statistiche, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e presentare relazioni periodiche. Tali relatori nazionali o meccanismi equivalenti sono già costituiti in una rete informale dell'Unione istituita dalle conclusioni del Consiglio sull'istituzione di una rete europea di relatori nazionali o meccanismi equivalenti sul traffico di esseri umani del 4 giugno 2009. Un coordinatore anti-tratta parteciperebbe ai lavori di tale rete, che offre all'Unione e agli Stati membri informazioni strategiche obiettive, affidabili, raffrontabili e aggiornate nell'ambito della tratta di esseri umani e uno scambio di esperienze e migliori prassi nel settore della prevenzione e repressione della tratta a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di partecipare alle attività comuni dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti.

(28) Per valutare i risultati delle azioni anti-tratta, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il suo lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati per elaborare statistiche raffrontabili.

(29) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore anti-tratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di

politiche e strategie dell'Unione nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell'Unione.

(30) La presente direttiva mira a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2002/629/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.

(31) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹⁴, gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(34) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(35) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva. non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione. non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

¹⁴ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1- Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime.

Articolo 2 - Reati relativi alla tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

6. Ai fini della presente direttiva per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 3 - Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.

Articolo 4 - Pene

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno dieci anni, laddove tale reato:

- a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;
- b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata¹⁵;
- c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure
- d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2 sia stato commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sia considerato una circostanza aggravante.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.

Articolo 5 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente direttiva, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

¹⁵ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

Articolo 6 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 o 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciali;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 7 - Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8 - Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

Articolo 9 - Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

Articolo 10 - Giurisdizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:

- a) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio; oppure
- b) l'autore del reato è un suo cittadino.

2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire ulteriormente la giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 commesso al di fuori del suo territorio, tra l'altro quando:

- a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;
- b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di detto Stato membro; oppure
- c) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro.

3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alle seguenti condizioni:

- a) i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi; oppure
- b) il reato sia perseguibile solo su querela da parte della vittima nel luogo in cui è stato commesso, oppure su denuncia dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

Articolo 11 - Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, informazioni sul periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta¹⁶ e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato¹⁷ o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.
7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 12 - Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta di esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente al diritto o alle procedure nazionali.

¹⁶ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

¹⁷ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

4. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico inteso a prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue:

- a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
- b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;
- c) le deposizioni in udienze pubbliche; e
- d) le domande non necessarie sulla vita privata.

Articolo 13 - Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani

1. I minori vittime della tratta di esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. Nell'applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15.

Articolo 14 - Assistenza e sostegno alle vittime minorenni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11.
2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 11.

Articolo 15 - Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.

2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:

- a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
- b) le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
- c) le audizioni del minore siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo;
- d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
- e) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale;
- f) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:

- a) l'udienza si svolga a porte chiuse; e
- b) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 12.

Articolo 16 - Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio degli articoli 14 e 15.

Articolo 17 - Risarcimento delle vittime

Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

Articolo 18 - Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.
4. Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure che dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo.

Articolo 19 - Relatori nazionali o meccanismi equivalenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni.

Articolo 20 - Coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani

Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.

Articolo 21 - Sostituzione della decisione quadro 2002/629/GAI

La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta di esseri umani è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/629/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 22 - Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 aprile 2013.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 23 - Relazione

1. Entro il 6 aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla

presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, corredata se del caso di proposte legislative.

2. Entro il 6 aprile 2016, la Commissione presenta una relazione, corredata se del caso di proposte opportune, al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta l'impatto sulla prevenzione della tratta di esseri umani, della legislazione nazionale vigente che incrimina l'utilizzo di servizi che costituiscono oggetto dello sfruttamento legato alla tratta.

Articolo 24 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 5 aprile 2011.

Per il Consiglio
La presidente
Győri E.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. Buzek

**STRUMENTI DEI CONGRESSI MONDIALI CONTRO LO
SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI A SCOPO DI
LUCRO**

Impegno e piano d'azione di Budapest – Consiglio d'Europa*

Strasburgo, 28 novembre 2001

CONFSE (2001) 1 REV

IMPEGNO E PIANO D'AZIONE

adottati dai partecipanti dell'Europa e dell'Asia centrale alla Conferenza

"PROTEZIONE DEI MINORI DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE"

Budapest, 20 - 21 novembre 2001

Conferenza preparatoria della regione Europa e Asia centrale per il 2 ° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori che si terrà a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001

1. Noi, i rappresentanti di 42 governi, organizzazioni intergovernative, ONG, accademici, giovani e altre parti impegnate in questo campo, ci siamo riuniti a Budapest il 20-21 novembre 2001 in preparazione del Secondo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori che si terrà a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001.

2. Abbiamo utilizzato questa occasione per rivedere e analizzare i progressi compiuti nella regione nel campo della protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali che segue il primo Congresso Mondiale, tenutosi a Stoccolma nel 1996, e per consolidare il nostro partenariato nella lotta a tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, che comprende la prostituzione minorile, la pornografia infantile e il traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale.

3. Noi riaffermiamo il nostro impegno verso la Dichiarazione e il Piano di azione, adottati in occasione del Primo Congresso Mondiale, e riconosciamo che gli impegni e le azioni dei governi, la cooperazione della società civile e il sostegno internazionale sono imperativi per una protezione efficace dei minori dallo sfruttamento sessuale.

* Traduzione © dall'inglese, a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani – giugno 2012, effettuata dalla dott.ssa Nicoletta Marini (funzionario linguistico). Originale inglese in:

http://www.ecpat.net/worldcongressIII/PDF/Resources/2001_BUDAPESTPreparatoryMeeting%2BRecommendations.pdf.

4. Evidenziamo lo status della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e dei suoi principi guida in quanto sono gli standard per tutte le nostre azioni per la promozione e la tutela dei diritti del minore. Riconosciamo e prendiamo atto dell'importanza di molti nuovi sviluppi nazionali e regionali e le iniziative che si stanno svolgendo in Europa e nella regione dell'Asia centrale, notando in particolare:

- la maggiore enfasi sui diritti del minore e l'accresciuto riconoscimento della necessità di un'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC);
- il contributo dei paesi della regione per lo sviluppo di nuovi standard internazionali e di strumenti per una migliore protezione dei minori, tra cui la Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2001) 16, sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) sulla vendita di minori, la prostituzione minorile e pedopornografia (2000), la Convenzione ILO 182 relativa al divieto e all'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (1999), la Convenzione ONU contro la Criminalità organizzata transnazionale (2000), il suo Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e minori (2000) e il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000) e la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001); accogliamo anche con favore l'adozione da parte del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa del progetto di Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2001);
- il ruolo importante delle Agenzie delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa nel porre la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori al loro ordine del giorno, nel motivare e sostenere tutti gli Stati membri nella revisione, aggiornamento e adozione di normative e strumenti in materia e nel coinvolgere il settore privato, come ad esempio i fornitori di servizi Internet e l'industria del turismo, nella formulazione e adozione di strumenti giuridici per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale;
- l'incoraggiante sviluppo di istituzioni nazionali per la promozione e tutela dei diritti del minore, come i Difensori dei diritti dei minori ed i Commissari per i minori;
- la partecipazione di molti paesi della regione all'articolazione di una serie di impegni per proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale, in particolare alla raccomandazione (2000) 11 sull'Azione contro la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, (Consiglio d'Europa, maggio 2000), alle due decisioni quadro del Consiglio europeo sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia infantile (Commissione europea, dicembre 2000),

alla Dichiarazione anti-tratta dell'Europa sud-orientale della Task force del Patto di Stabilità (Palermo, dicembre 2000), alla Conferenza europea di follow-up al Congresso Mondiale del 1996 (Consiglio d'Europa, aprile 1998), all'impegno di Berlino per i minori d'Europa e dell'Asia centrale (Conferenza di Berlino sui minori in Europa e in Asia centrale, maggio 2001), alle raccomandazioni della Conferenza di Vienna del 1999 sulla lotta alla pornografia infantile su Internet, alle raccomandazioni sulla tratta degli esseri umani da parte dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, ODIHR, (Varsavia, settembre 2001) e alla Risoluzione relativa al contributo della società civile al ritrovamento di minori scomparsi o sessualmente sfruttati (Consiglio UE, 2001);

- il coinvolgimento attivo di molti paesi della Regione allo sviluppo di specifiche strategie regionali e sub-regionali, all'istituzione di meccanismi di coordinamento o allo sviluppo di quelli esistenti e all'esecuzione dei piani d'azione e dei programmi volti ad attuare la Dichiarazione e il Piano di azione contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali del Primo Congresso Mondiale;
- l'emergere di nuove opportunità di partecipazione diretta dei bambini e dei giovani nella determinazione delle priorità regionali e nello sviluppo delle politiche, come l'espressione delle voci giovani nel Primo sondaggio regionale di opinioni, sostenuto dall'UNICEF in collaborazione con ODHIR nel 2001 e i contributi dei giovani alla Conferenza di Berlino sui minori in Europa e in Asia centrale, maggio 2001;
- lo sviluppo e l'attuazione di piani nazionali d'azione contro lo sfruttamento sessuale dei minori e un maggiore riconoscimento della esistenza di tali problemi nei paesi dell'Europa e dell'Asia centrale;
- il ruolo sempre più importante della società civile, comprese le organizzazioni non governative nazionali e internazionali nell'articolare e condurre iniziative nazionali e internazionali contro lo sfruttamento sessuale dei minori e il potenziamento della collaborazione intersettoriale;
- il notevole impegno di alcuni paesi nel perseguimento penale di coloro i quali sfruttano sessualmente i minori; l'ampliamento delle fattispecie di reato alle varie forme di sfruttamento sessuale dei minori, compresi i suoi aspetti internazionali e trans-nazionali, attraverso l'introduzione della responsabilità extra-territoriale, e il riconoscimento del rapporto tra criminalità organizzata e le molte forme di sfruttamento sessuale dei minori;
- gli accresciuti sforzi per adeguare gli strumenti giuridici, i servizi e le procedure giudiziarie per proteggere efficacemente i minori da tutte le forme di sfruttamento sessuale;

- l'importanza di istituire servizi per i minori al fine di prevenire lo sfruttamento sessuale e proteggerli da questo e di garantire il loro recupero e reinserimento;
- lo sviluppo crescente di misure, come ad esempio codici di condotta per proteggere i minori dallo sfruttamento sessuale nell'industria del turismo, nei media e attraverso Internet.

5. Accogliamo con favore la convocazione del 2 ° Congresso mondiale e ne sosteniamo il processo di preparazione che prevede passi importanti verso la tutela efficace dei minori dallo sfruttamento sessuale commerciale e chiediamo al Secondo Congresso Mondiale di prendere in considerazione l'Impegno e piano d'azione dell'Europa e Asia centrale.

6. Prendiamo atto che, nonostante risultati importanti, lo sfruttamento sessuale dei minori è ancora in corso in ogni paese d'Europa e Asia centrale, ed è in aumento. Molto resta ancora da fare per evitare che i minori siano sfruttati sessualmente, per fermare tale sfruttamento e per assicurare la piena riabilitazione, recupero e reinserimento dei minori vittime. In questo contesto, riconosciamo che i fattori di fondo quali la povertà, le disparità economiche, l'esclusione sociale, la tossicodipendenza, i conflitti armati, le famiglie spezzate, la disabilità fisica e mentale, la paura dell'AIDS, la mancanza di un'istruzione significativa e di opportunità di lavoro, e la discriminazione basata sul genere, lo status rispetto all'etnia, la religione e la cittadinanza contribuiscono in modo significativo alla vulnerabilità dei minori e dei giovani rispetto allo sfruttamento sessuale. In questo contesto regionale, notiamo con grande preoccupazione che molti paesi in Europa e Asia centrale non hanno ancora sviluppato dei piani d'azione nazionali, né identificato i punti di contatto nazionali o accantonato risorse sufficienti per l'attuazione dei piani nazionali, come richiesto dal Piano di azione di Stoccolma .

Per proteggere i minori in Europa e Asia centrale dallo sfruttamento sessuale e per assicurare il loro diritto ad uno sviluppo pieno e normale, noi ci impegniamo a:

- Accordare un'alta priorità e risorse sufficienti a livello nazionale e internazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), la Dichiarazione e il Piano di azione di Stoccolma e la Raccomandazione (2001) 16 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale. Ciò dovrebbe includere, entro una data concordata nel 2003, lo sviluppo di piani d'azione nazionali e la designazione di un punto focale nazionale [*National Focal Point*] in ogni paese con un mandato, responsabilità e risorse chiari. In particolare, garantire l'istituzione ove opportuno e necessario, di strutture a livello nazionale, con il compito di coordinare tutte le autorità e gli organismi competenti per le questioni relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale al fine di rafforzare un approccio multidisciplinare e multisettoriale;

- Adottare e promuovere l'atteggiamento della tolleranza-zero rispetto a tutte le forme di violenza e sfruttamento dei minori, anche attraverso delle campagne rinforzate di sensibilizzazione sui media e presso l'opinione pubblica;

- Incoraggiare una rapida ratifica e attuazione dei pertinenti strumenti internazionali per la protezione dei minori, tra cui:

il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) sulla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia, la Convenzione dell'OIL n. 182 relativa al Divieto ed all'azione immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, il suo Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e minori, il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del Consiglio d'Europa;

- Criminalizzare tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori di 18 anni, rivedere di conseguenza le leggi, le politiche ed i programmi per eliminare lo sfruttamento sessuale dei minori, e rafforzare le reti di cooperazione tra le autorità nazionali e internazionali delle forze dell'ordine;

- Promuovere l'adozione di un mandato internazionale, a livello regionale, per l'arresto di trafficanti di minori;

- Sollecitare ogni paese a migliorare o sviluppare un sistema completo di servizi di protezione dell'infanzia finanziati dallo Stato, coerente con l'articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), in cui ogni famiglia a rischio riceve un sostegno sanitario e sociale. Le famiglie a rischio dovrebbero ricevere servizi mirati in aggiunta al supporto generalmente fornito;

- Richiedere alla Commissione europea, nel contesto del processo di adesione e della necessità sia di sostenere i paesi candidati che di continuare a rafforzare il lavoro degli Stati membri, di prendere in considerazione di includere in specifici programmi, come il Daphne e STOP, dei progetti per migliorare la capacità dei paesi della regione di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'Piano di azione di Stoccolma e degli strumenti internazionali in materia di protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale;

- Migliorare le leggi e le relative procedure riguardanti i casi di sfruttamento sessuale di minori, le politiche e i programmi, nonché le capacità istituzionali e professionali del personale responsabile della protezione e assistenza dei minori che sono vittime, al fine di assicurare che le procedure giudiziarie non infliggano ulteriori abusi ai minori vittime;
- Rafforzare la collaborazione tra tutti gli Stati, tutte le grandi istituzioni europee, così come tutti i settori della società civile per sviluppare politiche e strategie coordinate per l'eliminazione di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori e assicurare che tutti i meccanismi di coordinamento esistenti e futuri comprendano competenze, programmi e risorse specifici per affrontare problemi particolari della protezione dei minori;
- Fornire a tutti i livelli delle opportunità ai minori di essere coinvolti nello sviluppo di strategie e misure, nonché nell'attuazione di tutte le azioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori, senza trasferire ai minori stessi la responsabilità della lotta contro lo sfruttamento sessuale;
- Incoraggiare, sostenere e tener conto dei pareri e delle idee dei minori e dei giovani e, pertanto, riconoscere che la loro rappresentanza e partecipazione dovrebbero essere trasformate in azione;
- Incoraggiare e migliorare il monitoraggio della situazione nella regione, al fine di assicurare l'efficace attuazione dei piani di azione a livello nazionale, sub-regionale e regionale nel campo della protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale. A tale riguardo propositivo, chiediamo che il Consiglio d'Europa svolga il compito di monitorare con il supporto delle competenti organizzazioni intergovernative e non governative;
- Prevedere, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il follow-up e il sostegno per l'applicazione pratica della Raccomandazione (2001) 16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e, più in generale, dell'attuale Impegno e Piano d'azione regionale. Nello stesso ambito e, ove possibile, nel quadro di programmi congiunti con la Commissione europea, dovrebbe essere fornita assistenza agli Stati affinché rispettino i loro impegni, in particolare mediante informazioni, documentazione sulle esperienze, studi di diritto comparato e modelli legislativi, buone pratiche, formazione e competenze nonché identificando i problemi, in particolare quelli relativi alle necessità di risorse e l'organizzando incontri di monitoraggio e altre attività. Inoltre, dovrebbe essere promossa una strategia di prevenzione a livello europeo;

- Implementare questo Impegno e Piano d'azione per l'Europa e l'Asia centrale e riunirsi di nuovo nel 2003 per esaminare i progressi compiuti e le sfide in sospeso.

Impegno globale di Yokohama – 2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo di lucro*

17-20 dicembre 2001

I. Il nostro proseguimento:

1. Noi, rappresentanti di governi, organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative, settore privato, membri della società civile di tutto il mondo, ci siamo radunati a Yokohama, Giappone, al Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro (17-20 Dicembre 2001) ("Il Congresso di Yokohama"). Cinque anni dopo il Primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro tenuto a Stoccolma, Svezia, nel 1996, abbiamo riesaminato gli sviluppi come un processo di continuazione inteso a rafforzare il nostro impegno di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.
2. Noi riaffermiamo, come nostro primario impegno, la difesa e la promozione degli interessi e dei diritti dei bambini ad essere protetti da tutte le forme di sfruttamento sessuale e diamo il benvenuto ai seguenti sviluppi, visibili in parecchi paesi, rispetto al Primo Congresso Mondiale:
 - la maggiore enfasi sui diritti dei bambini e la richiesta di una più efficace attuazione della Convenzione sui Diritti del Bambolo da parte degli Stati Partecipanti per creare un ambiente nel quale i bambini possano godere dei loro diritti;
 - la crescente mobilitazione di governi, autorità locali e del settore non governativo, come pure della comunità internazionale, per la promozione e la difesa dei diritti dei bambini e per dare pieni poteri ai bambini ed alle loro famiglie di salvaguardare il loro futuro;
 - l'adozione di provvedimenti multiformi ed interdisciplinari, includenti politiche, leggi, programmi, meccanismi, risorse e diffusione dei diritti dei bambini, per assicurare che i bambini siano in grado di crescere nella sicurezza e con dignità;
 - le accresciute azioni contro la prostituzione minorile, la pornografia infantile ed il traffico di bambini a scopi sessuali, incluse nei programmi nazionali ed internazionali, le strategie od i piani di azione per proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale e le nuove leggi per incriminare questo fenomeno, inclusi i provvedimenti con effetto extraterritoriale;

* Traduzione in: http://old.minori.it/cd/cd_lucca_2003/4/4.1.2_it.pdf.

- la promozione di una più efficace attuazione/applicazione di politiche, leggi e programmi sensibili alle problematiche del sesso per prevenire ed incanalare il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei bambini, inclusi campagne di formazione per accrescere la consapevolezza, un migliore accesso all'istruzione per i bambini, provvedimenti di sostegno sociale alle famiglie ed ai bambini per contrastare la povertà, un'azione contro la criminalità e la richiesta di sfruttamento sessuale di bambini e l'incriminazione di coloro che sfruttano sessualmente i bambini;
- la fornitura di attrezzature a misura di bambino come linee telefoniche di soccorso, rifugi, procedure giudiziarie ed amministrative per prevenire le violazioni dei diritti dei bambini e per fornire rimedi efficaci;
- il completo, sistematico e sostenuto coinvolgimento del settore privato, come le organizzazioni di lavoratori, dei membri dell'industria dei viaggi e del turismo, inclusi Providers di Servizi Internet ed altri affari, nell'ampliamento della protezione dei bambini, incluse l'adozione e l'attuazione da parte loro di politiche aziendali e codici di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale;
- la maggior partecipazione di bambini e di giovani nel promuovere e proteggere i loro diritti, in particolare modo tramite le reti e le assemblee dei giovani, ed il coinvolgimento dei giovani come informatori e consiglieri dei coetanei;
- lo sviluppo dei livelli internazionali e regionali di protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale tramite nuovi strumenti, inclusi i seguenti: il Protocollo per Prevenire, Reprimere e Punire il Traffico di Persone, Specialmente Donne e Bambini, integrante la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale (2000), e la Convenzione sul Crimine Cibernetica (2001), che richiama nel contempo i provvedimenti rilevanti degli Statuti di Roma della Corte Criminale Internazionale (1998);
- l'entrata in vigore della Convenzione n.182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), concernente la Proibizione e l'Immediata Azione per l'Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile (completata dalla Raccomandazione ILO n.190) del 19 Novembre 2000, e del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla Vendita di Bambini, sulla Prostituzione Minorile e sulla Pornografia Infantile del 18 Gennaio 2002;
- il progresso fatto nella preparazione della prossima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui Bambini, incluso il suo documento finale;
- l'emersione di una più vasta partecipazione tra governi locali e nazionali, organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative, organizzazioni regionali/subregionali ed internazionali, comunità, altri protagonisti chiave, ed un più stretto collegamento tra le Nazioni

Unite e gli altri meccanismi di controllo dei risultati, specialmente il Comitato sui Diritti del Bambino ed il Referente Speciale sulla Vendita di Bambini, Prostituzione Minorile e Pornografia Infantile della Commissione sui Diritti Umani sotto la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.

3. Noi teniamo in grande considerazione le consultazioni regionali tenute a Bangkok, Thailandia; Rabat, Marocco; Dhaka, Bangladesh; Montevideo, Uruguay; Budapest, Ungheria; e Filadelfia, Stati Uniti d'America (vedere. Allegato); ed i vari seminari nazionali che hanno condotto al Congresso di Yokohama ed alle attività collegate, incluse quelle con la partecipazione dei giovani e le loro conclusioni e raccomandazioni che arricchiscono il contenuto della nostra azione supplementare, e ne incoraggiamo l'effettiva attuazione da parte dei giovani che vi hanno concorso, in associazione con i sostenitori, incluse le organizzazioni non governative, le organizzazioni intergovernative e di giovani.
4. Noi ammettiamo che é necessario che venga fatto molto di più per proteggere i bambini globalmente ed esprimiamo le nostre preoccupazioni per i ritardi nell'adozione dei necessari provvedimenti. in varie parti del mondo.

II. Il nostro impegno globale:

5. Noi ci siamo riuniti per:

- ribadire l'importanza e la richiesta di una più efficace attuazione della Convenzione sui Diritti del Bambino da parte degli Stati Partecipanti e strumenti collegati e sottolineare la nostra convinzione del diritto dei bambini ad essere protetti dallo sfruttamento sessuale sotto le forme della prostituzione minorile, della pornografia infantile e del traffico di bambini a scopi sessuali;
- incoraggiare la pronta ratifica dei relativi strumenti internazionali, in particolare della Convenzione ILO n.182 concernente la Proibizione e l'Immediata Azione per l'Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile e del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla Vendita di Bambini, sulla Prostituzione Minorile e sulla Pornografia Infantile;
- riaffermare il nostro impegno a costruire una cultura del rispetto per tutte le persone, basata sul principio della non discriminazione, e ad eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare facendoci partecipi della lezione imparata fin dal Primo Congresso Mondiale ed aumentando la collaborazione a questo riguardo;
- reimpegnarci nella Dichiarazione e nell'Ordine del Giorno per l'Azione del Primo Congresso ("Dichiarazione e Ordine. del Giorno per l'Azione di Stoccolma"), in particolare nello sviluppo degli ordini del giorno nazionali, delle strategie o piani di azione, dei punti focali proposti e della raccolta

di dati completi sulle problematiche del sesso, dell'effettiva attuazione dei provvedimenti, incluse le leggi di base sui diritti dei bambini e la loro applicazione;

- rafforzare i nostri sforzi contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, in particolare indirizzandoli sulle cause profonde che pongono i bambini a rischio di sfruttamento, come povertà, ineguaglianza, discriminazione, persecuzione, violenza, conflitti armati, HIV/AIDS, famiglie malfunzionanti, fattore di richiesta, criminalità, e contro la violazione dei diritti dei bambini, tramite provvedimenti completi che includano una maggiore istruzione resa accessibile ai bambini, specialmente alle ragazze, programmi contro la povertà, provvedimenti di sostegno sociale, accrescimento della consapevolezza pubblica, recupero fisico e psichico e reinserimento sociale dei bambini vittime, azioni per incriminare tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro in accordo con i relativi strumenti internazionali, non criminalizzando o penalizzando i bambini vittime;
- mettere in risalto che il percorso in avanti consiste nella promozione di una più stretta connessione in rete tra i protagonisti chiave per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro a livello internazionale, interregionale, regionale, sub-regionale, bilaterale, nazionale e locale, in particolare tra le comunità e le autorità giudiziarie, dell'immigrazione e della polizia, come pure tramite iniziative che mettano in relazione tra loro i giovani stessi;
- assicurare lo stanziamento di adeguate risorse per contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro e per promuovere l'istruzione e l'informazione atte a proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale., inclusi i programmi di istruzione ed addestramento sui diritti dei bambini rivolti ai bambini, ai genitori, ai tutori della legge, ai fornitori di servizi ed altri protagonisti chiave;
- ribadire che la via essenziale per sostenere l'azione globale passa attraverso gli ordini del giorno regionali/sub-regionali e nazionali, le strategie o i piani d'azione, basati sui meccanismi di controllo regionali/sub-regionali e nazionali ed attraverso il rinforzo ed il riesame dei meccanismi internazionali esistenti tramite un processo di controllo, per migliorare sia la loro efficacia sia l'applicazione delle loro raccomandazioni e per identificare ogni correzione che possa essere richiesta;
- prendere adeguati provvedimenti per identificare gli aspetti negativi delle nuove tecnologie., in particolare la pornografia minorile su Internet, pur riconoscendo la potenzialità delle nuove tecnologie per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale a scopo di lucro, tramite diffusione e scambio di informazioni e la connessione in rete tra gli associati;

- riaffermare l'importanza della famiglia e potenziare la protezione sociale dei bambini, dei giovani e delle famiglie tramite le campagne di accrescimento della consapevolezza e la sorveglianza/controllo su base collettiva dello sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro;
- impegnarci a promuovere la collaborazione a tutti i livelli e ad unire gli sforzi per eliminare tutte le forme di sfruttamento ed abuso sessuale dei bambini in tutto il mondo;
- dichiarare che lo sfruttamento sessuale dei bambini non deve essere tollerato e vincolarci ad agire di conseguenza.

Allegato

- Impegno Regionale e Piano di Azione dell'Asia Orientale e dell'Area del Pacifico contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro, adottati dalla Consultazione Regionale dell'Asia Orientale e del Pacifico per il Secondo Congresso Mondiale Contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro, tenutasi a Bangkok il 16-18 Ottobre 2001
- Dichiarazione dell'Assemblea Arabo-Africana contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini, adottata dall'Assemblea Arabo Africana contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini, tenutasi a Rabat il 24-26 Ottobre 2001
- Strategia dell'Asia del Sud, adottata dalla Consultazione dell'Asia del Sud per il Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro, tenutasi a Dhaka il 4-6 Novembre 2001
- Impegno per una Strategia contro lo Sfruttamento Sessuale a Scopo di Lucro ed Altre Forme di Violenza Sessuale contro i Bambini e gli Adolescenti nell'Area Latino-Americana-Caraibica, adottato dal Congresso Inter-Americano contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini tenutosi a Montevideo il 7-9 Novembre 2001
- Impegno e Piano di Azione per la Protezione dei Bambini dallo Sfruttamento Sessuale in Europa e nell'Asia Centrale, adottati dalla Conferenza sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento Sessuale, tenutasi a Budapest il 20-21 Novembre 2001
- Raccomandazione della Consultazione Regionale sullo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro in Canada, Messico e Stati Uniti d'America, tenutasi a Filadelfia il 2-3 Dicembre 2001

- Dichiarazione e Ordine del Giorno per l'Azione, adottati dal Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro, tenutosi a Stoccolma il 27-31 Agosto 1996.

Appendice: Dichiarazioni Esplicative

I seguenti documenti sono stati presentati alla Presidenza alla conclusione del Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini.

- Paesi Europei; Dichiarazione esplicativa sull'impegno Globale di Yokohama
- Stati Uniti d'America Repubblica dell'India
- Repubblica Islamica dell'Iran
- Stati Arabi ed Africani partecipanti alla Conferenza

Paesi Europei:

Dichiarazione esplicativa sull'impegno Globale di Yokohama

I paesi Europei, come tutti gli altri paesi incontratisi a Yokohama, ritengono che la protezione dei bambini sia la maggior sfida della civilizzazione basata sulla responsabilità degli adulti nei riguardi delle generazioni giovani e dei valori sui quali esse costruiranno il genere umano del futuro.

Per mezzo di questa dichiarazione esplicativa e riferendosi all'impegno e Piano di Azione adottati a Budapest il 21 Novembre 2001 ed alla Raccomandazione (2001) 16 del Consiglio d'Europa riguardante la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale adottata il 31 Ottobre 2001, i paesi Europei riconfermano il loro attaccamento ai seguenti principi:

1. La lotta contro lo sfruttamento sessuale è estesa a tutte le forme di violenza sessuale ed abuso sessuale.
2. In tutti i paesi la protezione dei bambini include tutti i ragazzi e le ragazze fino all'età di 18 anni.
3. L'evidente impegno di alcuni paesi nell'incriminazione [li coloro che sfruttano sessualmente i bambini, l'ampliamento dei reati alle varie forme di sfruttamento sessuale dei bambini, inclusi i suoi aspetti internazionali e transnazionali, istituendo la responsabilità extra-territoriale e riconoscendo il rapporto tra il crimine organizzato e molte forme di sfruttamento sessuale dei bambini.
4. Le azioni riguardanti la protezione dei bambini necessitano di essere condotte in stretta collaborazione con la società civile.
5. Sia la lotta contro la povertà sia il miglioramento della salute e dell'istruzione dei bambini devono essere priorità principali.

I paesi Europei chiedono che i Capi ed i rappresentanti di Stato e dei governi che si incontreranno il prossimo Maggio in occasione della Sessione Speciale delle Nazioni Unite sui Bambini tengano in considerazione la volontà di agire e progredire espressa durante il Secondo Congresso Mondiale di Yokohama. Essi inoltre incoraggiano tutti i paesi a considerare di ratificare, firmare, aderire ed attuare pienamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino ed il suo secondo Protocollo Opzionale sulla Vendita di Bambini, sulla Prostituzione Minorile e sulla Pornografia Infantile,

Stati Uniti d’America

Gli Stati Uniti d’America si compiacciono di dare il consenso al documento finale del Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro di Yokohama. Vogliamo ancora ringraziare particolarmente il Governo del Giappone per aver ospitato e co-sponsorizzato questo evento.

Questa conferenza ha fornito un’importante opportunità di riesaminare le azioni prese nel mondo da Stoccolma in poi e di reimpegnarci con azioni nazionali ed internazionali per eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro.

Un importante settore che vorremmo evidenziare riguarda l’aumento delle protezioni fornite ai bambini nel Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla Vendita di Bambini, sulla Prostituzione Minorile e sulla Pornografia Infantile, e nella Convenzione ILO n.182 sulle Peggiori Forme di Lavoro Minorile, 11 Protocollo sulla Vendita dei Bambini, diversamente dalla Convenzione stessa, richiede che gli Stati Partecipanti incriminino tutte le attività correlate a prostituzione e pornografia con bambini sotto i 18 anni, senza riferimento alla legge dello stato o all’età per il consenso sessuale. ILO 182 richiede inoltre che gli Stati Partecipanti “adottino efficaci e tempestivi provvedimenti per assicurare l’accesso alla gratuita istruzione di base e, ovunque possibile, all’appropriata formazione secondo l’attitudine di tutti i bambini tolti dalle peggiori forme di lavoro minorile”, che includono la prostituzione minorile e la pornografia infantile,

Gli Stati Uniti ritengono che il Protocollo Opzionale e la ILO 182 forniscano un chiaro punto di partenza per l’azione internazionale riguardante l’eliminazione dello sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro.. Gli Stati Uniti sono stati uno dei primi paesi a ratificare la Convenzione ILO 182, nel Dicembre 1999. inoltre, l’amministrazione Bush ha rivolto la sua immediata attenzione alla ratifica del Protocollo Opzionale.

Repubblica Islamica dell’Iran

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

La delegazione della Repubblica Islamica dell’Iran al Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Scopo di Lucro vuole specificare le seguenti osservazioni come sua posizione riguardante il documento finale del Congresso, denominato “L’Impegno Globale di Yokohama 2001”.

La Repubblica Islamica dell'Iran considera il summenzionato documento come un'importante e preziosa iniziativa intesa a contribuire ulteriormente a combattere il maligno fenomeno dello sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro. Il documento di Yokohama, mentre riferisce del progresso fatto dal Primo Congresso Mondiale, fornisce ulteriori e rafforzati impegni da parte di tutti i sostenitori, in particolare i governi e le organizzazioni non governative, per gli anni a venire. Tuttavia, nell'ottica della Repubblica Islamica dell'Iran, un documento così significativo necessita di essere negoziato in una maniera più trasparente e partecipata come ogni documento a carattere internazionale e di valore universale.

Inoltre, la Repubblica Islamica dell'Iran rigetta il concetto di extra-territorialità, ovunque appaia nel summenzionato documento, essendo troppo vasto ed incompatibile con la legge internazionale. In questo contesto, l'Iran ritiene che le leggi e le politiche di tutti i paesi, che combattono il reato di sfruttamento sessuale a scopo di lucro, debbano essere pienamente rispettate e non debbano essere in alcuna maniera sostituite dall'applicazione di leggi e provvedimenti extra-territoriali.

La Repubblica Islamica dell'Iran e anche del parere che, a] fine di potenziare gli sforzi contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, tutte le azioni debbano essere rivolte all'incriminazione di un tale maligno fenomeno in tutte le sue forme e manifestazioni e che debba essere data la dovuta considerazione alla condizione dei bambini vittime.

La delegazione Iraniana chiede al Segretario del Secondo Congresso Mondiale di includere le suddette osservazioni nel documento finale del Congresso come posizione del Governo della Repubblica Islamica dell'Iran.

Repubblica dell'India

L'Impegno Globale di Yokohama 2001

Dichiarazione scritta dalla Repubblica dell'India

L'India sottoscrive l'Impegno Globale di Yokohama 2001, che presenta una coerente e vibrante struttura di azione ai livelli nazionale, regionale ed internazionale per sradicare lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro (CSEC). Come suggerito dai paesi dell'area dell'Asia del Sud, nella consultazione regionale di Dhaka (4-6 Novembre 2001), è desiderabile l'istituzione di meccanismi internazionali e regionali per tenere in modo continuativo la registrazione del progresso nella lotta contro il CSEC.

Il reato di CSEC non ha confini nazionali. È imperativo che gli Stati collaborino nel consegnare i colpevoli alla giustizia. Comprendiamo che il rinvio alle leggi sulla criminalità extra-territoriale contenute nella Dichiarazione di Stoccolma [Paragrafo 3 (e)] e nell'Impegno Globale di Yokohama [Paragrafo 2, Bollettino n.4] è inteso ad assicurare che il colpevole venga processato nel paese nella cui giurisdizione è stato commesso il reato; se non può essere così processato perché assente da questo paese e non potendosi

estradarlo per fargli affrontare il processo, egli viene processato nel paese d'origine o nel paese nel quale risiede abitualmente o nel paese nel quale è presente. Il principio cardine è che il colpevole non possa farla franca. Noi prendiamo anche atto che questo intendimento è rispecchiato nel Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino, sulla Vendita di Bambini, sulla Prostituzione Minorile e sulla Pornografia a Infantile.

È necessario sviluppare principi, norme e procedure internazionali in modo da evitare la sovrapposizione delle giurisdizioni. È anche auspicabile che siano sviluppate strutture per una più ampia assistenza regionale ed internazionale per l'investigazione e l'incriminazione concernenti i colpevoli di CSEC "extra-territoriali". A questo fine, speriamo che i meccanismi siano presto messi in atto e che siano organizzate ulteriori consultazioni.

Stati Arabi ed Africani partecipanti alla conferenza

Da includere nell'Appendice il rinvio ai seguenti documenti:

- La Posizione Comune Africana ed il verbale dell'Assemblea Pan-Africana sul futuro dei Bambini. Cairo, 28-31 Maggio 2001. Esso include il verbale della Conferenza dell'Organizzazione dell'Unità Africana sui bambini Africani in situazioni di conflitti armati.
- La Posizione Comune Araba, documento adottato dalla Conferenza Araba ad alto livello della Lega degli Stati Arabi, Cairo, 2-4 Luglio 2001.

Questa proposta viene sottoposta per conto degli stati Arabi ed Africani partecipanti alla conferenza.

Per loro conto, la delegazione dell'Egitto,

Capo Delegazione

Ambasciatore Moushira Khattab.

Proposte simili sono state sottoposte per iscritto da parecchie delegazioni incluse Arabia Saudita, Qatar, Sudan.